

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 dicembre 2017

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1942 del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan (17CE2656).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento (17CE2657).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE2658).....</u>	Pag. 11
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE2659).....</u>	Pag. 21
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento (17CE2660).....</u>	Pag. 30
<u>Decisione (UE) 2017/1947 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo (17CE2661).....</u>	Pag. 42
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1948 del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che attua la decisione 2014/450/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan (17CE2662).....</u>	Pag. 58



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1949 della Commissione, del 25 ottobre 2017, recante abrogazione della decisione di esecuzione 2014/715/UE che identifica lo Sri Lanka come un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (17CE2663)..</u>	Pag. 60
<u>Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 204/16/COL, del 23 novembre 2016, riguardante presunti aiuti di Stato illegali concessi a Islandsbanki hf. e ad Arion Bank hf. tramite accordi di prestito a condizioni asseritamente preferenziali (Islanda) [2017/1950] (17CE2664).....</u>	Pag. 62
<i>Publicati nel n. L 276 del 26 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (17CE2665)</u>	Pag. 76
<u>Regolamento (UE) 2017/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che abroga i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio (17CE2666).....</u>	Pag. 87
<i>Publicati nel n. L 284 del 31 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica i regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (17CE2667).....</u>	Pag. 89
<u>Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (17CE2668).....</u>	Pag. 96
<i>Publicati nel n. L 286 del 1º novembre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1955 della Commissione, del 24 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina (17CE2669).....</u>	Pag. 102
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1956 della Commissione, del 26 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Saucisson d’Ardenne/Collier d’Ardenne/Pipe d’Ardenne (IGP)) (17CE2670).....</u>	Pag. 104
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1957 della Commissione, del 26 ottobre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Kosovo (17CE2671).....</u>	Pag. 106
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1958 della Commissione, del 26 ottobre 2017, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2017 (17CE2672).....</u>	Pag. 109
<u>Decisione (UE) 2017/1959 della Commissione, del 18 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.34720 - 2015/C (ex 2013/N) cui la Danimarca ha dato esecuzione Aiuto per la ristrutturazione di Vestjysk Bank [notificata con il numero C(2017) 4990] (17CE2673).....</u>	Pag. 113
<i>Publicati nel n. L 277 del 27 ottobre 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (17CE2674).</u>	Pag. 134



<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1961 della Commissione, del 2 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche (17CE2675).....</u>	Pag. 158
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1962 della Commissione, del 9 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (17CE2676).....</u>	Pag. 161
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1963 della Commissione, del 9 agosto 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola (17CE2677).....</u>	Pag. 163
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1964 della Commissione, del 17 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda determinate norme relative alle scadenze e alle comunicazioni dei quantitativi oggetto di titoli nel settore del riso (17CE2678).....</u>	Pag. 167
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione, del 17 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso (17CE2679).....</u>	Pag. 169
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 della Commissione, del 27 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 per quanto riguarda la trasmissione delle richieste di assistenza e il seguito dato a tali richieste (17CE2680).....</u>	Pag. 171
<u>Decisione (UE) 2017/1967 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa) (17CE2681).....</u>	Pag. 183
<u>Decisione (PESC) 2017/1968 del Comitato politico e di sicurezza, del 26 ottobre 2017, relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (ATALANTA/3/2017) (17CE2682).....</u>	Pag. 188
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1969 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 7317] (17CE2683).....</u>	Pag. 189
<i>Publicati nel n. L 279 del 28 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (17CE2684).....</u>	Pag. 198
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1971 della Commissione, del 26 ottobre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE2685).....</u>	Pag. 208
<u>Regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione (17CE2686).....</u>	Pag. 211
<u>Regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato sanitario per tali prodotti (17CE2687).....</u>	Pag. 218



Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (17CE2688) Pag. 224

Direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione (17CE2689)..... Pag. 226

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1976 del Consiglio, del 30 ottobre 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (17CE2690) ..... Pag. 228

*Publicati nel n. L 281 del 31 ottobre 2017*

## RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15 marzo 2016) (17CE2692)..... Pag. 230

*Publicato nel n. L 281 del 31 ottobre 2017*

Rettifica della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20 ottobre 2010) (17CE2691)..... Pag. 231


*Publicato nel n. L 277 del 27 ottobre 2017*

Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12 giugno 2014) (17CE2693)..... Pag. 232

*Publicato nel n. L 281 del 31 ottobre 2017*

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1942 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2017

che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 747/2014.
- (2) Il 17 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>1)</sup> GUL 203 dell'11.7.2014, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

#### ALLEGATO

La voce relativa ad «ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla» è sostituita dalla seguente:

«2. **ALNSIEM**, Musa Hilal Abdalla

**Pseudonimi:** a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

**Designazione:** a) ex membro dell'Assemblea nazionale del Sudan per il distretto di Al-Waha; b) ex consulente speciale presso il ministero degli affari federali; c) capo supremo della tribù Mahamid nel Darfur settentrionale

**Data di nascita:** a) 1 gennaio 1964; b) 1959

**Luogo di nascita:** Kutum

**Cittadinanza:** Sudan

**Indirizzo:** a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (risiede a Kabkabiya e nella città di Kutum, Darfur settentrionale, e ha risieduto a Khartoum).

**Passaporto:** a) passaporto diplomatico D014433, rilasciato il 21 febbraio 2013 (scaduto il 21 febbraio 2015); b) passaporto diplomatico D009889, rilasciato il 17 febbraio 2011 (scaduto il 17 febbraio 2013).

**Identificazione:** Certificato di cittadinanza A0680623.

**Data di designazione da parte dell'ONU:** 25 aprile 2006.

**Altre informazioni:** Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065>

*Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:*

Alnsiem è stato inserito nell'elenco il 25 aprile 2006 a norma del punto 1 della risoluzione 1672 (2006) in quanto «Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale».

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle «unità di sicurezza nella località» di «consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali». Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.»



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1943 DELLA COMMISSIONE****del 14 luglio 2016****che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di consentire alle autorità competenti di compiere una valutazione accurata nell'ambito della procedura per concedere o rifiutare l'autorizzazione a un'impresa di investimento, il richiedente dovrebbe essere tenuto a fornire all'autorità competente informazioni precise al momento della presentazione della domanda iniziale di autorizzazione. L'autorità competente dovrebbe conservare il diritto di chiedere al richiedente informazioni aggiuntive durante il processo di valutazione conformemente ai criteri e alle scadenze di cui alla direttiva 2014/65/UE.
- (2) Al fine di assicurare che la valutazione dell'autorità competente sia basata su informazioni accurate, è essenziale che il richiedente presenti copie dei documenti societari, comprese le copie certificate dell'atto costitutivo e dello statuto e una copia dell'iscrizione dell'impresa nel registro nazionale delle imprese.
- (3) Il richiedente dovrebbe presentare le informazioni sulle fonti di capitale disponibili, compresi i mezzi utilizzati per il trasferimento delle risorse finanziarie in occasione della raccolta di capitale, al fine di consentire alle autorità competenti di valutare che siano stati rispettati tutti i requisiti pertinenti relativi alla criminalità finanziaria.
- (4) Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di recente costituzione possono essere in grado di fornire unicamente le informazioni sul modo in cui sarà raccolto il capitale e la natura e l'importo del capitale che sarà raccolto. Tuttavia, al fine di ottenere l'autorizzazione, dovrebbero essere presentati all'autorità competente gli elementi comprovanti il versamento del capitale e gli altri tipi di capitale raccolto, unitamente alle informazioni sulle fonti del capitale, prima che l'autorizzazione sia concessa. Tali prove possono comprendere copie degli strumenti di capitale pertinenti e degli estratti conto bancari corrispondenti.
- (5) Al fine di consentire all'autorità competente di valutare la reputazione di tutte le persone che dirigeranno l'attività dell'impresa di investimento, dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata, è importante chiedere al richiedente di fornire informazioni circa queste persone.
- (6) Al fine di valutare l'esperienza di tutte le persone che dirigeranno l'attività dell'impresa di investimento, il richiedente dovrebbe presentare alle autorità competenti le informazioni sull'istruzione, la formazione professionale e l'esperienza professionale dei membri dell'organo di gestione e delle persone che dirigono di fatto l'attività e sui loro relativi poteri e delegati.
- (7) Le informazioni finanziarie concernenti l'impresa di investimento dovrebbero essere presentate dal richiedente alle autorità competenti in modo che queste ultime possano valutare la solidità finanziaria dell'impresa di investimento.
- (8) Poiché al momento della domanda le imprese di recente costituzione potrebbero non essere in grado di fornire le informazioni sui revisori dei conti, queste dovrebbero essere esentate dal fornire tali informazioni all'autorità competente a meno che i revisori non siano già stati nominati.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.



- (9) Le informazioni relative alla valutazione della struttura organizzativa dell'impresa di investimento dovrebbero includere dettagli sul sistema di controllo interno, le misure per individuare conflitti di interesse e gli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti al fine di consentire all'autorità competente di valutare se l'impresa di investimento in questione sarà in grado di rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16 della direttiva 2014/65/UE.
- (10) Le autorità nazionali competenti possono autorizzare una persona fisica o una persona giuridica diretta da un'unica persona fisica a svolgere l'attività di impresa di investimento. È pertanto appropriato stabilire requisiti di autorizzazione applicabili alla direzione delle imprese di investimento che sono persone fisiche o persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica.
- (11) Al fine di assicurare certezza giuridica, chiarezza e prevedibilità alla procedura di autorizzazione, è opportuno che i criteri in base ai quali, al momento dell'autorizzazione di una impresa di investimento, le autorità competenti valutano l'idoneità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata siano gli stessi stabiliti dall'articolo 13 della direttiva 2014/65/UE per la valutazione dei progetti di acquisizione. Le autorità competenti dovrebbero valutare in particolare l'idoneità degli azionisti e dei soci con partecipazione qualificata e la stabilità finanziaria dell'impresa tenendo conto dei criteri relativi alla reputazione, all'esperienza delle persone che dirigono l'attività dell'impresa di investimento e alla stabilità finanziaria dell'impresa.
- (12) Al fine di individuare gli ostacoli che potrebbero impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero considerare la complessità e la trasparenza della struttura del gruppo dell'impresa di investimento, l'ubicazione geografica delle entità del gruppo e le attività svolte dalle entità del gruppo.
- (13) Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in sede di applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (14) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (15) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (16) In conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Informazioni generali

Un soggetto che chieda l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente una domanda che include le informazioni generali seguenti:

- a) la propria denominazione (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare); la struttura giuridica (compreso se sia una persona giuridica o, se consentito dalla legislazione nazionale, una persona fisica), l'indirizzo della sede centrale e, per le imprese esistenti, della sede legale; i recapiti; il numero di identificazione nazionale, se disponibile; nonché:
- i) per le succursali nazionali: le informazioni sul luogo in cui tali succursali opereranno;
- ii) per gli agenti collegati nazionali: le informazioni sull'intenzione di avvalersi di agenti collegati;

<sup>(1)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).





- b) l'elenco dei servizi e delle attività d'investimento, dei servizi accessori e degli strumenti finanziari da fornire, e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e fondi dei clienti;
- c) le copie dei documenti societari e prova della registrazione presso il registro nazionale delle imprese, laddove applicabile.

#### Articolo 2

##### Informazioni sul capitale

Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE trasmette all'autorità competente le informazioni e, se del caso, gli elementi comprovanti le fonti di capitale a sua disposizione. Le informazioni comprendono:

- a) i dettagli relativi all'uso di risorse finanziarie private, compresa l'origine e la disponibilità di tali fondi;
- b) i dettagli sull'accesso alle fonti patrimoniali e ai mercati finanziari, compresi i dettagli sugli strumenti finanziari emessi e da emettere;
- c) tutti gli accordi e i contratti pertinenti relativi al capitale raccolto;
- d) le informazioni sull'utilizzo effettivo o previsto dei fondi presi a prestito, compreso il nome dei prestatori rilevanti e le informazioni sulle linee di credito accordate o da accordare, compresi scadenze, condizioni, pegni e garanzie, unitamente alle informazioni sull'origine dei fondi presi a prestito (o dei fondi che si prevede di prendere a prestito) nei casi in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza;
- e) i dettagli sulle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie all'impresa, compresa la rete utilizzata per il trasferimento di tali fondi.

Ai fini della lettera b), le informazioni sui tipi di capitali raccolti si riferiscono, ove pertinente, ai tipi di capitale specificati dal regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare se il capitale è composto da elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 o di classe 2.


#### Articolo 3

##### Informazioni sugli azionisti

Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti sui propri azionisti:

- a) l'elenco delle persone con una partecipazione qualificata diretta o indiretta nell'impresa di investimento e l'importo di tale partecipazione e, nel caso di partecipazioni indirette, il nome della persona attraverso cui si detiene la partecipazione e il nome del detentore finale;
- b) per le persone con una partecipazione qualificata (diretta o indiretta) nell'impresa di investimento, la documentazione richiesta dai candidati acquirenti per l'acquisizione e gli aumenti delle partecipazioni qualificate nelle imprese di investimento in conformità agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento <sup>(1)</sup>;
- c) per le società azioniste che fanno parte di un gruppo, un organigramma del gruppo che indichi le principali attività di ciascuna impresa del gruppo, l'identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e i nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché il rapporto tra le entità finanziarie e le altre entità non finanziarie del gruppo;
- d) ai fini della lettera b), qualora il detentore di una partecipazione qualificata non sia una persona fisica, la documentazione riguarda anche tutti i membri dell'organo di gestione e il direttore generale o qualsiasi altra persona che svolga funzioni equivalenti.

<sup>(1)</sup> Cfr. pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.



## Articolo 4


**Informazioni sull'organo di gestione e sulle persone che dirigono l'attività**

Un soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti:

- a) in riferimento ai membri dell'organo di gestione e alle persone che dirigono di fatto l'attività e ai relativi poteri e delegati:
- i) i dati personali, compreso il nome, il luogo e la data di nascita, il numero nazionale di identificazione personale, se disponibile, l'indirizzo e i recapiti;
  - ii) la funzione che è/sarà ricoperta dalla persona;
  - iii) un curriculum vitae che indichi l'istruzione e la formazione professionale pertinenti, l'esperienza professionale, compresi i nomi di tutte le organizzazioni per le quali la persona in questione ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte, in particolare per le attività comprese nell'ambito inerente alla funzione richiesta; in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, in sede di descrizione di tali attività devono essere incluse informazioni su tutti i poteri delegati e i poteri decisionali interni e le aree operative poste sotto il suo controllo;
  - iv) la documentazione relativa alla reputazione e all'esperienza della persona, in particolare l'elenco delle referenze con i recapiti e le lettere di raccomandazione;
  - v) i precedenti penali e le informazioni su indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari aperte nei loro confronti (compresa l'interdizione come amministratore d'impresa, procedure fallimentari, d'insolvenza e simili), in particolare sotto forma di certificati ufficiali (se e nella misura in cui sono disponibili nello Stato membro o nel paese terzo interessato) o di altri documenti equivalenti; per le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite tramite dichiarazione sull'onore;
  - vi) le informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale; o il ritiro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o l'espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o governativo o di un organismo o un'associazione professionale;
  - vii) licenziamento da una posizione lavorativa, allontanamento da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile;
  - viii) le informazioni su un'eventuale valutazione della reputazione e dell'esperienza in quanto compratore o persona che dirige l'attività già effettuata (compresa la data della valutazione, l'identità di tale autorità e le prove dell'esito della valutazione);
  - ix) la descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti familiari con membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie e azionisti;
  - x) le informazioni sull'esito di eventuali valutazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione svolte dal richiedente stesso;
  - xi) le informazioni sul tempo minimo che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso l'impresa (indicazioni annuali e mensili);
  - xii) le informazioni sulle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione e alla formazione dei membri (indicazioni annuali);
  - xiii) l'elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti dalla persona in questione.

Ai fini della lettera a), punto ix), gli interessi finanziari comprendono interessi quali le operazioni di credito, le garanzie e i pegni, mentre gli interessi non finanziari possono comprendere gli interessi quali i rapporti familiari o stretti;

- b) il personale degli organismi interni di gestione e di controllo.



## Articolo 5

**Informazioni finanziarie**

Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti sulla propria situazione finanziaria:

- a) le previsioni a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato di gruppo e subconsolidato, compresi:
  - i) i piani contabili preventivi per i primi tre esercizi finanziari, compresi:
    - gli stati patrimoniali previsionali;
    - i conti profitti e perdite o i conti economici previsionali;
  - ii) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e le spiegazioni delle cifre, comprese le previsioni relative al numero e al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle attività in gestione;
  - iii) se del caso, i calcoli delle previsioni dei requisiti patrimoniali e di liquidità dell'impresa a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e la previsione del coefficiente di solvibilità per il primo anno;
- b) per le imprese già attive, i bilanci obbligatori a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato e subconsolidato per gli ultimi tre esercizi, approvati, se i bilanci sono sottoposti a revisione contabile, dai revisori dei conti esterni compresi:
  - i) lo stato patrimoniale;
  - ii) il conto profitti e perdite o il conto economico;
  - iii) le relazioni annuali e gli allegati finanziari e qualsiasi altro documento registrato presso l'ufficio del registro o un'altra autorità competente nello specifico territorio rilevante per il bilancio societario e, se del caso, la relazione del revisore dei conti della società degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività;
- c) un'analisi dell'ambito di applicazione della vigilanza consolidata a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le informazioni su quali soggetti del gruppo rientreranno nell'ambito di applicazione dei requisiti per la vigilanza consolidata dopo l'autorizzazione e sul livello all'interno del gruppo al quale tali requisiti saranno applicati su base pienamente consolidata o subconsolidata.

## Articolo 6

**Informazioni sull'organizzazione dell'impresa**

Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti sulla propria organizzazione:

- a) un programma delle attività iniziali per i successivi tre anni, comprese informazioni sulle attività regolamentate e non regolamentate previste e informazioni dettagliate sulla distribuzione geografica e sulle attività da svolgere da parte dell'impresa di investimento. Le informazioni pertinenti nel programma di attività includono:
  - i) il domicilio dei clienti potenziali e degli investitori interessati;
  - ii) le attività e gli accordi di commercializzazione e promozionali, comprese le lingue della documentazione di offerta e promozionale; l'individuazione degli Stati membri in cui le pubblicità sono più visibili e frequenti; il tipo di documenti promozionali (al fine di valutare l'area geografica in cui sarà principalmente sviluppata una commercializzazione efficace);
  - iii) l'identità degli operatori di commercializzazione diretta, i consulenti e i distributori di investimenti finanziari e l'ubicazione geografica della loro attività;
- b) le informazioni sui revisori dei conti dell'impresa, se disponibili al momento della domanda di autorizzazione;
- c) la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interni della società, compresi:
  - i) i dati personali dei capi delle funzioni interne (di gestione e di vigilanza), compresi curriculum vitae dettagliati che indichino l'istruzione, e la formazione e l'esperienza professionali pertinenti;
  - ii) la descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche) assegnate alle varie attività previste;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).



- iii) in riferimento alla detenzione di strumenti finanziari e fondi di clienti, le informazioni sugli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti (in particolare se gli strumenti finanziari e i fondi sono detenuti da un depositario, il nominativo del depositario e i relativi contatti);
- iv) una spiegazione del modo in cui l'impresa intende soddisfare i requisiti prudenziali e di comportamento;
- d) le informazioni sullo status della domanda presentata dall'impresa di investimento per diventare membro del sistema di indennizzo degli investitori dello Stato membro d'origine o la prova dell'appartenenza al sistema di indennizzo degli investitori, se disponibile;
- e) un elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati) e un elenco dei contratti conclusi o previsti con fornitori e risorse esterni (in particolare, umane e tecniche e il sistema di controllo interno) assegnate al controllo delle funzioni, dei servizi e delle attività esternalizzati;
- f) le misure volte a individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che sorgono nel corso della prestazione dei servizi di investimento e accessori e una descrizione degli accordi in materia di governance dei prodotti;
- g) una descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle attività dell'impresa, compresi i sistemi di back-up, se disponibili, e i controlli dei sistemi e del rischio nel caso in cui l'impresa intenda svolgere la negoziazione algoritmica e/o fornire un accesso elettronico diretto;
- h) le informazioni sulla conformità, il controllo interno e i sistemi di gestione dei rischi (un sistema di monitoraggio, audit interni e le funzioni di consulenza e assistenza);
- i) le informazioni sui sistemi per valutare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
- j) i piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane (personale chiave);
- k) le politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;
- l) una descrizione del manuale di procedure dell'impresa.

#### Articolo 7


##### Requisiti generali

1. Le informazioni da fornire all'autorità competente dello Stato membro di origine, di cui agli articoli 1 e 6, si riferiscono alla sede centrale, alle succursali e agli agenti collegati dell'impresa.
2. Le informazioni da fornire all'autorità competente dello Stato membro di origine, di cui agli articoli da 2 a 5, si riferiscono alla sede centrale dell'impresa.

#### Articolo 8

##### Requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica

1. L'autorità competente autorizza a operare in qualità di impresa di investimento una persona fisica o una persona giuridica diretta da un'unica persona fisica esclusivamente nel caso in cui:
  - a) la persona fisica è facilmente contattabile con breve preavviso da parte delle autorità competenti;
  - b) la persona fisica dedica tempo sufficiente alla funzione;
  - c) gli organi direttivi o lo statuto dell'impresa di investimento autorizzano una persona a sostituire immediatamente il direttore e ad assumere tutte le sue funzioni se quest'ultimo non è in grado di svolgerle;
  - d) la persona autorizzata ai sensi della lettera c), soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede l'esperienza necessaria per sostituire il direttore durante l'assenza o fino alla nomina di un nuovo direttore in modo da assicurare la gestione sana e prudente dell'impresa di investimento. La persona autorizzata per le imprese di investimento che sono persone fisiche è altresì disponibile ad assistere i curatori fallimentari e le autorità competenti in caso di liquidazione dell'impresa. Tale persona ha la disponibilità necessaria per tale funzione.
2. Nell'ambito del processo di autorizzazione, un'impresa di investimento richiedente che è una persona fisica, o una persona giuridica diretta da un'unica persona fisica, fornisce all'autorità competente le informazioni elencate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f), riguardo alla persona autorizzata a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.



## Articolo 9

**Requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata**

L'autorità competente verifica che la domanda di un richiedente l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento, conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE, offra sufficienti garanzie per una gestione sana e prudente dell'entità valutando l'idoneità dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata, tenuto conto della possibile influenza sull'impresa di investimento da parte di ciascun candidato azionista o socio con partecipazione qualificata sulla base di tutti i criteri seguenti:

- a) la reputazione e l'esperienza della persona che dirigerà l'attività dell'impresa di investimento;
- b) la reputazione dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata;
- c) la solidità finanziaria dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'impresa di investimento;
- d) la capacità dell'impresa di investimento di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/65/UE e, se del caso, delle direttive 2002/87/CE <sup>(1)</sup> e 2013/36/UE <sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e in particolare la disponibilità da parte dell'impresa di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;
- e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'autorizzazione dell'impresa di investimento, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio <sup>(3)</sup> o per ritenere che l'autorizzazione dell'impresa di investimento potrebbe aumentarne il rischio.

## Articolo 10

**Esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza**

Una struttura di gruppo all'interno della quale opererà l'impresa di investimento è considerata un ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'autorità competente ai fini dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE nei seguenti casi:

- a) è complessa e non sufficientemente trasparente;
- b) ha un'ubicazione geografica delle entità del gruppo;
- c) comprende attività svolte dalle entità del gruppo che possono impedire all'autorità competente la valutazione efficace dell'idoneità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata o dell'influenza degli stretti legami con l'impresa di investimento.

## Articolo 11

**Entrata in vigore e applicazione**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla prima data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE2657



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1944 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2017

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, sesto comma,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire formati standard, modelli e procedure comuni che consentano alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare una valutazione accurata delle notifiche dei progetti di acquisizione o di aumento delle partecipazioni qualificate in un'impresa di investimento. In tali casi, le autorità competenti interessate dovrebbero consultarsi e fornirsi reciprocamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti.
- (2) Per agevolare la cooperazione e assicurare uno scambio efficiente di informazioni, le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE dovrebbero designare persone di contatto al fine specifico della procedura di consultazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE, e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe tenere a livello centrale l'elenco delle predette persone di contatto.
- (3) Per assicurare una cooperazione tempestiva ed efficace tra le autorità competenti la procedura di consultazione dovrebbe prevedere precisi termini di tempo. La procedura di cooperazione dovrebbe essere chiara e prevedere un avviso preliminare che l'autorità richiedente dovrebbe inviare all'autorità interpellata per informarla della valutazione in corso.
- (4) La procedura dovrebbe anche consentire alle autorità competenti di cooperare al miglioramento delle modalità promuovendo lo scambio di informazioni sulla qualità e sulla pertinenza delle informazioni ricevute.
- (5) Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (6) Al trattamento dei dati personali da parte dell'ESMA ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 145 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

<sup>(3)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).



- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (8) L'ESMA non ha svolto una consultazione pubblica né ha effettuato l'analisi dei potenziali costi e benefici dell'introduzione di formati standard, modelli e procedure per le modalità di consultazione tra le autorità competenti interessate, ritenendole sproporzionate alla luce dell'ambito di applicazione delle disposizioni e della loro incidenza.
- (9) La direttiva 2014/65/UE è entrata in vigore il 2 luglio 2014. L'articolo 12, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE, che ha sostituito l'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE, conferisce all'ESMA il compito di elaborare norme tecniche di attuazione al pari di quanto previsto dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE. Inoltre, il contenuto dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE è identico al contenuto dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. A norma dell'articolo 94, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, la direttiva 2004/39/CE è abrogata a decorrere dal 3 gennaio 2017. L'adozione delle norme tecniche da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE dovrebbe essere considerata conforme anche all'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, per cui la norma tecnica continuerà ad applicarsi dopo il 3 gennaio 2018 senza necessità di ulteriori modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i formati standard, i modelli e le procedure per lo scambio di informazioni nel corso della consultazione tra l'autorità competente del soggetto interessato («l'autorità richiedente») e l'autorità competente del candidato acquirente o di un soggetto autorizzato che è un'impresa figlia o una controllata del candidato acquirente («l'autorità interpellata»).

#### Articolo 2

##### Persone di contatto designate

1. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE designano le persone di contatto per la comunicazione ai fini del presente regolamento e ne danno notifica all'ESMA.
2. L'ESMA tiene e aggiorna ad uso delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 l'elenco delle persone di contatto designate.

#### Articolo 3


##### Avviso preliminare

1. L'autorità richiedente invia l'avviso preliminare all'autorità interpellata entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del candidato acquirente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.
2. Per l'invio dell'avviso preliminare l'autorità competente utilizza il modello di cui all'allegato I, riportando tutte le informazioni ivi richieste.

#### Articolo 4

##### Avviso di consultazione

1. L'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione all'autorità interpellata il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del candidato acquirente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.





2. L'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione di cui al paragrafo 1 per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, e lo indirizza alla persona di contatto designata dall'autorità interpellata, salvo se da quest'ultima diversamente specificato nella risposta all'avviso preliminare di cui all'articolo 3.

3. Per l'invio dell'avviso di consultazione di cui al paragrafo 1 l'autorità richiedente utilizza il modello di cui all'allegato II, indicando in particolare gli aspetti attinenti alla riservatezza delle informazioni che può ottenere e specificando le informazioni richieste all'autorità interpellata.

#### Articolo 5

##### Avviso di ricevimento dell'avviso di consultazione

L'autorità interpellata trasmette l'avviso di ricevimento dell'avviso di consultazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento di quest'ultimo, includendovi ogni ulteriore recapito della persona di contatto designata e, se possibile, indicando la data prevista della risposta.

#### Articolo 6

##### Risposta dell'autorità interpellata

1. La risposta all'avviso di consultazione è trasmessa per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. È indirizzata alle persone di contatto designate, salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente.

2. Il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente le seguenti informazioni:

- a) le pertinenti informazioni richieste nell'avviso di consultazione, inclusi eventuali pareri o riserve in merito all'acquisizione da parte del candidato acquirente;
- b) di propria iniziativa, ogni altra informazione essenziale che potrebbe influenzare la valutazione.

3. Quando non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata ne informa l'autorità richiedente, specificando i motivi del ritardo e la data prevista di risposta. L'autorità interpellata riferisce regolarmente sui progressi compiuti per fornire le informazioni richieste.

4. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 l'autorità interpellata utilizza il modello di cui all'allegato III.


#### Articolo 7

##### Procedura di consultazione

1. Per le comunicazioni relative all'avviso di consultazione e alla relativa risposta l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano il mezzo più rapido tra quelli previsti all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente. L'autorità richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimento dell'autorità interpellata.

2. Quando l'informazione richiesta è detenuta o può essere detenuta da una diversa autorità dello stesso Stato membro, l'autorità interpellata raccoglie prontamente le informazioni e le trasmette all'autorità richiedente conformemente all'articolo 6.

3. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente cooperano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta, tra l'altro in relazione ai costi, nel caso si stimi che l'assistenza da fornire comporti un costo eccessivo per l'autorità interpellata.



4. Quando nel periodo di valutazione emergono informazioni nuove o la necessità di informazioni aggiuntive, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata cooperano per assicurare lo scambio di tutte le ulteriori informazioni pertinenti, conformemente al presente regolamento.

5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, se lo scambio di informazioni avviene negli ultimi 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE, le informazioni possono essere fornite oralmente. In tali casi, le informazioni sono successivamente confermate secondo le modalità previste all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, a meno che le autorità competenti interessate convengano diversamente.

6. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente si informano reciprocamente dell'esito della valutazione nel quadro della quale è avvenuta la consultazione e, se del caso, dell'utilità delle informazioni o di ogni altra assistenza ricevuta o degli eventuali problemi riscontrati nel prestare l'assistenza o nel fornire le informazioni.

#### Articolo 8


#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO I

**Modello per l'avviso preliminare**

[Articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione]

## Avviso preliminare

Numero di riferimento: .....
Data: .....
<b>Informazioni generali</b>
DA:
Stato membro:
Autorità richiedente:
Sede legale:
<i>(recapito della persona di contatto designata)</i>
Nome e cognome:
Telefono:
E-mail:
A:
Stato membro:
Autorità interpellata:
Sede legale:
<i>(recapito della persona di contatto designata)</i>
Nome e cognome:
Telefono:
E-mail:
Gentile <i>[inserire l'appellativo adeguato]</i>
si invia con la presente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi delle direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'avviso preliminare in relazione alle materie indicate di seguito.
<b>Informazioni relative al progetto di acquisizione</b>
Identità del candidato acquirente:
.....
.....
<i>[Per le persone fisiche, riportare le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento; per le persone giuridiche, riportare le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/1946.]</i>



Nome del/dei soggetto/i autorizzato/i pertinente/i nello Stato membro dell'autorità richiedente e relazione con il candidato acquirente:

.....  
.....  
.....

[Se il candidato acquirente è un soggetto autorizzato di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2004/39/CE, è sufficiente il nome del candidato acquirente. Se il candidato acquirente rientra in una delle categorie di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b) o c), della direttiva 2004/39/CE, è inoltre necessario specificare la relazione esistente tra il candidato acquirente e il pertinente soggetto autorizzato stabilito nello Stato membro dell'autorità interpellata.]

Identità del soggetto interessato:

.....  
.....  
.....

[Riportare le informazioni di cui all'articolo 7, lettera a), del [regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento.]

Entità della partecipazione attuale del candidato acquirente e di quella prevista nel soggetto interessato:

.....  
.....  
.....


[Inserire le informazioni di cui all'articolo 7, lettera c), punti i), ii) e iii), del [regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento.]

Si informa che il termine della procedura di valutazione (\*) scade il [indicare la data]. In un secondo tempo verrà trasmesso l'avviso di consultazione, in cui saranno indicate tutte le informazioni essenziali sul progetto di acquisizione e tutte le informazioni pertinenti che gradiremmo ricevere. Tuttavia, se siete a conoscenza di informazioni essenziali in relazione all'acquisizione o se avete opinioni o riserve in proposito, vi saremmo grati se poteste inviarli nel frattempo il prima possibile, ovvero al più tardi entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'avviso di consultazione che verrà trasmesso successivamente al presente avviso preliminare.

(\*) ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE.

Cordiali saluti.

[firma]




## ALLEGATO II

**Modello per l'avviso di consultazione**

[Articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione]

## Avviso di consultazione

	Numero di riferimento: .....
	Data: .....
<b>Informazioni generali</b>	
DA:	
Stato membro:	
Autorità richiedente:	
Sede legale:	
(recapito della persona di contatto designata)	
Nome e cognome:	
Telefono:	
E-mail:	
A:	
Stato membro:	
Autorità interpellata:	
Sede legale:	
(recapito della persona di contatto designata)	
Nome e cognome:	
Telefono:	
E-mail:	
Gentile <i>[inserire l'appellativo adeguato]</i>	
si invia con la presente, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi delle direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'avviso di consultazione in relazione alle materie indicate di seguito.	
Si ricorda che il termine della procedura di valutazione (*) scade il <i>[inserire la data]</i> . Saremmo pertanto grati se poteste farci pervenire le informazioni richieste ed eventuali altre informazioni essenziali e pertinenti entro <i>[20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente lettera]</i> o, se ciò non fosse possibile, comunicarci quando prevedete di essere in grado di fornire l'assistenza richiesta, tenendo conto del predetto termine della procedura di valutazione.	
(*) ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE.	



**Informazioni relative al progetto di acquisizione**

Oggetto .....  
.....  
.....

[Inserire le informazioni o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]

Dettagli del progetto di acquisizione.....  
.....  
.....

[Inserire le informazioni o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]

Dettagli di tutte le altre autorità di vigilanza coinvolte .....  
.....  
.....

[Inserire le informazioni o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]

A integrazione di .....  
.....  
.....

[Se del caso, inserire gli estremi della precedente richiesta che ne consentano l'identificazione]

Tipo di domanda di assistenza

Informazioni richieste [se del caso]:

.....  
.....

[Illustrare in dettaglio le informazioni richieste, indicando anche i pertinenti documenti richiesti, e precisare il motivo per cui si ritiene che tali informazioni possono essere utili. Ad esempio:

- la struttura azionaria del candidato acquirente o del soggetto autorizzato pertinente e le caratteristiche principali dei suoi azionisti;
- l'ultima valutazione dell'idoneità (criteri di onorabilità e di competenza) del candidato acquirente o del soggetto autorizzato pertinente;
- l'ultima valutazione della solidità finanziaria del candidato acquirente o del soggetto autorizzato pertinente, assieme alle relazioni di audit pubbliche o esterne (se del caso);
- l'ultima valutazione dell'autorità interpellata sulla qualità della struttura di gestione del candidato acquirente o del soggetto autorizzato pertinente, sulla sua organizzazione amministrativa e contabile, sui sistemi di controllo interno, sul governo societario, sulla struttura del gruppo ecc.]


Informazioni aggiuntive fornite dall'autorità richiedente

.....  
.....

[Indicare se l'autorità richiedente ha contattato o contatterà altre autorità o organismi deputati al controllo del rispetto della legge dello Stato membro dell'autorità interpellata in relazione all'oggetto della richiesta o altre autorità che, a conoscenza dell'autorità richiedente, hanno un interesse attivo nell'oggetto della richiesta.]

Cordiali saluti.

[firma]



ALLEGATO III

Modello per la risposta dell'autorità interpellata

[Articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione]

Risposta dell'autorità interpellata

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Informazioni generali**

DA:

Stato membro:

Autorità interpellata:

Sede legale:

(recapito della persona di contatto designata)

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

A:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Sede legale:

(recapito della persona di contatto designata)

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

Gentile *[inserire l'appellativo adeguato]*

abbiamo trattato l'avviso di consultazione datato *[gg.mm.aaaa]* avente numero di riferimento *[inserire il numero di riferimento]* ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi delle direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Se del caso, riportare gli eventuali dubbi in relazione alle informazioni specifiche richieste o in merito ad altri aspetti della valutazione:

.....

.....

.....

.....



Se le informazioni richieste sono state raccolte, riportarle di seguito o spiegare come saranno fornite o far riferimento ai pertinenti allegati in cui sono contenute:

.....  
.....  
.....

Se vi sono altre informazioni pertinenti o essenziali, riportarle di seguito o spiegare come saranno fornite o far riferimento ai pertinenti allegati in cui sono contenute:

.....  
.....  
.....


Fornire, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali che possono influenzare in misura significativa la valutazione, quali la struttura del gruppo o l'ultima valutazione della solidità finanziaria del candidato acquirente o dell'ente autorizzato pertinente.

.....  
.....  
.....

Cordiali saluti.

[firma]

17CE2658





**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1945 DELLA COMMISSIONE****del 19 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire moduli, modelli e procedure standard al fine di assicurare un meccanismo uniforme con cui le autorità competenti degli Stati membri esercitino efficacemente le proprie competenze relativamente all'autorizzazione delle imprese per la prestazione di servizi di investimento, attività di investimento e, se del caso, di servizi accessori.
- (2) Al fine di agevolare la comunicazione tra un soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE e l'autorità competente, le autorità competenti dovrebbero designare un apposito punto di contatto ai fini del procedimento di domanda e pubblicare le informazioni sul punto di contatto nel proprio sito Internet.
- (3) Al fine di consentire alle autorità competenti di valutare se le modifiche dell'organo di gestione dell'impresa possano costituire una minaccia alla gestione efficace, sana e prudente dell'impresa e di prendere in adeguata considerazione gli interessi dei clienti e l'integrità del mercato, si dovrebbero definire termini chiari per la presentazione di informazioni circa tali modifiche.
- (4) Le imprese dovrebbero tuttavia essere esentate dall'obbligo di presentare informazioni sulle modifiche relative all'organo di gestione prima che queste siano efficaci, se tali modifiche sono dovute a fattori che esulano dal controllo dell'impresa, quali il decesso di un membro dell'organo di gestione. In tali circostanze le imprese dovrebbero essere autorizzate a comunicare all'autorità competente la modifica entro 10 giorni lavorativi dalla stessa.
- (5) Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in sede di applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1***Designazione di un punto di contatto**

Le autorità competenti designano un punto di contatto per trattare tutte le informazioni ricevute dai soggetti che richiedono l'autorizzazione in qualità di imprese di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE. Le autorità competenti pubblicano e aggiornano regolarmente sul proprio sito Internet i recapiti del punto di contatto designato.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

<sup>(2)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



*Articolo 2***Presentazione della domanda**

1. Un soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta domanda all'autorità competente compilando il modello di cui all'allegato I.
2. Il richiedente comunica all'autorità competente le informazioni relative a tutti i membri dell'organo di gestione compilando il modello di cui all'allegato II.

*Articolo 3***Ricevimento del modulo di domanda e avviso di ricevimento**

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l'autorità competente invia al richiedente un avviso di ricevimento che include i recapiti del punto di contatto designato di cui all'articolo 1.

*Articolo 4***Richiesta di informazioni supplementari**

Se sono necessarie informazioni supplementari per procedere alla valutazione della domanda, l'autorità competente invia una richiesta al richiedente indicando le informazioni da fornire.

*Articolo 5***Comunicazione delle modifiche dei membri dell'organo di gestione**

1. Un'impresa di investimento comunica all'autorità competente tutte le modifiche relative ai membri dell'organo di gestione prima che esse siano efficaci.
- Qualora, per motivi giustificati, non sia possibile effettuarla prima che la modifica sia efficace, la comunicazione è presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica.
2. L'impresa di investimento presenta le informazioni sulla modifica di cui al paragrafo 1 nel formato stabilito nell'allegato III.


*Articolo 6***Comunicazione della decisione**

L'autorità competente informa il richiedente, in forma cartacea, elettronica o in entrambe, della decisione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione entro il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

**Modulo di domanda di autorizzazione in qualità di impresa di investimento**

Numero di riferimento: .....

Data: .....

MITTENTE:

Nome del richiedente:

Indirizzo:

(Recapito della persona di contatto designata)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Recapito del punto di contatto designato)

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Gentile signore/signora [inserire il nome]

in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli, i modelli e le procedure standard per la comunicazione o la presentazione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, per garantire l'uniformità delle condizioni di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva, si trasmette in allegato la domanda di autorizzazione.



— Responsabile della preparazione della domanda:

Nome:

Qualifica/posizione:

Telefono:

Fax (se disponibile):

E-mail:

— Tipo di domanda (contrassegnare la casella pertinente):

Autorizzazione

Modifica dell'autorizzazione precedentemente ottenuta

#### CONTENUTO

Informazioni generali sull'impresa richiedente

.....  
[Inserire le informazioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento. Inserire le informazioni o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]

Informazioni sul capitale

.....  
[Inserire le informazioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1943. Inserire le informazioni o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]

Informazioni sugli azionisti

.....  
[Inserire le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/1943. Inserire le informazioni o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]

Informazioni sull'organo di gestione e sulle persone che dirigono l'attività


.....  
[Inserire le informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1943. Inserire le informazioni o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]

Informazioni finanziarie

.....  
[Inserire le informazioni di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/1943. Inserire le informazioni o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]

Informazioni sull'organizzazione

.....  
[Inserire le informazioni di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1943. Inserire le informazioni o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]



## ALLEGATO II

## Elenco dei membri dell'organo di gestione

	Numero di riferimento: .....
	Data: .....
MITTENTE:	
Nome del richiedente:	
Indirizzo:	
(Recapito della persona di contatto designata)	
Nome:	
Telefono:	
E-mail:	
DESTINATARIO:	
Autorità competente:	
Indirizzo:	
(Recapito del punto di contatto designato, se del caso)	
Indirizzo:	
Telefono:	
E-mail:	
Gentile signore/signora [inserire il nome]	
in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli, i modelli e le procedure standard per la comunicazione o la presentazione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, per garantire l'uniformità delle condizioni di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, della medesima direttiva, si trasmette in allegato la richiesta di comunicazione.	



— Responsabile della preparazione della domanda:

Nome:

Qualifica/posizione:

Telefono:

Fax (se disponibile):

E-mail:

Data:

Firma:

**Elenco dei membri dell'organo di gestione**

**Membro 1**

Nome .....

Recapiti (telefono, e-mail, indirizzo) .....

Posizione .....

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti .....

Titolo di studio e formazioni pertinenti .....

Elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo in altre entità .....

.....

Data di assunzione dell'incarico .....

[Inserire le informazioni o spiegare come saranno fornite o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]

**Membro n.**

Nome .....

Recapiti (telefono, e-mail, indirizzo) .....

Posizione .....

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti .....

Titolo di studio e formazioni pertinenti .....

Elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo in altre entità .....

.....


Data di assunzione dell'incarico .....

[Inserire le informazioni o spiegare come saranno fornite o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]

Si prega di fornire:

— verbale dell'assemblea generale che ha approvato la nomina del nuovo membro dell'organo di gestione;

— verbale della riunione dell'organo di gestione che ha approvato la nomina dei nuovi membri.



## ALLEGATO III

## Comunicazione delle informazioni sulle modifiche dei membri dell'organo di gestione

	Numero di riferimento: .....
	Data: .....
MITTENTE:	
Nome del richiedente:	
Indirizzo:	
(Recapito della persona di contatto designata)	
Nome:	
Telefono:	
E-mail:	
DESTINATARIO:	
Autorità competente:	
Indirizzo:	
(Recapito del punto di contatto designato, se del caso)	
Indirizzo:	
Telefono:	
E-mail:	
Gentile signore/signora [inserire il nome]	
in conformità all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli, i modelli e le procedure standard per la comunicazione o la presentazione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, per garantire l'uniformità delle condizioni di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, della medesima direttiva, si trasmette in allegato la richiesta di comunicazione.	
— Responsabile della preparazione della domanda:	
Nome:	
Qualifica/posizione:	
Telefono:	
Fax (se disponibile):	
E-mail:	



**Informazioni sul membro o i membri che lasciano l'organo di gestione**

**Membro 1**

Nome .....  
Recapiti (telefono, e-mail, indirizzo) .....  
Posizione .....  
Data dell'effettiva cessazione dell'incarico nell'organo di gestione .....  
Motivi della cessazione dell'incarico nell'organo di gestione .....

**Membro 2**

Nome .....  
Recapiti (telefono, e-mail, indirizzo) .....  
Posizione .....  
Data dell'effettiva cessazione dell'incarico nell'organo di gestione .....  
Motivi della cessazione dell'incarico nell'organo di gestione .....

**Membro n.**

Nome .....  
Recapiti (telefono, e-mail, indirizzo) .....  
Posizione .....  
Data dell'effettiva cessazione dell'incarico nell'organo di gestione .....  
Motivi della cessazione dell'incarico nell'organo di gestione .....

**Informazioni sul nuovo membro o i nuovi membri dell'organo di gestione**

**Membro 1**

Nome .....  
Recapiti (telefono, e-mail, indirizzo) .....  
Posizione .....  
Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti .....  
Titolo di studio e formazioni pertinenti .....  
Elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo in altre entità .....  
.....  
Data di assunzione dell'incarico .....

[Inserire le informazioni o spiegare come saranno fornite o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]

**Membro n.**

Nome .....  
Recapiti (telefono, e-mail, indirizzo) .....  
Posizione .....  
Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti .....  
Titolo di studio e formazioni pertinenti .....  
Elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo in altre entità .....  
.....





Data di assunzione dell'incarico .....

[Inserire le informazioni o spiegare come saranno fornite o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni.]


**Elenco completo aggiornato dei membri dell'organo di gestione**

Nome	Posizione	Data di assunzione dell'incarico

Si prega di fornire:

- verbale dell'assemblea generale che ha approvato la nomina del nuovo membro dell'organo di gestione;
- verbale della riunione dell'organo di gestione che ha approvato la nomina del nuovo membro.

17CE2659



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1946 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 luglio 2017**

**che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il candidato acquirente di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento dovrebbe essere tenuto a presentare un elenco esauriente di informazioni all'atto della notifica iniziale, per consentire alle autorità competenti di valutare il progetto di acquisizione. Il candidato acquirente dovrebbe fornire informazioni relative alla propria identità e all'identità delle persone che dirigeranno l'attività, indipendentemente dal fatto che egli sia una persona fisica o giuridica, in modo da consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare la reputazione del candidato acquirente.
- (2) Se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie anche informazioni sull'identità dei beneficiari effettivi e sulla reputazione e l'esperienza delle persone che dirigono effettivamente l'attività del candidato acquirente. Analogamente, se il candidato acquirente è o si prevede che sia una struttura di trust, è necessario che l'autorità competente del soggetto interessato ottenga informazioni sia sull'identità dei fiduciari che amministreranno le attività del trust sia sull'identità dei beneficiari effettivi di queste attività, per poter valutare la reputazione e l'esperienza di tali persone.
- (3) Se il candidato acquirente è una persona fisica, è necessario che le informazioni siano fornite in relazione sia al candidato acquirente sia a qualsiasi impresa da lui formalmente diretta o controllata, affinché l'autorità competente del soggetto interessato disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione. Se il candidato acquirente è una persona giuridica, è necessario che queste informazioni siano fornite in relazione a qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente, affinché l'autorità competente disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione.
- (4) Le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione dovrebbero comprendere informazioni dettagliate su procedimenti penali, siano essi passati o in corso, nonché su cause civili o amministrative. Analogamente, dovrebbero essere fornite informazioni relative a tutte le indagini e i procedimenti in corso, a sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente, nonché altre informazioni, quali il rifiuto della registrazione o il licenziamento da una posizione lavorativa o l'allontanamento da una posizione di fiducia, che siano ritenute rilevanti ai fini della valutazione della reputazione del candidato acquirente.
- (5) Il candidato acquirente dovrebbe comunicare se un'altra autorità competente o un'altra autorità abbia già compiuto una valutazione della sua reputazione in qualità di acquirente o di persona che dirige l'attività di un

<sup>(1)</sup> GUL 145 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.



ente creditizio, di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, di un'impresa di investimento o di qualsiasi altro soggetto e, in caso affermativo, l'esito di tale valutazione, al fine di garantire che l'autorità competente del soggetto interessato, nel valutare il candidato acquirente, possa tenere in debita considerazione l'esito delle indagini condotte da altre autorità.

- (6) Dovrebbero essere fornite informazioni di carattere finanziario relative al candidato acquirente per valutare la sua solidità finanziaria.
- (7) Dovrebbero essere fornite informazioni sugli interessi o sui rapporti finanziari e non finanziari del candidato acquirente con eventuali azionisti, amministratori o membri dell'alta dirigenza del soggetto interessato o con persone autorizzate a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato, oppure con il soggetto interessato stesso o il gruppo di cui esso fa parte, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se l'esistenza di potenziali conflitti di interesse possa compromettere la solidità finanziaria del candidato acquirente.
- (8) Se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie talune informazioni aggiuntive, comprese informazioni sulla partecipazione azionaria detenuta o che è destinata a essere detenuta prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di completare la valutazione del progetto di acquisizione, considerato che in simili casi le strutture giuridiche e di gruppo interessate potrebbero essere complesse e richiedere un controllo dettagliato per quanto riguarda la reputazione, gli stretti legami, una potenziale azione concertata con altre parti e la capacità dell'autorità competente del soggetto interessato di continuare a esercitare una vigilanza effettiva su quest'ultimo.
- (9) Se il candidato acquirente è un soggetto stabilito in un paese terzo o è parte di un gruppo stabilito al di fuori dell'Unione, dovrebbero essere fornite informazioni aggiuntive per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se il regime giuridico vigente nel paese terzo in questione ponga ostacoli ad una vigilanza effettiva sul soggetto interessato, nonché di accertare la reputazione del candidato acquirente nel paese terzo in questione.
- (10) Se il candidato acquirente è un fondo sovrano, dovrebbero essere fornite informazioni che consentano di accertare i controllori del fondo e la sua politica di investimento. Tali informazioni sono rilevanti affinché l'autorità competente del soggetto interessato possa valutare la reputazione e verificare se vi siano effetti sulla vigilanza effettiva del soggetto interessato.
- (11) Dovrebbero essere richieste informazioni specifiche che consentano di valutare se l'acquisizione prevista avrà effetti sulla capacità dell'autorità competente del soggetto interessato di effettuare una vigilanza effettiva sul soggetto interessato e se gli stretti legami del candidato acquirente avranno effetti sulla capacità del soggetto interessato di continuare a fornire alla propria autorità di vigilanza informazioni tempestive e accurate. Se il candidato acquirente è una persona giuridica, è necessario valutare anche gli effetti dell'acquisizione prevista sulla vigilanza consolidata del soggetto interessato e del gruppo al quale il soggetto interessato apparterrà dopo l'acquisizione.
- (12) Il candidato acquirente dovrebbe fornire informazioni sul finanziamento dell'acquisizione prevista, comprese informazioni su tutti i mezzi e tutte le fonti di finanziamento, ed essere in grado di fornire prove sulla fonte originaria di tutti i fondi e di tutte le attività, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se sussista il rischio di attività di riciclaggio di denaro.
- (13) I candidati acquirenti che detengono nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 % dovrebbero fornire all'autorità competente del soggetto interessato informazioni sulla strategia, per garantire una valutazione complessiva del progetto di acquisizione. Analogamente, i candidati acquirenti che detengono una partecipazione qualificata inferiore al 20 % nel soggetto interessato, ma che esercitano su di esso un'influenza equivalente mediante altri mezzi quali le relazioni tra il candidato acquirente e gli azionisti esistenti, l'esistenza di accordi tra gli azionisti, la distribuzione di azioni, le partecipazioni e diritti di voto di tutti gli azionisti o la posizione del candidato acquirente all'interno della struttura del gruppo del soggetto interessato, dovrebbero altresì fornire tali informazioni per garantire un alto grado di uniformità nella valutazione dei progetti di acquisizione.
- (14) Qualora sia proposta una modifica del controllo sul soggetto interessato, come regola generale il candidato acquirente dovrebbe presentare un piano aziendale completo. Tuttavia, se non è proposta alcuna modifica del controllo sul soggetto interessato, è sufficiente che siano disponibili determinate informazioni relative alla strategia futura del soggetto interessato e alle intenzioni del candidato acquirente in merito al soggetto interessato, per valutare eventuali effetti sulla solidità finanziaria del candidato acquirente.



- (15) In taluni casi è proporzionato che il candidato acquirente debba fornire soltanto informazioni limitate. In particolare, qualora il candidato acquirente sia stato valutato dall'autorità competente del soggetto interessato nel corso dei due anni precedenti o qualora il soggetto interessato sia una piccola impresa di investimento e il candidato acquirente sia un soggetto autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione, dovrebbe essere sufficiente fornire all'autorità competente del soggetto interessato soltanto determinate informazioni limitate.
- (16) Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni tra le autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe essere conforme alle disposizioni sui dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (17) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) nell'applicazione del presente regolamento.
- (18) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'AESFEM ha presentato alla Commissione europea.
- (19) L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (20) La direttiva 2014/65/UE è entrata in vigore il 2 luglio 2014. Il suo articolo 12, paragrafo 8, sostituisce l'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE e conferisce all'AESFEM poteri di elaborare norme tecniche di regolamentazione che sono identici a quelli previsti dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE. Inoltre, il contenuto dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE è identico al contenuto dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Conformemente all'articolo 94, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, la direttiva 2004/39/CE è abrogata a decorrere dal 3 gennaio 2018. L'adozione delle norme tecniche da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE dovrebbe essere considerata conforme anche all'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, per cui la norma tecnica continuerà ad applicarsi dopo il 3 gennaio 2018 senza necessità di ulteriori modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative alle informazioni che il candidato acquirente deve includere nella notifica di un progetto di acquisizione alle autorità competenti dell'impresa di investimento in cui intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata (in appresso «il soggetto interessato») ai fini della valutazione del progetto di acquisizione.

#### Articolo 2


##### Informazioni che il candidato acquirente è tenuto a fornire

Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le informazioni di cui agli articoli da 3 a 12, ove applicabile, a seconda che esse riguardino una persona fisica o una persona giuridica o un trust.

<sup>(1)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



## Articolo 3

**Informazioni generali relative all'identità del candidato acquirente**


1. Se è una persona fisica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato i seguenti dati identificativi:
  - a) dati personali, compreso il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e, se disponibile, il numero nazionale di identificazione personale;
  - b) un curriculum vitae o documento equivalente dettagliato che indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti ed eventuali attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate.
2. Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni:
  - a) documenti attestanti la ragione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale principale, nonché, se diverso, l'indirizzo postale, le informazioni di contatto e (se disponibile) il numero di identificazione nazionale;
  - b) la registrazione della forma giuridica secondo la legislazione nazionale pertinente;
  - c) una panoramica aggiornata delle attività imprenditoriali della persona giuridica;
  - d) l'elenco completo delle persone che dirigono effettivamente l'attività e il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto, il numero di identificazione nazionale (se disponibile) di tali persone, nonché un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate;
  - e) l'identità di tutte le persone che possono essere considerate beneficiari effettivi della persona giuridica e il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e (se disponibile) il numero di identificazione nazionale di tali persone.
3. Se è o si prevede che sia un trust, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni:
  - a) l'identità di tutti i fiduciari che gestiscono le attività ai sensi dell'atto costitutivo del trust;
  - b) l'identità di tutte le persone che sono beneficiari effettivi delle attività del trust e le rispettive quote di distribuzione dei redditi;
  - c) l'identità di tutte le persone che sono fondatori del trust.

## Articolo 4

**Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisica**

Se è una persona fisica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato anche quanto segue:

- a) in relazione al candidato acquirente e a qualsiasi impresa da lui diretta o controllata negli ultimi dieci anni informazioni in merito a:
  - 1) precedenti penali o indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (compresa l'interdizione da funzioni di amministratore d'impresa o procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili), in particolare sotto forma di attestazioni ufficiali o di altri documenti equivalenti;
  - 2) indagini in corso, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente che possono essere fornite mediante una dichiarazione sull'onore;
  - 3) rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; oppure ritiro, revoca o cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale;
  - 4) licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile;
- b) qualora un'altra autorità di vigilanza abbia già effettuato una valutazione della reputazione dell'acquirente, informazioni in merito all'identità di tale autorità e prove dell'esito della valutazione;




- c) informazioni sull'attuale situazione finanziaria del candidato acquirente, comprese informazioni dettagliate sulle fonti di reddito, sulle attività e passività, sui pegni e sulle garanzie dati o ricevuti;
- d) la descrizione delle attività imprenditoriali del candidato acquirente;
- e) informazioni finanziarie comprendenti i rating del credito e le relazioni pubblicamente disponibili relativi alle imprese controllate o dirette dal candidato acquirente e, se del caso, al candidato acquirente;
- f) la descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari del candidato acquirente con:
- 1) qualsiasi altro azionista attuale del soggetto interessato;
  - 2) qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato in uno o più dei seguenti casi:
    - i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole in merito alla gestione del soggetto interessato in questione,
    - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona fisica o giuridica, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto,
    - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempreché tale persona fisica o giuridica controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli,
    - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto,
    - i diritti di voto sono detenuti, o possono essere esercitati, ai sensi dei primi quattro trattini della lettera f), punto ii), da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica,
    - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona fisica o giuridica in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti,
    - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica,
    - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona fisica o giuridica possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
  - 3) qualsiasi membro dell'organo amministrativo, di gestione o di vigilanza, conformemente alla pertinente legislazione nazionale, o dell'alta dirigenza del soggetto interessato;
  - 4) il soggetto interessato e il suo gruppo;
- g) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività del soggetto interessato e possibili soluzioni per gestire tali conflitti di interesse.

Ai fini della lettera f), le operazioni di credito, le garanzie e i pegni sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.

#### Articolo 5

#### **Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridica**

1. Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato anche quanto segue:
  - a) informazioni riguardanti il candidato acquirente, qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente di cui alla lettera e). Tali informazioni comprendono dati in merito a:
    - 1) precedenti penali o indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (compresa l'interdizione da funzioni di amministratore d'impresa o procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili), sotto forma di attestazioni ufficiali se disponibili o di altri documenti equivalenti;



- 2) indagini in corso, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente che possono essere fornite mediante una dichiarazione sull'onore;
  - 3) rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali, oppure ritiro, revoca o cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale;
  - 4) licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile di qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente e di qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente;
- b) qualora un'altra autorità di vigilanza abbia già effettuato una valutazione della reputazione dell'acquirente o della persona che dirige l'attività dell'acquirente, informazioni in merito all'identità di tale autorità e prove dell'esito della valutazione;
- c) la descrizione degli interessi finanziari e degli interessi o rapporti non finanziari del candidato acquirente oppure, se del caso, del gruppo al quale il candidato acquirente appartiene, nonché delle persone che dirigono effettivamente le sue attività con:
- 1) qualsiasi altro azionista attuale del soggetto interessato;
  - 2) qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
    - i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole in merito alla gestione del soggetto interessato in questione,
    - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona fisica o giuridica, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto,
    - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempreché tale persona fisica o giuridica controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli,
    - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto,
    - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei primi quattro trattini della lettera c), punto ii), da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica,
    - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona fisica o giuridica in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti,
    - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica,
    - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona fisica o giuridica possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
  - 3) qualsiasi membro dell'organo amministrativo, di gestione o di vigilanza, o dell'alta dirigenza del soggetto interessato;
  - 4) il soggetto interessato e il gruppo cui appartiene;
- d) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività del soggetto interessato e possibili soluzioni per gestire tali conflitti di interesse;
- e) informazioni sulla struttura dell'azionariato del candidato acquirente comprendenti l'identità di tutti gli azionisti che esercitano un'influenza significativa e la rispettiva quota di capitale e i rispettivi diritti di voto, incluse informazioni su eventuali accordi conclusi tra gli azionisti;
- f) se il candidato acquirente fa parte di un gruppo in qualità di impresa figlia o di impresa madre, un organigramma dettagliato dell'intera struttura societaria e informazioni sulla quota di capitale e sui diritti di voto degli azionisti dei soggetti del gruppo che esercitano un'influenza significativa nonché sulle attività attualmente svolte dai soggetti del gruppo;



- g) se il candidato acquirente fa parte di un gruppo in qualità di impresa figlia o di impresa madre, informazioni sui rapporti tra i soggetti finanziari e i soggetti non finanziari del gruppo;
- h) l'indicazione di enti creditizi, imprese di assicurazione o di riassicurazione, organismi di investimento collettivo e relativi gestori o imprese di investimento appartenenti al gruppo e i nomi delle competenti autorità di vigilanza;
- i) i bilanci obbligatori a livello individuale e, se disponibili, a livello consolidato e subconsolidato di gruppo per gli ultimi tre esercizi. Se detti bilanci sono sottoposti ad audit esterno, il candidato acquirente li fornisce dopo l'approvazione del revisore esterno. I bilanci obbligatori comprendono:
  - 1) lo stato patrimoniale;
  - 2) il conto profitti e perdite o il conto economico;
  - 3) le relazioni annuali e gli allegati finanziari e ogni altro documento registrato presso l'ufficio del registro o un'altra autorità competente nello specifico territorio rilevante per il candidato acquirente;
- j) se disponibili, informazioni sul merito di credito del candidato acquirente e sul merito di credito complessivo del suo gruppo.

Ai fini della lettera c), le operazioni di credito, le garanzie e i pegni sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.

Ai fini della lettera i), se è un soggetto di recente istituzione, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato, in luogo dei bilanci obbligatori, le previsioni dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite o del conto economico per i primi tre esercizi finanziari, comprese le ipotesi di pianificazione utilizzate.

2. Se è una persona giuridica con la sede principale registrata in un paese terzo, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni aggiuntive:

- a) un certificato di conformità o un certificato equivalente rilasciato in relazione al candidato acquirente dalle autorità estere competenti per i mercati finanziari;
- b) una dichiarazione rilasciata dalle autorità estere competenti che attesti l'assenza di ostacoli o limiti alla comunicazione delle informazioni necessarie per la vigilanza sul soggetto interessato;
- c) informazioni generali sul regime di regolamentazione del paese terzo in questione applicabile al candidato acquirente.

3. Se è un fondo sovrano, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni aggiuntive:


- a) il nome del dipartimento ministeriale o governativo incaricato della definizione della politica di investimento del fondo;
- b) informazioni dettagliate sulla politica di investimento ed eventuali restrizioni agli investimenti;
- c) il nome e la funzione delle persone responsabili delle decisioni di investimento all'interno del fondo e informazioni dettagliate su partecipazioni qualificate o situazioni in cui il dipartimento ministeriale o governativo indicato esercita un'influenza di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sulle operazioni quotidiane del fondo e del soggetto interessato.

#### Articolo 6

#### **Informazioni sulle persone che dirigeranno effettivamente l'attività del soggetto interessato**

Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni relative alla reputazione e all'esperienza di tutte le persone che dirigeranno effettivamente l'attività del soggetto interessato per effetto dell'acquisizione prevista:

- a) dati personali, compreso il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e, se disponibile, il numero nazionale di identificazione personale;
- b) funzione che è o sarà ricoperta dalla persona;





- c) curriculum vitae dettagliato che indichi l'istruzione e la formazione professionali pertinenti, l'esperienza professionale, compresi i nomi di tutte le organizzazioni per le quali la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte, in particolare per le attività comprese nell'ambito inerente alla funzione richiesta, nonché la documentazione relativa all'esperienza della persona, come un elenco di referenze con le informazioni di contatto e lettere di raccomandazione. Nella descrizione delle attività svolte in riferimento alle funzioni ricoperte negli ultimi dieci anni, la persona specifica i poteri a lei delegati, i poteri detenuti nel processo decisionale interno e le aree operative poste sotto il suo controllo. Devono essere indicate eventuali altre esperienze rilevanti comprese nel curriculum vitae, tra cui la rappresentanza di organi di gestione;
- d) informazioni sui seguenti punti:
- 1) precedenti penali o indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (compresa l'interdizione da funzioni di amministratore d'impresa o procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili), sotto forma di attestazioni ufficiali o di altri documenti equivalenti;
  - 2) indagini in corso, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti della persona che possono essere fornite mediante una dichiarazione sull'onore;
  - 3) rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; oppure ritiro, revoca o cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale;
  - 4) licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile;
- e) qualora un'altra autorità di vigilanza abbia già effettuato una valutazione della reputazione della persona che dirige l'attività, informazioni sull'identità di tale autorità e prove dell'esito della valutazione;
- f) la descrizione degli interessi finanziari e degli interessi o rapporti non finanziari della persona e dei suoi stretti familiari con membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, l'impresa madre, le imprese figlie e gli azionisti;
- g) il tempo minimo, su base annua e mensile, che sarà dedicato allo svolgimento delle funzioni affidate alla persona nel soggetto interessato;
- h) l'elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti dalla persona.


Ai fini della lettera f), le operazioni di credito, le partecipazioni azionarie, le garanzie e i pegni sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.

#### Articolo 7

#### Informazioni relative al progetto di acquisizione

Il candidato acquirente deve fornire all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni relative al progetto di acquisizione:

- a) identificazione del soggetto interessato;
- b) informazioni dettagliate sulle intenzioni del candidato acquirente in merito al progetto di acquisizione, ad esempio gli investimenti strategici o gli investimenti di portafoglio;
- c) informazioni sulle quote possedute o che si prevede saranno possedute nel soggetto interessato dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, compreso quanto segue:
  - 1) il numero e il tipo di azioni e il loro valore nominale;
  - 2) la percentuale del capitale complessivo del soggetto interessato rappresentata dalle azioni possedute o che si prevede saranno acquisite dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione;
  - 3) la percentuale dei diritti di voto complessivi del soggetto interessato rappresentata dalle azioni possedute o che si prevede saranno possedute dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, qualora tale percentuale sia diversa dalla percentuale di capitale del soggetto interessato;
  - 4) il valore di mercato, in euro e nella valuta locale, delle azioni del soggetto interessato possedute o che si prevede saranno acquisite dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione;



- d) la descrizione di eventuali azioni concertate con altre parti, compreso il contributo di tali altre parti al finanziamento dell'acquisizione prevista, i mezzi di partecipazione agli accordi finanziari in relazione al progetto di acquisizione e agli accordi organizzativi futuri del progetto di acquisizione;
- e) il contenuto dei patti tra azionisti che si prevede di concludere con altri azionisti in relazione al soggetto interessato;
- f) il prezzo di acquisizione proposto e i relativi criteri di determinazione nonché, in caso di divergenze rispetto al valore di mercato, una spiegazione dei motivi di tali divergenze.

#### Articolo 8

##### **Informazioni relative alla nuova struttura di gruppo proposta e al suo impatto sulla vigilanza**

1. Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un'analisi dell'ambito della vigilanza su base consolidata del gruppo al quale il soggetto interessato apparterrà dopo l'attuazione del progetto di acquisizione. Tale analisi comprende informazioni sui soggetti del gruppo che rientreranno nell'ambito di applicazione dei requisiti per la vigilanza su base consolidata dopo l'attuazione del progetto di acquisizione e sui livelli all'interno del gruppo ai quali tali requisiti saranno applicati su base pienamente consolidata o subconsolidata.
2. Il candidato acquirente fornisce inoltre all'autorità competente del soggetto interessato un'analisi dell'impatto dell'acquisizione prevista sulla capacità del soggetto interessato di continuare a fornire alla propria autorità di vigilanza informazioni tempestive e accurate, anche per effetto degli stretti legami tra il candidato acquirente e il soggetto interessato.

#### Articolo 9

##### **Informazioni relative al finanziamento dell'acquisizione prevista**

Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato una spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento specifiche dell'acquisizione prevista, tra cui:

- a) informazioni dettagliate sull'utilizzo di risorse finanziarie private e sull'origine e la disponibilità dei fondi, comprese eventuali prove documentali pertinenti atte a dimostrare all'autorità competente che il progetto di acquisizione non costituisce un tentativo di riciclaggio di denaro;
- b) informazioni dettagliate sui mezzi di pagamento dell'acquisizione prevista e sulla rete utilizzata per il trasferimento dei fondi;
- c) informazioni dettagliate sull'accesso alle fonti di capitale e sui mercati finanziari, comprese informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari da emettere;
- d) informazioni sull'utilizzo dei fondi presi a prestito, compreso il nome dei prestatori rilevanti e informazioni dettagliate sulle linee di credito concesse, compresi scadenze, condizioni, pegni e garanzie, unitamente a informazioni sulla fonte di reddito da utilizzare per rimborsare tali prestiti e sull'origine dei fondi presi a prestito nei casi in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza;
- e) informazioni su qualsiasi accordo finanziario con altri azionisti del soggetto interessato;
- f) informazioni sulle attività del candidato acquirente o del soggetto interessato che devono essere vendute per contribuire al finanziamento dell'acquisizione prevista, come le condizioni di vendita, il prezzo, la stima e informazioni dettagliate sulle caratteristiche di tali attività, comprese informazioni su quando e come sono state acquisite.

#### Articolo 10

##### **Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 %**

Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un documento strategico contenente:

- a) il periodo durante il quale il candidato acquirente intende detenere la propria partecipazione azionaria dopo l'attuazione del progetto di acquisizione ed eventuali sue intenzioni di aumentare, ridurre o mantenere il livello della partecipazione nel prossimo futuro;



- b) l'indicazione delle intenzioni del candidato acquirente in relazione al soggetto interessato, anche se intende o meno esercitare qualsiasi forma di controllo sul soggetto interessato nonché la motivazione di tale azione;
- c) informazioni sulla situazione finanziaria del candidato acquirente e sulla sua volontà di sostenere il soggetto interessato con fondi propri aggiuntivi, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle sue attività ovvero in caso di difficoltà finanziarie.

#### Articolo 11


##### **Requisiti aggiuntivi per le partecipazioni qualificate comprese tra il 20 % e il 50 %**

1. Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un documento strategico contenente:
  - a) tutte le informazioni di cui all'articolo 10;
  - b) informazioni dettagliate sull'influenza che il candidato acquirente intende esercitare sulla situazione finanziaria in relazione al soggetto interessato, compresi la politica dei dividendi, lo sviluppo strategico e l'allocatione delle risorse del soggetto interessato;
  - c) la descrizione delle intenzioni e delle aspettative del candidato acquirente riguardo al soggetto interessato nel medio termine, comprendente tutti gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui allo stesso paragrafo sono trasmesse anche all'autorità competente del soggetto interessato da ogni candidato acquirente di cui all'articolo 10 qualora l'influenza esercitata con la partecipazione azionaria del candidato acquirente, sulla base di una valutazione complessiva della struttura dell'azionariato del soggetto interessato, sarebbe equivalente all'influenza esercitata con partecipazioni comprese tra il 20 % e il 50 %.

#### Articolo 12

##### **Requisiti aggiuntivi per le partecipazioni qualificate pari o superiori al 50 %**

1. Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata pari o superiore al 50 % o qualora il soggetto interessato diventi un'impresa figlia del candidato acquirente, quest'ultimo fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un piano aziendale comprendente un piano di sviluppo strategico, le stime dei bilanci del soggetto interessato e l'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale del soggetto interessato.
2. Il piano di sviluppo strategico di cui al paragrafo 1 indica, in termini generali, gli obiettivi precisi del progetto di acquisizione e i modi principali per conseguirli, compresi:
  - a) l'obiettivo globale del progetto di acquisizione;
  - b) gli obiettivi finanziari a medio termine che possono essere indicati in termini di redditività dei mezzi propri (ROE), rapporto costi-benefici, utile per azione o, se del caso, in altri termini;
  - c) il possibile riorientamento di attività, prodotti e clientela mirata, nonché la possibile riallocazione di fondi o risorse che si prevede avranno un impatto sul soggetto interessato;
  - d) i processi generali volti a includere e integrare il soggetto interessato nella struttura del gruppo del candidato acquirente, tra cui una descrizione delle principali interazioni da realizzare con le altre imprese del gruppo e una descrizione delle politiche che governano i rapporti infragruppo.
3. Qualora il candidato acquirente sia un soggetto autorizzato e sottoposto a vigilanza nell'Unione, ai fini delle informazioni di cui alla lettera d), sono sufficienti le informazioni relative ai singoli dipartimenti della struttura del gruppo che saranno interessati dal progetto di acquisizione.
4. Le stime dei bilanci del soggetto interessato di cui al paragrafo 1, sia a livello individuale che su base consolidata, sono riferite a un periodo di tre anni e comprendono:
  - a) una previsione dello stato patrimoniale e del conto economico;
  - b) una previsione dei requisiti patrimoniali prudenziali e del coefficiente di solvibilità;




- c) informazioni sul livello di esposizioni al rischio, compresi i rischi di credito, di mercato e operativi nonché altri rischi rilevanti;
  - d) una previsione delle operazioni infragruppo.
5. L'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale del soggetto interessato di cui al paragrafo 1 comprende l'impatto su quanto segue:
- a) la composizione e le funzioni dell'organo amministrativo, di gestione o di vigilanza e i principali comitati istituiti da tale organo decisionale, compreso il consiglio di gestione, il comitato dei rischi, il comitato di audit, il comitato per la remunerazione, nonché informazioni relative alle persone che saranno chiamate a dirigere l'attività;
  - b) le procedure amministrative e contabili e i controlli interni, comprese le modifiche delle procedure e dei sistemi riguardanti la contabilità, l'audit interno, la conformità con la normativa antiriciclaggio e la gestione del rischio, nonché la designazione di funzioni chiave quali il revisore interno, il responsabile del controllo di conformità e il responsabile della gestione del rischio;
  - c) i sistemi e l'organizzazione complessivi delle TI, comprese eventuali modifiche riguardanti la politica di esternalizzazione delle TI, lo schema di flusso, il software interno ed esterno utilizzato nonché le procedure e gli strumenti di sicurezza essenziali dei dati e dei sistemi, come i piani di back-up e di continuità operativa e le piste di audit;
  - d) le politiche che governano l'esternalizzazione, comprese informazioni relative alle aree interessate, alla selezione dei fornitori dei servizi e ai diritti e agli obblighi delle parti contraenti del contratto di esternalizzazione, ad esempio in materia di audit, nonché alla qualità del servizio che deve essere erogato dal fornitore;
  - e) ogni altra informazione rilevante riguardante l'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale del soggetto interessato, comprese eventuali modifiche dei diritti di voto degli azionisti.

#### Articolo 13

#### Obblighi ridotti di informazione

1. In deroga all'articolo 2, qualora il candidato acquirente sia un soggetto autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione e il soggetto interessato soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni:
- a) se il candidato acquirente è una persona fisica:
    - 1) le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
    - 2) le informazioni di cui all'articolo 4, lettere da c) a g);
    - 3) le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9;
    - 4) le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
    - 5) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 10;
    - 6) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 11;
  - b) se il candidato acquirente è una persona giuridica:
    - 1) le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
    - 2) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da c) a j), e, se pertinenti, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
    - 3) le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9;
    - 4) le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
    - 5) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 10;
    - 6) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 11;
  - c) se il candidato acquirente è un trust:
    - 1) le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
    - 2) se pertinente, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;



- 3) le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9;
  - 4) le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
  - 5) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 10;
  - 6) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 11.
2. Il soggetto interessato di cui al paragrafo 1 soddisfa le seguenti condizioni:
- a) non detiene attività dei suoi clienti;
  - b) non è autorizzato a svolgere i servizi e le attività di investimento «negoiazione per conto proprio» o «assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile» di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE;
  - c) qualora sia autorizzato a svolgere il servizio di investimento «gestione di portafogli» di cui all'allegato I, sezione A, punto 4, della direttiva 2004/39/CE, il valore delle attività gestite dall'impresa deve essere inferiore a 500 milioni di EUR.
3. Il candidato acquirente di cui al paragrafo 1 che sia stato valutato dall'autorità competente del soggetto interessato nel corso dei due anni precedenti per quanto riguarda le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 fornisce soltanto le informazioni che sono cambiate rispetto alla valutazione precedente.

Se fornisce soltanto quelle informazioni che sono state modificate successivamente alla precedente valutazione ai sensi del primo comma, il candidato acquirente firma una dichiarazione per informare l'autorità competente del soggetto interessato che non vi è necessità di aggiornare il resto delle informazioni.

#### Articolo 14


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

17CE2660



## DECISIONE (UE) 2017/1947 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2017

**che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e l'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti <sup>(1)</sup> («accordo») istituisce un comitato misto («comitato misto»). Esso prevede che il comitato misto debba, in particolare, controllare l'applicazione dell'accordo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> prevede le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.
- (3) Gli orientamenti comuni sono necessari per garantire che le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri applichino l'accordo in modo del tutto armonizzato e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni della legislazione delle parti dell'accordo che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

<sup>(1)</sup> GUL 289 del 31.10.2013, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GUL 243 del 15.9.2009, pag. 1.)

<sup>(3)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>(4)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GUL 64 del 7.3.2002, pag. 20).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. IVA



PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../... DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA  
L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ARMENIA DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI  
VISTI**

**del ...**

**sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti <sup>(1)</sup> («accordo»), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'accordo è entrato in vigore 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti sono quelli che figurano nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a...

*Per l'Unione europea*

*Per la Repubblica d'Armenia*

—

<sup>(1)</sup> GUL 289 del 31.10.2013, pag. 2.





## ALLEGATO

## ORIENTAMENTI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ARMENIA DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI

Scopo dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti («accordo»), entrato in vigore il 1° gennaio 2014, è agevolare, su base di reciprocità, le procedure di rilascio dei visti ai cittadini dell'Armenia per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.

L'accordo istituisce, su base reciproca, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti ai cittadini dell'Armenia.

I presenti orientamenti, adottati dal comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo («comitato misto»), sono volti a garantire un'attuazione armonizzata dell'accordo da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri dell'Unione («Stati membri»). Tali orientamenti non sono Parte dell'accordo e pertanto non sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica l'accordo.

Detti orientamenti sono destinati a essere aggiornati alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione dell'accordo sotto la responsabilità del comitato misto.

Per garantire un'attuazione costante e armonizzata dell'accordo e conformemente al regolamento interno del comitato misto, le parti hanno convenuto di prendere contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto, al fine di trattare le questioni urgenti. In occasione della successiva riunione del comitato misto saranno presentate relazioni dettagliate su tali questioni e sui contatti informali.

## I. ASPETTI GENERALI

## 1.1. Scopo e ambito d'applicazione

L'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo recita quanto segue:

«1. Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio dei visti ai cittadini dell'Armenia per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.»

L'accordo si applica a tutti i cittadini dell'Armenia che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal paese in cui risiedono.

L'accordo non si applica agli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato dall'Armenia. A tale categoria di persone si applicano le norme dell'acquis dell'Unione in materia di visti.

Dal 10 gennaio 2013, tutti i cittadini dell'Unione e i cittadini dei paesi associati Schengen che si recano in Armenia per un periodo massimo di 90 giorni o che transitano nel territorio dell'Armenia sono esenti dall'obbligo del visto.

L'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo recita quanto segue:

«2. Se l'Armenia reintroduce l'obbligo del visto per i cittadini dell'Unione o per determinate categorie di cittadini dell'Unione, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini dell'Armenia.»

## 1.2. Ambito d'applicazione dell'accordo

L'articolo 2 dell'accordo recita quanto segue:

«1. Le disposizioni volte a facilitare il visto contenute nel presente accordo si applicano ai cittadini dell'Armenia solo qualora essi non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione o degli Stati membri, o previste dal presente accordo o da altri accordi internazionali.

2. Le questioni non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale dell'Armenia o degli Stati membri o dal diritto dell'Unione.»



L'accordo, fatto salvo l'articolo 10, non pregiudica le norme esistenti in materia di obbligo del visto e di esenzioni dal visto. Ad esempio, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup> consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo del visto, tra le altre categorie di persone, i membri degli equipaggi civili di aerei e navi.

In tale contesto occorre aggiungere che, conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni <sup>(2)</sup>, tutti gli Stati membri Schengen devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli altri Stati Schengen come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Tutti gli Stati membri Schengen accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati Schengen ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> («codice dei visti») disciplina tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione dello Stato membro Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto, il diritto di ricorso avverso una decisione negativa o la norma generale del colloquio con il richiedente il visto, e la comunicazione di tutte le informazioni pertinenti relative alla domanda di visto. Inoltre, continuano altresì ad applicarsi alle questioni non contemplate dall'accordo le norme Schengen (vale a dire il rifiuto dell'ingresso nel territorio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, ecc.) e il diritto nazionale (vale a dire il riconoscimento dei documenti di viaggio, i provvedimenti di allontanamento, ecc.).

Anche quando ricorrono le condizioni di cui all'accordo, ad esempio, il richiedente il visto dimostra con prove documentali la finalità del viaggio per le categorie di cui all'articolo 4, il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> («codice frontiere Schengen»), vale a dire se la persona non è in possesso di un documento di viaggio valido, se è segnalata nel sistema d'informazione Schengen (SIS), se è considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna ecc.

Continuano ad applicarsi le altre possibilità di flessibilità nel rilascio dei visti di cui al codice dei visti. Ad esempio, se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del codice dei visti, i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità — fino a cinque anni — possono essere rilasciati anche a categorie di persone diverse da quelle menzionate all'articolo 5 dell'accordo. Parimenti, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del codice dei visti riguardanti l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto o la loro riduzione.

### 1.3. Tipi di visto rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo

L'articolo 3, lettera d), dell'accordo definisce il «visto» come «l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro necessaria per l'ingresso a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non superi 90 giorni per un periodo di 180 giorni, nel territorio degli Stati membri».

Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano sia ai visti uniformi che ai visti con validità territoriale limitata.

### 1.4. Calcolo della durata del soggiorno autorizzato da un visto

Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> ha ridefinito il concetto di soggiorno di breve durata. La definizione attuale di soggiorno di breve durata è la seguente: «Non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno». Tale definizione è entrata in vigore il 18 ottobre 2013 ed è contenuta nel codice frontiere Schengen.


<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GUL 81 del 21.3.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GUL 239 del 22.9.2000, pag. 19.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GUL 243 del 15.9.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GUL 77 del 23.3.2016, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Si vedano in particolare le modifiche adottate con il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 182 del 29.6.2013, pag. 1).



Il giorno dell'ingresso sarà calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita sarà calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua a essere rispettato. Ciò significa che un'assenza dal territorio degli Stati membri per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

Il calcolatore per soggiorni di breve durata, utilizzabile per calcolare il periodo di soggiorno autorizzato in base alle nuove norme, è reperibile on line al seguente indirizzo: [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm). Esempio

di calcolo del soggiorno in base all'attuale definizione

Una persona in possesso di un visto per ingressi multipli con validità di 1 anno (18 aprile 2014-18 aprile 2015) entra per la prima volta il 19 aprile 2014 e soggiorna tre giorni. Tale persona entra nuovamente il 18 giugno 2014 e soggiorna 86 giorni. Qual è la situazione in determinate date? Quando sarà consentito nuovamente l'ingresso all'interessato?

In data 11 settembre 2014: negli ultimi 180 giorni (16 marzo 2014-11 settembre 2014) la persona ha soggiornato per 3 giorni (19-21 aprile 2014) più 86 giorni (18 giugno 2014 — 11 settembre 2014) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona può ancora soggiornare 1 giorno.

A partire dal 16 ottobre 2014: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di tre giorni (in data 16 ottobre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 19 aprile 2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 17 ottobre 2014 il soggiorno effettuato il giorno 20 aprile 2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; e così di seguito).

A partire dal 15 dicembre 2014: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di 86 giorni (in data 15 dicembre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 18 giugno 2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 16 dicembre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 19 giugno 2014 diventa irrilevante, e così di seguito).

- 1.5. Situazione relativa agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, agli Stati membri che non partecipano alla politica comune dell'Unione in materia di visti e ai paesi associati

Gli Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione nel 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), nel 2007 (Bulgaria e Romania), e nel 2013 (Croazia) sono vincolati dall'accordo dalla data della sua entrata in vigore.

Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e continueranno a rilasciare visti nazionali con una validità limitata al loro territorio nazionale. Quando tali Stati membri applicheranno integralmente l'acquis di Schengen, essi applicheranno integralmente l'accordo.


Il diritto nazionale continua ad applicarsi a tutte le questioni non contemplate dall'accordo fino alla data della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte di tali Stati membri. Da tale data, le questioni non contemplate dall'accordo sono disciplinate dalle norme Schengen e/o dal diritto nazionale.

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania sono autorizzati a riconoscere i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati da tutti gli Stati membri Schengen e dai paesi associati per soggiorni di breve durata sul loro territorio<sup>(1)</sup>.

L'accordo non si applica alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, ma include dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali Stati membri e l'Armenia.

Pur essendo paesi associati a Schengen, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera non sono vincolati dall'accordo. Quest'ultimo tuttavia include una dichiarazione comune sull'auspicabilità di concludere quanto prima accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti di breve durata tra l'Armenia e tali paesi associati Schengen.

<sup>(1)</sup> Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23).



## 1.6. L'accordo e accordi bilaterali

L'articolo 13 dell'accordo recita quanto segue:

«A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e l'Armenia, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.»

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e l'Armenia sulle questioni contemplate dall'accordo hanno cessato di applicarsi. Conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per eliminare le incompatibilità fra i loro accordi bilaterali e l'accordo.

Se uno Stato membro ha concluso un accordo o un'intesa bilaterale con l'Armenia su questioni non contemplate dall'accordo, tale accordo o intesa continuerà ad applicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

## II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

## 2.1. Norme applicabili a tutti i richiedenti il visto

Si ricorda che le facilitazioni sotto indicate, riguardanti i diritti per i visti, i termini per il trattamento delle domande di visto, la partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti, e i casi eccezionali di proroga del visto, si applicano a tutti i richiedenti e titolari di visto armeni, compresi i turisti.

## 2.1.1. Diritti per il trattamento delle domande di visto

L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, dell'accordo recita quanto segue:

«1. I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR.»

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo, i diritti per il trattamento di una domanda di visto sono pari a 35 EUR. Tali diritti si applicano a tutti i richiedenti il visto armeni (compresi i turisti) e riguardano i visti per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal numero di ingressi.

L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo recita quanto segue (NB: le disposizioni di attuazione seguono la categoria):

«2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a) pensionati;»

Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare una prova dello status di pensionati, vale a dire il libretto della pensione o il certificato di pensione. L'esenzione dai diritti non è giustificata qualora lo scopo del viaggio sia un'attività retribuita.

«b) minori di età inferiore a 12 anni;»

Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti devono presentare documenti che dimostrino l'età.

«c) membri di governi nazionali e regionali e membri della Corte costituzionale e della Corte suprema, che non siano esenti dall'obbligo del visto ai sensi del presente accordo.»

I membri di governi regionali saranno intesi come membri dell'amministrazione territoriale, vale a dire i governatori delle regioni (marzpet) e i loro sostituti, così come il sindaco di Erevan e il suo sostituto. Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare documenti delle autorità armenie che dimostrino la loro posizione.

«d) persone con disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari;»



Per beneficiare dell'esenzione dai diritti occorre dimostrare che entrambi i richiedenti il visto rientrano in questa categoria. Nel caso di disabilità, i richiedenti il visto devono presentare un estratto del certificato medico che attesti tale disabilità. Qualora la disabilità del richiedente il visto sia evidente (persone non vedenti, persone prive di un arto), si può accettare il riconoscimento visivo presso la missione consolare competente.

In casi giustificati, la domanda di visto può essere presentata da un rappresentante o dal tutore del disabile.

- e) parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni o nipoti — in visita a cittadini dell'Armenia che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell'Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;
- f) membri, anche permanenti, di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all'Armenia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;
- g) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;
- h) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;».

Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino che sono membri di un'associazione di categoria o un'organizzazione nel settore dei media.

- «i) partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;».

I tifosi non saranno considerati accompagnatori.

- «j) rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nell'ambito di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della comunità armena;».

Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino che sono membri di organizzazioni della società civile o di organizzazioni senza fini di lucro.

- «k) partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;
- l) persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato.».


Le categorie di persone sopra menzionate sono esenti dal pagamento dei diritti. Inoltre, sono esenti dal pagamento dei diritti a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del codice dei visti, le seguenti categorie di persone:

- ricercatori di paesi terzi che si spostano nell'Unione europea a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.

L'articolo 16, paragrafo 6, del codice dei visti recita quanto segue:

«6. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.».

<sup>(1)</sup> Raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23).



L'articolo 16, paragrafo 7, del codice dei visti stabilisce che i diritti per i visti devono essere riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi in cui la domanda è irricevibile o i casi in cui il consolato non è competente.

Per evitare discrepanze che potrebbero favorire il «visa shopping», le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in Armenia dovrebbero garantire che si applichino diritti per i visti simili per tutti i richiedenti il visto armeni se riscossi in valute straniere.

I richiedenti il visto armeni otterranno una ricevuta per il pagamento del diritto per il visto a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del codice dei visti.

L'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo recita quanto segue:

«3. Se uno Stato membro coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Gli Stati membri mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda di visto direttamente presso i rispettivi consolati.»

Riguardo alle modalità di cooperazione con i fornitori esterni di servizi, l'articolo 43 del codice dei visti fornisce informazioni dettagliate sui loro compiti.

#### 2.1.2. Durata della procedura di trattamento delle domande di visto

L'articolo 7 dell'accordo recita quanto segue:

«1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2. In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.»

Una decisione su una domanda di visto verrà presa, in linea di principio, entro 10 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda di visto stessa, se ammissibile.


Tale termine può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario in singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, o, in caso di rappresentanza, se vi è consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato.

Tutti questi termini cominciano a decorrere solo quando il fascicolo della domanda di visto è completo, vale a dire dalla data di ricevimento della domanda di visto e dei documenti giustificativi.

In linea di principio, per le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri che hanno un sistema di appuntamenti, il tempo d'attesa per essere ricevuti non è incluso nel periodo di trattamento della domanda. Le norme generali di cui all'articolo 9 del codice dei visti sono applicabili a tale questione, nonché ad altre modalità pratiche per la presentazione delle domande di visto.

Come previsto all'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, se viene chiesto un appuntamento per la presentazione della domanda tale appuntamento «di norma, ha luogo entro un periodo di due settimane da quando viene chiesto.»

«In giustificati casi d'urgenza» (se la domanda di visto non ha potuto essere presentata prima per ragioni che non potevano essere previste dal richiedente), «il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare la domanda senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.»



Nel fissare l'appuntamento occorre tenere conto dell'eventuale urgenza dichiarata dal richiedente il visto. La decisione sulla riduzione del termine per decidere su una domanda di visto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo, è presa dal funzionario consolare.

### 2.1.3. Casi eccezionali di proroga del visto

L'articolo 9 dell'accordo recita quanto segue:

«Se, per motivi di forza maggiore o per ragioni umanitarie, i cittadini dell'Armenia non possono lasciare il territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato gratuitamente in conformità della normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario al loro ritorno nello Stato di residenza.».

Per quanto riguarda la proroga del periodo di validità del visto in casi di ragioni personali in cui il titolare del visto non è in grado di lasciare il territorio dello Stato membro entro la data indicata sul visto adesivo, si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del codice dei visti nella misura in cui sono compatibili con l'accordo. Tuttavia, ai sensi dell'accordo, nei casi di forza maggiore o di ragioni umanitarie la proroga del visto è gratuita.

## 2.2. Norme applicabili a determinate categorie di richiedenti il visto

### 2.2.1. Documenti giustificativi della finalità del viaggio

Per le categorie di persone elencate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, per dimostrare la finalità del viaggio saranno richiesti solo i documenti giustificativi indicati. Come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo, non sono necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio. Ciò non comporta tuttavia un'esenzione dall'obbligo di presentarsi di persona per presentare la domanda di visto o per fornire i documenti giustificativi relativi, ad esempio, ai mezzi di sussistenza.

Se, in singoli casi, permangono dubbi quanto all'autenticità del documento che dimostra lo scopo dello spostamento, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, del codice dei visti il richiedente il visto potrà essere convocato per un colloquio supplementare approfondito presso l'ambasciata e/o il consolato, in occasione del quale il richiedente potrà essere interrogato sull'effettiva finalità della sua visita o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri. In tali singoli casi, documenti supplementari possono essere forniti dal richiedente il visto oppure eccezionalmente chiesti dal funzionario consolare. Il comitato misto controllerà attentamente la questione.

Per le categorie di persone non menzionate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo (ad esempio i turisti), continuano ad applicarsi le norme generali in materia di documentazione comprovante la finalità del viaggio. Lo stesso vale per quanto riguarda i documenti concernenti il consenso dei genitori ai viaggi dei minori di età inferiore ai 18 anni.

Le questioni non contemplate dall'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, le garanzie di attendibilità circa il ritorno e la sufficienza dei mezzi di sussistenza, sono disciplinate dalle norme Schengen e dal diritto nazionale.

In linea di principio, contestualmente alla domanda di visto sarà presentato l'originale del documento richiesto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo. Il consolato può tuttavia cominciare a trattare la domanda in base a un duplicato o a una copia del documento. Il consolato può tuttavia richiedere il documento originale in caso di una prima domanda di visto e potrà farlo anche in singoli casi qualora sorgano dubbi.

L'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo recita quanto segue:

«1. Per le seguenti categorie di cittadini dell'Armenia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra parte:

- a) per i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — che siano in visita a cittadini dell'Armenia che soggiornano legalmente negli Stati membri o a cittadini dell'Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza:

— una richiesta scritta della persona ospitante;».



L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo disciplina la situazione dei parenti stretti armeni che si recano negli Stati membri in visita a cittadini dell'Armenia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza.

L'autenticità della firma della persona che invita deve essere confermata dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale del paese di residenza. L'invito dovrebbe essere convalidato dalle autorità competenti. Nel caso dei diplomatici, del personale tecnico e amministrativo e di altri funzionari distaccati dal governo della Repubblica d'Armenia negli Stati membri, l'autenticità della firma deve essere confermata per lettera o nota verbale rilasciata dal capo della missione diplomatica o consolare.

«b) per i membri, anche permanenti, di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale all'Armenia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

- una lettera emessa da un'autorità competente dell'Armenia attestante che il richiedente il visto è membro della sua delegazione, o membro permanente di una delegazione, in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale;».

Il nome del richiedente il visto deve essere indicato nella lettera rilasciata dall'autorità competente che conferma che tale persona rientra nella delegazione in viaggio nel territorio dell'altra Parte per partecipare alla riunione ufficiale. Il nome del richiedente il visto non deve necessariamente figurare anche sull'invito ufficiale a partecipare alla riunione, benché ciò possa essere necessario quando l'invito ufficiale è rivolto a una specifica persona.

Tale disposizione si applica ai membri delle delegazioni ufficiali indipendentemente dal tipo di passaporto di cui sono titolari.

«c) per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari, e per i docenti accompagnatori, che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

- una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell'università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;».

La carta dello studente è accettata come giustificativo della finalità del viaggio solo se rilasciata dall'università, dal collegio o dalla scuola ospitante in cui avrà luogo lo studio o la formazione.

«d) per le persone che viaggiano per ragioni mediche e i necessari accompagnatori:

- un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell'istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;».


Dev'essere presentato un documento dell'istituto di cura attestante i tre elementi (la necessità di cure mediche presso quell'istituto, la necessità di essere accompagnati e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche, ad esempio prova del pagamento anticipato).

«e) per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

- certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l'interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l'interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;».

Questa categoria non contempla i giornalisti free-lance e i loro assistenti.

Occorre presentare il certificato o documento attestante che il richiedente il visto è un giornalista professionista o un accompagnatore accreditato a titolo professionale e il documento originale rilasciato dal datore di lavoro di tale persona attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro o è finalizzato ad assistere a tale attività.





In Armenia esistono una serie di associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei giornalisti o degli accompagnatori accreditati a titolo professionale e che possono rilasciare certificati attestanti che la persona in questione è un giornalista professionista o un accompagnatore accreditato a titolo professionale in un determinato settore. Per valutare lo status professionale di tali organizzazioni, i consolati possono consultare [www.e-register.am](http://www.e-register.am). I consolati possono anche accettare un certificato rilasciato dal datore di lavoro del richiedente.

- «f) per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:
- una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, di autorità competenti, di federazioni sportive nazionali o di comitati olimpici nazionali degli Stati membri;».

Nell'elenco degli accompagnatori per le manifestazioni sportive internazionali devono figurare solo le persone che vi partecipano a titolo professionale: allenatori, massaggiatori, manager, personale medico e dirigenti dei club sportivi. I tifosi non saranno pertanto considerati accompagnatori.

- «g) per le persone che viaggiano per affari e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:
- una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio di uno degli Stati membri, vistata dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale;».

Per verificare l'esistenza dell'organizzazione di categoria i consolati possono consultare [www.e-register.am](http://www.e-register.am).

- «h) per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi:
- una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento;
- i) per i rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della comunità armena:
- una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione della società civile in questione o partecipa ad attività di sostegno panarmeno o della comunità armena, e il certificato estratto dal pertinente registro con il quale un'autorità statale conferma l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;».

Occorre presentare un documento con il quale l'organizzazione della società civile conferma che il richiedente il visto la rappresenta.

L'autorità statale armena competente per il rilascio del certificato di conferma dell'esistenza di un'organizzazione della società civile è il ministero della Giustizia.

Il registro che contiene i certificati di conferma dell'esistenza delle organizzazioni della società civile è il Registro di Stato delle persone giuridiche. Il ministero della Giustizia amministra la banca dati elettronica delle ONG, che è disponibile tramite il sito web [/https://www.e-register.am/](https://www.e-register.am/) del ministero della Giustizia.

I singoli membri delle organizzazioni della società civile non sono coperti dall'accordo.

- «j) per i partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:
- una richiesta scritta di partecipazione a dette attività, rilasciata dall'organizzazione ospitante;»
- «k) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Armenia:
- una richiesta scritta dell'associazione (unione) nazionale dei trasportatori armeni relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, l'itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;».



L'associazione nazionale armena dei trasportatori competente a fornire la richiesta scritta agli autotrasportatori professionisti è l'Associazione dei trasportatori su strada internazionali dell'Armenia (AIRCA).

«l) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali:

— una richiesta scritta del capo dell'amministrazione/sindaco di tali città o autorità municipali;».

Il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località competente a rilasciare la richiesta scritta è il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località ospitante in cui ha luogo l'attività di gemellaggio. Tale categoria riguarda solo i gemellaggi ufficiali.

«m) per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

— un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta.».

L'accordo non specifica se il sopra indicato documento ufficiale debba essere rilasciato dalle autorità del paese in cui si trova il cimitero o da quelle del paese di residenza della persona che intende visitarlo. Possono rilasciare tale documento ufficiale le autorità competenti dell'uno o dell'altro paese.

Occorre comunque presentare il documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente il visto e la persona sepolta.

L'accordo non crea nessuna nuova norma in materia di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche che rilasciano le richieste scritte. In caso di falso rilascio di tali richieste si applicano il diritto dell'Unione e/o il diritto nazionale.

## 2.2.2. Rilascio di visti per ingressi multipli

Qualora il richiedente abbia necessità di recarsi frequentemente nel territorio degli Stati membri, saranno rilasciati visti per soggiorni di breve durata per più visite, purché la durata totale di tali visite non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.


L'articolo 5 dell'accordo recita quanto segue:

«1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di persone:

- a) i coniugi, i figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l'età di 21 anni o a carico, o i genitori (anche tutori) che fanno visita a cittadini dell'Armenia che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell'Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;
- b) membri di governi nazionali e regionali e membri della Corte costituzionale e della Corte suprema, che non siano esenti dall'obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato all'Armenia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative.

Tuttavia, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando:

— per le persone di cui alla lettera a), il periodo di validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini dell'Armenia che soggiornano nell'Unione,



- per le persone di cui alla lettera b), la durata dell'incarico,
- per le persone di cui alla lettera c), la durata della qualifica di membro permanente di una delegazione ufficiale,

è inferiore a cinque anni.».

Per tali categorie di persone, tenuto conto del loro status professionale o del loro legame familiare con un cittadino dell'Armenia regolarmente soggiornante nel territorio degli Stati membri o con un cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui ha la cittadinanza, è giustificato rilasciare visti per ingressi multipli validi fino a cinque anni o limitati alla durata dell'incarico o dell'autorizzazione di soggiorno, se inferiore a cinque anni.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo devono comprovare la regolarità del soggiorno della persona ospitante.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo devono comprovare il loro status professionale e la durata del loro incarico.

Detta disposizione non si applica alle persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, esenti dall'obbligo di visto in forza dell'accordo, vale a dire titolari di passaporti diplomatici.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo devono comprovare il loro status permanente di membri della delegazione ufficiale e la necessità di partecipare regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio.

Se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è manifestamente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

«2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell'anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato membro visitato:

- a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato all'Armenia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;
- b) rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, che si recano negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della comunità armena;
- c) liberi professionisti che si recano periodicamente negli Stati membri per partecipare a esposizioni e fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi;
- d) partecipanti ad attività scientifiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri;
- e) studenti, anche di corsi post-universitari, che effettuano periodicamente viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio;
- f) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali;
- g) persone che effettuano visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;
- h) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;
- i) persone che viaggiano per affari e rappresentanti di organizzazioni di categoria che si recano periodicamente negli Stati membri;



- j) partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;
- k) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Armenia.

Tuttavia, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.».

In linea di principio, i visti per ingressi multipli con un periodo di validità di un anno saranno rilasciati alle sopra indicate categorie di richiedenti visto se nell'anno precedente (12 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto almeno un visto e l'ha usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nel territorio o nei territori dello Stato o degli Stati visitati (ad esempio non è rimasto nel territorio degli Stati membri più a lungo di quanto consentito) e se vi sono ragioni per chiedere un visto per ingressi multipli.

Nei casi in cui non sia giustificato rilasciare un visto valido un anno, ad esempio se la durata del programma di scambio è inferiore a un anno o se la persona non ha necessità di viaggiare per un anno intero, il periodo di validità del visto sarà inferiore a un anno, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni di rilascio.

«3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli di validità annuale nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato, salvo che la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.».

Alle categorie di richiedenti visto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo saranno rilasciati visti per ingressi multipli con un periodo di validità da due a cinque anni a condizione che nei due anni (24 mesi) precedenti gli interessati abbiano utilizzato un visto per ingressi multipli valido per un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nel territorio o nei territori dello Stato membro o degli Stati membri visitati, e che i motivi della richiesta del visto per ingressi multipli siano ancora validi. Va osservato che un visto con un periodo di validità da due a cinque anni sarà rilasciato solo se nei due anni (ventiquattro mesi) precedenti il richiedente ha ottenuto due visti validi per almeno un anno, e se tale persona ha usato tali visti conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nel territorio o nei territori dello o degli Stati membri visitati. Il periodo di validità di detti visti, vale a dire da due a cinque anni, sarà deciso dalle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in base alla valutazione di ciascuna domanda di visto.

Se il richiedente non ha utilizzato un visto precedente non vi è obbligo di rilasciare un visto per ingressi multipli.

### 2.2.3. Titolari di passaporti diplomatici

L'articolo 10 dell'accordo recita quanto segue:


«1. I cittadini dell'Armenia titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare senza visto nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.».

Le procedure per l'assegnazione dei diplomatici negli Stati membri non sono disciplinate dall'accordo. Si applica l'abituale procedura di accreditamento.

### III. COOPERAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO

In una dichiarazione comune allegata all'accordo le parti hanno convenuto che il comitato misto valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incide sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le parti hanno convenuto di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.




## IV. STATISTICHE

Per consentire al comitato misto di controllare efficacemente l'attuazione dell'accordo, ogni sei mesi le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri devono presentare statistiche alla Commissione. Se possibile esse dovrebbero includere tali statistiche, disaggregate su base mensile:

- il numero di ciascun tipo di visti rilasciati alle varie categorie contemplate dall'accordo;
- il numero di rifiuti di visti per le varie categorie contemplate dall'accordo;
- il numero di visti per ingressi multipli rilasciati;
- la durata di validità dei visti per ingressi multipli rilasciati;
- il numero di visti rilasciati gratuitamente alle varie categorie contemplate dall'accordo.

17CE2661



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1948 DEL CONSIGLIO****del 25 ottobre 2017****che attua la decisione 2014/450/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/450/PESC.
- (2) Il 17 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/450/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2014/450/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. MAASIKAS

---

<sup>(1)</sup> GUL 203 dell'11.7.2014, pag. 106.



## ALLEGATO

La voce relativa ad «ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla» è sostituita dalla seguente:

«2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

**Pseudonimi:** a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

**Designazione:** a) ex membro dell'Assemblea nazionale del Sudan per il distretto di Al-Waha; b) ex consulente speciale presso il ministero degli affari federali; c) capo supremo della tribù Mahamid nel Darfur settentrionale

**Data di nascita:** a) 1 gennaio 1964; b) 1959

**Luogo di nascita:** Kutum

**Cittadinanza:** Sudan

**Indirizzo:** a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (risiede a Kabkabiya e nella città di Kutum, Darfur settentrionale, e ha risieduto a Khartoum).

**Passaporto:** a) passaporto diplomatico D014433, rilasciato il 21 febbraio 2013 (scaduto il 21 febbraio 2015); b) passaporto diplomatico D009889, rilasciato il 17 febbraio 2011 (scaduto il 17 febbraio 2013).

**Identificazione:** Certificato di cittadinanza A0680623.

**Data di designazione da parte dell'ONU:** 25 aprile 2006.

**Altre informazioni:** Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065>

*Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:*

Alnsiem è stato inserito nell'elenco il 25 aprile 2006 a norma del punto 1 della risoluzione 1672 (2006) in quanto «Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale».

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle «unità di sicurezza nella località» di «consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali». Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.»

17CE2662



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1949 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2017

**recante abrogazione della decisione di esecuzione 2014/715/UE che identifica lo Sri Lanka come un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione 2014/715/UE <sup>(2)</sup>, la Commissione ha identificato lo Sri Lanka come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008. Nella suddetta decisione la Commissione ha esposto i motivi per cui riteneva che tale paese non adempiesse all'obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
- (2) Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/200 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha inserito lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti elaborato a norma della decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (3) L'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 vieta di importare nell'Unione prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante nella lotta contro la pesca INN.
- (4) Dopo essere stato identificato come paese terzo non cooperante, lo Sri Lanka si è sforzato di adottare misure concrete per ovviare alle carenze individuate.
- (5) Le informazioni pervenute alla Commissione indicano che lo Sri Lanka ha adempiuto ai pertinenti obblighi di diritto internazionale e ha adottato un quadro giuridico adeguato per lottare contro la pesca INN. Il paese ha istituito un sistema adeguato ed efficiente di monitoraggio, controllo e ispezione, che comprende giornali di bordo per la registrazione dei dati di cattura, indicativi di chiamata dei pescherecci e l'installazione, su tutta la flotta d'altura, di un dispositivo per il controllo dei pescherecci («VMS»). Ha altresì predisposto un sistema di sanzioni dissuasivo, riveduto il proprio quadro giuridico in materia di pesca e garantito l'adeguata attuazione del regime di certificazione delle catture. Inoltre lo Sri Lanka ha costantemente migliorato la sua conformità con le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), come le misure di controllo di competenza dello Stato di approdo. Il paese ha recepito le norme delle ORGP nella legislazione nazionale e ha adottato il proprio piano d'azione nazionale di lotta alla pesca INN, in linea con il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite.
- (6) Si ritiene pertanto che lo Sri Lanka abbia adempiuto ai pertinenti obblighi di diritto internazionale e che le misure da esso adottate in qualità di Stato di bandiera siano sufficienti per garantire la conformità con le disposizioni degli articoli 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e degli articoli 18, 19, 20 e 23 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici.

<sup>(1)</sup> GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/715/UE della Commissione, del 14 ottobre 2014, che identifica un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GUL 297 del 15.10.2014, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/200 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka (GUL 33 del 10.2.2015, pag. 15).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GUL 91 del 27.3.2014, pag. 43).





- (7) Si può pertanto concludere che la situazione che aveva giustificato l'identificazione dello Sri Lanka come paese terzo non cooperante è stata rettificata e che il paese ha adottato misure concrete atte a garantire un miglioramento duraturo della situazione.
- (8) Il Consiglio ha pertanto adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/992 <sup>(1)</sup>, che radia lo Sri Lanka dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti.
- (9) La decisione di esecuzione 2014/715/UE dovrebbe quindi essere abrogata a decorrere dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2016/992.
- (10) La presente decisione non preclude eventuali future misure che potrebbero essere adottate dall'Unione, in conformità del regolamento (CE) n. 1005/2008, qualora lo Sri Lanka non adempia agli obblighi impostigli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN,
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura del 28 febbraio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione 2014/715/UE è abrogata.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 22 giugno 2016.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/992 del Consiglio, del 16 giugno 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 15).



**DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA****N. 204/16/COL****del 23 novembre 2016****riguardante presunti aiuti di Stato illegali concessi a Íslandsbanki hf. e ad Arion Bank hf. tramite accordi di prestito a condizioni asseritamente preferenziali (Islanda) [2017/1950]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,

VISTO il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 13 della parte II,

DOPO AVERE INVITATO le parti interessate a presentare le proprie osservazioni e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

**I. FATTI****1. PROCEDIMENTO**

- (1) Il 23 settembre 2013 l'Autorità ha ricevuto una denuncia per presunti aiuti di Stato illegali concessi dalla Banca centrale d'Islanda («Banca d'Islanda») a Íslandsbanki hf. («ISB») e Arion Bank hf. («Arion») per mezzo di un finanziamento a lungo termine a tassi preferenziali <sup>(1)</sup>.
- (2) Con lettera del 23 ottobre 2013, l'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità islandesi <sup>(2)</sup>, cui queste ultime hanno risposto il 17 gennaio 2014 <sup>(3)</sup>. Il caso è stato successivamente discusso in un incontro tra i rappresentanti dell'Autorità e delle autorità islandesi tenutosi a Reykjavík nel maggio 2014, cui ha fatto seguito una lettera del 5 giugno 2014 <sup>(4)</sup>. Il caso è stato nuovamente oggetto di discussione nel febbraio 2015 in una riunione svoltasi a Reykjavík tra i rappresentanti dell'Autorità e delle autorità islandesi, incluso un rappresentante della Banca d'Islanda. A tali discussioni ha fatto seguito una lettera del 24 febbraio 2015 <sup>(5)</sup> cui le autorità islandesi hanno risposto il 1° aprile 2015 <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> Documento n. 684053.

<sup>(2)</sup> Documento n. 685741.

<sup>(3)</sup> La risposta delle autorità islandesi conteneva lettere della Banca d'Islanda (documento n. 696093), di ISB (documento n. 696092) e di Arion (documento n. 696089).

<sup>(4)</sup> Documento n. 709261.

<sup>(5)</sup> Documento n. 745267.

<sup>(6)</sup> La risposta delle autorità islandesi conteneva lettere della Banca d'Islanda (documento n. 753104) e di Arion (documento n. 753101).



- (3) Con decisione n. 208/15/COL del 20 maggio 2015, l'Autorità ha avviato il procedimento di indagine formale su presunti aiuti di Stato illegali concessi a ISB e Arion tramite accordi di conversione del prestito a condizioni asseritamente preferenziali. Con lettera del 28 agosto 2015 <sup>(1)</sup>, le autorità islandesi hanno presentato osservazioni in merito alla decisione dell'Autorità. Alla stessa data, l'Autorità ha inoltre ricevuto osservazioni da uno dei due presunti beneficiari, ossia Arion <sup>(2)</sup>.
- (4) Il 24 settembre 2015 la decisione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel supplemento SEE <sup>(3)</sup>. Con lettera del 5 ottobre 2015, la Banca d'Islanda ha presentato osservazioni sulla decisione di apertura <sup>(4)</sup>.
- (5) Con lettera del 14 giugno 2016, l'Autorità ha richiesto ulteriori informazioni alla Banca d'Islanda, a ISB e ad Arion <sup>(5)</sup>. Le autorità islandesi hanno fornito le informazioni richieste con lettera del 20 settembre 2016 <sup>(6)</sup>.

## 2. DESCRIZIONE DELLE MISURE

### 2.1. CONTESTO

- (6) Le misure in questione sono legate ai prestiti garantiti e in titoli della Banca d'Islanda. La Banca d'Islanda, nel suo ruolo di banca centrale e di prestatore di ultima istanza, e in linea con la politica monetaria di altre banche centrali, concede a imprese finanziarie linee di credito a breve termine sotto forma di prestiti garantiti, in conformità al disposto delle norme della Banca d'Islanda applicabili in materia. Le istituzioni finanziarie hanno la possibilità di richiedere prestiti *overnight* o a sette giorni dietro garanzie ritenute ammissibili dalla Banca d'Islanda.
- (7) Nel 2007 e 2008 il ricorso ai prestiti garantiti è costantemente aumentato e la Banca d'Islanda è diventata una fonte importante di liquidità per le imprese finanziarie. Il volume dei prestiti garantiti ha raggiunto l'apice il 1° ottobre 2008 (appena prima del *default* delle banche), quando la Banca d'Islanda aveva prestato 520 miliardi di ISK a istituzioni finanziarie. Così, all'epoca del crollo delle tre banche commerciali (Landsbankinn, Glitnir e Kaupthing) avvenuto nell'ottobre 2008, la Banca d'Islanda aveva acquisito crediti considerevoli nei confronti di queste imprese finanziarie nazionali che erano coperti da garanzie di vari tipi. All'epoca circa il 42 % delle garanzie per i prestiti della Banca d'Islanda era costituito da titoli garantiti dal Tesoro o da attività cartolarizzate, mentre il 58 % circa delle garanzie sottostanti consisteva in obbligazioni emesse da Glitnir, Kaupthing e Landsbankinn <sup>(7)</sup>.

### 2.2. ACCORDO DI PRESTITO CONCLUSO CON ISB

- (8) Con il *default* di Glitnir nel 2008, i crediti della Banca d'Islanda sono diventati esigibili, rendendo la Banca un creditore della banca fallita. Con decisione dell'autorità di vigilanza finanziaria dell'ottobre 2008, in linea di principio tutte le attività e passività nazionali (tranne alcune attività e passività escluse) di Glitnir sono state trasferite a ISB, comprese le passività in essere verso la Banca d'Islanda, pari a circa 55,6 miliardi di ISK e, indirettamente, la proprietà delle garanzie reali sottostanti (il portafoglio di prestiti ipotecari) <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> Documento n. 771173.

<sup>(2)</sup> Documento n. 771174.

<sup>(3)</sup> Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 208/15/COL, del 20 maggio 2015, riguardante presunti aiuti di Stato illegali concessi a Íslandsbanki hf. e ad Arion Bank hf. tramite accordi di conversione del prestito a condizioni asseritamente preferenziali («decisione n. 208/15/COL») (GU C 316 del 24.9.2015, pag. 6, e supplemento SEE n. 57 del 24.9.2015, pag. 1). Disponibile all'indirizzo: <http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/208-15-COL.pdf>.

<sup>(4)</sup> Documento n. 775870.

<sup>(5)</sup> Documento n. 808042.

<sup>(6)</sup> Documenti nn. 819287, 819289, 819291, 819293 e 819295.

<sup>(7)</sup> Per una sintesi degli sviluppi dei prestiti garantiti, cfr. la relazione annuale 2008 della Banca d'Islanda, pagg. 9-11, disponibile all'indirizzo <http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7076>.

<sup>(8)</sup> Glitnir aveva istituito un programma di obbligazioni in base a cui un portafoglio di prestiti ipotecari veniva venduto al Fondo Glitni banka (GLB) che, in cambio, garantiva i titoli (le obbligazioni di Glitnir) emessi nell'ambito del programma di obbligazioni garantite. Tali obbligazioni non venivano vendute agli investitori, bensì impiegate come garanzie in operazioni pronti contro termine con la Banca d'Islanda. Con decisione dell'autorità di vigilanza finanziaria del 14 ottobre 2008, tra l'altro, tutte le azioni presenti nel fondo sono state trasferite a ISB. Le obbligazioni garantite in essere (attualmente attribuite a ISB) erano detenute dalla Banca d'Islanda a titolo di garanzia per il debito in essere di Glitnir verso la Banca d'Islanda ed erano pari a circa 55 miliardi di ISK all'epoca della decisione dell'autorità di vigilanza finanziaria. ISB ha dovuto gestire il fondo e onorare tutti i pagamenti relativi al debito originario al fine di proteggere le attività (il portafoglio di prestiti ipotecari) e pagare commissioni a tutte le parti interessate al programma di debito originario. Poiché la gestione del fondo e il rimborso dei prestiti comportavano, com'era prevedibile, costi e complicazioni, ISB ha inteso rinegoziare il debito con la Banca d'Islanda al fine, *inter alia*, di prorogarne il termine.



- (9) Poiché l'esposizione verso la Banca d'Islanda consisteva in prestiti garantiti a breve termine, un rimborso immediato avrebbe avuto gravi ripercussioni sulla posizione di liquidità di ISB e avrebbe potuto compromettere la ristrutturazione della banca. La Banca d'Islanda considerava, in alternativa, la possibilità di recuperare il credito, rimanendo in tal modo titolare del portafoglio di prestiti ipotecari. Questa situazione sarebbe stata difficile da gestire per una banca centrale, poiché all'epoca neppure la vendita del portafoglio di prestiti ipotecari veniva ritenuta una possibilità, considerando la crisi finanziaria e i pochissimi acquirenti potenziali sul mercato.
- (10) Per questo motivo ISB ha inteso rinegoziare il debito con la Banca d'Islanda al fine di convertirlo in debito a lungo termine con un profilo di ammortamento ragionevole ed evitare ulteriori effetti negativi sulla propria posizione di liquidità. In seguito alle trattative fra ISB e la Banca d'Islanda, l'11 settembre 2009 è stato raggiunto un accordo in base a cui ISB ha proceduto a un'emissione *stand alone* di un'obbligazione pari a 55,6 miliardi di ISK a favore della Banca d'Islanda. L'obbligazione era garantita dalle stesse attività contenute nel portafoglio di prestiti ipotecari delle obbligazioni garantite emesse in passato da Glitnir, o da attività analoghe, ed era assistita da garanzia supplementare con un rapporto prestito/valore (*loan-to value*, LTV) pari al 70 % <sup>(1)</sup>. L'obbligazione, con scadenza decennale, presentava un tasso di interesse del 4,5 % (indicizzato in base ai prezzi al consumo).


### 2.3. ACCORDO DI PRESTITO CONCLUSO CON ARION

- (11) Nell'ottobre 2008 era evidente che Kaupthing non poteva più essere salvata e pertanto l'autorità di vigilanza finanziaria ha assunto il controllo delle operazioni della banca. In conformità alla legge n. 125/2008 sull'autorità per i pagamenti del Tesoro dovuti a circostanze inabituali sui mercati finanziari ecc. («legge d'emergenza»), approvata il 6 ottobre 2008, l'autorità di vigilanza finanziaria ha deciso di scindere Kaupthing in un'entità bancaria «vecchia» e una «nuova». La nuova banca, in seguito divenuta Arion, ha rilevato in linea di massima la maggior parte delle attività e delle passività nazionali. Tuttavia, le passività garantite nei confronti della Banca d'Islanda e le rispettive garanzie, compreso il portafoglio di prestiti ipotecari, non sono state trasferite <sup>(2)</sup>. La vecchia banca è stata posta sotto la vigilanza di un comitato di risoluzione e sottoposta successivamente a procedure di liquidazione allo scopo di chiudere definitivamente tutte le operazioni.
- (12) Il 3 settembre 2009 Kaupthing, il governo e Arion hanno raggiunto un accordo sulla capitalizzazione di Arion e sulla base di compensazione da Kaupthing ad Arion (l'«accordo di capitalizzazione di Kaupthing»). In base a tale accordo, Kaupthing ha avuto l'occasione di acquisire il controllo di Arion sottoscrivendo nuovo capitale sociale e ha dovuto pagare per il nuovo capitale sociale con gli attivi della vecchia banca (ossia quelli che non erano stati trasferiti ai sensi della decisione dell'autorità di vigilanza finanziaria sopra descritta).
- (13) Prima che Kaupthing potesse decidere se acquisire o meno una quota maggioritaria di Arion, occorreva raggiungere un accordo con la Banca d'Islanda sulla riscossione dei crediti in essere, in quanto alcune delle attività con cui avrebbe dovuto pagare per il nuovo capitale sociale erano state impiegate come garanzie per prestiti concessi dalla Banca d'Islanda a Kaupthing, compreso il portafoglio di prestiti ipotecari. Pertanto, il 30 novembre 2009 il ministero delle Finanze, la Banca d'Islanda e il comitato di risoluzione di Kaupthing hanno concluso una transazione riguardante la riscossione dei crediti della Banca d'Islanda nei confronti di Kaupthing (la «transazione»). La riscossione dei prestiti *overnight* era contemplata nell'articolo 3 della transazione, ai cui sensi le parti hanno stabilito che Arion avrebbe rilevato i debiti di Kaupthing nei confronti della Banca d'Islanda emettendo un'obbligazione dell'importo di circa [...] <sup>(\*)</sup> miliardi di ISK, tramite un modulo specifico allegato alla transazione (appendice II), e la Banca d'Islanda avrebbe assegnato a sua volta il portafoglio di prestiti ipotecari ad Arion.
- (14) Il 22 gennaio 2010 Arion e la Banca d'Islanda hanno concluso un accordo di prestito che, a loro avviso, rappresentava il completamento formale dell'articolo 3 della transazione e dell'accordo di capitalizzazione, nel momento in cui i creditori di Kaupthing sono divenuti proprietari di Arion. L'accordo di prestito ha sostituito l'obbligazione summenzionata rispecchiando essenzialmente le condizioni dell'obbligazione, tranne per il fatto che il capitale era denominato in EUR, USD e CHF anziché in ISK. Questa modifica della valuta era in linea con le condizioni della transazione secondo cui, malgrado la denominazione del capitale, Arion avrebbe dovuto pagare interessi e rate in valuta estera nei limiti delle proprie possibilità. La transazione stabiliva inoltre che, qualora Arion non fosse stata in grado di pagare in valuta estera e avesse invece desiderato pagare in ISK, avrebbe dovuto presentare alla Banca d'Islanda una domanda motivata per iscritto.

<sup>(1)</sup> Il rapporto prestito/valore è un termine finanziario usato dai prestatori per esprimere il rapporto percentuale tra un prestito e il valore di un'attività acquistata.

<sup>(2)</sup> Cfr. la relazione del ministro delle Finanze sulla ristrutturazione delle banche commerciali, pagg. 13-17, disponibile online all'indirizzo <http://www.althingi.is/alttext/pdf/139/s/1213.pdf>.

<sup>(\*)</sup> Le Informazioni tra parentesi quadre sono coperte da segreto professionale.



- (15) L'accordo stipulato prevedeva un prestito settennale, prorogabile due volte su base triennale, per un importo di [...] milioni di EUR, [...] milioni di USD e [...] milioni di CHF. Ad Arion è stato concesso di modificare la combinazione delle valute con cui rimborsare il prestito. Gli interessi passivi erano pari all'EURIBOR/LIBOR più 300 punti base e la Banca d'Islanda ha ottenuto una garanzia reale costituita dal portafoglio di prestiti ipotecari.

### 3. LA DENUNCIA


- (16) Secondo il denunciante, gli accordi di prestito tra ISB, Arion e la Banca d'Islanda non sono stati valutati nelle decisioni dell'Autorità con cui sono stati approvati gli aiuti alla ristrutturazione a favore di ISB e Arion<sup>(1)</sup>. Dal momento che in tali casi le misure non sono state considerate, il denunciante ritiene che sia importante conoscere il parere dell'Autorità i) sulla compatibilità di queste presunte misure di aiuto supplementari con l'accordo SEE e ii) sulle conseguenze del fatto che le autorità islandesi non abbiano notificato dette misure.
- (17) Il denunciante sostiene che, quando la Banca d'Islanda ha stipulato gli accordi di prestito con Arion e ISB, ad altre banche islandesi non è stata concessa l'opportunità di ricevere tali finanziamenti dalla Banca d'Islanda o da altre agenzie governative e che, pertanto, l'aiuto era selettivo poiché è stato concesso esclusivamente a talune istituzioni finanziarie che operano nel mercato bancario islandese. A detta del denunciante, tramite la concessione di un prestito a ISB, quest'ultima ha beneficiato di un aiuto per evitare l'esecuzione forzata da parte della Banca d'Islanda sull'emissione di obbligazioni garantite, mentre nel caso di Arion il prestito è stato accordato per garantire un opportuno equilibrio relativamente al rischio valutario della banca. Il denunciante sostiene che altre istituzioni finanziarie, non avendo ricevuto tali aiuti, sono state costrette a cedere attività su mercati che favorivano gli acquirenti.
- (18) Secondo il denunciante gli accordi di prestito hanno attribuito un chiaro vantaggio sotto forma di finanziamenti a lungo termine con tassi preferenziali inferiori ai tassi di mercato e inaccessibili ad altri operatori nel mercato; inoltre, nessun investitore privato avrebbe concluso tali accordi in una fase turbolenta come questa per i mercati finanziari. A sostegno della sua affermazione, secondo cui i tassi di interesse erano inferiori a quelli di mercato in vigore all'epoca, il denunciante ha menzionato i differenziali dei *credit default swaps* («CDS») del governo islandese nel 2009 e i tassi d'interesse dello stesso anno sulle emissioni obbligazionarie HFF1 50224 e HFF1 50434 da parte del Fondo islandese per il finanziamento degli alloggi («HFF»). Secondo la denuncia, le misure avrebbero consolidato ISB e Arion sul mercato bancario, incidendo pertanto sulla posizione di altri operatori del mercato.
- (19) Infine, il denunciante sostiene che i piani di ristrutturazione di ISB e Arion attuati dal governo islandese e considerati aiuti compatibili dall'Autorità a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE, fossero sufficienti per porre rimedio al turbamento dell'economia islandese. Secondo il denunciante, le misure di aiuto supplementari adottate mediante gli accordi summenzionati non erano necessarie, adeguate né proporzionate per risanare il sistema bancario islandese e, pertanto, comportano aiuti di Stato incompatibili.

### 4. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

- (20) Nella decisione n. 208/15/COL, l'Autorità ha valutato innanzitutto se le linee di credito a breve termine concesse dalla Banca d'Islanda a Glitnir e Kaupthing, nonché gli accordi di prestito conclusi dalla Banca d'Islanda con Arion e con ISB potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e, in caso affermativo, se gli aiuti di Stato si potessero considerare compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.
- (21) In merito ai prestiti garantiti a breve termine concessi alle banche e ad altre istituzioni finanziarie, l'Autorità ha ritenuto che siano state soddisfatte le condizioni stabilite negli orientamenti sul settore bancario<sup>(2)</sup> riguardanti il sostegno di liquidità e gli strumenti delle banche centrali. Di conseguenza, l'Autorità ha concluso che le linee di credito a breve termine concesse dalla Banca d'Islanda a Glitnir e Kaupthing non comportavano aiuti di Stato.

<sup>(1)</sup> Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 244/12/COL, del 27 giugno 2012, sull'aiuto alla ristrutturazione concesso a Íslandsbanki («decisione sull'aiuto alla ristrutturazione a ISB») (GU L 144 del 15.5.2014, pag. 70 e supplemento SEE n. 28 del 15.5.2014, pag. 1) e decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 291/12/COL, dell'11 luglio 2012, sull'aiuto alla ristrutturazione a favore di Arion Bank («decisione sull'aiuto alla ristrutturazione ad Arion») (GU L 144 del 15.5.2014, pag. 169 e supplemento SEE n. 28 del 15.5.2014, pag. 89), punti 86, 149, 168 e 238.

<sup>(2)</sup> Orientamenti sull'applicazione, dal 1° dicembre 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («gli orientamenti sul settore bancario del 2013») (GU L 264 del 4.9.2014, pag. 6 e supplemento SEE n. 50 del 4.9.2014, pag. 1), paragrafo 62, che hanno sostituito gli orientamenti sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie («gli orientamenti sul settore bancario del 2008») (GU L 17 del 20.1.2011, pag. 1 e supplemento SEE n. 3 del 20.1.2011, pag. 1), paragrafo 51.



- (22) Tuttavia, per quanto concerne gli accordi di prestito conclusi dalla Banca d'Islanda con Arion e con ISB a condizioni asseritamente preferenziali, l'Autorità è giunta alla conclusione preliminare di non poter escludere che tali accordi costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Nella decisione n. 208/15/COL sono stati individuati i seguenti aspetti:
- i) l'Autorità ha osservato che il sostegno pubblico concesso da una banca centrale potrebbe essere considerato imputabile allo Stato e costituisce pertanto un trasferimento di risorse statali;
  - ii) l'Autorità ha espresso dubbi sulla compatibilità delle misure in esame con il comportamento di un creditore privato che si trovi in una situazione fattuale e giuridica analoga. Di conseguenza la valutazione preliminare dell'Autorità ha indicato che non si può escludere a priori un vantaggio economico a favore di ISB e Arion;
  - iii) poiché non è stata fornita alcuna prova tale da dimostrare che gli accordi di prestito a condizioni asseritamente preferenziali sono stati messi a disposizione di tutte le imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella di ISB e Arion, l'Autorità ha ritenuto, in via preliminare, che le misure apparissero selettive;
  - iv) infine l'Autorità ha osservato che, sebbene oggi ISB e Arion operino essenzialmente sul mercato islandese, sono comunque attive nella fornitura di servizi finanziari pienamente aperti alla concorrenza e agli scambi commerciali all'interno dello Spazio economico europeo. Pertanto, secondo il parere preliminare dell'Autorità, la misura era tale da provocare distorsioni di concorrenza e incidere sugli scambi nello Spazio economico europeo.
- (23) Secondo l'Autorità, occorre che vengano forniti ulteriori elementi di prova per essere in grado di stabilire se le condizioni di prestito si possano considerare compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.
- (24) Conseguentemente, in seguito alla sua valutazione preliminare, l'Autorità dubitava che le misure in questione e le condizioni di prestito in particolare costituissero aiuti di Stato e che, qualora lo fossero, si potessero ritenere compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

## 5. OSSERVAZIONI DELLA BANCA D'ISLANDA

### 5.1. OSSERVAZIONI GENERALI

- (25) La Banca d'Islanda fa presente che la ristrutturazione del sistema finanziario islandese, il suo fondamento giuridico e la sua attuazione da parte del governo sono argomenti che l'Autorità ha già trattato in precedenza, *inter alia* nelle decisioni sull'aiuto alla ristrutturazione concesso a ISB e Arion. Secondo la Banca d'Islanda, nel caso presente non è logico estrapolare le misure oggetto dell'indagine dal loro contesto e valutarle come strumenti a sé stanti.
- (26) A detta della Banca d'Islanda, non è realistico che una banca centrale esca dalle garanzie come quelle in oggetto nel caso di Kaupthing (Arion) e ISB. Facendo proprie queste garanzie, la Banca d'Islanda avrebbe assunto il ruolo di una banca commerciale con un portafoglio di prestiti ipotecari tra i maggiori d'Islanda, il che sarebbe stato in contrasto con il suo ruolo di banca centrale. Inoltre esisteva un grave rischio di destabilizzazione per le operazioni di Arion e ISB, cosa che avrebbe compromesso la stabilità finanziaria; l'Autorità deve considerare che la Banca d'Islanda è tenuta per legge a promuovere tale stabilità. Se la Banca d'Islanda avesse riscosso il credito nei confronti di ISB, la liquidità di quest'ultima ne sarebbe stata eccessivamente indebolita, impedendole di operare come una banca sana; di conseguenza, la Banca d'Islanda non sarebbe stata in grado di recuperare interamente il proprio credito.
- (27) La Banca d'Islanda osserva che, purtroppo, gli orientamenti sul settore bancario non contemplano il caso in cui i crediti derivanti da operazioni di politica monetaria diventano inesigibili e una banca centrale è costretta a intervenire per riscuoterli e far proprie le attività garantite. La Banca d'Islanda sostiene che la conversione dei propri crediti in accordi di prestito si debba considerare una normale prosecuzione delle misure dei creditori volte ad ottimizzare i recuperi di crediti derivanti da linee di credito a breve termine e non un nuovo finanziamento concesso ad Arion e ISB.

### 5.2. LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO

- (28) Per quanto riguarda l'ipotesi che gli accordi di prestito abbiano conferito o meno un vantaggio alle banche, la Banca d'Islanda sostiene in primo luogo che il ritardo iniziale nei pagamenti non comportasse un aiuto di Stato, considerate le circostanze eccezionali in cui si è trovata l'Islanda dopo il crollo del sistema bancario nell'ottobre 2008. Sempre secondo la Banca d'Islanda, non si può ritenere che il regolamento dei pagamenti con ISB nel settembre 2009 e con Kaupthing nel novembre 2009 sia avvenuto in ritardo, poiché il settore bancario islandese era in fase di ristrutturazione globale con l'assistenza dell'FMI e pesavano notevoli incertezze sulla valutazione delle attività delle banche.



- (29) La Banca d'Islanda sottolinea di essere tenuta per legge a tutelare la stabilità finanziaria e monitorare il saldo di valuta estera degli enti creditizi; pertanto aveva l'obbligo giuridico di affrontare la grave situazione vigente all'epoca. In tali circostanze, stipulare gli accordi di prestito era la migliore decisione economica razionale. La Banca d'Islanda precisa inoltre che, se avesse fatto proprie le garanzie, non avrebbe soltanto commesso un atto incompatibile con il proprio ruolo di banca centrale, ma in ultima analisi avrebbe anche recuperato un importo inferiore a quello del credito a breve termine.
- (30) Inoltre, a suo avviso, le condizioni degli accordi di prestito (ossia i tassi di interesse e le garanzie) le erano favorevoli. La Banca d'Islanda si rifà ai dati disponibili su strumenti emessi in tutto il mondo nonché alle condizioni di altri strumenti cui le parti avevano aderito all'epoca (Arion, ISB, Banca d'Islanda, altre istituzioni finanziarie nazionali e lo Stato) <sup>(1)</sup>. Perciò, secondo detta banca, le condizioni degli accordi di prestito erano in entrambi i casi del tutto coerenti con le normali condizioni di mercato di allora e, pertanto, pienamente in linea con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.
- (31) In merito alla selettività o meno di tali accordi di prestito, la Banca d'Islanda sostiene che sia stato riservato lo stesso trattamento a tutte le imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga, e a tale proposito osserva che anche Straumur, una banca d'investimento privata islandese, ha concluso un accordo con la Banca d'Islanda sul regolamento del proprio debito a breve termine <sup>(2)</sup>. Inoltre, secondo la Banca d'Islanda, la MP Bank non si trovava in una situazione fattuale o giuridica analoga, poiché i suoi debiti a breve termine non erano garantiti da attività paragonabili al portafoglio di prestiti ipotecari, bensì da titoli pubblici come strumenti del Tesoro e strumenti analoghi di garanzia, ossia attività facilmente negoziabili con un valore dato e senza costi connessi o associati all'assegnazione. La Banca d'Islanda respinge quindi l'affermazione secondo cui ad altre banche islandesi sarebbe stata negata l'opportunità di ricevere tali finanziamenti dalla Banca d'Islanda o da altre agenzie governative.
- (32) Infine, la Banca d'Islanda osserva che l'Autorità deve tenere presente che, nel periodo in cui sono stati stipulati gli accordi di prestito, di fatto non c'era concorrenza tra le imprese finanziarie islandesi e altre imprese finanziarie dello Spazio economico europeo. Nel novembre 2008 il parlamento islandese ha adottato la legge n. 134/2008, recante modifica della legge n. 87/1992 sulla valuta estera, che imponeva restrizioni ai movimenti transfrontalieri di capitale e alle relative transazioni in valuta estera, rendendo così impossibile per le entità finanziarie straniere operare in modo concorrenziale sul mercato islandese <sup>(3)</sup>. Perciò, la Banca d'Islanda sostiene che le misure non fossero tali da provocare distorsioni di concorrenza e incidere sugli scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE.
- (33) Sulla base di quanto precede, la Banca d'Islanda sostiene che la stipula degli accordi di prestito non possa costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

### 5.3. COMPATIBILITÀ

- (34) Nondimeno, qualora l'Autorità dovesse ritenere che le misure costituiscano aiuti di Stato, secondo la Banca d'Islanda esse devono essere considerate compatibili con l'accordo SEE a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), in quanto costituivano parte integrante delle misure necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia islandese ed erano pertanto connesse direttamente alle misure di aiuto alla ristrutturazione approvate dall'Autorità nelle sue decisioni sull'aiuto alla ristrutturazione concesso a ISB e Arion.

## 6. OSSERVAZIONI DI ARION


### 6.1. OSSERVAZIONI GENERALI

- (35) Anche Arion sostiene che, nel caso in questione, le misure oggetto dell'indagine non possano essere estrapolate dal loro contesto e valutate come strumenti a sé stanti. Inoltre fa presente che l'Autorità ha già indagato in merito e approvato la ristrutturazione e la capitalizzazione di Arion nella relativa decisione sull'aiuto alla ristrutturazione.
- (36) Arion osserva che la denominazione del prestito in valuta estera anziché in ISK era in linea con le condizioni della transazione, in base a cui la banca avrebbe dovuto pagare interessi e rate in valuta estera nei limiti delle proprie possibilità e sarebbe stata autorizzata a pagare in ISK solo in circostanze eccezionali. Arion fa notare inoltre che, ai sensi dell'articolo 4 della transazione, il debitore può, con il permesso del prestatore, modificare in

<sup>(1)</sup> Documento n. 819287.

<sup>(2)</sup> Cfr. <http://www.almchf.com/new-and-events/nr/121>

<sup>(3)</sup> Causa E-03/11 *Pálmi Sigmarsson v Seðlabanki Íslands*, Raccolta 2011 della Corte EFTA, pag. 430.



tutto o in parte la denominazione del debito; pertanto le condizioni dell'accordo di prestito sono pienamente conformi a quelle della transazione. Arion sottolinea che l'Autorità ha già esaminato e approvato le condizioni della transazione nella sua decisione sull'aiuto alla ristrutturazione ad Arion <sup>(1)</sup>.

- (37) Secondo Arion, la descrizione dell'Autorità contenuta nella decisione n. 208/15/COL, secondo cui la situazione di Arion senza il portafoglio di prestiti ipotecari sarebbe stata «esile», non è corretta. Detto portafoglio era in effetti un'attività preziosa, in quanto comprendeva prestiti di alcuni dei clienti principali di Arion, che ne aveva anche pagato gli interessi. In base alla transazione (e non alla decisione dell'autorità di vigilanza finanziaria), Kaupthing ha potuto trasferire il portafoglio di prestiti ipotecari ad Arion nell'ambito della capitalizzazione di quest'ultima. In assenza dell'articolo 3 della transazione (e, di conseguenza, in assenza del trasferimento del portafoglio di prestiti ipotecari), tuttavia, detto portafoglio sarebbe stato sostituito da altre attività al fine di soddisfare i requisiti di capitalizzazione e di ristrutturazione di Arion.


#### 6.2. LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO

- (38) Secondo Arion, la posizione della Banca d'Islanda si potrebbe inquadrare come quella di un creditore privato che recuperi i crediti nei confronti di Kaupthing, come descritto dettagliatamente nella transazione, in conformità alle norme applicabili che disciplinano le procedure di liquidazione <sup>(2)</sup>. La cessione del portafoglio ipotecario in base alla transazione e la stipula dell'accordo di prestito sono state effettuate a condizioni pienamente compatibili con le normali condizioni di mercato vigenti all'epoca. Di conseguenza, la condotta della Banca d'Islanda soddisfa i requisiti del criterio del creditore privato, senza conferire pertanto ad Arion alcun vantaggio che potesse essere considerato aiuto di Stato a qualsiasi titolo.
- (39) Secondo Arion, i punti principali che occorre prendere in considerazione nel valutare se un ipotetico creditore privato avrebbe stipulato o meno la transazione e l'accordo di prestito si possono sintetizzare come segue:
- i) detta stipula era, dal punto di vista economico e funzionale, l'unica opzione sensata a disposizione della Banca d'Islanda che, se invece avesse fatto proprio il portafoglio di prestiti ipotecari, alla fine avrebbe riscosso un importo inferiore a quello del credito a breve termine;
  - ii) la Banca d'Islanda, in veste di creditore garantito, aveva esaurito tutte le altre opzioni disponibili all'epoca;
  - iii) il debitore (Kaupthing) era stato sottoposto a procedura di liquidazione e, pertanto, il debito a breve termine doveva essere estinto ai sensi della legge fallimentare n. 21/1991;
  - iv) le misure erano in linea con l'obiettivo del governo di trasferire la parte domestica delle vecchie entità bancarie a quelle nuove;
  - v) la ristrutturazione e la capitalizzazione di Arion rientravano nell'ambito della ristrutturazione globale del settore finanziario;
  - vi) le condizioni dell'accordo di prestito, vale a dire i tassi di interesse e la garanzia, erano favorevoli alla Banca d'Islanda. Ciò risulta evidente non solo dalle informazioni disponibili su strumenti emessi in tutto il mondo, ma anche dalle condizioni di altri strumenti cui le parti (ossia Arion, la Banca d'Islanda, altre istituzioni finanziarie nazionali e lo Stato) avevano aderito all'epoca.
- (40) Poiché l'Autorità, nella decisione n. 208/15/COL, ha ritenuto arduo determinare i parametri di riferimento adeguati per i tassi d'interesse durante la crisi finanziaria, Arion ha fornito informazioni sulle emissioni di obbligazioni garantite e di obbligazioni senior non garantite da parte di banche europee durante il periodo in questione. Poiché il prestito concesso dalla Banca d'Islanda è garantito in primo luogo da ipoteche, Arion sostiene che sia comparabile alle obbligazioni garantite che sono state emesse nel 2009 da banche europee utilizzando mutui ipotecari residenziali a titolo di garanzia. Secondo Arion, la serie di dati da essa forniti <sup>(3)</sup> dimostra che i differenziali di finanziamento che le banche europee stavano pagando variavano dallo 0,1 % all'1,90 % in più rispetto a tassi interbancari, con una mediana del differenziale pari allo 0,72 %. I tassi più elevati per le

<sup>(1)</sup> Decisione sull'aiuto alla ristrutturazione ad Arion, punti 86, 149, 168 e 238.

<sup>(2)</sup> La riorganizzazione finanziaria e il fallimento delle istituzioni finanziarie come Kaupthing sono disciplinati dalle disposizioni della legge sulle imprese finanziarie n. 161/2002, che prevede una serie specifica di norme in materia di insolvenza integrate dalle disposizioni generali della legge fallimentare n. 21/1991, applicabile a tutti i casi di bancarotta in Islanda. Per molti aspetti le procedure di liquidazione sono simili a quelle in materia di insolvenza e, di fatto, molte disposizioni della legge fallimentare sono integrate nella legge precedente mediante riferimento, come la trattazione dei crediti e altre disposizioni che garantiscono la parità di trattamento dei creditori.

<sup>(3)</sup> Cfr. i piani 1-3 allegati alla lettera di Arion del 31 marzo 2015 (documento n. 753101).






obbligazioni garantite sono stati pagati dalla Bank of Ireland nel settembre 2009 (1,9 % in più rispetto ai tassi interbancari) e dall'EBS Mortgage finance irlandese (1,75 % in più rispetto ai tassi interbancari) nel novembre 2009. Arion ritiene che sia difficile considerare aiuto di Stato uno strumento di debito garantito da ipoteche e da altre attività di elevata qualità, con un tasso di interesse pari al LIBOR più 300 punti base, mentre allo stesso tempo i costi di finanziamento più elevati di una banca europea con garanzia ipotecaria erano pari ai tassi interbancari maggiorati dell'1,9 %.

- (41) Secondo Arion, la modifica apportata all'accordo di prestito derivante dalle condizioni della transazione e relativa alla denominazione del capitale in EUR, USD e CHF anziché in ISK era favorevole alla Banca d'Islanda. Arion osserva che a partire dall'autunno 2008, ossia da quando è crollato il sistema bancario, in Islanda sono state imposte rigide limitazioni alla circolazione transfrontaliera dei capitali e alle relative transazioni in valuta estera. In tali circostanze, l'applicazione del criterio del creditore privato può solo condurre alla conclusione che un creditore privato avrebbe preferito una denominazione in valuta estera anziché in ISK; pertanto, una simile modifica della denominazione rappresenterebbe un vantaggio per il creditore, non per il debitore.
- (42) Arion opera inoltre un raffronto con la transazione («l'accordo di LBI») stipulata tra la «nuova» Landsbankinn («NBI») e la «vecchia» Landsbankinn («LBI») nel dicembre 2009. L'accordo di LBI prevedeva l'emissione, da parte di NBI e a favore di LBI, di un titolo obbligazionario senior garantito e denominato in EUR, GBP e USD, per un importo di 247 miliardi di ISK in valuta estera e per un periodo di dieci anni. Inoltre, all'inizio del 2013 è stata emessa un'obbligazione contingente del valore di 92 miliardi di ISK in valuta estera. Queste obbligazioni senior garantite costituivano un corrispettivo delle attività e delle passività trasferite il 9 ottobre 2008 da LBI per mezzo della decisione dell'autorità di vigilanza finanziaria sulla cessione delle attività e delle passività da LBI a NBI. Tali obbligazioni senior garantite scadranno nell'ottobre 2018 e non prevedono pagamenti rateali per i primi cinque anni; i tassi di interesse sono pari all'EURIBOR/LIBOR più 175 punti base per i primi cinque anni e all'EURIBOR/LIBOR più 290 punti base per gli altri cinque. I titoli sono garantiti da insiemi di prestiti concessi alla clientela di Landsbankinn <sup>(1)</sup>.
- (43) Secondo Arion, le condizioni dell'accordo di LBI si possono considerare direttamente paragonabili a quelle dell'accordo di prestito. Le differenze si possono sintetizzare come segue:
- i) un margine di 175-290 punti base (prestatore privato) contro un margine di 300 punti base (Banca d'Islanda) in base all'accordo di prestito;
  - ii) un capitale quasi pari all'equivalente di 350 miliardi di ISK (prestatore privato) contro [...] miliardi di ISK (Banca d'Islanda) in base all'accordo di prestito;
  - iii) un insieme di prestiti garantiti concessi ai clienti (prestatore privato) contro un insieme diversificato di esposizioni nazionali su ipoteche pubbliche, comunali e residenziali (Banca d'Islanda) in base all'accordo di prestito.
- (44) Secondo Arion, le differenze suddette tra i due casi in esame sono tutte a vantaggio dell'accordo di prestito e della Banca d'Islanda, consistendo in un tasso d'interesse più elevato, in un importo inferiore del capitale e un insieme di garanzie più solido, malgrado il prestatore sia, nel caso presente, un soggetto privato. Ne consegue che le condizioni del finanziamento concesso ad Arion in base all'accordo di prestito sono in linea con quelle diffuse all'epoca sul mercato.
- (45) In sintesi, Arion sostiene dunque che la stipula dell'accordo di prestito tra la Banca d'Islanda e Arion non possa costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

### 6.3. COMPATIBILITÀ

- (46) Qualora l'Autorità, nonostante gli argomenti sopra presentati, dovesse ritenere che le misure costituiscano aiuti di Stato, secondo Arion tali misure sono compatibili con l'accordo SEE a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b).
- (47) Poiché le misure in questione formavano una parte inseparabile della capitalizzazione definitiva di Arion e del suo piano di ristrutturazione presentato all'Autorità, Arion sostiene che tali misure non si possano separare dalla valutazione complessiva effettuata dall'Autorità nel caso in oggetto. Esse sono pertanto considerate nella decisione dell'Autorità sull'aiuto alla ristrutturazione ad Arion.


<sup>(1)</sup> Documento n. 696088.



- (48) Arion è altresì del parere che, qualora l'Autorità ritenesse possibile rivedere una parte specifica di una transazione che è stata già esaminata e approvata dall'Autorità nella sua decisione sull'aiuto alla ristrutturazione ad Arion, allora l'Autorità dovrebbe tenere conto di tutta la situazione fattuale e giuridica. La valutazione dell'Autorità sulla compatibilità delle misure in questione dovrebbe essere pertanto in linea con la valutazione contenuta nella decisione sull'aiuto alla ristrutturazione ad Arion, in particolare per quanto riguarda il soddisfacimento dei criteri degli orientamenti in materia di aiuti di Stato.

#### 7. OSSERVAZIONI DI ISB

- (49) ISB ha fornito informazioni in merito alle condizioni di obbligazioni europee analoghe garantite da attività all'epoca della stipula dell'accordo con la Banca d'Islanda. Secondo ISB, in quel periodo queste obbligazioni venivano scambiate con un premio di 40-80 punti base contro titoli garantiti dallo Stato. ISB ha riportato un grafico che mostra i dati a partire dal 2009 per tre paesi (Francia, Germania e Spagna) sulla differenza tra gli *spread* delle obbligazioni garantite e gli *spread* sovrani. I differenziali sugli indici iBoxx<sup>(1)</sup> per le obbligazioni garantite sono costituiti da una media ponderata di tutte le obbligazioni garantite in essere emesse da quei paesi con una durata media degli indici compresa tra i cinque e i sette anni.



- (50) Come si può vedere dal grafico, in questo periodo la fluttuazione del differenziale è stata considerevole e, nel caso della Spagna, attualmente segna valori negativi. Nel 2009 la differenza dello *spread* per questi tre paesi era compresa tra 40 e 160 punti base.

## II. VALUTAZIONE


### 1. LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO

- (51) Nei capitoli seguenti l'Autorità valuterà se gli accordi di prestito stipulati dalla Banca d'Islanda con ISB e con Arion costituiscano o meno un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (52) A norma di detto articolo, una misura costituisce aiuto di Stato se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: la misura i) viene concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) conferisce un vantaggio economico a un'impresa; iii) è selettiva e iv) può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra parti contraenti.
- (53) In via preliminare, occorre ricordare che per la politica monetaria non è prevista alcuna esenzione generale dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato<sup>(2)</sup>. Infatti l'esclusione del sostegno di liquidità dall'applicazione della legislazione in materia di aiuti di Stato, menzionata precedentemente al punto (21), è limitata alle misure che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 51 degli orientamenti dell'Autorità sul settore bancario del 2008 e al paragrafo 62 degli orientamenti dell'Autorità sul settore bancario del 2013<sup>(3)</sup>. Ciò non implica che

<sup>(1)</sup> Gli indici iBoxx relativi al mercato obbligazionario sono parametri di riferimento destinati ad un uso professionale e comprendono le emissioni di obbligazioni *investment grade* liquide.

<sup>(2)</sup> Cfr. sentenza *Repubblica ellenica contro Commissione*, C-57/86, EU:C:1988:284, punto 9.

<sup>(3)</sup> Benché gli orientamenti sul settore bancario del 2008 non siano più attualmente in vigore, lo erano all'epoca in cui le misure contestate sono state adottate e, pertanto, l'Autorità le deve applicare nel caso in oggetto.



tutti gli interventi delle banche centrali siano esclusi dal campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Nel caso in oggetto, l'Autorità ritiene che la concessione di prestiti a lungo termine da parte della Banca d'Islanda non soddisfi le condizioni stabilite nei paragrafi summenzionati degli orientamenti sul settore bancario del 2008 e del 2013, dal momento che le misure erano collegate a quelle di ristrutturazione concesse alle due banche. Pertanto, l'Autorità deve valutare le misure in base alle condizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

#### 1.1. PRESENZA DI RISORSE STATALI

- (54) Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, costituisce aiuto di Stato una misura concessa dallo Stato o mediante risorse statali.
- (55) Lo Stato, ai fini dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, comprende tutti gli organi dell'amministrazione statale, dal governo centrale alle municipalità o al livello amministrativo più basso, così come imprese ed enti pubblici <sup>(1)</sup>.
- (56) Le misure in esame consistono in accordi di prestito stipulati dalla Banca d'Islanda con Arion e con ISB a condizioni asseritamente preferenziali.
- (57) Per stabilire se la concessione di prestiti a lungo termine da parte della Banca d'Islanda comporti o meno l'utilizzo di risorse statali, occorre valutare se le misure adottate da una banca centrale possano essere considerate imputabili allo Stato. Le banche centrali sono generalmente indipendenti dal governo centrale. Tuttavia, il fatto che un'istituzione del settore pubblico sia o meno autonoma è irrilevante <sup>(2)</sup>; inoltre è generalmente riconosciuto che le banche centrali svolgono una funzione pubblica. L'Autorità osserva che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il sostegno finanziario fornito da un'istituzione con finalità pubblica può comportare la concessione di un aiuto di Stato <sup>(3)</sup>. Il sostegno pubblico accordato da una banca centrale può dunque essere considerato imputabile allo Stato e pertanto qualificarsi come aiuto di Stato <sup>(4)</sup>. Infatti, in base agli orientamenti sul settore bancario del 2013, i finanziamenti concessi da una banca centrale a enti creditizi specifici implicano generalmente il trasferimento di risorse statali <sup>(5)</sup>.
- (58) Tuttavia, al di là di queste osservazioni, non è necessario stabilire se gli accordi di prestito in questione siano stati concessi dallo Stato o mediante risorse statali, considerando la conclusione raggiunta nella sezione successiva, in base a cui le misure non hanno conferito un vantaggio economico alle banche.

#### 1.2. VANTAGGIO

- (59) Per costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, le misure devono conferire un vantaggio a un'impresa.
- (60) Un vantaggio, ai sensi di detto articolo, è un vantaggio economico che un'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato e che la pone in una posizione più favorevole rispetto ai suoi concorrenti. Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell'intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull'impresa <sup>(6)</sup>. Per costituire aiuto, la misura può consistere nella concessione di un vantaggio economico positivo o in un intervento che mitighi gli oneri economici. Questo secondo caso rappresenta una vasta categoria che comprende qualsiasi misura di attenuazione degli oneri che normalmente graverebbero sul bilancio dell'impresa. In ultima analisi, per determinare se la stipula degli accordi di prestito conferisca o meno un vantaggio a ISB e Arion, occorrerà verificare se un creditore privato di dimensioni comparabili a quelle dell'ente pubblico e operante nelle stesse condizioni di mercato avrebbe concesso un prestito analogo a condizioni analoghe.
- (61) Per stabilire se un ente pubblico abbia agito o meno come qualsiasi operatore in un'economia di mercato, devono essere presi in considerazione solo i benefici e gli obblighi connessi al ruolo dello Stato o dell'ente pubblico nella

<sup>(1)</sup> Cfr. sentenza *Germania contro Commissione*, C-248/84, EU:C:1987:437, punto 17.

<sup>(2)</sup> Sentenza *Air France/Commissione*, T-358/94, EU:T:1996:194, punti 58-62.

<sup>(3)</sup> Sentenze *Italia/Commissione*, C-173/73, EU:C:1974:71, punto 16; *Steinicke & Weinling/Germania*, C-78/76, EU:C:1977:52.

<sup>(4)</sup> Cfr. decisione della Commissione 2000/600/CE, del 10 novembre 1999, recante approvazione condizionata dell'aiuto accordato dall'Italia alle banche pubbliche siciliane Banco di Sicilia e Sicilcassa (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21), paragrafi 48 e 49, in cui si riconosce senza ulteriori discussioni che le anticipazioni della Banca d'Italia alle banche in difficoltà costituiscono sostegno finanziario fornito dallo Stato.

<sup>(5)</sup> Orientamenti sul settore bancario del 2013, paragrafo 62.

<sup>(6)</sup> Sentenza *Italia/Commissione*, C-173/73, EU:C:1974:71, punto 13.




sua qualità di operatore economico, ad esclusione di quelli connessi al suo ruolo di potere pubblico <sup>(1)</sup>. Inoltre, per stabilire se l'intervento dello Stato sia conforme alle condizioni di mercato, occorre effettuare una valutazione ex ante tenendo conto esclusivamente delle informazioni disponibili alla data in cui l'intervento è stato deciso. In assenza di specifiche informazioni di mercato relative a una data operazione di finanziamento del debito, la conformità dello strumento di credito con le condizioni di mercato può essere determinata sulla base di un confronto con operazioni di mercato analoghe, ossia tramite un'analisi comparativa.

- (62) Il criterio del creditore privato, sviluppato e perfezionato dai giudici dell'Unione europea <sup>(2)</sup>, serve a stabilire se le condizioni di rimborso di un credito pubblico, eventualmente mediante la ristrutturazione dei pagamenti, costituiscano un aiuto di Stato. Qualora lo Stato si trovi non nella posizione di investitore o promotore di un progetto, bensì in quella di creditore che cerchi di ottimizzare il recupero di un credito in essere, un trattamento condiscendente (sotto forma di proroga del pagamento) non può bastare di per sé a far presumere che tale trattamento sia favorevole e configurabile come aiuto di Stato. In tali circostanze, la condotta del creditore pubblico deve essere comparata a quella di un ipotetico creditore privato in una situazione fattuale e giuridica analoga; il punto cruciale consiste nel determinare se un creditore privato avrebbe concesso un trattamento simile a un debitore in circostanze analoghe.
- (63) Prima di valutare gli accordi di prestito, si tratta di capire se il ritardo iniziale nel regolamento dei pagamenti, che si sarebbe protratto all'incirca dall'ottobre 2008 fino alla fine del 2009, possa comportare un aiuto di Stato. In generale, il fatto che un ente pubblico decida di tollerare il rimborso tardivo di un prestito può implicare un vantaggio per il debitore e comportare un aiuto di Stato. Se la concessione di una proroga temporanea del pagamento è probabilmente conforme alla condotta di un creditore privato e pertanto non implicherebbe un aiuto di Stato, tale condotta, inizialmente in linea con le condizioni del mercato, si convertirebbe in un aiuto di Stato in caso di ritardo prolungato del pagamento <sup>(3)</sup>.
- (64) Dal punto di vista di un creditore privato, l'esecuzione forzata di un credito divenuto esigibile rappresenta evidentemente la norma; ciò vale anche se l'impresa debitrice è in difficoltà finanziarie e in caso di insolvenza. Generalmente, in tali circostanze, i creditori privati non intenderanno accordare un'ulteriore proroga del pagamento se ciò non determina un chiaro vantaggio per loro; al contrario, a un debitore incorso in difficoltà finanziarie verrebbero concessi ulteriori prestiti soltanto a condizioni più rigorose, ossia ad un tasso d'interesse più elevato o in presenza di garanzie più estese, dal momento che il rimborso è a rischio. Sono ammissibili eccezioni in singoli casi in cui la mancata esecuzione forzata del credito sembra essere l'alternativa economicamente più sensata, per esempio se tale soluzione offre prospettive chiaramente migliori, permettendo di recuperare una quota considerevolmente maggiore dei crediti rispetto ad altre alternative possibili o se in tal modo si possono evitare perdite conseguenti ancora maggiori. In talune circostanze, può essere nell'interesse di un creditore privato mantenere in funzione l'attività commerciale della società debitrice anziché liquidarne le attività, riscuotendo solo una parte del credito. Di norma, quando un creditore privato accetta di astenersi *in toto* dall'esecuzione forzata del proprio credito, chiede al debitore di fornire ulteriori garanzie. Se ciò non è possibile, per esempio nel caso di un debitore in difficoltà finanziarie, il creditore privato cercherà di assicurarsi la massima compensazione qualora le condizioni finanziarie del debitore dovessero successivamente migliorare. Se le garanzie del debitore o gli impegni da lui assunti sono insufficienti, in genere un creditore privato non accetterà di stipulare accordi di ristrutturazione del debito o concedere altri prestiti al debitore.
- (65) In merito al ritardo iniziale nel regolamento dei pagamenti, secondo la Banca d'Islanda non si può ritenere che nel caso di ISB nel settembre 2009 e in quello di Kaupthing nel novembre 2009 tale regolamento sia avvenuto in ritardo, considerate le circostanze eccezionali in cui, nell'ottobre 2008, si trovava l'Islanda dopo il crollo del sistema bancario. Nel periodo compreso tra detto crollo e il regolamento dei crediti, il settore bancario islandese era in una fase di ristrutturazione globale con l'assistenza dell'FMI e pesavano notevoli incertezze sulla

<sup>(1)</sup> Sentenze *Commissione/EDF*, C-124/10 P, EU:C:2012:318, punti 79, 80 e 81; *Belgio/Commissione*, C-234/84, EU:C:1986:302, punto 14; *Regno del Belgio/Commissione*, C-40/85, EU:C:1986:305, punto 13; *Spagna/Commissione*, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, EU:C:1994:325, punto 22; e *Germania/Commissione*, C-334/99, EU:C:2003:55, punto 134.

<sup>(2)</sup> Cfr. sentenze *Spagna/Commissione*, C-342/96, EU:C:1999:210, punti 46 e segg.; *SIC/Commissione*, T-46/97, EU:T:2000:123, punti 98 e segg.; *DM Transport*, C-256/97, EU:C:1999:332, punti 19 e segg.; *Spagna/Commissione*, C-480/98, EU:C:2000:559, punti 19 e segg.; *HAMSA/Commissione*, T-152/99, EU:T:2002:188, punto 167; *Spagna/Commissione*, C-276/02, EU:C:2004:521, punti 31 e segg.; *Lenzigi/Commissione*, T-36/99, EU:T:2004:312, punti 134 e segg.; *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, T-198/01, EU:T:2004:222, punti 97 e segg.; *Spagna/Commissione*, C-525/04 P, EU:C:2007:698, punti 43 e segg.; *Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione*, T-68/03, EU:T:2007:253; e *Buzek Automotive/Commissione*, T-1/08, EU:T:2011:216, punti 65 e segg.


<sup>(3)</sup> Cfr. conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa *DM Transport*, C-256/97, EU:C:1998:436, paragrafo 38.



valutazione equa delle attività delle banche; pertanto alla Banca d'Islanda, in veste di creditore delle banche, occorre tempo per valutare adeguatamente le attività che servivano come garanzia. L'Autorità ha vagliato queste argomentazioni e ritiene che la Banca d'Islanda abbia agito in conformità al criterio del creditore privato per quanto riguarda il ritardo iniziale.

- (66) Inoltre, l'Autorità deve valutare se un creditore privato che detiene crediti a breve termine nei confronti di banche in situazioni di insolvenza avrebbe acconsentito al trasferimento dei portafogli di prestiti ipotecari alle condizioni di cui sopra e alla conseguente stipula di accordi di prestito con le nuove banche alle stesse condizioni.
- (67) L'Autorità osserva che nell'autunno del 2008, all'indomani del crollo di Glitnir e Kaupthing, la Banca d'Islanda si trovava in una posizione in cui non sarebbe stato realistico aspettarsi di far proprie garanzie come quelle in oggetto nel caso di Arion e ISB. Considerando che i portafogli prestiti costituivano una vasta quota della base di clienti di Arion e ISB, l'escussione di tali garanzie avrebbe potuto mettere a repentaglio la stabilità finanziaria delle due banche e le avrebbe condotte al fallimento, comportando inoltre ulteriori spese amministrative per la Banca d'Islanda. Per di più, se i portafogli prestiti fossero stati offerti in vendita, la Banca d'Islanda non avrebbe avuto alcuna garanzia ragionevole di recuperare il credito, senza contare l'estrema improbabilità che vi fossero investitori con una sufficiente capacità patrimoniale disposti ad acquistare i portafogli suddetti, vista la situazione del mercato in Islanda in quel periodo. Pertanto, se la banca avesse fatto proprio il portafoglio di prestiti ipotecari (escutendo la garanzia o in seguito al fallimento), alla fine avrebbe recuperato un importo inferiore a quello del credito a breve termine.
- (68) Di fronte a tale situazione, la Banca d'Islanda ha deciso dunque di stipulare gli accordi di prestito al fine di assicurarsi il completo pagamento dei suoi crediti e degli interessi senza dover sostenere spese amministrative. Perciò tali accordi sono stati conclusi per ottenere il massimo recupero possibile all'epoca.
- (69) Sulla base di questi elementi, l'Autorità ritiene che la Banca d'Islanda, stipulando gli accordi di prestito, abbia tentato di ottimizzare il recupero dei suoi crediti.
- (70) L'Autorità deve altresì valutare se le condizioni cui erano subordinati tali accordi, e in particolare i tassi d'interesse applicabili, sarebbero state sufficientemente valide per un creditore privato al punto da soddisfare il requisito del relativo criterio.
- (71) Nella decisione n. 208/15/COL, l'Autorità ha rilevato che era difficile determinare i parametri di riferimento adeguati per i tassi d'interesse durante la crisi finanziaria. Rispondendo a questa constatazione, ISB, Arion e la Banca d'Islanda hanno fornito ulteriori informazioni e osservazioni.
- (72) Secondo ISB, i tassi d'interesse sono in linea con quelli vigenti all'epoca per obbligazioni analoghe garantite da attività. I suoi titoli obbligazionari hanno scadenza decennale, con un tasso d'interesse del 4,5 % (indicizzato in base ai prezzi al consumo) e sono assistiti da garanzia supplementare con un rapporto prestito/valore pari al 70 %. Il tasso d'interesse è stato fissato intorno ai 50 punti base in più rispetto alle obbligazioni HFF garantite dallo Stato alla data di emissione. In confronto, i tassi europei comuni di allora per titoli analoghi garantiti da attività ammontavano a 40-80 punti base in più rispetto ai titoli garantiti dallo Stato. ISB ha anche riportato un grafico da cui emerge che nel 2009 le differenze di *spread* per Francia, Germania e Spagna erano comprese tra 40 e 160 punti base.
- (73) Analogamente, Arion sostiene che il proprio accordo di prestito con la Banca d'Islanda sia stato stipulato a condizioni di mercato e lo confronta, *inter alia*, con un accordo analogo concluso tra NBI e LBI. Entrambi gli accordi sono stati stipulati all'incirca nello stesso periodo (uno alla fine del 2009 e l'altro all'inizio del 2010), prevedendo condizioni simili per il regolamento dei crediti. Il confronto mostra che le condizioni dell'accordo di prestito relativo ad Arion erano più rigide di quelle contemplate dall'accordo di LBI, che coinvolgeva un prestatore privato: risulta infatti che il secondo accordo prevedeva tassi d'interesse inferiori e riguardava un capitale più elevato, contemplando garanzie più deboli e meno diversificate rispetto all'accordo di prestito di Arion.
- (74) Nella sua lettera del 31 marzo 2015 <sup>(1)</sup>, Arion ha fornito informazioni supplementari sulle emissioni di obbligazioni garantite e di obbligazioni senior non garantite da parte di banche europee durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. Considerando che il prestito concesso dalla Banca d'Islanda è principalmente garantito da ipoteche, Arion lo ritiene comparabile alle obbligazioni garantite emesse

<sup>(1)</sup> Documento n. 753101.



nel 2009 da banche europee utilizzando mutui ipotecari residenziali a titolo di garanzia. Come accennato sopra, secondo la serie di dati fornita da Arion, i differenziali di finanziamento che le banche europee stavano pagando variavano dallo 0,1 % all'1,90 % in più rispetto ai tassi interbancari, con una mediana del differenziale pari allo 0,72 %. I tassi più elevati per le obbligazioni garantite sono stati pagati dalla Bank of Ireland nel settembre 2009 (1,9 % in più rispetto ai tassi interbancari) e dall'EBS Mortgage irlandese (1,75 % in più rispetto ai tassi interbancari) nel novembre 2009.

- (75) La Banca d'Islanda ritiene inoltre che le condizioni degli accordi di prestito (ossia i tassi di interesse e le garanzie) le fossero favorevoli. A suo avviso, ciò risulta evidente dalle informazioni disponibili su strumenti emessi in tutto il mondo, come documentato da Arion (cfr. sopra) nonché dalle condizioni di altri strumenti sottoscritti all'epoca, tra cui l'accordo di LBI.
- (76) L'Autorità rileva che gli accordi di prestito stipulati tra la Banca d'Islanda e le banche presentano un tasso di interesse pari al LIBOR più 3,00 % e sono garantiti da ipoteche e altre attività. Come dimostrano le informazioni fornite da ISB e Arion, detto tasso di interesse era di gran lunga superiore alla media dei tassi d'interesse praticati allora per strumenti di credito comparabili, superando addirittura i costi di finanziamento più elevati delle altre banche europee dell'epoca in presenza di garanzie ipotecarie (quelli più alti erano praticati dalla Bank of Ireland, con tassi interbancari maggiorati dell'1,9 %). L'Autorità ritiene che le informazioni sugli strumenti di credito comparabili fornite dalle banche siano attendibili e offrano un quadro accurato delle condizioni di mercato del periodo in cui sono stati stipulati gli accordi di prestito. Inoltre, poiché questi tassi d'interesse sono stati concordati da privati, l'Autorità è del parere che, rispetto ai differenziali dei CDS e ai tassi d'interesse sulle obbligazioni HFF menzionati dal denunciante, essi rappresentino un parametro di riferimento più adeguato per determinare i tassi di mercato in vigore all'epoca.
- (77) Per quanto concerne l'accordo di prestito stipulato con Arion, l'Autorità osserva che il prestito era denominato in valuta estera anziché in ISK. Tuttavia, come ha rilevato Arion, questa modifica della denominazione era in linea con le condizioni della transazione, in base a cui Arion avrebbe dovuto pagare interessi e rate in valuta estera nei limiti delle proprie possibilità e avrebbe potuto, previa autorizzazione del prestatore, modificare in tutto o in parte la denominazione del debito. Come è stato osservato più sopra, l'Autorità ha già esaminato e approvato le condizioni della transazione nella sua decisione sull'aiuto alla ristrutturazione concesso ad Arion. Inoltre, come ha fatto presente quest'ultima, a causa delle rigide limitazioni imposte in Islanda alla circolazione transfrontaliera di capitali e alle relative transazioni in valuta estera, un creditore privato avrebbe preferito con tutta probabilità una denominazione in valuta estera anziché in ISK. Pertanto, una simile modifica della denominazione rappresenterebbe un vantaggio per il creditore, non per il debitore.
- (78) Considerando i parametri di mercato di quel periodo e gli elementi di prova presentati, l'Autorità conclude che le condizioni di prestito in generale e i tassi di interesse in particolare degli accordi sarebbero stati ugualmente accettabili per un creditore privato che si fosse trovato in una situazione fattuale e giuridica analoga.
- (79) Alla luce di quanto precede, l'Autorità conclude che gli accordi di prestito tra la Banca d'Islanda e, rispettivamente, ISB e Arion non hanno conferito un vantaggio economico a ISB e Arion.

### 1.3. SELETTIVITÀ, DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTI SUGLI SCAMBI TRA PARTI CONTRAENTI

- (80) Per poter essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, la misura deve essere selettiva nonché tale da provocare distorsioni di concorrenza e incidere sugli scambi tra le parti contraenti dell'accordo. Tuttavia, poiché l'Autorità conclude che nel caso in oggetto non sia stato concesso alcun vantaggio economico e che pertanto le condizioni cumulative per l'esistenza di un aiuto di Stato non sono soddisfatte, l'Autorità non deve effettuare altre valutazioni a questo proposito.

## 2. CONCLUSIONE

- (81) Sulla base della valutazione di cui sopra, l'Autorità ritiene che gli accordi di prestito stipulati dalla Banca d'Islanda con ISB e Arion non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli accordi di prestito stipulati tra la Banca d'Islanda e, rispettivamente, Íslandsbanki hf. e Arion Banki hf. non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'indagine formale è pertanto chiusa.

*Articolo 2*

L'Islanda è destinataria della presente decisione.

*Articolo 3*

Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.


Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Sven Erik SVEDMAN  
*Presidente*

Helga JÓNSDÓTTIR  
*Membro del Collegio*

17CE2664



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1951 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 25 ottobre 2017**  
**che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017,**  
**prorogandolo al 2020**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,


deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Disporre prontamente e pubblicamente di prove attendibili pertinenti elaborate sulla base di statistiche europee, che possano essere utilizzate ai fini della definizione delle politiche, è assolutamente indispensabile per misurare i progressi e valutare l'efficacia delle politiche e dei programmi dell'Unione, in particolare nel contesto della strategia Europa 2020 stabilita dalla comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (Europa 2020) e dell'agenda della Commissione per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico.
- (2) Le statistiche europee dovrebbero adottare un approccio globale in tutta l'Unione che fornisca dati accurati per contribuire ad approfondire i processi di integrazione nell'Unione.
- (3) La disponibilità di statistiche europee complete e affidabili costituisce un bene pubblico importante a beneficio dei responsabili delle decisioni, dei ricercatori e dei cittadini in generale.
- (4) Un buon equilibrio tra obiettivi economici e sociali nel semestre europeo riveste un'importanza particolare per la sostenibilità e la legittimità dell'Unione economica e monetaria. Conseguentemente gli obiettivi sociali e occupazionali sono diventati più rilevanti nell'ambito del semestre europeo, come si evince dal fatto che sia le relazioni per paese sia le raccomandazioni specifiche per paese valutano le sfide sociali e occupazionali e promuovono riforme politiche basate sulle migliori prassi. A tale fine, le statistiche sociali rivestono un'importanza particolare.

<sup>(1)</sup> GU C 75 del 10.3.2017, pag. 53.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.





- (5) A norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, il programma statistico europeo («programma») definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di elevata qualità, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Il programma dovrebbe essere attuato mediante singole azioni statistiche in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 223/2009. I programmi di lavoro annuali dovrebbero essere basati sul programma.
- (6) Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> copre solamente il periodo dal 2013 al 2017, mentre l'attuale quadro finanziario pluriennale si estende fino al 2020. Tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato senza indugio per prorogare il programma fino al 2020 e colmare le lacune statistiche, in caso di necessità urgente.
- (7) Nel contesto dell'agenda della Commissione «Legiferare meglio», le politiche dell'Unione dovrebbero essere sempre più concepite e controllate in base a dati affidabili che abbiano solide basi statistiche. A questo riguardo le statistiche europee hanno un ruolo particolarmente importante e possono davvero fare la differenza, soprattutto nei settori in cui il valore analitico, basato su dati affidabili, e la reattività sono cruciali perché le politiche riescano a raggiungere gli obiettivi.
- (8) Per conseguire risultati migliori e contribuire a un'Europa migliore sono perciò essenziali delle statistiche di alta qualità. È opportuno impegnarsi di più per incentivare gli investimenti nelle statistiche ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. Il programma dovrebbe anche fornire un ulteriore orientamento per i settori prioritari, per lo sviluppo di capacità e la ridefinizione delle priorità in corso. Inoltre, al fine di garantire un approccio armonizzato nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere rafforzata la cooperazione con le organizzazioni internazionali.
- (9) È opportuno intervenire per affrontare le lacune statistiche più urgenti, per aumentare la tempestività e per sostenere le priorità politiche e il coordinamento delle politiche economiche durante il semestre europeo. La Commissione (Eurostat) dovrebbe anche fornire nuove proiezioni demografiche in stretta collaborazione con gli istituti nazionali di statistica, comprese quelle riguardanti i flussi migratori, per aggiornare l'analisi delle conseguenze sociali, economiche e di bilancio dell'invecchiamento della popolazione e delle disuguaglianze economiche.
- (10) Dovrebbero essere pubblicati prontamente indicatori per sostenere scelte efficienti di definizione delle politiche. In conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione (Eurostat) dovrebbe comunicare pubblicamente riguardo alla tempestività, compresa la fornitura di informazioni pertinenti relative a ogni eventuale insufficiente tempestività che possa verificarsi in quanto aspetto della qualità statistica.
- (11) I conti degli ecosistemi elaborati in via sperimentale e le statistiche sul cambiamento climatico, comprese quelle relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e alle «impronte», vanno sviluppati ulteriormente usando i dati esistenti. L'Unione europea dell'energia e il quadro 2030 per il clima e l'energia, che mirano a rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione più competitivi, efficienti, sicuri e sostenibili, richiederanno nuove statistiche su consumi di energia, efficienza energetica, fonti di energia rinnovabile, dipendenza energetica e sicurezza dell'approvvigionamento nonché nuove statistiche sull'economia circolare.
- (12) Statistiche di elevata qualità sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma, in particolare le statistiche sull'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, le statistiche sociali e ambientali nonché quelle sull'energia e i trasporti, dovrebbero consentire il monitoraggio degli obiettivi generali e specifici dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che devono essere fissati a livello di Unione e di Stati membri e contribuire in tal modo al conseguimento di tali obiettivi generali e specifici.
- (13) È opportuno compiere progressi per migliorare le informazioni qualitative e quantitative che contribuiscano all'eshaustività dei conti nazionali e consentire in tal modo di disporre di stime migliori sul divario e sull'elusione fiscali.
- (14) La proroga del programma costituisce un'occasione che dovrebbe essere colta per apportare adeguamenti e rispecchiare i nuovi orientamenti, in particolare in linea con la Visione 2020 del sistema statistico europeo (SSE), al fine di integrare gli obiettivi esistenti, la definizione delle priorità in corso nonché la disponibilità dei dati, in un contesto in cui l'Unione deve rispondere a sfide importanti in termini di sviluppo economico e di coesione

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (G.U.L. 87 del 31.3.2009, pag. 164).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (G.U.L. 39 del 9.2.2013, pag. 12).



sociale. Essa dovrebbe garantire una cooperazione continua tra la Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica e dovrebbe garantire dialoghi periodici con il comitato consultivo europeo di statistica istituito dalla decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Essa dovrebbe altresì assicurare il coordinamento tra l'SSE e il sistema europeo di banche centrali. La Commissione (Eurostat) dovrebbe monitorare il rispetto del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri (codice).

- (15) È particolarmente importante misurare le sacche di disoccupazione elevata, compresa la disoccupazione giovanile nelle regioni transfrontaliere.
- (16) Un adeguato incremento del bilancio per le statistiche a livello di Unione dovrebbe sostenere le modifiche al programma e i lavori dell'SSE in corso nell'ambito dell'efficienza apportando un valore aggiunto e dei risultati significativi per il miglioramento della qualità dei dati per mezzo di grandi progetti, effetti di leva strutturali ed economie di scala che possono migliorare i sistemi statistici in tutti gli Stati membri.
- (17) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per la proroga del programma a copertura del periodo dal 2018 al 2020, che costituisce l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(2)</sup>, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.
- (18) Nella proroga del programma, la Commissione (Eurostat) dovrebbe prestare particolare attenzione alle conseguenze del recesso di uno Stato membro dall'Unione.
- (19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la proroga del programma statistico europeo a copertura del periodo dal 2018 al 2020, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (20) In conformità del regolamento (CE) n. 223/2009, il progetto di proposta per prorogare il programma a copertura del periodo dal 2018 al 2020 è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo (CSSE), al comitato consultivo europeo di statistica e al comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 99/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 99/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Il programma è prorogato per coprire il periodo dal 2018 al 2020.»;

- 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3


#### Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce il quadro di programmazione ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per il periodo 2013-2020, conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 223/2009.»;

<sup>(1)</sup> Decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).



- 3) all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2018 e il 2020 è pari a 218,1 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020.»;

- 4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

#### **Programmi di lavoro annuali**

Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 223/2009 e stabiliscono gli obiettivi perseguiti e i risultati previsti, conformemente agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. La Commissione garantisce che l'opportuna enfasi sia posta sulle azioni miranti a promuovere la conformità al codice. Ciascun programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo per conoscenza.»;

- 5) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

#### **Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

1. La Commissione adotta i provvedimenti atti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.


3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (\*\*), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del programma.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e indagini, conformemente alle loro rispettive competenze.

5. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti l'accettazione esplicita di tali poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF di cui sopra.

(\*) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(\*\*) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).»;



- 6) l'articolo 15 è così modificato:
- a) è inserito il paragrafo seguente:
- «2 bis. Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione (Eurostat) presenta una relazione sull'attuazione del programma al CSSE. La relazione illustra nel dettaglio il punto di vista della Commissione (Eurostat) sulle prospettive del programma nell'ambito del quadro finanziario pluriennale che inizierà nel 2021. Tale relazione è altresì presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.»;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, previa consultazione del CSSE e del comitato consultivo europeo di statistica, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'attuazione del programma. La relazione valuta in particolare:
- a) l'esito della ridefinizione delle priorità e della valutazione dei costi dei prodotti statistici;
- b) le azioni intraprese dall'SSE per ridurre i costi di attuazione e produzione a carico degli Stati membri e per limitare l'onere complessivo derivante dai progetti e dagli ambiti statistici trattati dal programma;
- c) i progressi compiuti per rendere l'accesso alle statistiche ufficiali più semplice e intuitivo, compresi i dati forniti sul sito web di Eurostat; nonché
- d) i progressi nel miglioramento della disponibilità dei dati, in particolare quelli sulle attività socioeconomiche e sugli indicatori della strategia Europa 2020.»;
- 7) l'allegato del regolamento (UE) n. 99/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

Per il Parlamento europeo  
Il presidente  
A. TAJANI

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. MAASIKAS



## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 99/2013 è così modificato:

1) il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

«Infrastruttura statistica e obiettivi del programma statistico europeo 2013-2020»;

2) l'introduzione è così modificata:

a) il primo e il secondo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«L'attuazione delle politiche dell'Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'Unione e ai suoi aspetti a livello nazionale e regionale. Le statistiche europee sono indispensabili anche per l'Unione, in quanto permettono al pubblico in generale e ai cittadini europei di capire e di partecipare al processo democratico e al dibattito sulla condizione presente e sul futuro dell'Unione.

Il programma definisce il quadro legislativo in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee nel periodo dal 2013 al 2020.»;

b) il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma contribuiscono all'attuazione delle politiche dell'Unione, come previsto dal TFUE, dalla strategia Europa 2020 e dalle relative iniziative di punta nonché da altre politiche incluse nelle priorità strategiche della Commissione.»;

3) in Obiettivi, l'obiettivo 1 è sostituito dal seguente:

«— obiettivo 1: fornire informazioni statistiche in tempo utile e in modo efficace sul piano dei costi senza una superflua duplicazione degli sforzi, al fine di promuovere lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione delle politiche dell'Unione, rispecchiando adeguatamente le priorità, mantenendo nel contempo un equilibrio tra l'aspetto economico, sociale, territoriale e ambientale e rispondendo alle esigenze della vasta gamma di utenti di statistiche europee, inclusi altri responsabili delle decisioni, ricercatori, imprese e cittadini europei in generale;»

4) la parte I. «Risultati statistici» è così modificata:

a) al punto 1.1. Europa 2020, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'agenda strategica per le politiche nazionali e dell'Unione negli anni a venire è stata in larga misura determinata dalla strategia Europa 2020. Nell'ambito di detta agenda sono stati concordati vari obiettivi e iniziative per i quali l'SSE deve fornire indicatori statistici in diversi settori, quali: il miglioramento delle condizioni per l'innovazione; ricerca e sviluppo; promozione di posti di lavoro dignitosi; promozione della parità di genere; conseguimento degli obiettivi dell'Unione in relazione a energia e cambiamenti climatici; uso efficiente delle risorse; miglioramento dei livelli d'istruzione, compresa la riduzione dell'abbandono scolastico; incremento della formazione professionale lungo tutto l'arco della vita e della mobilità dell'apprendimento; invecchiamento attivo e in buona salute; promozione dell'inclusione sociale; riduzione della povertà. Se del caso, sono necessarie statistiche ripartite per genere al fine di comprendere i fenomeni di discriminazione legati al genere, con un'attenzione particolare per la violenza fondata sul genere.»;


b) l'obiettivo 1.1.1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:


«Fornire informazioni statistiche di alta qualità, che devono essere rese disponibili in maniera tempestiva per il semestre europeo, per monitorare l'attuazione di Europa 2020. I nuovi indicatori si basano, per quanto possibile, sui dati statistici disponibili.»;

ii) il quarto trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:


«— indicatori sull'occupazione che distinguano tra lavoro a tempo parziale e lavoro a tempo pieno e tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato, nonché indicatori sulla disoccupazione che tengano conto delle persone nelle politiche di attivazione, ad esempio la formazione. Tali indicatori dovrebbero altresì includere dati sui divari di genere.»;




- c) all'obiettivo 1.2.1, il secondo trattino del secondo comma è sostituito dai trattini seguenti:
- «— la messa a disposizione di input statistici per un patto di stabilità e di crescita rafforzato, segnatamente ai fini della produzione e fornitura di statistiche di elevata qualità sul disavanzo e il debito pubblici,
  - la messa a disposizione di input statistici per un monitoraggio efficiente delle disuguaglianze economiche.»;
- d) l'obiettivo 1.3.1 è così modificato:
- i) il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Migliorare gli indicatori e le informazioni statistiche sulla globalizzazione dell'economia e sulle catene globali del valore a disposizione dei responsabili delle decisioni dell'Unione e del pubblico. Le informazioni dovrebbero contribuire a migliorare la comprensione degli impatti economici, sociali e ambientali della globalizzazione.»;
- ii) il terzo trattino del secondo comma è sostituito dai trattini seguenti:
- «— la fornitura di dati che consentano l'analisi delle conseguenze positive e negative per il mercato dell'Unione, in particolare per il mercato del lavoro dell'Unione,
  - l'analisi delle catene globali del valore, eventualmente tramite appropriate tabelle input/output, e delle statistiche sulle imprese e sul commercio estero, compreso il collegamento dei microdati, e il coordinamento dei risultati di tale analisi con le iniziative internazionali di interesse per l'Unione, e»;
- e) il punto 2. «Quadri contabili» è sostituito dal seguente:
- «2. Quadri contabili
- La comunicazione della Commissione del 20 agosto 2009 dal titolo "Non solo PIL — Misurare il progresso in un mondo in cambiamento" ("Non solo PIL") e la pubblicazione del rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi sulla misurazione della performance economica e del progresso sociale hanno dato nuovo vigore alla principale sfida che l'SSE è chiamato ad affrontare, vale a dire come migliorare la produzione di statistiche su questioni intrecciate tra loro e di statistiche più integrate per descrivere complessi fenomeni sociali, ambientali ed economici al di là della tradizionale misurazione della produzione economica. I lavori sul tema "Non solo PIL" all'interno dell'SSE sono incentrati su tre settori prioritari: statistiche sul settore delle famiglie e statistiche che misurano la distribuzione del reddito, dei consumi e della ricchezza; la misurazione multidimensionale della qualità della vita; la misurazione della sostenibilità ambientale. L'adozione a livello mondiale nel 2015 dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile imprime un ulteriore impulso ai lavori. Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC) fornisce un quadro coerente e integrato per tutte le statistiche economiche da integrare con altri indicatori al fine di fornire informazioni più complete per il processo decisionale e di elaborazione delle politiche. La piena attuazione del SEC 2010 sarà sostenuta da regolari valutazioni della qualità e della conformità, tenendo conto della progressiva scadenza delle deroghe fino al 2020, il che porterà a ulteriori miglioramenti della tempestività e della disponibilità degli indicatori.»;
- f) il punto «2.1. Prestazioni economiche e sociali» è sostituito dal seguente:
- «2.1. Prestazioni economiche e sociali
- La crisi economica ha reso più impellente l'esigenza di disporre di indicatori macroeconomici di elevata qualità allo scopo di comprendere meglio e di analizzare le fluttuazioni economiche nonché di comprendere meglio e di analizzare l'evoluzione delle disuguaglianze economiche e i loro effetti sulla società, facilitando in tal modo il processo decisionale. Una produzione sempre più globalizzata rende necessario lo sviluppo di un quadro coerente che faciliti l'interpretazione e l'integrazione di statistiche di settori differenti.»;
- g) all'obiettivo 2.1.1 il secondo comma è così modificato:
- i) il secondo trattino è sostituito dal seguente:
- «— l'elaborazione di indicatori sulla distribuzione dei redditi, dei consumi e della ricchezza tra le famiglie, e l'uniformazione degli aggregati della contabilità nazionale con i dati relativi alle indagini sulle famiglie o i dati amministrativi.»;
- ii) il quarto trattino è sostituito dal seguente:
- «— il rafforzamento dei legami con i conti nazionali nei settori della protezione sociale, della salute e dell'istruzione,
  - lo sviluppo di un quadro per la misurazione della qualità della vita, che rafforzi la prospettiva familiare nei conti nazionali,
  - lo sviluppo di indicatori relativi all'azione "Non solo PIL" che misurino la sostenibilità ambientale e gli effetti esterni in una prospettiva di contabilità nazionale.»;



- iii) dopo il quinto trattino sono inseriti i trattini seguenti:
- «— l'ulteriore sviluppo di indicatori sociali tempestivi, comprese tecniche avanzate di previsione a breve termine e di stime rapide,
  - il sostegno alla condivisione dei dati macroeconomici a livello internazionale al fine di ridurre gli oneri per i produttori di dati e di migliorare la disponibilità di dati coerenti e comparabili per gli utenti,
  - l'elaborazione e il perfezionamento di indicatori aggregati delle disuguaglianze legate al reddito e ad alcuni aspetti della ricchezza,
  - la misurazione e l'analisi della disparità di genere, ivi compreso il divario retributivo.»;
- h) all'obiettivo 2.1.2, l'ultimo trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:
- «— la disponibilità e l'estensione per tutti gli Stati membri di statistiche armonizzate sul prezzo delle abitazioni.»;
- i) all'obiettivo 2.2.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «L'obiettivo sarà attuato mediante:
- l'ulteriore sviluppo di un sistema coerente di conti ambientali come "conti satellite" dei principali conti nazionali, destinati a fornire informazioni sulle emissioni atmosferiche, sui consumi di energia, sui flussi di risorse naturali, sugli scambi di materie prime, sulla tassazione ambientale e sulla spesa per la tutela ambientale, eventualmente includendo la crescita verde/appalti verdi,
  - l'ulteriore sviluppo di conti sperimentali sugli ecosistemi che consentano l'uso delle serie di dati esistenti, comprese quelle elaborate dalle istituzioni, dagli organi, dagli uffici e dalle agenzie dell'Unione, nell'ambito di un'iniziativa di integrazione dei dati a lungo termine,
  - ulteriori attività di sviluppo per utilizzare più efficacemente le raccolte di dati esistenti per la produzione di statistiche relative ai cambiamenti climatici, e
  - l'ulteriore sviluppo di indicatori per misurare le impronte ambientali sulla base di dati esistenti.»;
- j) l'obiettivo 3.1.1 è così modificato:
- i) il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei processi di produzione statistica. In linea con il programma Legiferare meglio, è necessario semplificare la normativa esistente relativa al pilastro delle statistiche sulle imprese. In questo contesto, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione alle limitazioni delle risorse a disposizione dei produttori e all'onere complessivo per i rispondenti, in linea con il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione. Fornire statistiche di elevata qualità su settori fondamentali in cui le imprese rappresentano il centro di interessi, quali le statistiche sulle imprese, gli indicatori congiunturali, gli investimenti delle imprese in capitale umano e in competenze, le transazioni internazionali, la globalizzazione, il monitoraggio del mercato interno, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, e il turismo. Un interesse particolare dovrebbe essere riservato alla disponibilità di dati in settori dell'industria e dei servizi ad elevato valore aggiunto, in particolare nei settori dell'economia verde, digitale, collaborativa, della sanità, dell'istruzione e sociale.»;
- ii) il primo trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:
- «— il riutilizzo dei dati disponibili nel sistema statistico o nella società, l'istituzione di una base giuridica comune per le statistiche sulle imprese e la produzione di infrastrutture e di strumenti comuni.»;
- k) l'obiettivo 3.2.1 è così modificato:
- i) il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Fornire statistiche sui principali settori della politica sociale in cui il cittadino rappresenta il centro di interessi, quali: il benessere; la sostenibilità; la coesione sociale; la povertà; le disuguaglianze; le sfide demografiche, in particolare l'invecchiamento della popolazione, lo spopolamento, la dispersione della popolazione e le migrazioni; il mercato del lavoro; l'istruzione e la formazione, compresa l'istruzione infantile, la formazione degli adulti, la formazione professionale e la mobilità dei giovani nel campo dell'apprendimento; la cultura, l'attività fisica; la qualità della vita; la sicurezza; la salute; la disabilità; i consumi; la libera circolazione e il mercato unico; la mobilità dei giovani; l'innovazione tecnologica e i nuovi stili di vita. Se del caso, tali statistiche sono disaggregate per genere, per i gruppi che rivestono un interesse particolare per i responsabili delle politiche sociali. Le priorità sono stabilite in conformità dell'articolo 6. In linea con il programma Legiferare meglio, è necessario semplificare la normativa esistente relativa al pilastro delle statistiche sociali. In questo contesto, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione alle limitazioni delle risorse a disposizione dei produttori e all'onere complessivo per i rispondenti, in linea con il REFIT.»;



- ii) il quarto trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:
- «— la produzione di statistiche sulle disuguaglianze di reddito, con indicatori quali l'indice di Gini e l'evoluzione dei decili superiori della distribuzione del reddito che forniscono un indicatore chiave nazionale comparabile nonché dati sulle disuguaglianze nell'accesso ai beni e ai servizi di base;»
- iii) il settimo trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:
- «— l'attuazione di iniziative del programma di lavoro sulla razionalizzazione delle statistiche sulle migrazioni che tengano conto delle nuove sfide, in particolare degli sviluppi internazionali,
  - la fornitura di proiezioni demografiche e dei relativi aggiornamenti annuali,
  - lo sviluppo di indicatori globali sulla situazione dei migranti nell'Unione;
  - l'ulteriore cooperazione con agenzie e organizzazioni specializzate per quanto riguarda la situazione dei rifugiati,
  - lo sviluppo di una metodologia per un'indagine sulla violenza di genere, in cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie europei che operano in tale ambito,
  - l'istituzione di una base giuridica comune per le statistiche sociali e la produzione di infrastrutture e strumenti comuni.»;
- l) al punto 3.3. «Statistiche geospaziali, ambientali, agricole e altre statistiche settoriali», il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «L'agricoltura resta un settore strategico importante dell'Unione. La politica agricola comune mette in evidenza l'esigenza di una produzione alimentare redditizia, di una gestione sostenibile delle risorse naturali, di un'azione per il clima e di uno sviluppo equilibrato del territorio, che sono i principali obiettivi di tale politica. L'attenzione sarà rivolta alle dimensioni sociali, economiche e ambientali e alle dimensioni connesse alla sicurezza, alla salute umana e all'ecosistema/biodiversità.»;
- m) l'obiettivo 3.3.1 è così modificato:
- i) il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Sostenere l'elaborazione di politiche sulla base di dati fattuali mediante un ricorso maggiore e più flessibile alle informazioni territoriali combinate con informazioni statistiche sociali, territoriali, economiche e ambientali per regioni, tipo di regioni, città e grado di urbanizzazione.»;
- ii) al secondo paragrafo sono aggiunti i trattini seguenti:
- «— la realizzazione di statistiche sull'uso e la copertura del suolo,
  - il coordinamento dei dati statistici per regioni, città e tipologie territoriali.»;
- n) l'obiettivo 3.3.3 è così modificato:
- i) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
- «In linea con la priorità della Commissione sull'Unione dell'energia e, nella massima misura possibile, sulla base dei dati esistenti, verrà rivolta un'attenzione particolare alle statistiche relative a consumi di energia, efficienza energetica, fonti di energia rinnovabile, dipendenza energetica, aspetti relativi alla povertà energetica e alla sicurezza dell'approvvigionamento ed economia circolare. Inoltre, le statistiche dell'energia dovranno sostenere il quadro 2030 per il clima e l'energia che mira a rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione più competitivi, sicuri e sostenibili.»;
- ii) al secondo comma è aggiunto il trattino seguente:
- «— dipendenza energetica e sicurezza dell'approvvigionamento.»;
- o) l'obiettivo 3.3.4 è così modificato:
- i) il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Fornire statistiche nel settore dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura ai fini dello sviluppo e del monitoraggio della politica agricola comune e della politica della pesca, rispecchiando importanti obiettivi strategici dell'Unione connessi alla sostenibilità nonché allo sviluppo rurale, tramite attività regolari connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche. In linea con il programma Legiferare meglio, è necessario semplificare la normativa esistente relativa alle statistiche agricole. In questo contesto, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione alle limitate risorse a disposizione dei produttori e all'onere complessivo per i rispondenti, in linea con il REFIT.»;






- ii) al secondo paragrafo sono aggiunti i trattini seguenti:
- «— la preparazione e la realizzazione del censimento agricolo previsto per il 2020,
  - l'istituzione di una base giuridica comune per le statistiche inerenti all'agricoltura e la produzione di infrastrutture e strumenti comuni.»;
- 5) la parte II. «Metodi di produzione delle statistiche europee» è così modificata:
- a) il paragrafo introduttivo è sostituito dal seguente:
- «L'SSE sta attualmente affrontando numerose sfide. Le aspettative sulla portata, la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sono in aumento. Con la globalizzazione è emersa una realtà complessa che deve essere rispecchiata nelle statistiche ufficiali e che solleva problemi metodologici. La sempre crescente disponibilità di dati da parte di fornitori pubblici e privati offre potenzialità per migliorare la tempestività e la pertinenza delle statistiche ufficiali e per ridurre l'onere di risposta. Per far fronte a tali sfide, dovendo al contempo affrontare limitazioni in termini di risorse, l'SSE intende gradualmente attuare gli obiettivi strategici definiti nella Visione 2020 dell'SSE, basandosi su un approccio olistico per conseguire miglioramenti in termini di efficienza e di qualità:
- impegnarsi proattivamente in un dialogo regolare con gli utilizzatori per comprenderne più in profondità le esigenze, riconoscendo che gruppi di utenti diversi hanno esigenze diverse che devono essere affrontate correttamente,
  - fornire prodotti e servizi di elevata qualità e applicare un approccio qualitativo alla gestione, all'organizzazione e alla governance dell'SSE,
  - basare prodotti e servizi statistici sia sulle indagini tradizionali sia su altre fonti, fra cui dati amministrativi, statistiche geospaziali e, ove possibile, megadati,
  - per avere accesso a nuove fonti di dati, creare metodi e trovare tecnologie adatte al fine di utilizzare tali fonti di dati per produrre statistiche europee in modo affidabile,
  - migliorare l'efficienza della produzione statistica intensificando ulteriormente lo scambio di conoscenze, di esperienze e di metodiche, ma anche condividendo strumenti, dati, servizi e risorse, ove opportuno e debitamente giustificato. La collaborazione si baserà su standard concordati ed elementi comuni dell'infrastruttura tecnologica e statistica,
  - attuare una strategia di diffusione e comunicazione delle statistiche europee sufficientemente flessibile da adattarsi alle nuove tecnologie, che fornisca orientamenti nel contesto della rivoluzione dei dati e costituisca un pilastro affidabile della democrazia.»;
- b) all'obiettivo 1.1, il primo trattino del terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
- «— l'introduzione di un nuovo meccanismo di garanzia della qualità integrato, efficace e idoneo allo scopo sulla base del codice e del quadro di garanzia della qualità dell'SSE,
  - la valutazione della conformità al codice.»;
- c) l'obiettivo 4.1 è così modificato:
- i) prima del primo comma è aggiunto il comma seguente:
- «I cittadini europei dovrebbero poter attingere agevolmente e senza impedimenti alle statistiche europee per potere utilizzare tali dati ai fini della propria istruzione e delle proprie decisioni. Tale obiettivo sarà perseguito mediante il miglioramento della facilità d'uso delle statistiche europee e dell'accesso ai dati. Un interesse particolare dovrebbe essere riservato alla facilità di reperimento e conversione dei dati statistici per uso pratico, anche attraverso grafici e mappe. Più cittadini dovrebbero beneficiare delle statistiche europee, così contribuendo efficacemente a incrementare la diffusione delle informazioni statistiche nella società.»;
- ii) al quinto paragrafo è aggiunto il trattino seguente:
- «— l'individuazione degli attuali e futuri bisogni di dati per offrire agli utenti finali prodotti e servizi multiscopo e personalizzati.»;
- d) all'obiettivo 5.1, dopo il terzo trattino del quarto comma è inserito il trattino seguente:
- «— l'analisi delle necessità di nuove competenze in relazione alla scienza dei dati e alla loro integrazione nei programmi di formazione.»;



6) alla parte III. «Partenariato», i seguenti trattini sono inseriti dopo il terzo trattino del secondo comma dell'obiettivo 1.4:

- «— la sensibilizzazione dei cittadini europei all'importanza delle statistiche ufficiali e della comunicazione di tali statistiche a tutte le parti interessate mediante la celebrazione il 20 ottobre di ogni anno della Giornata europea delle statistiche,
- la diffusione di dati statistici pertinenti a sostenere la politica europea di vicinato e i rispettivi accordi di associazione,
- la promozione dei valori europei e di iniziative come il codice, il quadro di garanzia della qualità dell'SSE, e gli approcci di normazione e armonizzazione a paesi e regioni terzi.».

17CE2665



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1952 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 25 ottobre 2017****che abroga i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno confermato il loro impegno congiunto ad aggiornare e semplificare la legislazione nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» <sup>(3)</sup>.
- (2) Al fine di ottimizzare l'*acquis* e ridurre il volume è necessario analizzarlo regolarmente per identificare la legislazione obsoleta. L'abrogazione della legislazione obsoleta permette di mantenere il quadro legislativo trasparente, chiaro e di facile utilizzo da parte degli Stati membri e dei portatori di interessi, in questo caso i settori della navigazione interna e del trasporto di merci su strada.
- (3) Nel 1989, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1101/89 <sup>(4)</sup>. Dieci anni dopo il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 718/1999 <sup>(5)</sup> per garantire che continuassero a essere disponibili gli strumenti necessari al settore del trasporto per vie navigabili interne e per gestire le capacità delle flotte. Il regolamento (CE) n. 718/1999 ha lo stesso oggetto del regolamento (CEE) n. 1101/89 senza tuttavia abrogarlo.
- (4) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia <sup>(6)</sup>, dal 1° gennaio 2005 tutti i veicoli conformi alle norme tecniche di cui alla direttiva 96/53/CE del Consiglio <sup>(7)</sup> sono stati esentati da ogni regime di contingenti o autorizzazioni. Il regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup> relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera dovrebbe pertanto essere ritenuto obsoleto.

<sup>(1)</sup> GU C 209 del 30.6.2017, pag. 58.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.

<sup>(3)</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116 del 28.4.1989, pag. 25).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

<sup>(7)</sup> Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 9).



- (5) In seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007, il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> non è più necessario in quanto i suddetti Stati membri non sono più tenuti a ottenere autorizzazioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.
- (6) Di conseguenza, è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 1101/89, (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I regolamenti (CEE) n. 1101/89, (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 sono abrogati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

A. TAJANI


*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MAASIKAS

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1).



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 25 ottobre 2017**  
**che modifica i regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione**  
**della connettività internet nelle comunità locali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,


considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione, del 14 settembre 2016, dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea», definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale e descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione.
- (2) Nella sua comunicazione del 26 agosto 2010, dal titolo «Un'agenda digitale europea», la Commissione rammenta che la strategia Europa 2020 ha sottolineato l'importanza della diffusione della banda larga per promuovere l'inclusione sociale e la competitività nell'Unione, e ha ribadito l'obiettivo di fare in modo che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni internet, superiori a 30 Mbps, e che almeno il 50 % delle famiglie europee si abboni a internet con connessioni superiori a 100 Mbps.
- (3) Tra le misure a sostegno della visione della connettività internet attraverso l'Unione, la Commissione promuove, nella sua comunicazione del 14 settembre 2016, la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento delle future generazioni di tali reti, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze. Tali punti di accesso dovrebbero potersi integrare in una rete dotata di un sistema unico di

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 21.4.2017, pag. 69.

<sup>(2)</sup> GU C 207 del 30.6.2017, pag. 87.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.



autenticazione valido su tutto il territorio dell'Unione al quale possano unirsi altri sistemi di connettività locale senza fili gratuita. Tale sistema dovrebbe essere conforme ai requisiti dell'Unione in materia di protezione dei dati e al regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

- (4) Nell'ambito del presente regolamento, per connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie si intende, per quanto riguarda l'aspetto della gratuità, una connettività fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto, ma anche di altri tipi di corrispettivo, quali la pubblicità commerciale o la fornitura di dati personali a fini commerciali. Per quanto riguarda l'assenza di condizioni discriminatorie, si intende una connettività fornita facendo salve le restrizioni imposte dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, che sia conforme al diritto dell'Unione e soggetta alla necessità di assicurare un agevole funzionamento della rete e, in particolare, alla necessità di garantire un'equa ripartizione di capacità tra gli utenti nei periodi di picco.
- (5) Un mercato competitivo e un quadro legislativo che possa adeguarsi agli sviluppi e che incentivi la concorrenza, gli investimenti, l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità nonché le reti transeuropee e nuovi modelli commerciali sono importanti fattori per gli investimenti nelle reti ad alta e ad altissima capacità in grado di fornire connettività ai cittadini in tutta l'Unione.
- (6) Alla luce della comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili di alta qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico. Tale sostegno non è attualmente contemplato dal regolamento (UE) n. 1316/2013 <sup>(2)</sup> o (UE) n. 283/2014 <sup>(3)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (7) Tale sostegno dovrebbe incoraggiare gli enti pubblici, quali definiti nella direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, a offrire connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le persone nelle comunità locali possano usufruire della banda larga ad alta velocità e abbiano la possibilità di migliorare le proprie competenze digitali nei centri della vita pubblica. Tali enti potrebbero includere i comuni, le associazioni di comuni e altri enti e istituzioni pubblici locali, biblioteche e ospedali.
- (8) La connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie potrebbe contribuire a colmare il divario digitale, soprattutto nelle comunità in ritardo in termini di alfabetizzazione digitale, comprese le zone rurali e remote.
- (9) Un migliore accesso alla banda larga ad alta e ad altissima velocità e, quindi, ai servizi online, specialmente nelle zone rurali e remote, potrebbe incrementare la qualità di vita agevolando l'accesso ai servizi, ad esempio la sanità elettronica e l'e-government, e promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali.
- (10) Per garantire il successo del sostegno da fornire a titolo del presente regolamento e per promuovere l'azione dell'Unione in questo settore, la Commissione dovrebbe garantire che gli organismi che sviluppano progetti beneficiando dell'assistenza finanziaria dell'Unione disponibile a titolo del presente regolamento forniscano quante più informazioni possibili agli utenti finali sulla disponibilità dei servizi, e dovrebbe attirare l'attenzione sul fatto che l'Unione ha concesso il finanziamento. Tali informazioni potrebbero altresì fornire agli utenti finali un accesso agevole alle informazioni sull'Unione.
- (11) Tenuto conto del suo fine specifico e del fatto che essa risponde alle esigenze locali, la promozione della connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie in centri della vita pubblica, dovrebbe essere identificata come progetto di interesse comune distinto nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.
- (12) Per dotare di finanziamenti adeguati la promozione della connettività internet nelle comunità locali e per garantirne la corretta attuazione, la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere incrementata di un importo pari a 25 000 000 EUR, che può essere incrementato a 50 000 000 EUR.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GUL 310 del 26.11.2015, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GUL 348 del 20.12.2013, pag. 129).


<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GUL 86 del 21.3.2014, pag. 14).

<sup>(4)</sup> Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GUL 327 del 2.12.2016, pag. 1).



- (13) Data la natura non commerciale del sostegno da fornire a titolo del presente regolamento e le attese dimensioni ridotte dei singoli progetti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo ed essere proporzionati ai benefici attesi, tenendo conto della necessità di assunzione di responsabilità e di un adeguato equilibrio tra semplificazione e controllo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, ad esempio sotto forma di buoni, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il sostegno da fornire a titolo del presente regolamento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari. Dovrebbe essere applicato il principio della sana gestione finanziaria.
- (14) Dato il volume limitato di dotazioni finanziarie in relazione al numero potenzialmente elevato di candidature, i procedimenti amministrativi dovrebbero essere semplificati in modo da poter adottare le decisioni in modo tempestivo. Il regolamento (UE) n. 1316/2013 dovrebbe essere modificato in modo da permettere agli Stati membri di concordare le categorie di proposte secondo i criteri definiti nella sezione 4 dell'allegato al regolamento (UE) n. 283/2014 per evitare l'approvazione individuale delle candidature e garantire che la certificazione delle spese e l'informazione annuale della Commissione non siano obbligatorie per le sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria concesse a titolo del presente regolamento.
- (15) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontani gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, il sostegno fornito a titolo del presente regolamento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplichino offerte pubbliche o private gratuite con caratteristiche analoghe già esistenti nello stesso spazio pubblico. Il presente regolamento non dovrebbe impedire la fissazione di limiti, nelle modalità e condizioni d'uso, quali la limitazione della connettività per un periodo di tempo o fino a un ragionevole consumo massimo di dati.
- (16) Un sostegno supplementare potrebbe contribuire a un effetto più significativo e pertanto non dovrebbe essere escluso. Tale sostegno supplementare potrebbe essere fornito da fonti di finanziamento pubbliche, come i fondi nazionali o dell'Unione, tra cui il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, o da fonti di finanziamento private.
- (17) Il bilancio disponibile dovrebbe essere assegnato ai progetti in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio del «primo arrivato, primo servito»). Il meccanismo inteso a garantire l'equilibrio geografico dovrebbe rientrare nei pertinenti programmi di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 e dovrebbe essere ulteriormente specificato negli inviti a presentare proposte adottati a norma di tale regolamento, se necessario, ad esempio consentendo una maggiore partecipazione dei richiedenti degli Stati membri nei quali l'utilizzo delle sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria è stato relativamente scarso.
- (18) Per garantire che la connettività ai sensi del presente regolamento sia fornita rapidamente, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere attuata avvalendosi il più possibile di strumenti online che consentano una rapida presentazione e un tempestivo trattamento delle domande e sostengano la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dei punti di accesso locali senza fili installati. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero promuovere il progetto di interesse comune.
- (19) Il presente regolamento fa salvo il diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, quali le norme nazionali volte a prevenire che i comuni forniscano direttamente connessioni senza fili gratuite, ma che consentano loro di fornire tale connettività attraverso persone giuridiche di diritto privato.
- (20) Date l'urgente necessità di assicurare la connettività internet nell'Unione e di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'Unione, comprese le zone rurali e remote, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga almeno ad alta velocità, e preferibilmente raggiungendo anche gli obiettivi della società dei Gigabit europea, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.
- (21) Gli organismi beneficiari dovrebbero essere tenuti a offrire la connettività senza fili per un periodo non inferiore a tre anni.
- (22) Le azioni finanziate a norma del presente regolamento dovrebbero utilizzare le più recenti e migliori apparecchiature disponibili, in grado di fornire agli utenti connettività ad alta velocità, di facile accesso e adeguatamente protetta, gratuita e priva di condizioni discriminatorie.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



- (23) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il sostegno alla fornitura di una connettività senza fili di alta qualità nelle comunità locali nel territorio dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Modifiche del regolamento (UE) n. 1316/2013

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

1) all'articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

- «1) "progetto di interesse comune": un progetto identificato nel regolamento (UE) n. 1315/2013, nel regolamento (UE) n. 347/2013 o nel regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);

(\*) Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).»;

2) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel settore delle telecomunicazioni, l'MCE sostiene le azioni che perseguono gli obiettivi precisati nel regolamento (UE) n. 283/2014.»;

3) all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) settore delle telecomunicazioni: 1 066 602 000 EUR;»;

4) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Solo le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente ai regolamenti (UE) n. 1315/2013, (UE) n. 347/2013 e (UE) n. 283/2014, nonché le azioni di sostegno al programma sono ammesse a beneficiare di un'assistenza finanziaria dell'Unione, in particolare sotto forma di sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari.»;


b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel settore delle telecomunicazioni, tutte le azioni che realizzano i progetti di interesse comune e le azioni di sostegno al programma identificate nel regolamento (UE) n. 283/2014 e che soddisfano i criteri di ammissibilità e/o le condizioni stabiliti in conformità di tale regolamento sono ammesse a beneficiare di un'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento come segue:

- a) i servizi generici, le piattaforme di servizi essenziali e le azioni di sostegno al programma sono finanziati mediante sovvenzioni e/o appalti;
- b) le azioni nel settore delle reti a banda larga sono finanziate mediante strumenti finanziari;
- c) le azioni nel settore della fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali sono finanziate mediante sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziarie che non includono gli strumenti finanziari.»;

5) all'articolo 9, è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis. Ove giustificato dall'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, in particolare nel caso delle sovvenzioni di valore modesto ai sensi dell'articolo 185 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono dare il loro accordo a una determinata categoria di proposte nell'ambito dei programmi di lavoro adottati conformemente all'articolo 17 del presente regolamento, senza indicare singoli richiedenti. Tale accordo elimina la necessità per gli Stati membri di approvare ogni singola richiesta.»;





- 6) all'articolo 10, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Le azioni riguardanti la fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali sono finanziate attraverso assistenza finanziaria dell'Unione tale da coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.»;

- 7) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli strumenti finanziari istituiti in conformità del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere utilizzati per favorire l'accesso ai finanziamenti da parte di entità che realizzano azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune definiti nei regolamenti (UE) n. 1315/2013, (UE) n. 347/2013 e (UE) n. 283/2014, e al conseguimento dei relativi obiettivi. Tali strumenti finanziari si basano su valutazioni ex ante delle imperfezioni di mercato o situazioni di investimento non ottimali e delle necessità di investimento. Le principali modalità, condizioni e procedure relative a ciascuno strumento finanziario sono esposte nella parte III dell'allegato I del presente regolamento.»;

- 8) all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'adozione dei programmi di lavoro pluriennali e dei programmi di lavoro annuali settoriali, la Commissione fissa i criteri di selezione e aggiudicazione coerentemente con gli obiettivi e le priorità stabiliti negli articoli 3 e 4 del presente regolamento e nei regolamenti (UE) n. 1315/2013, (UE) n. 347/2013 e (UE) n. 283/2014. Al momento della fissazione dei criteri di aggiudicazione la Commissione tiene conto degli orientamenti generali stabiliti nella parte V dell'allegato I del presente regolamento.»;

- 9) all'articolo 22 sono aggiunti i commi seguenti:

«La certificazione delle spese di cui al secondo comma del presente articolo non è obbligatoria per le sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria assegnate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 283/2014.

L'obbligo di informare annualmente la Commissione di cui al terzo comma del presente articolo non si applica per le sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria assegnate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 283/2014.»

## Articolo 2

### Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014

Il regolamento (UE) n.283/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«h) "punto di accesso locale senza fili": apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche.»;

- 2) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c) sostengono la fornitura di connettività locale senza fili di alta qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali.»;

- 3) l'articolo 5 è così modificato:

- a) è inserito il paragrafo seguente:


«5 bis. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali sono sostenute da:

a) sovvenzioni; e/o

b) altre forme di assistenza finanziaria che non includono gli strumenti finanziari.»;

- b) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale importo è pari al massimo al 15 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.»;



- 4) all'articolo 6, è inserito il paragrafo seguente:

«8 bis. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili, di alta qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4 dell'allegato per essere ammissibili al finanziamento.»;

- 5) all'articolo 8, paragrafo 9, è aggiunta la lettera seguente:

«d) del numero di connessioni ai punti di accesso locali senza fili realizzati da azioni che attuano la sezione 4 dell'allegato.»;

- 6) nell'allegato è aggiunta la sezione seguente:

#### «SEZIONE 4. CONNETTIVITÀ SENZA FILI NELLE COMUNITÀ LOCALI

Le azioni devono essere finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie in centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, per poter beneficiare di assistenza finanziaria. Ai fini dell'accessibilità, tali azioni forniscono l'accesso ai servizi almeno nelle lingue pertinenti dello Stato membro interessato nonché, nella misura del possibile, in altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di enti pubblici, quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) n. 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), che offrono, conformemente al diritto nazionale, connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

Le azioni intraprese per la fornitura di connettività locale senza fili sono ammesse a beneficiare del finanziamento se:


- 1) sono attuate da un ente pubblico, quale indicato al secondo comma, in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto, nonché di assicurarne il finanziamento dei costi operativi per almeno tre anni;
- 2) si basano su una connettività a banda larga ad alta velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:
  - a) sia gratuita e priva di condizioni discriminatorie, protetta e di facile accesso e utilizzi le più recenti e migliori apparecchiature disponibili, in grado di fornire agli utenti connettività ad alta velocità; e
  - b) agevoli l'accesso a servizi digitali innovativi, come quelli offerti attraverso le infrastrutture di servizi digitali;
- 3) utilizzano l'identità visiva comune fornita dalla Commissione e i collegamenti agli strumenti online ad essa associati;
- 4) rispettino i principi di neutralità tecnologica al livello del *backhaul*, di uso efficiente del finanziamento pubblico e della capacità di adattamento dei progetti rispetto alle migliori offerte tecnologiche;
- 5) si impegnano a procurare la necessaria attrezzatura e/o i relativi servizi d'installazione conformemente al diritto applicabile per garantire che i progetti non distorcano indebitamente la concorrenza.

Non sono ammissibili al finanziamento le azioni che duplicano offerte gratuite pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, esistenti nello stesso spazio pubblico. Tale duplicazione può essere evitata garantendo che i vari punti di accesso finanziati nell'ambito del presente regolamento siano progettati in modo da coprire innanzitutto gli spazi pubblici senza sovrapporsi a quelli di offerte pubbliche o private esistenti con caratteristiche analoghe.

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri ad azioni che soddisfano le condizioni esposte nella presente sezione alla luce del numero di proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio del «primo arrivato, primo servito»). La dotazione complessiva dei fondi a norma di ciascun bando include tutti gli Stati membri da cui sono ricevute proposte ammissibili.

Le azioni finanziate nell'ambito della presente sezione sono operative e attentamente monitorate dalla Commissione per almeno tre anni. Successivamente al periodo operativo la Commissione continua a fornire una panoramica delle funzionalità di tali azioni ed eventualmente contribuire alle iniziative future.

(\*) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).»



## Articolo 3

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*


*Il presidente*

M. MAASIKAS

**Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che l'iniziativa WiFi4EU dovrebbe avere un importante impatto e una significativa **scalabilità**. Osservano, a tal proposito, che qualora non fosse possibile assicurare appieno un aumento della dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE nel settore delle telecomunicazioni dal valore compreso tra 25 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, la Commissione potrebbe proporre riassegnazioni nell'ambito di tale dotazione per agevolare il finanziamento complessivo della promozione della connettività internet nelle comunità locali, per un importo di 120 000 000 EUR.

17CE2667



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1954 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 25 ottobre 2017**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup> istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
- (2) L'attuale modello uniforme per i permessi di soggiorno, che è utilizzato da venti anni, è considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode.
- (3) È pertanto opportuno istituire un nuovo modello comune per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi con elementi di sicurezza più moderni, per rendere tali permessi di soggiorno più sicuri e per impedire le falsificazioni.
- (4) I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato utilizzando il modello uniforme da uno degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen hanno il diritto di circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni all'interno dello spazio Schengen a condizione che soddisfino le condizioni d'ingresso di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> (codice frontiere Schengen).
- (5) La normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi prevede regimi che concedono diritti di mobilità addizionali, con condizioni specifiche per l'ingresso e il soggiorno negli Stati membri vincolati da tale *acquis*. I permessi di soggiorno rilasciati conformemente a tale normativa utilizzano il modello uniforme stabilito nel regolamento (CE) n. 1030/2002. Pertanto, al fine di consentire alle autorità competenti di identificare i cittadini di paesi terzi che possono beneficiare di tali specifici diritti di mobilità, è importante che su detti permessi di soggiorno figurino chiaramente le pertinenti voci, quali «ricercatore», «studente» o «lavoratore trasferito all'interno della società (ICT)» conformemente alla normativa dell'Unione applicabile.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano alla sua adozione, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.
- (8) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).



- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen <sup>(1)</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen <sup>(3)</sup>, delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen <sup>(5)</sup>, delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (12) Per consentire agli Stati membri di esaurire le scorte esistenti di permessi di soggiorno, è opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale gli Stati membri possono continuare a usare i precedenti permessi di soggiorno.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1030/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è sostituito dalle immagini e dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

I permessi di soggiorno conformi alle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 applicabili fino alla data di cui all'articolo 3, secondo comma, del presente regolamento possono essere rilasciati fino a sei mesi dopo tale data.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri applicano il presente regolamento al più tardi 15 mesi dopo l'adozione delle ulteriori prescrizioni tecniche di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1030/2002.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.


<sup>(2)</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>(3)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(4)</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(6)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
A. TAJANI


*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. MAASIKAS



ALLEGATO

«ALLEGATO

## FRONTE E RETRO DELLA CARTA




## a) Descrizione

Il permesso di soggiorno, comprendente identificatori biometrici, è prodotto come documento separato nel formato ID 1. Utilizza le prescrizioni tecniche stabilite nel documento ICAO sui documenti di viaggio a lettura ottica (documento 9303, settima edizione, del 2015). Esso comprende quanto segue <sup>(1)</sup>:

Fronte della carta

1. Il codice paese di tre lettere dello Stato membro di rilascio stabilito dal documento ICAO 9303 sui documenti di viaggio a lettura ottica, integrato nella stampa di fondo.
2. Il simbolo ICAO per un documento di viaggio a lettura ottica con un microprocessore senza contatto (e-MRTD), con colorazione otticamente variabile. A seconda dell'angolo di osservazione, esso appare in colori diversi.
- 3.1. La denominazione del documento (Permesso di soggiorno) appare nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di rilascio.
- 3.2. La ripetizione della denominazione del documento nel campo 3.1, in almeno un'altra lingua ufficiale (al massimo due) delle istituzioni dell'Unione, al fine di facilitare il riconoscimento della carta come permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi.
- 4.1. Il numero del documento.
- 4.2. La ripetizione del numero del documento (con speciali elementi di sicurezza).
5. Il numero di accesso alla carta (Card Access Number — CAN).

<sup>(1)</sup> Le voci che devono essere stampate sono specificate nelle prescrizioni tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.



Le intestazioni delle voci da 6 a 12 appaiono nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di rilascio. Lo Stato membro di rilascio può aggiungere un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, nella stessa riga, fino a un massimo di due lingue.

6. Nome: cognome (o cognomi) e nome (o nomi), in quest'ordine <sup>(1)</sup>.
7. Sesso.
8. Cittadinanza.
9. Data di nascita.
10. Tipo di permesso: il tipo specifico di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al cittadino di un paese terzo. Per i familiari di un cittadino dell'Unione europea che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, il permesso di soggiorno deve contenere la voce "familiare". Per gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> gli Stati membri possono inserire la dicitura "avente diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE".
11. La data di scadenza del documento <sup>(3)</sup>.
12. Annotazioni: gli Stati membri possono inserire dettagli e osservazioni per uso nazionale, ove necessari in base alle loro disposizioni nazionali applicabili ai cittadini di paesi terzi, comprese le osservazioni relative all'eventuale permesso di lavoro o alla validità illimitata del permesso di soggiorno <sup>(4)</sup>.
13. Una fotografia di identità è integrata in modo sicuro nel corpo della carta ed è protetta da un elemento diffrattivo otticamente variabile dell'immagine (diffractive optically variable image device — DOVID).
14. Firma del titolare.
15. DOVID di protezione della fotografia.

Retro della carta

16. Annotazioni: gli Stati membri possono inserire dettagli e osservazioni per uso nazionale, ove necessari in base alle disposizioni nazionali applicabili ai cittadini di paesi terzi, comprese le osservazioni relative all'eventuale permesso di lavoro <sup>(5)</sup>, seguiti da due voci obbligatorie:
  - 16.1. Data di rilascio, luogo di rilascio/autorità di rilascio: la data e il luogo di rilascio del permesso di soggiorno. Se del caso, il luogo di rilascio può essere sostituito da un riferimento all'autorità di rilascio.
  - 16.2. Luogo di nascita.

Le voci 16.1 e 16.2 possono essere seguite da voci facoltative <sup>(6)</sup>, quali "Indirizzo del titolare".

  - 16.3. Campo facoltativo per le informazioni relative alla fabbricazione della carta, quali il nome del produttore, il numero della versione ecc.
17. Zona a lettura ottica (machine readable zone). La zona a lettura ottica è conforme alle pertinenti norme dell'ICAO di cui al documento ICAO 9303 sui documenti di viaggio a lettura ottica.
18. Il testo stampato contiene l'emblema dello Stato membro per distinguere i permessi di soggiorno e garantire certezza quanto all'origine nazionale.
19. La zona a lettura ottica contiene un testo stampato sulla stampa di fondo che identifica lo Stato membro di rilascio. Il presente testo non deve danneggiare le caratteristiche tecniche della zona a lettura ottica.

<sup>(1)</sup> È previsto un unico campo per i cognomi e i nomi. I cognomi sono in maiuscolo; i nomi sono in minuscolo ma con l'iniziale maiuscola. Non sono consentiti separatori tra cognomi e nomi. Tuttavia, il carattere "," è consentito come separatore tra il primo e il secondo cognome o nome (ad esempio: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). Se necessario, il primo e il secondo cognome possono essere combinati nella stessa riga, così come i cognomi e nomi, per risparmiare spazio.


<sup>(2)</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

<sup>(3)</sup> Questa voce è compilata soltanto in un formato della data (gg/mm/aaaa) e non inserendo parole quali "temporaneo" o "illimitato", poiché la data di scadenza è relativa al documento fisico e non al diritto di residenza.

<sup>(4)</sup> Ulteriori annotazioni possono essere riportate altresì nel campo 16 ("Annotazioni") sul retro della carta.

<sup>(5)</sup> Tutto lo spazio disponibile sul retro della carta (tranne la zona a lettura ottica) è riservato al campo "Annotazioni". Contiene le annotazioni effettive, seguite da campi obbligatori (data di rilascio, luogo di rilascio/autorità di rilascio, luogo di nascita) e dai campi facoltativi necessari a ciascuno Stato membro.

<sup>(6)</sup> Le voci facoltative devono essere precedute da sotto-intestazioni.





Elementi di sicurezza nazionali visibili [fatte salve le prescrizioni tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento]:

20. Come supporto di memorizzazione è utilizzato un microprocessore RF, conformemente all'articolo 4 bis del presente regolamento. Gli Stati membri possono inoltre incorporare nel permesso di soggiorno un'interfaccia duale o un microprocessore a contatto separato per uso nazionale. Tali microprocessori a contatto sono inseriti sul retro della carta, sono conformi alle norme ISO e non interferiscono in nessun modo con il microprocessore RF.

21. Finestra trasparente facoltativa.

22. Bordo trasparente facoltativo.

b) Colore, procedimento di stampa

Gli Stati membri stabiliscono il colore e il procedimento di stampa in conformità del modello uniforme definito nel presente allegato e delle ulteriori prescrizioni tecniche che devono essere definite a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

c) Materiali

La carta è costituita interamente di policarbonato o di polimero sintetico equivalente (e ha una durata di almeno 10 anni).

d) Tecniche di stampa

Sono impiegate le seguenti tecniche di stampa:

- stampa di fondo offset ad elevata sicurezza,
- stampa fluorescente agli UV,
- stampa a iride.

La grafica di sicurezza del fronte della carta deve essere distinguibile rispetto al retro.

e) Numerazione

Il numero del documento appare in più di una posizione sul documento (esclusa la zona a lettura ottica).


f) Protezione contro la copiatura

Sul fronte del permesso di soggiorno è usato un DOVID perfezionato che garantisce una qualità d'identificazione e un livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti, con grafica ed elementi all'avanguardia compreso un elemento diffrattivo potenziato per la verifica ottica avanzata.

g) Tecniche di personalizzazione

Per assicurare un'adeguata protezione dei dati del permesso di soggiorno contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, i dati personali, compresi la fotografia e la firma del titolare nonché gli altri dati essenziali sono integrati nel materiale stesso del documento. Tale personalizzazione è effettuata utilizzando la tecnica di incisione laser o altra tecnologia sicura equivalente.

h) Gli Stati membri possono aggiungere anche ulteriori elementi di sicurezza nazionali a condizione che questi ultimi siano inclusi nell'elenco stilato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, che siano conformi all'aspetto armonizzato dei modelli di cui sopra e che non sia ridotta l'efficacia degli elementi di sicurezza uniformi.»



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1955 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2017

**che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*


L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA  
Direttore generale

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	107,5	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	102,1	5	AR
		172,4	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	243,1	17	AR
		212,5	26	BR
		296,9	1	CL
		229,1	21	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	340,6	0	BR
		401,7	0	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	352,1	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	197,9	27	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1956 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2017

**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (IGP))**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione presentata dal Belgio per la denominazione «Saucisson d'Ardenne»/«Collier d'Ardenne»/«Pipe d'Ardenne» (IGP), è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) La Commissione ha ricevuto due notifiche di opposizione, nello specifico da Zurich Foodstuff Trading LLC — Emirati arabi uniti, il 17.8.2015, e da Rezos Brands SA — Grecia, il 14.9.2015.
- (3) La Commissione ha trasmesso al Belgio la notifica di opposizione di Zurich Foodstuff Trading LLC. La notifica di opposizione inviata da Rezos Brands SA non è stata trasmessa: a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, stabilite o residenti in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda possono presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui sono stabilite. Pertanto, Rezos Brands SA non era autorizzata a presentare una notifica di opposizione direttamente alla Commissione. Inoltre tale notifica di opposizione era stata ricevuta dalla Commissione dopo la scadenza del termine previsto per presentare una notifica di opposizione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (4) Il 17.10.2015 la Commissione ha ricevuto una dichiarazione di opposizione motivata da Zurich Foodstuff Trading LLC.
- (5) L'interesse dell'opponente, come descritto nella dichiarazione di opposizione motivata, non era reale e diretto bensì indiretto e ipotetico. Zurich Foodstuff Trading LLC non aveva un interesse legittimo e la procedura di opposizione non è stata portata avanti. Di conseguenza, l'opposizione presentata da Zurich Foodstuff Trading LLC è considerata non ammissibile.
- (6) Con lettera del 16 luglio 2014 le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione una richiesta dell'impresa TerBeke-Pluma, stabilita al di fuori della zona geografica definita per l'IGP «Saucisson d'Ardenne»/«Collier d'Ardenne»/«Pipe d'Ardenne»; tale impresa aveva presentato una dichiarazione di opposizione ricevibile a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per ottenere un periodo transitorio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che le consentisse di continuare a utilizzare la denominazione «Saucisson d'Ardenne»/«Collier d'Ardenne»/«Pipe d'Ardenne». Con lettere del 1º aprile 2015, del 3 novembre 2016 e del 3 aprile 2017, le autorità belghe hanno trasmesso le informazioni e i chiarimenti necessari affinché la Commissione fosse a piena conoscenza dei fatti nell'adottare una decisione con riferimento al periodo transitorio di cui sopra.
- (7) A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1151/2012, alla denominazione «Saucisson d'Ardenne»/«Collier d'Ardenne»/«Pipe d'Ardenne» è stata concessa una protezione transitoria nazionale, a decorrere dall'8 maggio 2014, ossia la data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di registrazione. In tale contesto, all'impresa TerBeke-Pluma era stato concesso, a livello nazionale, un periodo di adattamento della durata massima di nove mesi, durante il quale ha potuto continuare a usare le denominazioni protette per i prodotti che non rispettano il relativo disciplinare. Tale periodo di adattamento è iniziato l'8 maggio 2014 e si è concluso nove mesi dopo.
- (8) Dato che l'impresa TerBeke-Pluma non ha più il diritto di commercializzare il suo prodotto con la denominazione «Saucisson d'Ardenne»/«Collier d'Ardenne»/«Pipe d'Ardenne» a decorrere dall'8 febbraio 2015, la concessione di un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è giustificata. Consentire l'uso delle denominazioni registrate per prodotti elaborati al di fuori della zona geografica delimitata non consentirebbe una «transizione», ma condurrebbe inevitabilmente al ripristino di una situazione che è considerata illegale dall'8 febbraio 2015.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 182 del 3.6.2015, pag. 7.

- (9) Alla luce di quanto sopra esposto, la denominazione «Saucisson d'Ardenne»/«Collier d'Ardenne»/«Pipe d'Ardenne» dovrebbe pertanto essere iscritta nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Saucisson d'Ardenne»/«Collier d'Ardenne»/«Pipe d'Ardenne» (IGP) è registrata.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1957 DELLA COMMISSIONE****del 26 ottobre 2017****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Kosovo (\*)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (\*), dall'altra (1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (\*), dall'altra (2) («l'ASA») è stato firmato il 27 ottobre 2015 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2016.
- (2) L'articolo 31 e l'allegato IV dell'ASA stabiliscono il regime applicabile alle importazioni nell'Unione di pesce e di prodotti della pesca. A norma di tali disposizioni, le importazioni nell'Unione di trote e carpe originarie del Kosovo nei limiti di determinati contingenti tariffari devono beneficiare di esenzioni dai dazi doganali.
- (3) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'ASA relative al pesce e ai prodotti della pesca è necessario aprire e gestire i contingenti tariffari annuali di trote e di carpe per il 2016 e gli anni successivi.
- (4) È opportuno che i contingenti tariffari siano gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3).
- (5) È opportuno che le misure di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ASA. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per il pesce e i prodotti della pesca originari del Kosovo di cui all'allegato.

*Articolo 2*


I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(\*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1) GU L 57 del 3.3.2017, pag. 59.

(2) GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dai codici NC. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della corrispondente designazione.

## Pesce e prodotti della pesca

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisioni TARIC	Designazione	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto in t)	Aliquota del dazio contingente
09.1506	0301 91		Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	Dall'1.4.2016 al 31.12.2016: 15 Per gli anni successivi — dall'1.1 al 31.12: 15	0 %
	0302 11				
	0303 14				
	0304 42				
	0304 52 00	10			
	0304 82				
	0304 99 21	11, 12, 20			
	0305 10 00	10			
	0305 39 90	10			
	0305 43 00				
	0305 59 85	61			
0305 69 80	61				
09.1508	0301 93 00		Carpe ( <i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	Dall'1.4.2016 al 31.12.2016: 20 Per gli anni successivi — dall'1.1 al 31.12: 20	0 %
	0302 73 00				
	0303 25 00				
	0304 39 00	20			
	0304 51 00	10			
	0304 69 00	20			
	0304 93 90	10			
	0305 10 00	20			
	0305 31 00	10			
	0305 44 90	10			
	0305 52 00	10			
0305 64 00	10				





**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1958 DELLA COMMISSIONE****del 26 ottobre 2017****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2017**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 del sottoperiodo precedente. Il sottoperiodo del mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4148, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2017.
- (6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4138 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2017, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2. La percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2017 figura nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GUL 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*



## ALLEGATO

**Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2016 in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e percentuali finali di utilizzazione per il 2017**

- a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2017	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2017
Stati Uniti	09.4127		97,44 %
Thailandia	09.4128		99,18 %
Australia	09.4129		54,71 %
Altre origini	09.4130		100,00 %
Tutti i paesi	09.4138	1,016010 %	100,00 %

- b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2017	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2017
Tutti i paesi	09.4148	— <sup>(1)</sup>	1,44 %

(<sup>1</sup>) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

- c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2017
Thailandia	09.4149	2,28 %
Australia	09.4150	5,25 %
Guyana	09.4152	0,00 %
Stati Uniti	09.4153	0,76 %
Altre origini	09.4154	100,00 %

- d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2017
Thailandia	09.4112	100,00 %
Stati Uniti	09.4116	100,00 %
India	09.4117	100,00 %



Origine	Numero d'ordine	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2017
Pakistan	09.4118	100,00 %
Altre origini	09.4119	100,00 %
Tutti i paesi	09.4166	100,00 %

- e) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2017	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2017
Tutti i paesi	09.4168	— <sup>(1)</sup>	100,00 %

<sup>(1)</sup> Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

17CE2672



**DECISIONE (UE) 2017/1959 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2017****relativa all'aiuto di Stato SA.34720 — 2015/C (ex 2013/N) cui la Danimarca ha dato esecuzione**  
**Aiuto per la ristrutturazione di Vestjysk Bank***[notificata con il numero C(2017) 4990]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle suddette disposizioni <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) All'inizio del 2012 la Danimarca ha intavolato un dialogo con la Commissione per discutere dei problemi all'epoca gravanti su Vestjysk Bank A/S (in appresso «Vestjysk Bank» o «la Banca»).
- (2) Il 25 aprile 2012 la Commissione ha adottato una decisione nel caso SA.34423 (in appresso «la decisione di salvataggio») <sup>(2)</sup> in cui constatava che tre misure adottate a favore di Vestjysk Bank e Aarhus Lokalbanc (incorporata per fusione da Vestjysk Bank il 30 marzo 2012) costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e che tali aiuti erano temporaneamente compatibili con il mercato interno per motivi di stabilità finanziaria. Di conseguenza, le misure sono state approvate per sei mesi o, qualora da parte danese fosse stato presentato un piano di ristrutturazione dettagliato entro sei mesi dalla data della decisione, fino all'adozione da parte della Commissione di una decisione definitiva in merito a detto piano.
- (3) Il 18 aprile 2012 la Danimarca ha presentato una versione preliminare del piano di ristrutturazione di Vestjysk Bank, contenente, in forma di bozza, una serie di impegni che dovevano rappresentare il punto di partenza delle discussioni sul piano di ristrutturazione.
- (4) Dall'aprile 2012 al dicembre 2015, il piano di ristrutturazione, aggiornato a più riprese, è stato discusso in una serie di riunioni, teleconferenze e scambi di lettere tra la Commissione e la Danimarca. Tra l'agosto 2013 e l'aprile 2014 la Danimarca ha cercato di vendere la propria partecipazione nella Banca, cosa che, in quel periodo, ha portato alla sospensione delle discussioni sul piano di ristrutturazione. Il tentativo di vendita si è risolto con un nulla di fatto per mancanza di offerenti interessati.
- (5) Con lettera del 4 dicembre 2015, la Commissione ha informato la Danimarca della propria decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, in relazione all'aiuto («decisione di avvio del procedimento»).

<sup>(1)</sup> GU C 220 del 17.6.2016, pag. 23.<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione, caso SA.34423 (GU C 348 del 3.10.2014, pag. 2).

- (6) Il 7 gennaio 2016 la Commissione ha ricevuto le osservazioni della Danimarca in merito alla decisione di avvio del procedimento.
- (7) Nell'aprile 2016 la Danimarca ha avviato un nuovo processo di vendita aperto, trasparente e incondizionato, allo scopo di vendere le sue azioni nella Banca.
- (8) Il 17 giugno 2016 la decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, senza tuttavia riceverne alcuna.
- (9) Dopo il fallito tentativo di vendita, conclusosi senza offerte per la Banca, la Danimarca, in data 23 novembre 2016, ha comunicato alla Commissione che la banca danese Nykredit aveva espresso interesse a formare un consorzio di investitori non bancari finalizzato all'acquisizione e alla ricapitalizzazione della Banca. Secondo la Danimarca, l'operazione, abbinata a ulteriori sforzi di ristrutturazione, avrebbe ripristinato la redditività a lungo termine della Banca.
- (10) Tra il 23 novembre 2016 e i primi di giugno 2017 la Commissione e la Danimarca hanno discusso il nuovo piano di ristrutturazione in una serie di riunioni, teleconferenze e scambi di lettere.
- (11) Il 14 giugno 2017 la Danimarca ha presentato la versione definitiva del nuovo piano di ristrutturazione insieme all'accordo firmato con il consorzio di investitori privati per l'acquisizione delle azioni della Banca. Il consorzio ha successivamente lanciato un'offerta pubblica di acquisto per le azioni rimanenti della Banca (detenute da privati), indicando come data di chiusura il 18 luglio 2017.
- (12) Con lettera del 12 giugno 2017, la Danimarca ha convenuto di rinunciare ai diritti derivanti dall'articolo 342 del trattato e dall'articolo 3 del regolamento n. 1 <sup>(4)</sup> e di acconsentire all'adozione e alla comunicazione della presente decisione in lingua inglese.

## 2. CONTESTO

### 2.1. Vestjysk Bank oggi

- (13) Fondata nel 1874, Vestjysk Bank è classificata dall'autorità di vigilanza finanziaria danese come istituto finanziario di rilevanza non sistemica ed è attualmente la 15ª banca più importante in Danimarca, con una quota di mercato inferiore allo 0,3 %. I dati più recenti a disposizione (del 31 marzo 2017) indicano che la Banca ha un bilancio patrimoniale di 19,5 miliardi di DKK (2,6 miliardi di EUR), 14 miliardi di DKK di depositi (1,9 miliardi di EUR), 12,4 miliardi di DKK di prestiti totali (1,7 miliardi di EUR) 15 agenzie e 438 dipendenti (equivalenti a tempo pieno «ETP»).
- (14) Lo Stato danese è l'azionista di maggioranza e controlla l'81,47 % del capitale sociale e dei diritti di voto di Vestjysk Bank. La Banca è quotata alla borsa di Copenaghen.
- (15) Il modello di attività della Banca coniuga il prestito locale ai privati con un'ampia esposizione nei confronti dei settori agricolo e immobiliare commerciale. La Banca opera principalmente nella regione danese dello Jutland.

### 2.2. Le misure di aiuto temporaneamente approvate nella decisione di salvataggio

- (16) Nel 2012 Vestjysk Bank ha ricevuto aiuti di Stato ai fini della fusione con Aarhus Lokalbanc, un'altra banca regionale danese attiva nella regione dello Jutland. Alla fine del 2011 Vestjysk Bank presentava un bilancio patrimoniale di 29,2 miliardi di DKK (3,9 miliardi di EUR) e Aarhus Lokalbanc di 4,4 miliardi di DKK (600 milioni di EUR).

<sup>(3)</sup> Cfr. nota 1.

<sup>(4)</sup> Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).



- (17) Nel 2009, sia Vestjysk Bank che Aarhus Lokalbanc avevano ricevuto aiuti nell'ambito del regime danese di ricapitalizzazione. Gli aiuti concessi alla Banca sono stati forniti sotto forma di un capitale ibrido di 1 438 milioni di DKK <sup>(5)</sup> e di 177,8 milioni di DKK <sup>(6)</sup>, per un totale di 1 615,8 milioni di DKK (circa 216 milioni di EUR), pari al 6,2 % delle attività ponderate per il rischio («RWA»). Di conseguenza, prima della fusione lo Stato danese era già il principale azionista di entrambe le banche (con una partecipazione del 53,1 % in Vestjysk Bank e del 45,2 % in Aarhus Lokalbanc) <sup>(7)</sup>.
- (18) Il 28 febbraio 2012 la Danimarca ha annunciato alla Commissione l'imminente fusione di Vestjysk Bank e Aarhus Lokalbanc dovuta all'accresciuto rischio di diventare banche in difficoltà. La fusione avrebbe dovuto contrastare i problemi di raccolta delle due banche attraverso la creazione di un'entità risultante, Vestjysk Bank, e rafforzare la posizione di quest'ultima in quanto banca regionale.
- (19) Al fine di eseguire la fusione, la Danimarca ha notificato alla Commissione le seguenti misure a favore di Vestjysk Bank:
- Misura 1 — Perfezionamento dell'aumento di capitale della Banca, con proventi netti compresi tra 250 e 300 milioni di DKK;
  - Misura 2 — Raccolta di nuovi prestiti subordinati con capitale di 200 milioni di DKK;
  - Misura 3 — Vendita alla Banca centrale danese di una partecipazione di minoranza di 175 milioni di DKK (23 milioni di EUR) che la Vestjysk Bank deteneva in un istituto di credito ipotecario danese;
  - Misura 4 — Garanzie statali individuali su nuove obbligazioni fino a 8,6 miliardi di DKK (1 154 milioni di EUR).
- (20) Il 25 aprile 2012 la Commissione ha temporaneamente approvato le Misure 1, 3 e 4, quale aiuto per il salvataggio, per un periodo di sei mesi o, in caso di presentazione da parte danese di un piano di ristrutturazione dettagliato entro sei mesi dalla data della decisione, fino all'adozione da parte della Commissione di una decisione definitiva in merito a detto piano. Quanto alla Misura 2, è stato valutato che, essendo stata finanziata interamente da investitori privati, essa non configurasse un aiuto di Stato.
- (21) Il 28 giugno 2012 Vestjysk Bank ha ricevuto da Finansielt Stabilitet <sup>(8)</sup> un impegno definitivo vincolante relativo alla Misura 4, che limitava le garanzie statali individuali sulle passività a 6,8 miliardi di DKK (914 milioni di EUR).
- (22) L'entità dei proventi lordi generati dalla Misura 1 è stata di 318,7 milioni di DKK (300 milioni di DKK i proventi netti) e la partecipazione dello Stato è stata pari a 166 milioni di DKK (22 milioni di EUR). La Misura 3 ha prodotto un effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali dello 0,60 % grazie alla riduzione dell'RWA della Banca.
- (23) L'importo finale del sostegno ottenuto con l'attuazione delle tre misure descritte nella decisione di salvataggio è stato di 7 293,7 milioni di DKK (979 milioni di EUR).

### 2.3. L'assenza di un piano di ristrutturazione solido e la decisione di avvio del procedimento


- (24) Il 18 aprile 2012 la Danimarca ha presentato una versione preliminare del piano di ristrutturazione di Vestjysk Bank su base autonoma, che conteneva un progetto di *term sheet* per gli eventuali impegni. Sono seguiti numerosi aggiornamenti e modifiche al documento, volti a prevedere azioni supplementari per il ripristino della redditività a lungo termine della Banca, data la sua incapacità di conseguire la redditività prevista.

<sup>(5)</sup> Nel 2012 sono stati convertiti in azioni 287,6 milioni di DKK (EUR 39 milioni) oltre agli interessi maturati per 8,7 milioni di DKK (1,2 milioni di EUR).

<sup>(6)</sup> Nel 2012 sono stati convertiti in azioni 142,2 milioni di DKK (EUR 19 milioni) oltre agli interessi maturati per 5 milioni di DKK (0,7 milioni di EUR).

<sup>(7)</sup> A seguito di una ricapitalizzazione effettuata nell'ambito dell'apposito regime nel 2009 e di una conversione dell'apporto di capitale in capitale sociale avvenuta il 20 febbraio 2012, Vestjysk Bank ha raccolto fondi propri di base ibridi di provenienza statale con capitale originario di 1,44 miliardi di DKK (194 milioni di EUR), di cui 287,6 milioni di DKK (39 milioni di EUR), oltre a interessi maturati per 8,7 milioni di DKK (1,2 milioni di EUR), sono stati convertiti in azioni di Vestjysk Bank. Nel periodo 2009 — 2011 Vestjysk Bank ha pagato cedole allo Stato danese per un totale di 312,8 milioni di DKK (42 milioni di EUR). I tassi d'interesse delle cedole sono stati fissati al 9,69 % e al 10,19 % annui, a seconda che fosse inclusa o esclusa la commissione per l'opzione di conversione. Aarhus Lokalbanc ha raccolto fondi propri di base ibridi di provenienza statale con capitale originario di 177,8 milioni di DKK (24 milioni di EUR), di cui 142,2 milioni di DKK (19 milioni di EUR), oltre a interessi maturati per 5 milioni di DKK (0,7 milioni di EUR), sono stati convertiti in azioni di Aarhus Lokalbanc. Nel periodo 2009 — 2011 Aarhus Lokalbanc ha pagato cedole allo Stato danese per un totale di 25,9 milioni di DKK (3,5 milioni di EUR). I tassi d'interesse delle cedole sono stati fissati al 10,92 % e all'11,42 % annui, a seconda che fosse inclusa o esclusa la commissione per l'opzione di conversione.

<sup>(8)</sup> Organismo statale istituito per gestire le misure di aiuto di Stato introdotte dalla Danimarca nel contesto della crisi finanziaria.



- (25) Nell'agosto 2013 la Danimarca ha comunicato alla Commissione la propria intenzione di vendere Vestjysk Bank e pertanto le discussioni in ordine alla ristrutturazione della Banca su base autonoma sono state sospese.
- (26) Nell'aprile 2014 la Danimarca ha reso noto alla Commissione che la vendita della Banca era stata annullata causa l'assenza di offerte da parte dei potenziali acquirenti. Sono quindi riprese le discussioni sulla ristrutturazione su base autonoma. Tuttavia, non essendo scaturito dalle discussioni alcun piano di ristrutturazione definitivo e solido in grado di garantire la possibilità di ripristino della redditività della banca, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato.

#### 2.4. Motivi che hanno determinato l'avvio del procedimento

- (27) Nella decisione di avvio del procedimento del 4 dicembre 2015 la Commissione ha messo in dubbio
- che il progetto di piano di ristrutturazione fosse in grado di garantire il ripristino della redditività della Banca;
  - che le distorsioni della concorrenza fossero state limitate al minimo;
  - che in una delle operazioni di riacquisto <sup>(9)</sup> del 2013 fosse stata attuata una condivisione adeguata degli oneri.

### 3. IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

#### 3.1. La risposta della Danimarca alla decisione di avvio del procedimento

##### 3.1.1. Presenza di aiuti nelle Misure 1 e 3


- (28) Nella sua risposta, la Danimarca ha confermato di ammettere che la Misura 4 costituisce un aiuto di Stato, ma ha anche ribadito la posizione, già espressa all'epoca della decisione di salvataggio, di non approvare la decisione che considera le Misure 1 e 3 come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Nello specifico, la Danimarca sostiene quanto segue:

- Misura 1: la Danimarca ritiene che il perfezionamento dell'aumento di capitale non configuri un aiuto di Stato, in quanto l'operazione si è compiuta nel pieno rispetto del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato e, di conseguenza, la misura non costituisce un aiuto di Stato.
- Misura 3: la Danimarca sostiene che la vendita alla Banca centrale danese di una partecipazione di minoranza in un istituto danese di credito ipotecario non costituisce un aiuto di Stato in quanto per la cessione non sono state impiegate risorse statali essendo la Banca centrale danese un'istituzione indipendente; in ogni caso, non si è verificata una situazione di vantaggio per Vestjysk Bank dal momento che il prezzo è stato calcolato in base a una metodologia predefinita applicabile a qualsiasi azionista.

##### 3.1.2. Redditività

- (29) La Danimarca ha affermato che Vestjysk Bank è un ente redditizio, ancorché attualmente vulnerabile. A parer suo, la Banca è prossima a completare la fase di ristrutturazione e si avvia verso una fase di stabilizzazione.
- (30) Nella comunicazione, la Danimarca afferma altresì che la Banca dispone di una base sufficientemente solida per poter dare continuità agli utili principali ma che, data l'esigua riserva di solvibilità, si presenta vulnerabile ai fattori macroeconomici esterni, in particolar modo a quelli che influiscono sul settore agricolo, segmento verso il quale è ampiamente esposta.

<sup>(9)</sup> L'operazione di riacquisto in questione ha riguardato un debito subordinato con valore nominale di 40 milioni di NOK (circa 5,2 milioni di EUR). Il riacquisto, perfezionato il 13 giugno 2013, è stato effettuato a un prezzo medio pari al 62 % del capitale, vale a dire a 2 punti percentuali in più rispetto al prezzo di mercato del 50 % maggiorato del premio del 10 %. In tal modo, Vestjysk Bank ha pagato ai detentori degli strumenti di debito subordinato un importo in eccesso pari al 2 % del capitale.





### 3.1.3. Misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza

- (31) La Danimarca ritiene che la Banca abbia lavorato intensamente per limitare la propria presenza commerciale, riducendo il bilancio patrimoniale e il credito lordo complessivi e concentrando gli affari in alcune parti dello Jutland, la sua principale zona di attività. Ha ridotto in misura sostanziale il numero delle agenzie e dei dipendenti a tempo pieno e ha tagliato i propri costi operativi.
- (32) Inoltre, a partire dalla metà del 2012 ha ottemperato a una serie di misure comportamentali e norme di governo societario che erano state proposte dalla Danimarca nel quadro del progetto di piano di ristrutturazione di cui al considerando (24), allo scopo di limitare le distorsioni della concorrenza.
- (33) Pertanto, la Danimarca ritiene che i provvedimenti già adottati siano più che adeguati a limitare la distorsione della concorrenza prodotta dalla misura di aiuto di Stato.

### 3.1.4. Condivisione degli oneri

- (34) La Danimarca sostiene che, durante il processo di ristrutturazione, la condivisione degli oneri è stata attuata in maniera corretta. Lo Stato ha ottenuto uno sconto sul prezzo di sottoscrizione che gli ha assicurato un'adeguata remunerazione per la sua partecipazione all'aumento di capitale nonché una commissione di garanzia basata sul rischio, per le garanzie individuali, nettamente superiore ai requisiti di cui alla comunicazione di proroga del 2011 <sup>(10)</sup>.
- (35) Con riferimento a uno dei molteplici interventi di gestione delle passività effettuati a partire dal 2012, nel quale è stato pagato un prezzo superiore al prezzo massimo teorico di riacquisto del capitale subordinato, la Danimarca osserva che l'importo del sovrapprezzo a favore del creditore (e non della Banca) rappresenta il 2 % del capitale, ossia 800 000 NOK (circa 108 000 EUR). Di conseguenza, la Banca ha pagato alla Danimarca un importo equivalente, in modo da compensare eventuali carenze nella condivisione degli oneri causate da questa somma relativamente esigua. L'importo è stato interamente versato all'inizio del 2014.


## 3.2. La prova di stress del 2016 e il nuovo processo di vendita

- (36) Su richiesta della Commissione, nel marzo 2016 l'autorità di vigilanza finanziaria danese ha sottoposto la Banca a una prova di stress. La prova è stata realizzata tempestivamente e in ottemperanza alle norme dell'Autorità bancaria europea (in appresso «ABE»). L'esito ha evidenziato che, in condizioni di stress, non era da escludersi una violazione del requisito di solvibilità individuale di Vestjysk Bank.
- (37) Nel maggio 2016 la Danimarca ha comunicato alla Commissione di aver avviato un processo finalizzato alla vendita della Banca in collaborazione con il proprio consulente finanziario (SEB). Il processo, che inizialmente avrebbe dovuto concludersi entro la fine dell'estate 2016, è proseguito sino all'autunno del 2016 (cfr. anche il considerando 52). Nel corso del processo, le discussioni sul piano di ristrutturazione sono state sospese, in quanto il contenuto del piano avrebbe dovuto tenere conto degli eventuali progetti del potenziale acquirente della Banca. A tale proposito, occorre osservare che la Danimarca aveva pensato di vendere la Banca o a un'altra banca (che probabilmente l'avrebbe integrata nelle proprie attività) oppure a un investitore finanziario (che probabilmente l'avrebbe mantenuta come soggetto autonomo). Di conseguenza, il piano di ristrutturazione sarebbe dipeso anche dal tipo di acquirente.

## 4. IL NUOVO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE: VESTJYSK BANK SARÀ ACQUISITA E RICAPITALIZZATA DA UN CONSORZIO DI INVESTITORI COORDINATO DALLA BANCA DANESE NYKREDIT

- (38) Il 23 novembre 2016, la Danimarca ha comunicato alla Commissione che la banca danese Nykredit aveva espresso interesse a formare un consorzio di investitori non bancari per acquisire e ricapitalizzare la Banca.
- (39) Il 29 aprile 2017, a seguito di numerosi scambi interscambiati a partire dal novembre 2016, la Danimarca ha reso noto alla Commissione che gli impegni definitivi pervenuti a Nykredit da parte di una serie di investitori erano sufficienti a consentirle di dare esecuzione al nuovo piano di ristrutturazione. Il 14 giugno 2017 la Danimarca ha

<sup>(10)</sup> Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2011»), GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7.



presentato alla Commissione l'impegno irrevocabile, firmato dalla Danimarca e da un consorzio di investitori privati, alla compravendita della partecipazione dello Stato danese in Vestjysk, salvo presentazione di offerte più vantaggiose da parte di altri potenziali acquirenti entro il 18 luglio 2017.

- (40) Nykredit, in collaborazione con Vestjysk, ha elaborato un nuovo piano di ristrutturazione, che la Danimarca ha provveduto a presentare alla Commissione («piano Nykredit»). Esso mira a far fronte al fabbisogno di capitale della Banca e a garantirne la redditività a lungo termine. I punti salienti del piano Nykredit sono i seguenti:
- un consorzio formato da investitori danesi a lungo termine («il Consorzio») <sup>(1)</sup>, rappresentato da Nykredit, acquista l'intera quota di partecipazione (81,47 %) dello Stato a un prezzo di 1 DKK per azione o per un corrispettivo totale di circa 123 milioni di DKK (circa 16,5 milioni di EUR). Gli altri azionisti (privati) della Banca possono vendere le proprie azioni al Consorzio allo stesso prezzo;
  - il Consorzio garantisce il perfezionamento di un'emissione di azioni che si tradurrà in circa 745 milioni di DKK (circa 100 milioni di EUR) di nuovi titoli per la Banca al prezzo di sottoscrizione ipotizzato di 1 DKK per azione. Tutti gli altri azionisti potranno acquistare nuove azioni alle stesse condizioni del Consorzio;
  - saranno emessi circa 150 milioni di DKK (circa 20 milioni di EUR) di capitale aggiuntivo di classe 1 e 225 milioni di DKK (circa 30 milioni di EUR) di capitale di classe 2. Altri 75 milioni di DKK (circa 10 milioni di EUR) di capitale aggiuntivo di classe 1 preesistente saranno mantenuti in essere;
  - sarà eseguito il rimborso anticipato al valore nominale di circa 815 milioni di DKK (circa 110 milioni di EUR) del capitale subordinato preesistente: l'operazione comprenderà anche i circa 287,6 milioni di DKK (circa 38,7 milioni di EUR) di capitale aggiuntivo di classe 1 finanziato dallo Stato e non ancora rimborsato <sup>(2)</sup>;
  - la Banca continuerà ad adoperarsi per ridurre gli interessi passivi (attraverso finanziamenti più convenienti), le spese relative al personale e i costi amministrativi [...] <sup>(\*)</sup> con l'obiettivo di migliorare il rapporto tra costi e ricavi.
- (41) Il piano industriale della Banca, che illustra nei dettagli le riduzioni di costo di cui al considerando 40, lettera e), contiene, tra l'altro, le seguenti proiezioni per gli anni 2017, 2018 e 2019:

Tabella 1


**Piano industriale per il periodo 2017-2019 e dati reali per il 2012 e il 2016**

Importi in milioni di DKK	2012 (reale)	2016 (reale)	2017 (proiezione)	2018 (proiezione)	2019 (proiezione)
Interessi passivi	727	185	[80-130]	[70-120]	[60-110]
Entrate principali	1 282	1 004	[900-1 000]	[900-1 000]	[900-1 000]
Spese per il personale	334	311	[260-300]	[250-290]	[240-280]
Spese amministrative e altri costi di esercizio	254	178	[150-300]	[145-295]	[140-290]
Riserve per perdite su prestiti	1 515	416	[200-300]	[200-300]	[200-300]
Reddito netto	- 1 399	80	[150-220]	[220-290]	[270-340]

<sup>(1)</sup> Il Consorzio è composto da: Nykredit, Maj Invest (per conto dei clienti), Arbejdernes Landsbank, AP Pension, Novo A/S, la C.L. David Foundation and Collection, ISP Pension e Vestjylland Forsikring. Il Consorzio considera il proprio investimento in Vestjysk Bank un'operazione di natura squisitamente finanziaria. Nessuno dei suoi membri acquisirà il controllo di Vestjysk (il maggiore investimento singolo rappresenterà meno del 20 % della Banca) né intende combinare le attività della Banca con le proprie.

<sup>(2)</sup> Il prezzo di rimborso è pari al 110 % del capitale, per cui il riscatto ammonterà a circa 316 milioni di DKK.

<sup>(\*)</sup> Informazioni riservate




Importi in milioni di DKK	2012 (reale)	2016 (reale)	2017 (proiezione)	2018 (proiezione)	2019 (proiezione)
Redditività del capitale proprio (RoE) al netto delle imposte (%)	- 106	5,4	[7-11]	[7-11]	[7-11]
Rapporto costi-ricavi (%)	55,3	50,3	[45-55]	[40-50]	[40-50]
Consistenza dell'organico (ETP)	621,3	459	[375-425]	[340-390]	[340-390]
Numero di agenzie	24	15	15	15	15

- (42) Il 12 giugno 2017 sono state annunciate al mercato e agli azionisti della Banca le operazioni proposte di cui al considerando (40), lettere da (a) a (d). Lo stesso giorno lo Stato danese ha comunicato di aver accettato, con alcune condizioni, l'offerta volontaria del Consorzio per la sua quota di partecipazione (81,47 %) nella Banca. Rimaneva aperta a terzi la possibilità di presentare un'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. anche il considerando (57)] prima dello scadere dell'offerta del Consorzio (vale a dire entro il 18 luglio 2017). Il 19 giugno 2017 a tutti gli azionisti della Banca è stato presentato un documento formale d'offerta contenente maggiori precisazioni su ciascun aspetto della proposta e un calendario. L'emissione di azioni e il rifinanziamento del capitale aggiuntivo di classe 1 dovrebbero concludersi nell'autunno del 2017.
- (43) Il 13 giugno 2017, su richiesta della Commissione, la Danimarca ha affermato tramite lettera che l'operazione proposta non contiene nuove misure (ad esempio garanzie) che possano comportare aiuti di Stato e ha presentato alla stessa Commissione l'accordo stipulato con il Consorzio. Lo stesso giorno, l'autorità di vigilanza finanziaria danese ha confermato tramite lettera, a seguito di un'interrogazione della Commissione, che la politica di rischio di credito di Vestjysk Bank è in linea con le migliori pratiche adottate da banche affini. In particolare, basandosi su quanto emerso dalla vigilanza continua nei confronti della Banca, ivi compresa la verifica della gestione del rischio di credito dell'ente effettuata in quattro ispezioni a partire dal 2012, l'autorità ha concluso che la politica di rischio di credito di Vestjysk Bank dà attuazione al decreto danese in materia di gestione e controllo delle banche <sup>(13)</sup>.

##### 5. GLI IMPEGNI DELLA DANIMARCA A SOSTEGNO DEL PIANO NYKREDIT

- (44) Per sostenere il ripristino della redditività della Banca e limitare ulteriormente i potenziali effetti di distorsione della concorrenza, la Danimarca ha assunto una serie di impegni che vengono qui di seguito sintetizzati alle lettere da (a) a (j) (il testo integrale degli impegni è riportato nell'allegato della presente decisione):
- il periodo di ristrutturazione termina il 31 dicembre 2018, ammesso che nello stesso anno la Banca riesca a conseguire una redditività del capitale proprio («RoE») al netto delle imposte del [7-11]%. In caso di mancato raggiungimento del RoE, il periodo di ristrutturazione termina il 31 dicembre 2019;
  - in caso di proroga del periodo di ristrutturazione sino alla fine del 2019, la Banca dovrà fissare (rivedere) il prezzo di ciascun rapporto con i clienti (con qualche limitata eccezione) in modo tale da conseguire obiettivi di redditività predefiniti per ciascun cliente;
  - la Banca deve mantenere una riserva di solvibilità aggiuntiva superiore a quanto richiesto dalle vigenti norme di legge e regolamentari e rispettare obiettivi specifici di liquidità;
  - il bilancio patrimoniale 2017 non deve essere superiore a quello del 2016 e non deve eccedere i 20 300 milioni di DKK (circa 2 730 milioni di EUR) nel 2018 e i 21 000 milioni di DKK (circa 2 824 milioni di EUR) nel 2019 (se applicabile);
  - la Banca è tenuta a riequilibrare le proprie attività di prestito, rispettando massimali specifici di prestito in alcuni settori (immobiliare e agricolo, venatorio, forestale e ittico);
  - la Banca è tenuta a non erogare nuovi prestiti al di fuori della regione dello Jutland, salvo i casi in cui il cliente fornisca finanziamenti propri per almeno il [35-45]% e il prestito sia garantito, e non deve erogare nuovi prestiti al di fuori della Danimarca;

<sup>(13)</sup> Il decreto recepisce gli orientamenti dell'ABE in materia di governance interna.



- g) la Banca non deve accettare nessuna esposizione verso nuovi clienti che rappresenti da sola più del 10 % del capitale totale;
- h) la Banca è soggetta a un divieto di acquisizione e a restrizioni in materia di pubblicità;
- i) la Banca è tenuta a ristrutturare la propria gestione del rischio e, se del caso, ad adeguare i suoi prezzi in conformità degli obiettivi prestabiliti;
- j) la Banca è tenuta a rimborsare le obbligazioni subordinate sottoscritte dalla Danimarca entro sei mesi dall'adozione della presente decisione;
- k) ogni sei mesi un fiduciario di controllo dovrà riferire alla Commissione in merito all'evoluzione del piano di ristrutturazione e degli impegni di cui alle lettere da (a) a (j).

## 6. VALUTAZIONE DELLA MISURA

### 6.1. Presenza di aiuti di Stato

- (45) La Commissione è tenuta a dimostrare l'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, il quale stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (46) Il presupposto affinché una misura si configuri come aiuto di Stato è che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata da uno Stato membro o tramite risorse statali, deve conferire un vantaggio selettivo che può favorire talune imprese o talune produzioni e deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e avere il potenziale di incidere sugli scambi fra gli Stati membri.
- (47) Nei considerando da (47) a (67) della decisione di salvataggio, e nel considerando (50) della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha già valutato le misure in esame e ha concluso che le Misure 1, 3 e 4 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (48) Nel corso dell'indagine formale la Danimarca non ha addotto argomentazioni nuove rispetto a quelle già presentate nel 2012. Rimangono pertanto invariate la valutazione e la conclusione formulate dalla Commissione nella decisione di salvataggio, ovverosia che le Misure 1, 3 e 4 (come descritte nel considerando (19) della stessa decisione di salvataggio) costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (49) Inoltre, la Commissione ha valutato i documenti presentati dalla Danimarca (in particolare l'impegno irrevocabile di cui al considerando (39)), che non contengono alcun riferimento a qualsivoglia impiego di fondi pubblici (ad esempio sostegno finanziario o garanzie dallo Stato) nel contesto della vendita delle azioni.


### 6.2. Il beneficiario degli aiuti

- (50) La vendita di un ente creditizio beneficiario di aiuti può comportare un aiuto di Stato a favore dell'acquirente, a meno che non sia organizzata sulla base di una procedura di gara aperta, non discriminatoria, concorrenziale e incondizionata e che gli attivi non siano venduti al miglior offerente<sup>(14)</sup>. Per tale motivo, la Commissione è tenuta a valutare<sup>(15)</sup> se: a) il processo di vendita è aperto, incondizionato e non discriminatorio; b) la vendita avviene a condizioni di mercato; c) l'ente creditizio (o il governo, in funzione della struttura scelta) massimizza il prezzo di vendita.
- (51) Nel quarto trimestre del 2013 la Danimarca ha cercato di vendere la propria quota di partecipazione in Vestjysk Bank. Ha altresì verificato se fosse possibile trovare un acquirente delle attività della Banca nella regione di Aarhus. Nonostante l'iniziale interesse di diverse banche danesi<sup>(16)</sup>, non è stato possibile perfezionare una transazione, soprattutto perché i potenziali acquirenti, sulla base della dovuta diligenza svolta sulle attività della Banca, avevano previsto ulteriori svalutazioni significative susseguenti all'acquisizione.

<sup>(14)</sup> Cfr. punto 84 e punti 89-96 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato.

<sup>(15)</sup> Cfr. punto 80 della comunicazione sul settore bancario 2013.

<sup>(16)</sup> Nell'ambito del processo sono state interpellate almeno nove banche, sette delle quali hanno inizialmente espresso interesse verso la Banca (o parte della stessa). In seguito alle operazioni di dovuta diligenza, tuttavia, nessuna ha presentato un'offerta.



- (52) Nel secondo trimestre del 2016, la Danimarca ha avviato un secondo processo di vendita dopo essere stata contattata dall'investitore finanziario danese [...]. La proposta di [...] (cfr. anche il considerando (55)) era tuttavia soggetta a clausole di esclusiva. La Danimarca ha pertanto deciso di dare prima a tutti gli altri potenziali acquirenti interessati <sup>(17)</sup> la possibilità di presentare un'offerta. Ha inoltre ingaggiato un consulente esperto in materia di investimenti, SEB, per la gestione del processo. Il processo si è svolto nel secondo e terzo trimestre del 2016. Alla fine, nessuno degli acquirenti contattati <sup>(18)</sup> ha formulato un'offerta a motivo delle significative ulteriori svalutazioni previste. [...], che a quel punto deteneva di fatto l'esclusiva, ha avviato la dovuta diligenza nell'ottobre 2016, ma ha terminato il processo nel novembre 2016 senza presentare un'offerta.
- (53) Sia nel 2013 che nel 2016, il processo di vendita è stato concepito come segue:
- l'obiettivo dello Stato era realizzare una vendita, a condizioni di mercato, che massimizzasse il prezzo di vendita; non sono stati tuttavia proposti né un prezzo minimo né altri tipi di vincoli;
  - a tutti i potenziali acquirenti è stato dato accesso allo stesso livello di informazioni, vale a dire: alle informazioni dettagliate sulle maggiori esposizioni della Banca, alla «data room» elettronica contenente i principali documenti, alla presentazione della direzione e alla procedura a domande e risposte;
  - tutti i potenziali acquirenti interessati <sup>(19)</sup> hanno preso parte al processo e lo Stato non ha manifestato preferenze per nessun acquirente in particolare.
- (54) Nykredit è stata contattata in entrambi i processi di vendita. Nel 2013, aveva mostrato un iniziale interesse nei confronti dell'intera Banca in qualità di membro di un consorzio, il quale tuttavia non è riuscito a presentare un'offerta. Successivamente, Nykredit si dimostrata interessata ad acquisire parte della Banca (la regione di Aarhus) ma non ha presentato offerte dopo la dovuta diligenza. Nel secondo trimestre del 2016, Nykredit ha palesato il suo interesse a capitanare un consorzio, ma non ha preso parte al processo. Tuttavia, nell'ottobre 2016 la stessa Nykredit ha presentato delle riflessioni preliminari su un quadro per la ricapitalizzazione di Vestjysk Bank. Nel novembre 2016, Nykredit ha quindi ricevuto mandato da Vestjysk Bank di sondare le possibilità di raccogliere capitale da investitori esterni. Da tale incarico sono scaturiti il piano Nykredit, l'offerta da parte del Consorzio e le operazioni di cui al considerando (40).
- (55) Il Consorzio si è offerto di acquisire l'intero pacchetto azionario dello Stato (81,47 % del capitale della Banca) a un prezzo di 1 DKK per azione. Quando l'offerta è stata annunciata, il 12 giugno 2017, le azioni della Banca alla borsa di Copenaghen erano quotate a 14,90 DKK ciascuna <sup>(20)</sup>. Tuttavia, poiché nei due processi di vendita aperti non erano state presentate altre offerte, si può ritenere che il prezzo proposto dal Consorzio rappresenti il massimo che si potesse ottenere nella situazione in corso. A confermare tale conclusione è anche la valutazione di una proposta alternativa (cfr. anche il considerando (52)), che è stata verificata a titolo informale da [...] nel febbraio 2016. L'investitore in questione aveva inizialmente pensato di acquisire il controllo di Vestjysk acquistando azioni di nuova emissione a un prezzo di 1 DKK ciascuna e aveva confermato detta proposta nel settembre 2016 <sup>(21)</sup>. La proposta alternativa non si è tuttavia concretizzata, in quanto [...] si è ritirato dopo aver iniziato la dovuta diligenza nell'ottobre 2016. Questa vicenda fornisce un ulteriore parametro di riferimento (un'altra valutazione a 1 DKK per azione) che consente di concludere che la proposta del Consorzio è quella che massimizza il prezzo di vendita e che la transazione si svolgerà a condizioni di mercato.
- (56) La Danimarca ha inoltre presentato una valutazione della congruità elaborata, su sua richiesta, da un esperto indipendente. La conclusione che vi si legge è che il prezzo offerto di 1 DKK per azione è il miglior prezzo di mercato che si possa ottenere allo stato attuale. L'esperto è giunto a tale conclusione tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni acquisite tramite i due processi di vendita precedenti, dell'attuale situazione patrimoniale della Banca e del clima di incertezza dovuto al caso di aiuto di Stato all'epoca ancora aperto.


<sup>(17)</sup> In particolare, sono stati contattati tutti gli acquirenti interessati motivati da una logica strategica e supportati da notevoli sinergie; oltre a questi, è stato interpellato un potenziale investitore finanziario (diverso da [...]) che aveva dimostrato interesse nel corso del processo.

<sup>(18)</sup> In questo secondo processo, sono stati interpellati almeno sette istituti bancari e un investitore finanziario, tre dei quali avevano manifestato un interesse iniziale. Solo due sono passati alla fase della dovuta diligenza, sebbene nessuno abbia poi formulato un'offerta.

<sup>(19)</sup> Tutti i potenziali concorrenti, anche se non formalmente invitati, hanno avuto la possibilità di partecipare alla procedura di selezione in atto e il mercato è stato informato della ricerca di un acquirente dal consulente SEB, che era stato incaricato dalla Danimarca di individuare un acquirente per la sua quota di partecipazione nella Banca e di gestire il processo di vendita (cfr. nota a piè di pagina 17).

<sup>(20)</sup> È d'uopo osservare che, dopo l'annuncio, l'azione ha perso oltre un terzo del suo valore. Il 28 giugno 2017, infatti, il suo prezzo era sceso a soli 9 DKK. Inoltre, l'andamento del prezzo delle azioni sembra essere determinato in larga misura da una compagine di circa 40 000 investitori privati non professionali, il che potrebbe spiegare perché l'evoluzione del prezzo delle azioni della Banca non abbia rispecchiato la performance sottostante. Si aggiunga poi che le azioni sono illiquide (solo il 6 % del capitale sociale è stato negoziato nell'ultimo anno) e che il flottante è limitato (solo il 18,52 %) per cui risulta ancora meno probabile che il prezzo delle azioni rispecchi in maniera precisa il valore reale della Banca.

<sup>(21)</sup> In questo scenario, lo Stato non avrebbe venduto le azioni detenute in Vestjysk, ma, dopo l'emissione di azioni, la sua quota di partecipazione sarebbe passata dall'81 % al 23 %. Tutto il capitale subordinato, compresi gli strumenti ibridi statali, sarebbe stato rimborsato in anticipo al valore nominale. Infine, l'emissione di nuove azioni sarebbe stata accompagnata da una nuova emissione di capitale di classe 2 per un importo di 275 milioni di DKK.



- (57) Infine, in base all'accordo stipulato con il Consorzio, lo Stato danese ha la facoltà di accettare un'offerta concorrente più vantaggiosa <sup>(22)</sup> presentata da terzi in buona fede. Tuttavia, tale offerta concorrente deve realisticamente permettere di gestire le questioni pregresse in materia di aiuti di Stato, di rimborsare il capitale aggiuntivo di classe 1 finanziato dallo Stato e non deve comportare ulteriori aiuti di Stato. In altre parole, l'offerta concorrente deve essere almeno equivalente a quella del Consorzio in termini di ripristino della solvibilità e della redditività della Banca. Se viene formulata un'offerta concorrente, il Consorzio può presentarne una corrispondente. Di conseguenza, chiunque desideri investire nella Banca a un prezzo più elevato ha la possibilità di farlo. Nell'atto giuridico che autorizza il ministero delle Finanze a concludere la vendita a favore del Consorzio si fa menzione del fatto che nel periodo di offerta possono presentarsi offerte concorrenti più interessanti, laddove anche tale possibilità era di pubblico dominio <sup>(23)</sup>. La Commissione ritiene che questo aspetto rappresenti un'ulteriore garanzia del fatto che la Danimarca ha compiuto ogni possibile sforzo per massimizzare il prezzo di vendita e ha dato a tutti gli interessati la possibilità di formulare un'offerta. Tuttavia, visto l'insuccesso dei tentativi di vendita precedenti, appare altamente improbabile l'ipotesi che si palesi un'offerta concorrente.
- (58) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che il processo finalizzato alla vendita della partecipazione azionaria della Danimarca in Vestjysk sia stato aperto, non discriminatorio e incondizionato e abbia determinato la massimizzazione del prezzo di vendita per lo Stato danese. Infatti, nonostante le occasioni non siano mancate (nel 2013 e nel 2016), non è mai stata formulata un'offerta che abbia aumentato il prezzo di vendita e permesso allo Stato di uscire completamente dalla Banca. Poiché la Commissione non ha motivo di ritenere che l'offerta presentata e il prezzo corrisposto possano non rispecchiare il prezzo di mercato della Banca, si può concludere che l'acquirente privato delle quote dello Stato in Vestjysk non è un beneficiario delle misure di aiuto e, quindi, non riceve aiuti.
- (59) Si conclude pertanto che l'unico beneficiario delle misure di aiuto è Vestjysk Bank.
- (60) Nel complesso, come indicato nei considerando (49) e (59), si conclude che la presente decisione dovrebbe limitarsi a valutare la compatibilità delle misure concesse nel 2012 alla società Vestjysk.

### 6.3. Compatibilità dell'aiuto


#### 6.3.1. Base giuridica per la valutazione della compatibilità

- (61) L'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare un aiuto compatibile con il mercato interno se è inteso a «porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro». La Commissione ha riconosciuto che la crisi finanziaria mondiale può creare un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e che le misure di sostegno alle banche consentono di porre rimedio a tale turbamento. Questo orientamento è stato successivamente precisato e sviluppato nelle sette comunicazioni sulla crisi <sup>(24)</sup>.
- (62) Conformemente al principio giuridico generale *tempus regit actum*, che sancisce l'irretroattività nel tempo della norma di legge, e secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza nei tribunali dell'Unione, la compatibilità della misura di aiuto di Stato deve essere valutata in base al quadro giuridico vigente all'epoca della sua attuazione. Il punto 90 della comunicazione sul settore bancario del 2013 precisa inoltre che le notifiche registrate dalla Commissione prima del 1° agosto 2013 saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notificazione.

<sup>(22)</sup> La scadenza per la presentazione di un'offerta concorrente è il 18 luglio 2017 alle ore 16:00.

<sup>(23)</sup> Folketingstidende E, Aktstykke 114, 29 giugno 2017. Questo aspetto è stato menzionato anche nei rispettivi comunicati stampa del 12 giugno 2017: <https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/06/staten-indgaar-aftale-om-salg-af-sine-aktier-i-vestjysk-bank> e del 19 giugno 2017: <https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/06/officielt-tilbud-paa-statens-aktier-i-vestjysk-bank-er-nu-fremsat>

<sup>(24)</sup> Comunicazione sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale («la comunicazione sul settore bancario del 2008») (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8); comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza («comunicazione sulla ricapitalizzazione») (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario («la comunicazione sulle attività deteriorate») (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato («la comunicazione sulla ristrutturazione») (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione di proroga del 2010») (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione di proroga del 2011») (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).



- (63) Le misure sono state notificate il 13 aprile 2012, e pertanto dovrebbero essere valutate alla luce del nuovo piano di ristrutturazione, tenendo conto della comunicazione sulla ristrutturazione, della comunicazione sul settore bancario del 2008 e delle comunicazioni di proroga del 2010 e del 2011.

#### 6.3.2. *Condivisione degli oneri*

- (64) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso in via preliminare che un'operazione di riacquisto effettuata il 13 giugno 2013 non risultava conforme all'obiettivo della comunicazione sulla ristrutturazione di garantire un'adeguata condivisione degli oneri<sup>(25)</sup>. L'operazione in questione è stata realizzata a un prezzo medio pari al 62 % del capitale, vale a dire a 2 punti percentuali in più rispetto al prezzo di mercato del 50 % maggiorato del premio del 10 %. In tal modo, Vestjysk Bank ha pagato ai detentori degli strumenti di debito subordinato un importo in eccesso pari al 2 % del capitale (o a 800 000 NOK, circa 108 000 EUR).
- (65) Nella sua risposta alla decisione di avvio del procedimento, la Danimarca ha sostenuto che il pagamento effettuato in eccesso è stato rimborsato dalla Banca allo Stato danese all'inizio del 2014, in modo da compensare eventuali carenze nella condivisione degli oneri causate da questa somma relativamente esigua.
- (66) La Commissione rileva che il versamento effettuato dalla Banca a favore dello Stato in relazione al pagamento in eccesso non può, come tale, porre rimedio a una condivisione insufficiente degli oneri. Il pagamento in eccesso riguarda i rapporti finanziari tra la Banca e i creditori (nel contesto della condivisione degli oneri), non i rapporti finanziari tra la Banca e lo Stato (che determinano l'ammontare degli aiuti di Stato). Tuttavia, questa e altre circostanze del caso in esame autorizzano la Commissione a concludere che vi è stata una condivisione adeguata degli oneri. In particolare, le altre circostanze attengono al fatto che l'importo del sovrapprezzo era minimo (solo 108 000 EUR) e che la soglia del 60 % non è stata fissata come tale nella comunicazione sulla ristrutturazione, che è formulata in modo piuttosto flessibile<sup>(26)</sup>, bensì in un documento dei servizi della Commissione<sup>(27)</sup>.
- (67) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che i dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento sulla conformità alle disposizioni in materia di condivisione degli oneri siano stati pienamente fugati.

#### 6.3.3. *Limitazione delle distorsioni della concorrenza*

- (68) La Banca ha ridimensionato la propria presenza commerciale privandosi di tre agenzie in più rispetto a quanto dichiarato dalla Danimarca nella risposta alla decisione di avvio del procedimento: a partire dalla misura di aiuto per il salvataggio sono state chiuse, in totale, nove agenzie (la Banca disponeva di 24 agenzie nel 2012, ridotte a 18 nel 2015 e poi a 15 alla fine del 2016, per una riduzione complessiva del 37,5 % a partire dal 2012). Questa riduzione della rete di agenzie, unitamente a caratteristiche tipiche del settore bancario danese, incide negativamente sulla capacità della Banca di generare nuovi affari e di raccogliere nuovi depositi, contribuendo in tal modo a limitare le distorsioni della concorrenza.
- (69) Il piano Nykredit indica anche per l'organico della Banca un ridimensionamento più cospicuo (del [30-40]% nel 2017 e del [35-45]% entro il 2018) rispetto a quanto era stato previsto all'epoca della decisione di avvio del procedimento (riduzione del [20-30]% entro il 2017). Questa maggiore riduzione si deve agli sforzi compiuti dalla Banca per abbattere ulteriormente i costi nonché ai miglioramenti di efficienza ottenuti con la riduzione della rete di agenzie.
- (70) All'epoca della decisione di avvio del procedimento (cfr. considerando 98 della decisione medesima) la Commissione era stata informata solo di una riduzione della rete di agenzie del [10-20]% (da 24 agenzie a [18-22]) e di una riduzione del personale del [20-30]%. Considerando la notevole entità degli aiuti ricevuti dalla Banca, la Commissione aveva messo in dubbio che il ridimensionamento previsto a livello delle agenzie e dell'organico tra il 2012 e il 2017 avrebbe potuto limitare in misura sufficiente la distorsione della concorrenza. Sulla scorta dei nuovi obiettivi di ridimensionamento, la Commissione ritiene che la Banca abbia compiuto uno sforzo supplementare importante per ridurre ulteriormente la propria presenza commerciale e aumentare l'efficienza. La tabella 2 illustra la situazione reale nel 2012 e nel 2016, le proposte note all'epoca della decisione di avvio del procedimento e i piani attuali per i prossimi anni.

<sup>(25)</sup> È opportuno osservare che le disposizioni in materia di condivisione degli oneri vigenti all'epoca della concessione delle misure non prevedevano la riduzione di valore o la conversione del debito subordinato, che sono diventate obbligatorie solo dopo l'entrata in vigore, il 1° agosto 2013, della comunicazione sul settore bancario del 2013.

<sup>(26)</sup> Cfr. punto 26 della comunicazione sulla ristrutturazione.

<sup>(27)</sup> Nota esplicativa, del 13 giugno 2012, dei servizi della direzione generale della Concorrenza della Commissione europea sul tema del riacquisto di titoli ibridi da parte di banche beneficiarie di aiuti di Stato.





Tabella 2

## Evoluzione della riduzione delle agenzie, degli ETP e del rapporto costi-ricavi

	Reale	Decisione di avvio del procedimento		Reale	Nuovo piano industriale	
	2012	2016	2017	2016	2017	2018
<b>Numero di agenzie</b>	24	[18-22]	[18-22]	15	15	15
% variazione rispetto al 2012		[10-20]	[10-20]	- 37,5	- 37,5	- 37,5
<b>Organico (ETP)</b>	621,3	[480-510]	[460-490]	459	[375-425]	[340-390]
% variazione rispetto al 2012		- [20-30]	- [20-30]	- 26,1	- [30-40]	- [30-40]
<b>Rapporto costi-ricavi (%)</b>	55,3	[50-60]	[50-60]	50,3	[45-55]	[40-50]
% variazione rispetto al 2012		+ [0-7,5]	+ [0-7,5]	- 5,0	- [2,5-10]	- [5-12,5]

- (71) Dopo aver ricevuto gli aiuti per il salvataggio, Vestjysk non è riuscita ad ampliare l'attività a causa dei risultati negativi prodotti. Negli ultimi cinque anni la dimensione del bilancio patrimoniale della Banca si è ridotta del 39,5 %, passando da 32 865 milioni di DKK a fine 2012 a 19 895 milioni di DKK a fine 2016. Un andamento analogo è osservabile nel portafoglio prestiti della Banca, che mostra nello stesso periodo una contrazione del credito lordo del 36 % circa (il credito lordo verso l'agricoltura è calato all'incirca del 26 %, mentre il credito lordo verso i settori edile e immobiliare si è ridotto rispettivamente del 48 % e del 44 %).
- (72) Anche le attività ponderate per il rischio hanno subito una flessione, da 25 600 milioni di DKK a fine 2012 a 16 081 milioni di DKK a fine 2016 (- 37 %), mentre nello stesso periodo diminuiva anche il personale della Banca, da 621 a 459 ETP (- 26 %).
- (73) Tutte le cifre riportate nei considerando (71) e (72) suggeriscono che la presenza della Banca è già stata ridimensionata negli ultimi cinque anni, in parte per necessità. Tuttavia, l'entità degli aiuti ricevuti nel 2012 è stata cospicua rispetto all'RWA della Banca (8,1 %), e pertanto risulta necessario definire misure specifiche contro le distorsioni della concorrenza. Al tempo stesso, va riconosciuto che per la fine del 2017 la Banca avrà ridotto il proprio organico quasi del [30-40]% e che alla fine del 2016 aveva già tagliato il numero delle agenzie del 37,5 %.
- (74) Oltre alle misure attuate prima dell'adozione della presente decisione, la Danimarca ha proposto una serie di impegni (cfr. considerando (44)) volti a limitare ulteriormente le distorsioni della concorrenza durante il periodo di ristrutturazione.
- (75) Innanzitutto, la dimensione del bilancio patrimoniale della Banca non deve superare, nel 2017, il livello del 2016, nel 2018 i 20 300 milioni di DKK e nel 2019, ove applicabile, i 21 000 milioni di DKK. Questi massimali limitano esplicitamente la possibilità della Banca di raccogliere nuovi depositi e di concedere nuovi prestiti durante il periodo di ristrutturazione. La sua capacità di conquistare quote di mercato a spese dei concorrenti viene pertanto contenuta secondo modalità atte a garantire una limitazione delle distorsioni della concorrenza.
- (76) Inoltre, la Banca è tenuta a non concedere nuovi prestiti al di fuori della Danimarca e può erogarne di nuovi al di fuori della regione dello Jutland solo se il cliente fornisce finanziamenti propri per almeno il [35-45]% e se il prestito è garantito. Questo impegno inibisce di fatto il potenziale di espansione della Banca al di fuori della sua zona di attività primaria, dove risiede peraltro la sua base storica, tutelando ancora una volta gli attori del mercato da un eventuale comportamento aggressivo della Banca stessa.






- (77) Infine, Vestjysk Bank è soggetta a un divieto di acquisizione. Le acquisizioni sono un veicolo normalmente utilizzato dagli attori del mercato per aprirsi a nuove attività, nuovi prodotti o settori economici, e, pertanto, il divieto di acquisire quote in qualsivoglia impresa ostacola palesemente il potenziale di espansione della Banca. Altro elemento che tutela i concorrenti è il fatto che l'ente è soggetto al divieto di utilizzare le misure di aiuto a scopi pubblicitari.
- (78) Come precisato nei considerando da (68) a (70) e come sintetizzato nella tabella 2, la Banca ha compiuto un grande sforzo supplementare, rispetto a quanto previsto all'epoca della decisione di avvio del procedimento, per ridurre ulteriormente la propria presenza commerciale, da attore locale di modeste dimensioni quale è, e per aumentare la propria efficienza. In questo modo il rischio di distorsione della concorrenza risulterà sufficientemente limitato per la fine del 2017. Ciononostante, attraverso gli impegni assunti dalla Danimarca, la Banca ha anche adottato misure supplementari di rilievo per limitare le distorsioni della concorrenza nel restante periodo di ristrutturazione, che si concluderà, al più tardi, alla fine del 2019. Per tale motivo, la Commissione ritiene che i dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento in merito alle distorsioni della concorrenza siano stati sufficientemente dissipati.

#### 6.3.4. Ripristino della redditività a lungo termine

- (79) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il progetto di piano di ristrutturazione presentato al tempo contenesse elementi sufficienti a garantire la redditività della Banca nell'arco del periodo di ristrutturazione. In particolare, la Commissione ha messo in discussione alcune delle supposizioni alla base del piano di ristrutturazione e ha ritenuto che sussistessero ancora incertezze non trascurabili. Infine, la Commissione ha dubitato che la posizione patrimoniale della Banca fosse sufficientemente solida da resistere a ulteriori deterioramenti.
- (80) Il 1° gennaio 2017 la Banca esibiva un coefficiente di capitale totale del 13,1 %. Tuttavia, a causa della progressiva introduzione del requisito della riserva di conservazione del capitale, il fabbisogno totale di capitali della Banca è salito al 13,8 %, determinando un deficit patrimoniale nell'ordine dello 0,7 %, corrispondente a 116 milioni di DKK (all'incirca 15,6 milioni di EUR). In assenza di interventi, la Banca continuerebbe a mantenere un deficit patrimoniale (anche se inferiore) che al 1° gennaio 2018 corrisponderebbe allo 0,4 % del coefficiente di capitale totale, ossia a 63 milioni di DKK. Il deficit patrimoniale è destinato a scomparire dopo l'emissione di azioni e il rifinanziamento degli strumenti di capitale subordinato. In particolare, al 1° gennaio 2018 la Banca prevede di disporre di eccedenze di capitali per circa 667 milioni di DKK (approssimativamente 90 milioni di EUR) o di una riserva del 4,3 % in più rispetto al requisito relativo al coefficiente di capitale totale. Inoltre, la Danimarca si è impegnata a far sì che la Banca mantenga un importo specifico di capitale in eccesso superiore a quanto richiesto dalla normativa (cfr. considerando (44)).
- (81) La Banca ha altresì rivisto la propria strategia e provvederà a ridurre ulteriormente i costi operativi (cfr. anche la tabella 1). In particolare, ha ridotto il numero delle agenzie da 24 nel 2012 a sole 15 alla fine del 2016. All'epoca della decisione di avvio del procedimento l'intenzione, meno ambiziosa, della Banca era di portarle a [18-22]. Nello stesso periodo, la Banca ha ridotto il personale da 621 ETP a [460-490] ETP (- [20-30]%). Entro la fine del 2017 questo numero verrà ulteriormente ridotto a [374-425] ETP (- [30-40]%); l'obiettivo è di arrivare a [340-390] ETP entro la fine del 2018 (a toccare quasi quota - [30-40]%). Il piano di ristrutturazione della Banca all'epoca della decisione di avvio del procedimento prevedeva un organico di [460-490] ETP a fine 2017 (che rispetto alla fine del 2012 corrisponde a una riduzione del [20-30]% soltanto). Queste importanti misure supplementari di abbattimento dei costi hanno avuto un effetto sul rapporto costi-ricavi, che è passato dal 55,3 % nel 2012 al 50,3 % nel 2016 e che dovrebbe diminuire ulteriormente, al [45-55] alla fine del 2017 e sino al [40-50] entro la fine del 2018. Al tempo della decisione di avvio del procedimento l'obiettivo della Banca in termini di rapporto costi-ricavi era ancora del [50-60] per il 2017. Risulta dunque evidente che sul piano della riduzione dei costi la Banca ha compiuto ingenti sforzi aggiuntivi rispetto a quanto contemplato all'epoca della decisione di avvio del procedimento. Questo impegno supplementare concorrerà alla sua redditività. Gli obiettivi specifici di riduzione dei costi fissati negli impegni contribuiranno a garantire che la Banca attui le rimanenti riduzioni di costo previste al fine di garantire la propria redditività.
- (82) La Banca prevede altresì di ridurre ulteriormente gli interessi passivi (già scesi da 727 milioni di DKK nel 2012 a 185 milioni di DKK nel 2016) del [35-50] entro la fine del 2017 e persino del [45-60] entro la fine del 2018. A questo risultato si giungerebbe principalmente sostituendo i depositi a tempo in scadenza con tasso di



interesse medio del [0-5]% con nuovi depositi a cui applicare un tasso del [0-5]% soltanto. Ulteriori risparmi sugli interessi passivi dovrebbero provenire dal rifinanziamento della base di capitale subordinato nell'ambito del piano di ristrutturazione (cfr. considerando (40)). La Banca ha addotto prove che dimostrano la fattibilità di tali risparmi e il loro impatto positivo sulla redditività dell'ente. Vestjysk Bank è inoltre in grado di ridurre facilmente il tasso d'interesse sui depositi senza erodere la propria provvista di fondi, vista la notevole entità del suo surplus di depositi <sup>(28)</sup>. Nonostante la significativa contrazione della remunerazione dei depositi, la Banca non si attende un sostanziale calo del surplus di depositi, in quanto si prevede che la riduzione dei depositi sarà inferiore a quella del portafoglio prestiti.

- (83) Fattore cruciale per la redditività della Banca sarà il suo tasso di deterioramento nell'arco dei prossimi due anni. La Banca prevede attualmente che le sue riserve per perdite su prestiti diminuiranno drasticamente, da 416 milioni di DKK nel 2016 a [200-300] milioni di DKK nel 2017 e a [200-300] milioni di DKK nel 2018, principalmente perché si attende che il suo portafoglio agricolo, che negli ultimi anni ha rappresentato la parte preponderante dei deterioramenti <sup>(29)</sup>, abbia in futuro un andamento migliore. Alla base di questa aspettativa vi è la supposizione che i prezzi dei principali prodotti agricoli (come il latte e la carne di suino) aumenteranno dopo il calo del 2015-2016, e che la tendenza non subirà inversioni nei prossimi anni. Le proiezioni della Commissione <sup>(30)</sup> indicano che i prezzi agricoli hanno effettivamente recuperato terreno dopo il calo del 2015-2016 ma che dopo il 2017 rimarranno più o meno invariati. La Banca si attende inoltre una lieve flessione dei deterioramenti per il settore immobiliare, mentre per gli altri comparti combinati si prevede un moderato aumento.
- (84) In linea generale, se la Banca vedrà realizzarsi le proprie ipotesi, la sua redditività è destinata a migliorare nettamente nei prossimi anni. In particolare, la redditività del capitale proprio al netto delle imposte <sup>(31)</sup> passerà dal 5,4 % del 2016 al [7-11]% nel 2017 e al [7-11]% nel 2018 (cfr. anche la tabella 1). Questo notevole incremento dipende principalmente dall'abbattimento dei costi e dalla riduzione delle perdite su prestiti. Infatti, le entrate principali della Banca (soprattutto da interessi e commissioni) rimarranno più o meno invariate (cfr. la tabella 1). La Commissione ritiene che le riduzioni preventivate sul versante degli interessi passivi, delle spese di personale e dei costi amministrativi possano essere conseguite, in circostanze normali, entro l'orizzonte temporale ipotizzato dalla Banca.
- (85) Quanto alla riduzione delle riserve per perdite su prestiti, la Commissione è del parere che le previsioni di Vestjysk Bank si basino su ipotesi ottimistiche. La Commissione giudica positivo il fatto che, dando seguito a diverse ispezioni eseguite dall'autorità di vigilanza finanziaria danese, la Banca abbia allineato la propria politica sul rischio di credito alle migliori pratiche attuate da banche affini, come dichiarato dalla stessa autorità alla Commissione (cfr. considerando (43)).
- (86) La Commissione prende atto che, nell'ambito dei colloqui con Nykredit, la Banca ha accolto una dovuta diligenza svolta da Deloitte alla fine del 2016 che ha comportato l'imputazione di ulteriori deterioramenti per un importo di circa [50-150] milioni di DKK <sup>(32)</sup>. Questo dovrebbe ridurre le incertezze riguardo ai fabbisogni di accantonamento per il futuro.
- (87) Ciononostante, la flessione attesa sul versante delle perdite su prestiti dipenderà fortemente dalle condizioni macroeconomiche e, in particolar modo, dall'andamento del settore agricolo. Considerando l'entità delle esposizioni verso tale settore e il notevole impatto sulla redditività della Banca dimostrato in passato dalle riserve per perdite su prestiti, la Commissione ha provveduto a svolgere un'analisi di sensibilità nell'ambito della quale le suddette riserve vengono portate a livelli più prudenziali. In questa analisi, le riserve in esame hanno una consistenza del 20 % maggiore rispetto ai rispettivi importi preventivati per gli anni 2017 e 2018. Nell'ipotesi riveduta, la redditività del capitale proprio diminuirebbe, nel 2017 e nel 2018, rispettivamente del [0-5]% e del [0-5]%, ma si manterrebbe a livelli tali da permettere alla Banca di ottenere ulteriore capitale da fonti di mercato qualora ve ne fosse la necessità. Tuttavia, la sua più che adeguata riserva di capitale (cfr. considerando (80)) sarebbe sufficiente a consentire di assorbire perdite su prestiti supplementari o altri eventi negativi e di mantenere la Banca solvibile. Per tale motivo, la possibilità che la Banca necessiti di nuovo capitale o di nuovi aiuti di Stato nei prossimi anni appare molto remota.


<sup>(28)</sup> Alla fine del 2016 la Banca esibiva un rapporto prestiti/depositi del 74 %, e secondo le previsioni tale rapporto dovrebbe essere pari al 73 % nel 2018.

<sup>(29)</sup> Negli anni 2014, 2015 e 2016 i deterioramenti lordi relativi al portafoglio agricoltura e pesca hanno rappresentato all'incirca il 57 %, il 68 % e il 78 % dei deterioramenti lordi totali.

<sup>(30)</sup> Cfr. [https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook\\_it](https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook_it)

<sup>(31)</sup> Queste cifre tengono conto del previsto aumento di capitale di 745 milioni di DKK.

<sup>(32)</sup> Deloitte ha analizzato 135 impegni di prestito della Banca che rappresentavano il 25 % degli impegni di prestito verso imprese e il 40 % degli impegni di prestito con elementi oggettivi di deterioramento. La Banca ha estrapolato le conclusioni della dovuta diligenza e, sulla base di alcune supposizioni, ha determinato gli ulteriori deterioramenti necessari per l'intero portafoglio.



- (88) Anche in uno scenario di crisi come quello studiato dall'autorità di vigilanza finanziaria danese, la Banca continuerebbe a detenere una riserva di capitale sufficientemente elevata, dopo l'apporto di capitale da parte degli investitori privati. Lo scenario dell'autorità danese ipotizza, tra l'altro, interessi attivi ridotti, maggiori ammortamenti e, in totale, [400-600] milioni di DKK di deterioramenti supplementari rispetto a quanto previsto per gli anni 2018 e 2019. La Banca sarebbe in perdita in quei due anni, ma i suoi rapporti di solvibilità rimarrebbero a livelli adeguatamente superiori a quanto imposto dalle disposizioni regolamentari. In altri termini, nei prossimi anni i tassi di deterioramento effettivi potrebbero anche essere più elevati, senza tuttavia creare alla Banca problemi di solvibilità. Ne consegue che, anche in uno scenario di crisi, è improbabile che la Banca necessiti di nuovo capitale o di nuovi aiuti di Stato per garantire la propria solvibilità.
- (89) In considerazione di quanto appena esposto, la Commissione ritiene che il RoE previsto per il 2017 sia sufficiente per ripristinare la redditività della Banca. Vestjysk Bank rispetterebbe quindi il requisito di cui al punto 15 della comunicazione sulla ristrutturazione, secondo cui una ristrutturazione non dovrebbe durare più di cinque anni. Tuttavia, considerata la vulnerabilità della Banca agli shock macroeconomici (in particolare per quanto riguarda il settore agricolo) e il fatto che la Banca stessa intende proseguire la ristrutturazione, la Commissione giudica appropriato e prudente accogliere gli impegni della Danimarca che continueranno fino alla fine del 2018, prorogabili, all'occorrenza, di un anno.
- (90) La Commissione constata che gli impegni proposti dalla Danimarca (cfr. considerando (44)) rappresentano un'ulteriore garanzia in ordine alla redditività a lungo termine della Banca. In particolare, nel caso in cui Vestjysk Bank non dovesse raggiungere un RoE del [7-11]% entro il 2018, il piano di ristrutturazione sarà prorogato di un anno con l'attuazione di misure aggiuntive al fine di garantire la redditività a lungo termine dell'ente. Nello specifico, in caso di proroga del periodo di ristrutturazione, la Banca sarà tenuta a fissare (rivedere) il prezzo di ciascun rapporto con la clientela (con qualche limitata eccezione) in modo tale da conseguire obiettivi di redditività predefiniti per ciascun cliente <sup>(33)</sup>. Questo accorgimento permetterà alla Banca di rafforzare le proprie entrate nell'eventualità in cui il RoE non riuscisse a raggiungere l'obiettivo del [7-11]% nel 2018. Dal momento che la Banca si è già impegnata ad attuare significative misure di riduzione dei costi, sebbene non controlli pienamente il livello delle perdite su prestiti (che dipendono dalle condizioni macroeconomiche), questa misura sembra adeguata a rafforzare, in caso di necessità, la remuneratività dell'ente. La Commissione considera pertanto che gli impegni siano fonte di ulteriore tranquillità per quanto riguarda la redditività a lungo termine della Banca.
- (91) Visto quanto premesso, la Commissione non nutre più dubbi circa l'adeguatezza della redditività a lungo termine della Banca. In particolare, a seguito dell'aumento di capitale, la Banca disporrà di una riserva più che adeguata, superiore ai requisiti patrimoniali di legge, e sarà in grado di assorbire eventuali deterioramenti ulteriori senza venire meno a detti requisiti. I risparmi aggiuntivi sui costi (riduzione degli interessi passivi e dei costi operativi) contribuiranno poi a migliorare la redditività. Nel complesso, in esito a tutte le azioni previste nelle misure del piano di ristrutturazione, la redditività della Banca aumenterà in maniera sufficiente da consentirle, in caso di necessità, di raccogliere ulteriore capitale sul mercato. Infine, gli impegni assunti garantiranno l'attuazione delle rimanenti misure di riduzione dei costi, il mantenimento di adeguate riserve di capitale e l'aumento delle entrate in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del [7-11]% fissato per il RoE. Pertanto, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione più recente della Banca fornisca elementi sufficienti per garantire la redditività dell'ente e sciogla i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento.

## 7. CONCLUSIONE

- (92) Alla luce di quanto sopra esposto, si ritengono dissipati i dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento. Gli aiuti di Stato di cui al presente caso dovrebbero pertanto essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Il piano di ristrutturazione che la Danimarca ha attuato a favore di Vestjysk Bank è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, fatti salvi gli impegni di cui all'allegato.

<sup>(33)</sup> Questi obiettivi saranno applicati a livello di portafoglio per i clienti privati («consumer») e a livello del singolo rapporto per i clienti aziendali («business»).



*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

—



## ALLEGATO

## ELENCO DELLE CONDIZIONI (CASO SA.34720) DANIMARCA — PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DI VESTJYSK BANK

## 1. CONTESTO

Il Regno di Danimarca (in appresso «Danimarca») garantisce l'attuazione da parte di Vestjysk Bank A/S (in appresso «Vestjysk» o «banca») del piano di ristrutturazione presentato il 14 giugno 2017.

Con il presente atto la Danimarca si assume gli impegni (in appresso «impegni») di cui in prosieguo, che costituiscono parte integrante del suddetto piano di ristrutturazione.

Gli impegni si applicano a decorrere dalla data di adozione della decisione della Commissione europea (in appresso «Commissione») recante approvazione del piano di ristrutturazione (in appresso «decisione»).

Il testo degli impegni è da interpretarsi alla luce della decisione e del quadro generale del diritto dell'Unione e con riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La Danimarca garantisce l'adozione da parte di Vestjysk delle misure necessarie a un corretto e completo adempimento dei presenti impegni sino al termine del periodo di ristrutturazione.


## 2. DEFINIZIONI

Ai fini dei presenti impegni si intende per:

1. **Zona di attività primaria:** la regione dello Jutland.
2. **Decisione:** la decisione della Commissione che autorizza la misura di aiuto di Stato e approva il piano di ristrutturazione di Vestjysk nel caso SA.34720, datata [inserire data].
3. **Data di entrata in vigore:** la data di adozione della decisione.
4. **Coefficiente di finanziamento:** il rapporto tra impieghi e finanziamento stabile sotto forma di capitale circolante escluse le obbligazioni con vita residua inferiore a un anno.
5. **LCR:** il coefficiente di copertura della liquidità.
6. **Fiduciario di controllo:** una o più persone fisiche o giuridiche, indipendenti da Vestjysk, approvate dalla Commissione e nominate da Vestjysk, incaricate di controllare l'adempimento degli impegni da parte di Vestjysk.
7. **Piano di ristrutturazione:** il piano di ristrutturazione di Vestjysk (ossia il piano industriale della banca nella versione aggiornata presentata alla Commissione nel giugno 2017) approvato dalla decisione.
8. **RoE:** redditività del capitale proprio al netto delle imposte.
9. **RoE a livello di cliente:** RoE al lordo delle imposte a livello del rapporto cliente calcolato sulla base di un prezzo di trasferimento interno commisurato a una scadenza corrispondente al costo della provvista e adeguato in funzione dei costi di rischio. Questo calcolo include la media ponderata per il volume di tutti i prestiti con cliente unico; è possibile tenere conto anche di altre operazioni bancarie o commerciali effettuate a fronte di competenze che contribuiscono alla redditività del rapporto con lo stesso cliente, per cui un nuovo prestito potrebbe generare una redditività inferiore se compensata dai proventi di altre operazioni bancarie o commerciali effettuate a fronte di commissioni.
10. **Strumenti ibridi statali:** le obbligazioni subordinate sottoscritte dalla Danimarca (in lingua danese: *hybrid kernekapital udstedt under bankpakke II*).

Ai fini dei presenti impegni, il singolare dei termini sopraelencati comprende il plurale (e viceversa), salvo diversamente previsto dagli impegni.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).



## 3. INDICAZIONI GENERALI

- 3.1. La Danimarca si impegna a garantire il pieno rispetto degli impegni nel corso del periodo di ristrutturazione.
- 3.2. Il periodo di ristrutturazione termina il 31 dicembre 2018 a fronte del conseguimento da parte di Vestjysk di un RoE del [7-11]% sulla base dei conti annuali definitivi certificati per il 2018; in caso di mancato raggiungimento del RoE per il 2018, il periodo di ristrutturazione termina il 31 dicembre 2019, sulla base di una relazione finale del fiduciario di controllo vertente sugli impegni applicabili per tale anno. Salvo disposizione contraria, gli impegni si applicano durante il periodo di ristrutturazione.

## 4. RISTRUTTURAZIONE DI VESTJYSK: CAPITALIZZAZIONE E RIEQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO PRESTITI

- 4.1. Per tutta la durata del periodo di ristrutturazione, Vestjysk mantiene un ammontare di patrimonio almeno equivalente al valore più alto tra i) il 2 % dell'importo complessivo della propria esposizione al rischio; ii) 325 milioni di DKK oltre la somma tra il fabbisogno di solvibilità e il requisito combinato di riserva di capitale previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
- 4.2. Per tutta la durata del periodo di ristrutturazione, Vestjysk provvede a rispettare i seguenti requisiti di liquidità:
- mantenimento di un LCR minimo del 100 % misurato in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
  - mantenimento di un eccesso di copertura di liquidità almeno pari al 50 % del requisito in materia di copertura della liquidità previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
  - mantenimento di un coefficiente di finanziamento massimo di 1, misurato in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
- 4.3. Il bilancio patrimoniale di Vestjysk per il 2017 non deve superare quello del 2016 e non deve eccedere i 20 300 milioni di DKK nel 2018 e i 21 000 milioni di DKK nel 2019 (se applicabile).
- 4.4. Nel periodo di ristrutturazione, Vestjysk provvede a riequilibrare le proprie attività di prestito nel seguente modo:
- i prestiti netti, garanzie comprese, al settore immobiliare, non devono mai rappresentare più del 25 % dei prestiti netti totali (prestiti a clienti), garanzie comprese.
- 4.5. I prestiti netti misurati come prestiti netti medi annui ai settori agricolo, venatorio, forestale e ittico non devono superare, al 31 dicembre di un determinato anno, la rispettiva quota sui prestiti netti totali al 31 dicembre 2016 (ossia il 20 % dei prestiti totali ai clienti come sopra definiti) se, e nella misura in cui, tali prestiti netti in eccesso sono il risultato di una erogazione di prestiti a nuovi clienti o di un aumento di detta erogazione a clienti esistenti.
- 4.6. Vestjysk si astiene dall'erogare nuovi prestiti a clienti al di fuori della Zona di attività primaria, salvo se il cliente fornisce finanziamenti propri per almeno il [35-45]% e il prestito è garantito. Vestjysk si astiene dall'erogare nuovi prestiti connessi ad attività non ubicate sul territorio della Danimarca.
- 4.7. Grandi esposizioni
- non possono essere assunte in nessun momento, da parte di Vestjysk, esposizioni al rischio di credito verso nuovi clienti che rappresentino, ciascuna, più del 10 % del capitale totale.

## 5. MISURE COMPORTAMENTALI E GOVERNO SOCIETARIO

- 5.1. **Divieto di acquisizioni:** Vestjysk si astiene dall'acquisire partecipazioni in imprese, sia che si tratti di attivi o di azioni. Il divieto di acquisizioni riguarda sia le imprese costituite in forma di società sia i gruppi di attivi che costituiscono un'impresa.

i) **Deroga:** Vestjysk può acquisire quote in imprese a condizione che:


- a) il prezzo di acquisto pagato da Vestjysk per l'acquisizione sia inferiore allo 0,01 % della dimensione del bilancio patrimoniale <sup>(1)</sup> della stessa alla data di entrata in vigore <sup>(2)</sup>; e

<sup>(1)</sup> Per maggiore chiarezza, ai fini dell'impegno in questione, la dimensione del bilancio patrimoniale è equivalente alla somma dell'attivo di Vestjysk Bank.

<sup>(2)</sup> Per maggiore chiarezza, nel caso in cui si ottenga dalla Commissione l'approvazione alla revoca del divieto di acquisizioni, il bilancio patrimoniale di Vestjysk Bank alla data di entrata in vigore degli impegni sarà calcolato in modo da includervi anche gli attivi dei soggetti acquisiti o gli attivi acquisiti alla data di acquisizione.



- b) i prezzi di acquisto cumulativi pagati da Vestjysk per tutte le acquisizioni in questione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore e il termine del periodo di ristrutturazione, siano inferiori allo 0,025 % della dimensione del bilancio di Vestjysk alla data di entrata in vigore;
- c) l'acquisizione sia la diretta conseguenza di obblighi contrattuali preesistenti (alla presente decisione) assunti nei confronti di terzi ovvero di obblighi regolamentari ad essi collegati, o sia imposta da una decisione definitiva e vincolante adottata da una autorità pubblica nei confronti di Vestjysk.
- ii) **Attività non rientranti nel divieto di acquisizioni:** il divieto di acquisizioni non riguarda le acquisizioni i) fatte nel normale svolgimento dell'attività bancaria ai fini della gestione dei crediti in essere verso imprese in difficoltà, compresa la conversione dei debiti in essere in strumenti di capitale, o (ii) rientranti nelle normali attività di tesoreria.
- 5.2. Pubblicità: Vestjysk non utilizzerà la concessione delle misure di aiuto o i vantaggi da esse derivanti a fini pubblicitari.
6. RISTRUTTURAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI VESTJYSK BANK
- 6.1. La banca migliorerà e centralizzerà ulteriormente la gestione del rischio per i suoi clienti principali attraverso la creazione di una direzione centralizzata per i servizi bancari alle imprese.
- 6.2. Il totale dei costi operativi ricorrenti (spese per il personale e le agenzie, spese amministrative e altri costi di esercizio) e dei costi di ammortamento di Vestjysk non deve superare la cifra di [435-475] milioni di DKK nel 2017, [420-460] milioni di DKK nel 2018 e [405-445] milioni di DKK nel 2019 (se applicabile) (tali cifre saranno maggiorate degli importi risultanti da ulteriori obblighi che dovessero essere imposti a Vestjysk ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, comprese, in via non esaustiva, le imposte sui salari (in lingua danese: *lønsumsafgift*)).
7. RIMBORSO DELLO STATO
- 7.1. Vestjysk provvede a rimborsare in toto gli Strumenti ibridi statali al loro valore nominale, oltre agli interessi maturati, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore.
8. IMPEGNI RELATIVI ALLE POLITICHE DI CREDITO E DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI
- 8.1. Vestjysk provvederà ad attuare quanto segue:
- 8.1.1. Nel 2017, 2018 e 2019 (se applicabile) presenterà una relazione al fiduciario di controllo utilizzando il modulo allegato alla presente decisione, indicando la ripartizione del RoE, al lordo delle imposte, della clientela commerciale della banca (che comprende tutte le PMI) e, per i clienti privati, l'utile medio lordo e le classi di merito di credito come evidenziato al paragrafo 8.1.6.
- 8.1.2. Nel 2018 e, se del caso, nel 2019 appronterà una strategia in cui dimostrerà le modalità per aumentare la redditività dei rapporti cliente della banca. La strategia dovrà essere sufficientemente dettagliata e chiarire, tra l'altro, i segmenti della clientela a cui si rivolge, le proposte misure di aumento del reddito (compresa la possibilità di risolvere eventuali rapporti cliente non soddisfacenti).
- 8.1.3. Nel 2018 fisserà il prezzo di ogni nuovo prestito (considerando nuovo prestito qualunque nuova attività non correlata a operazioni esistenti) servendosi di un adeguato strumento interno di determinazione dei prezzi o, nel caso delle esposizioni a clienti privati, avvalendosi di adeguati orientamenti interni per la determinazione dei prezzi e di una dimostrazione centralizzata del fatto che gli orientamenti promuovono un utile medio lordo per cliente almeno pari a [2 800 — 3 300] DKK per mezzo di una famiglia di modelli standardizzati. La determinazione del prezzo dei nuovi prestiti ai clienti commerciali sarà ritenuta adeguata qualora il nuovo prestito dovesse contribuire all'ottenimento di un RoE positivo a livello di cliente perlomeno pari al [8-12]% al lordo delle imposte nel 2018.
- 8.1.4. Dal 2019 in poi (se applicabile) farà in modo che, nella misura consentita dalla legge, il prezzo di ciascun rapporto cliente (e non solo dei nuovi prestiti) sia determinato conformemente a quanto disposto nella clausola 8.1.3. La mancata dimostrazione di un RoE positivo a livello di cliente perlomeno pari al [8-12]% al lordo delle imposte per i singoli rapporti clienti commerciali con esposizione superiore ai [2,2-2,7] milioni di DKK al momento della determinazione del prezzo comporterà l'inoltro prioritario delle pratiche di credito al consiglio di amministrazione per l'approvazione formale con decisione motivata.



Se l'importo totale delle deroghe per tutti i rapporti clienti commerciali (di qualsiasi dimensione) disallineati rispetto alla suddetta *hurdle rate* supera il [2-3]% dell'esposizione di credito netta certificata della banca (alla fine dell'esercizio precedente) nel quadro dell'esercizio, Vestjysk provvederà, nella misura consentita dalla legge: i) per quanto riguarda i clienti commerciali, a garantire una riduzione del [18-25]% rispetto all'esercizio precedente dell'importo dell'esposizione di credito netta verso i clienti commerciali disallineato rispetto alla suddetta *hurdle rate* e ii), per quanto riguarda i clienti privati, a garantire un aumento dell'utile medio lordo del [4-8]%, dall'attuale livello di [2 800-3 300] DKK al livello minimo di [2 800-3 300] DKK.

8.1.5. Ai fini dei suddetti calcoli per i clienti commerciali, i nuovi prestiti saranno corredati di una documentazione del credito atta a dimostrare il preliminare calcolo del RoE a livello di clienti per il singolo prestito o altra esposizione reale per un unico cliente, comprese operazioni bancarie o commerciali effettuate a fronte di competenze. I suddetti nuovi prestiti saranno corredati di una documentazione del credito atta a dimostrare il preliminare calcolo del RoE a livello di cliente al momento della decisione di finanziamento e per gli esercizi successivi.

8.1.6. Operazioni di credito non rientranti in tale regime di politica di determinazione del prezzo: casi di ristrutturazione (classi di merito di credito (in lingua danese: *udlånsbonitet*) 1 e 2c secondo il sistema generale di classificazione dei clienti dell'autorità di vigilanza finanziaria danese) per i quali è stato predisposto un piano di ristrutturazione o di recupero (in lingua danese: *kredithandlingsplan*) e tutte le operazioni sul mercato monetario.

## 9. MECCANISMO DI AGGIUSTAMENTO

9.1. Se, nell'arco di un determinato anno, gli obiettivi di cui al paragrafo 4.3 non vengono raggiunti a causa di circostanze imprevedute fuori dal controllo della banca e la differenza tra i risultati effettivi e gli obiettivi è superiore al 7 %, la Danimarca presenta alla Commissione una proposta contenente una motivazione e misure correttive tese a garantire il futuro rispetto degli obiettivi, ovvero un'adeguata compensazione, oppure azioni alternative volte a conseguire lo stesso fine degli obiettivi iniziali non raggiunti.

## 10. COMUNICAZIONI

10.1. La Danimarca garantisce il continuo monitoraggio della piena e corretta attuazione sia del piano di ristrutturazione che di tutti gli impegni riportati nel presente elenco delle condizioni.

10.2. Un fiduciario di controllo riferirà semestralmente alla Commissione in merito all'andamento del piano di ristrutturazione e agli impegni summenzionati sino al termine del periodo di ristrutturazione. Le date di riferimento per le comunicazioni semestrali sono il 31 dicembre e il 30 giugno. Ogni anno, durante il periodo di ristrutturazione, le comunicazioni semestrali saranno trasmesse entro 2 mesi dalla data di riferimento. La relazione finale relativa alla data di riferimento 31 dicembre 2019 (se applicabile) coprirà l'intero anno 2019.

## 11. FIDUCIARIO DI CONTROLLO

11.1. La Danimarca nomina un fiduciario di controllo il cui mandato consiste nel riferire alla Commissione in merito al rispetto degli impegni da parte della Danimarca e della banca.


11.2. Il fiduciario di controllo è indipendente dalla banca ed è in possesso delle qualifiche necessarie per svolgere il proprio mandato, per esempio in qualità di banca per gli investimenti, consulente o revisore, e non presenta alcun conflitto di interessi nell'arco di tutta la durata del suo mandato.

11.3. Il fiduciario riceve dalla banca una remunerazione che non ostacola l'espletamento effettivo e indipendente del suo mandato.

### Nomina del fiduciario di controllo

11.4. Entro quattro settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore, la Danimarca sottopone all'approvazione della Commissione un elenco di due o più persone che la stessa Danimarca propone di nominare alla carica di fiduciario di controllo, indicando altresì la propria preferenza. La proposta contiene informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di verificare che il fiduciario proposto corrisponda ai requisiti di cui sopra e comprende:

- i. tutti i termini del mandato proposto, comprese tutte le disposizioni necessarie per consentire al fiduciario di svolgere i propri compiti in forza dei presenti impegni;
- ii. una descrizione del programma di lavoro in cui si illustri come il fiduciario di controllo intende svolgere i compiti assegnatigli.





- 11.5. La Commissione ha la facoltà di approvare o respingere a sua discrezione i fiduciari proposti e di approvare il mandato proposto, potendo apportare le modifiche da essa ritenute necessarie per lo svolgimento dei compiti del fiduciario. Qualora venga approvato un solo nome, la Danimarca nomina, o fa nominare, la persona o l'istituzione interessata quale fiduciario, conformemente al mandato approvato dalla Commissione. Qualora venga approvato più di un nome, la Danimarca può scegliere il fiduciario da designare tra i nominativi approvati. Il fiduciario viene nominato entro una settimana dall'approvazione della Commissione, conformemente al mandato approvato dalla Commissione.
- 11.6. Laddove siano respinti tutti i fiduciari proposti, la Danimarca comunica i nomi di almeno altre due persone o istituzioni entro una settimana dalla data in cui viene comunicato il rifiuto.
- 11.7. Qualora la Commissione respinga anche tutti i successivi fiduciari proposti, la stessa provvede a designare un fiduciario che la Danimarca nomina o fa nominare conformemente al mandato del fiduciario che ha approvato.

#### **Doveri e obblighi del fiduciario di controllo**

- 11.8. Il fiduciario si fa carico dei doveri specificamente affidatigli per garantire il rispetto degli impegni. La Commissione può impartire al fiduciario, di propria iniziativa o su richiesta del fiduciario, della Danimarca o della banca, ordini o istruzioni al fine di garantire il rispetto degli impegni. La banca e la Danimarca non sono autorizzate a impartire istruzioni al fiduciario.
- 11.9. Il fiduciario di controllo:
- i) propone alla Commissione un piano di lavoro dettagliato in cui descrive il modo in cui egli intende controllare il rispetto degli impegni. La relazione deve essere consegnata entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
  - ii) controlla il rispetto degli impegni con relazioni trimestrali;
  - iii) propone le misure che reputa necessarie per garantire il rispetto degli impegni da parte della Danimarca e della banca.

#### **Doveri e obblighi della Danimarca e della banca**

- 11.10. La banca fornisce e provvede affinché i propri consulenti forniscano al fiduciario di controllo tutta la collaborazione, l'assistenza, il sostegno gestionale e amministrativo e le informazioni che quest'ultimo possa ragionevolmente richiedere per svolgere i propri compiti.

#### **Sostituzione, esonero dagli incarichi e nuova nomina del fiduciario**

- 11.11. Qualora il fiduciario cessi di svolgere le funzioni affidategli in forza degli impegni o sussista altro valido motivo, come per esempio un conflitto di interessi del fiduciario:
- 11.12. la Commissione ha facoltà, dopo aver sentito il fiduciario di controllo, di esigere dalla Danimarca che provveda alla sostituzione di quest'ultimo; o
- 11.13. la Danimarca ha la facoltà di sostituire il fiduciario previa approvazione da parte della Commissione.
- 11.14. Qualora il fiduciario venga revocato, può essergli imposto di proseguire l'attività finché non gli sia subentrato un successore al quale il fiduciario abbia trasmesso tutte le informazioni pertinenti. Il nuovo fiduciario è nominato secondo la procedura di cui alle clausole da 11.4 a 11.7.
- 11.15. A prescindere dalla revoca, l'attività del fiduciario termina solo nel momento in cui la Commissione lo esonera dalle sue funzioni. Tale esonero viene impartito quando è stata data attuazione a tutti gli impegni affidati al fiduciario. Tuttavia, la Commissione può esigere in qualsiasi momento che sia rinnovata la nomina del fiduciario qualora risulti in un momento successivo che le misure correttive non sono state attuate in modo completo e regolare.



## DECISIONE (UE) 2017/1960 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2017

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE <sup>(1)</sup> relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («accordo»).
- (2) Il primo protocollo <sup>(2)</sup> dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio («Maurizio») e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 26 aprile 2017.
- (4) L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e a Maurizio di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, uno sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio, e gli sforzi compiuti da tale paese per sviluppare un'economia oceanica sostenibile.
- (5) È opportuno firmare il protocollo.
- (6) Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1*

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo»), con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GUL 79 del 18.3.2014, pag. 2).

<sup>(2)</sup> Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GUL 79 del 18.3.2014, pag. 9).



*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, in conformità del suo articolo 15, a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. IVA



**PROTOCOLLO**

**che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio**

*Articolo 1***Durata**


Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria.

*Articolo 2***Principi**

1. Come disposto dall'articolo 6 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca («accordo»), le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione («navi dell'Unione») possono svolgere attività di pesca nelle acque di Maurizio soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del presente protocollo conformemente al capo II dell'allegato.
2. Al fine di proseguire lo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile, le parti convengono di cooperare per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
3. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti nelle acque mauriziane. Maurizio si impegna ad applicare le medesime misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte industriali operanti nelle proprie acque.
4. A fini di trasparenza, le autorità di Maurizio si impegnano a fornire all'Unione, tramite il comitato misto di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca («commissione mista»), informazioni pertinenti sulle attività di pesca che si svolgono nelle acque di Maurizio, in linea con i requisiti della Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC).
5. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente protocollo in conformità dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e gli elementi fondamentali relativi al buon governo.
6. L'ingaggio di marittimi mauriziani a bordo delle navi dell'Unione è disciplinato dalla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

*Articolo 3***Possibilità di pesca**

1. Le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 5 dell'accordo per le specie altamente migratorie, quali elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, sono le seguenti:
  - a) 40 pescherecci con reti a circuizione; e
  - b) 45 pescherecci con palangari di superficie.
2. Maurizio autorizza un massimo di 20 navi d'appoggio incaricate di coadiuvare le operazioni dei pescherecci autorizzati dell'Unione nelle acque mauriziane, salvo disposizione diversa della IOTC.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 del presente protocollo.



## Articolo 4

**Contropartita finanziaria**

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria totale prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 2 300 000 EUR.
2. Tale contropartita finanziaria totale comprende:
  - a) un importo annuo di 220 000 EUR per l'accesso alle acque di Maurizio, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 4 000 tonnellate annue;
  - b) un importo specifico annuo di 220 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca di Maurizio; e
  - c) un importo aggiuntivo di 135 000 EUR per sostenere lo sviluppo della politica e dell'economia marittima in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 9 del presente protocollo.
3. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5 e 9 del presente protocollo.
4. L'Unione versa l'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), entro 60 giorni dall'inizio dell'applicazione a titolo provvisorio per il primo anno e, per ogni anno successivo, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione a titolo provvisorio del presente protocollo nell'anno interessato.
5. Se il livello annuo delle catture di tonno effettuate dalle navi dell'Unione nelle acque di Maurizio supera il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), l'importo totale della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è aumentato di 55 EUR per tonnellata supplementare catturata.
6. L'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione nelle acque di Maurizio superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva di Maurizio.
8. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico di Maurizio aperto presso la Banca di Maurizio. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), è messa a disposizione dell'autorità mauriziana responsabile dell'attuazione della politica marittima e della pesca. Le autorità di Maurizio comunicano ogni anno il numero di conto bancario alle autorità dell'Unione.
9. Le norme di attuazione dettagliate per l'utilizzo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), sono concordate nel corso della prima riunione della commissione mista tenuta a norma del presente protocollo. Tali norme comprendono la definizione delle azioni di cui all'articolo 9, i servizi responsabili, le stime di bilancio corrispondenti, le modalità di erogazione e i meccanismi di rendicontazione.

## Articolo 5

**Sostegno settoriale**

1. Entro tre mesi dalla data di applicazione a titolo provvisorio del presente protocollo, la commissione mista concorda un programma settoriale pluriennale nonché norme di attuazione dettagliate riguardanti in particolare:
  - a) il programma annuale e pluriennale in base al quale sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b);
  - b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per sviluppare col tempo una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Maurizio nel quadro della politica nazionale marittima e della pesca o di altre politiche atte a incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate; e
  - c) i criteri e le procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti.



2. Qualsiasi modifica del programma settoriale annuale o pluriennale è approvata dalla commissione mista.
3. Ogni anno Maurizio presenta una relazione sulle azioni attuate e sui risultati conseguiti con il sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. Prima della scadenza di tale protocollo Maurizio riferisce in merito all'attuazione del sostegno settoriale per tutta la durata del protocollo stesso.
4. L'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), è corrisposto in rate. Durante il primo anno di applicazione del presente protocollo, la rata è corrisposta sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata. Per i successivi anni di applicazione il pagamento delle rate è effettuato sulla base di un'analisi dei risultati conseguiti nell'attuazione del sostegno settoriale e del programma annuale concordato. Alla luce dell'esito dell'analisi, se i risultati conseguiti non sono conformi alla programmazione o se la commissione mista giudica insufficiente l'esecuzione finanziaria, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), può essere riveduto o sospeso, in tutto o in parte.
5. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle parti, non appena ciò è giustificato sulla base dei risultati dell'attuazione della programmazione concordata di cui al paragrafo 1.
6. La contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del protocollo. Se necessario, le parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del presente protocollo.

#### Articolo 6

##### **Cooperazione in ambito scientifico per una pesca responsabile**

1. Le parti si impegnano a rispettare le raccomandazioni e le risoluzioni applicabili dell'IOTC, nonché le misure di gestione pertinenti da essa adottate in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca.
2. Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'IOTC e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, dei risultati della riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 4 dell'accordo, le parti possono consultarsi nell'ambito della commissione mista e, se del caso, stabilire di comune accordo misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse della pesca mauriziane oggetto del presente protocollo in relazione alle attività delle navi dell'Unione.

#### Articolo 7


##### **Pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca**

1. La commissione mista può considerare e approvare la possibilità di condurre campagne di pesca sperimentali nelle acque di Maurizio al fine di verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca non previste dall'articolo 3. A tal fine la commissione mista stabilisce caso per caso le specie e le condizioni, compresa la partecipazione di scienziati mauriziani a tali campagne, nonché eventuali altri parametri pertinenti. L'autorizzazione all'esercizio della pesca sperimentale non supera un periodo massimo di sei mesi.
2. Tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sulla base dei risultati delle campagne di pesca sperimentali, se l'Unione si interessa a nuove possibilità di pesca, la commissione mista, all'atto dell'approvazione, stabilisce le condizioni applicabili a tali nuove attività di pesca.
3. Se le parti ritengono che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, Maurizio può concedere alla flotta dell'Unione possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. La commissione mista adegua di conseguenza la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell'allegato, sono modificati di conseguenza.

#### Articolo 8

##### **Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca, del quantitativo di riferimento e delle misure tecniche**

1. La commissione mista può rivedere e adeguare le possibilità di pesca di cui all'articolo 3, a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate nell'ambito dell'IOTC confermino che tale adeguamento garantirà la gestione sostenibile dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Indiano.



2. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, *pro rata temporis*, mediante decisione della commissione mista. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). L'adeguamento delle possibilità di pesca di cui al presente articolo può anche essere basato sui risultati della pesca sperimentale condotta in conformità dell'articolo 7.

3. Tre mesi prima della fine del secondo anno successivo all'avvio dell'applicazione a titolo provvisorio del protocollo, e a condizione che il livello effettivo dichiarato delle catture praticate dalle navi dell'Unione nelle acque di Maurizio superi il quantitativo di riferimento, le parti possono rivedere e adeguare il quantitativo di riferimento. In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), può essere adeguata per il restante periodo di attuazione.

4. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adeguare le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di attuazione del presente protocollo e del relativo allegato.

#### Articolo 9

##### Cooperazione nel settore dell'economia oceanica

1. Le parti si impegnano a sviluppare un quadro per rafforzare la cooperazione nel settore dell'economia oceanica. Esso può contemplare, tra l'altro, l'acquacoltura, lo sviluppo sostenibile degli oceani, la pianificazione dello spazio marittimo, l'energia marina e l'ambiente marino.

2. Le parti cooperano all'elaborazione di azioni comuni per il conseguimento di tali obiettivi, anche avvalendosi di programmi e strumenti di cooperazione esistenti.

3. Le parti convengono di avviare azioni attraverso la creazione di punti di contatto e lo scambio di informazioni e competenze in tale settore.

#### Articolo 10

##### Sospensione dell'attuazione del presente protocollo


1. L'attuazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti nei casi seguenti:

- a) se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l'esercizio della pesca nelle acque di Maurizio;
- b) se tra le parti sorge una controversia che non può essere risolta, riguardo all'interpretazione e l'attuazione del presente protocollo e del relativo allegato;
- c) se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato, e in particolare in caso di violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;
- d) se l'Unione non provvede a effettuare in tempo utile il pagamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

2. Prima di decidere in merito a un'eventuale sospensione, le parti si consultano per giungere a una soluzione amichevole.

3. Ai fini della sospensione dell'attuazione del presente protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In caso di sospensione dell'attuazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4 è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.



*Articolo 11***Quadro giuridico**

1. Le attività delle navi dell'Unione nelle acque mauriziane sono soggette alle leggi e ai regolamenti di Maurizio, salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato.
2. Le parti si notificano tempestivamente per iscritto eventuali modifiche delle rispettive politiche e normative nel settore della pesca.

*Articolo 12***Riservatezza**


1. Le parti provvedono affinché tutti i dati personali connessi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca nelle acque mauriziane, ottenuti nel quadro dell'accordo e del presente protocollo, siano sempre trattati conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.
2. Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle acque mauriziane siano resi pubblici in conformità delle corrispondenti disposizioni dell'IOTC e di altre pertinenti organizzazioni internazionali della pesca.
3. I dati che possono essere considerati riservati per altri motivi sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

*Articolo 13***Scambi elettronici di dati**

1. Maurizio e l'Unione si impegnano ad applicare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione del presente protocollo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.
2. Le parti si comunicheranno immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolano detti scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione del presente protocollo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato.

*Articolo 14***Denuncia**

1. Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 12 dell'accordo.
2. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte che intende denunciare il presente protocollo notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data prevista di presa d'effetto della denuncia.
3. L'invio della notifica di cui al paragrafo 2 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.
4. In caso di scadenza del protocollo o di denuncia dello stesso ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo, gli armatori di navi dell'Unione continuano a rispondere di eventuali violazioni delle disposizioni dell'accordo o del presente protocollo, o di leggi vigenti di Maurizio, intervenute anteriormente alla scadenza o alla denuncia del presente protocollo, come pure dei canoni di licenza o di altri importi non pagati al momento della scadenza o della denuncia.





*Articolo 15***Applicazione a titolo provvisorio**

Il presente protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma da parte delle parti.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente protocollo, unitamente al suo allegato, entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

*Per l'Unione europea*

*Per la Repubblica di Maurizio*

—



## ALLEGATO

**CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE**

## CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

## 1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (Unione) o a Maurizio in relazione a un'autorità competente designa:

- per l'Unione: la Commissione europea, se del caso, tramite la delegazione dell'Unione europea a Maurizio;
- per Maurizio: il Ministero della pesca.

## 2. Acque mauriziane

Tutte le disposizioni del presente protocollo e dei relativi allegati si applicano esclusivamente alle acque mauriziane, definite come le acque situate al di là delle 15 miglia nautiche dalle linee di base.

All'Unione sono comunicate informazioni relative ad altre zone vietate alla navigazione e alla pesca, e ogni successiva modifica deve essere notificata almeno due mesi prima della sua entrata in vigore.

## 3. Conto bancario

Prima della data di applicazione a titolo provvisorio del protocollo, Maurizio comunica all'Unione gli estremi del conto o dei conti bancari del Tesoro pubblico di Maurizio su cui devono essere versati gli importi a carico delle navi dell'Unione ai sensi dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

## CAPO II

**AUTORIZZAZIONI DI PESCA**

## 1. Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca — navi ammissibili


Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e nell'elenco delle navi autorizzate dell'IOTC, che non figuri negli elenchi INN dell'IOTC o di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca e che siano stati rispettati tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti da attività di pesca effettuate a Maurizio nell'ambito dell'accordo, nonché le disposizioni legislative in materia di pesca vigenti a Maurizio.

## 2. Domanda di autorizzazione di pesca

L'Unione presenta a Maurizio per via elettronica una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell'accordo almeno 21 giorni civili prima dell'inizio del periodo di validità richiesto, avvalendosi del formulario riportato nell'appendice 1 del presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è corredata degli elementi seguenti:

- a) prova del pagamento anticipato del canone per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta, non rimborsabile;




- b) nome, indirizzo e dati di contatto:
  - dell'armatore del peschereccio;
  - del raccomandatario dell'armatore del peschereccio, se del caso, e
  - dell'operatore del peschereccio;
- c) una fotografia digitale a colori recente della nave, in cui figurino chiaramente la fiancata della nave, con il nome e il numero di identificazione chiaramente visibili sullo scafo;
- d) certificato di immatricolazione della nave; e
- e) dati di contatto del peschereccio (fax, e-mail, ecc.).

Ai fini del rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della prova di pagamento del canone.

### 3. Pagamento anticipato del canone

1. L'importo del pagamento anticipato del canone è stabilito in base al tasso annuo indicato di seguito. Esso include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.
2. I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce catturato:
  - per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo, 65 EUR per tonnellata;
  - per il terzo e il quarto anno di applicazione del protocollo, 70 EUR per tonnellata.
3. Al momento della presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione di pesca alle autorità di Maurizio, gli armatori sono tenuti al versamento degli anticipi indicati di seguito:
  - a) tonniere con reti a circuizione
    - 8 500 EUR, corrispondenti a:
      - 130,8 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per i primi due anni di applicazione del presente protocollo;
      - 121,4 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per gli ultimi due anni di applicazione del presente protocollo;
  - b) pescherecci con palangari (al di sopra di 100 GT)
    - 4 125 EUR, corrispondenti a:
      - 63,5 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per i primi due anni di applicazione del presente protocollo;
      - 58,9 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per gli ultimi due anni di applicazione del presente protocollo;
  - c) pescherecci con palangari (al di sotto di 100 GT)
    - 2 050 EUR, corrispondenti a:
      - 31,5 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per i primi due anni di applicazione del presente protocollo;
      - 29,3 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per gli ultimi due anni di applicazione del presente protocollo.



#### 4. Navi di appoggio

Le navi di appoggio devono battere bandiera di uno Stato membro dell'Unione e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce.

L'assistenza fornita non può comprendere né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Le navi di appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile.

Il canone annuale applicabile alle navi di appoggio è di 4 000 EUR.

#### 5. Elenco provvisorio delle navi autorizzate

Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca, l'organismo nazionale incaricato del controllo della pesca stabilisce sollecitamente per ogni categoria di navi, comprese le navi di appoggio, l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. Le autorità competenti di Maurizio inviano senza indugio detto elenco all'Unione.

L'Unione trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al suo raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione, Maurizio può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore o al suo raccomandatario e trasmetterne copia alla delegazione dell'UE a Maurizio.

#### 6. Rilascio dell'autorizzazione di pesca

Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari, anche in formato elettronico, entro 21 giorni civili dalla data di ricevimento, da parte dell'autorità competente, del fascicolo di domanda completo. Una copia dell'autorizzazione è immediatamente inviata per via elettronica alla delegazione dell'UE a Maurizio. Una versione elettronica di tale autorizzazione di pesca può essere utilizzata per un periodo massimo di 60 giorni civili dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa. Durante tale periodo, la copia è considerata equivalente all'originale.

Dopo tale periodo di 60 giorni deve essere sempre tenuto a bordo l'originale dell'autorizzazione di pesca.

#### 7. Elenco dei pescherecci autorizzati

Entro 14 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di pesca, l'organismo nazionale incaricato del controllo della pesca stabilisce, per ciascuna categoria di navi, comprese le navi di appoggio, l'elenco definitivo delle navi autorizzate. Detto elenco è immediatamente inviato all'Unione e sostituisce l'elenco provvisorio summenzionato.

#### 8. Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Per determinare l'inizio del periodo di validità, «per periodo annuale» si intende:


- a) per il primo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;
- b) in seguito, ogni anno civile completo;
- c) per l'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso fra il 1° gennaio e la data di scadenza del protocollo.

Per il primo e per l'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il pagamento anticipato del canone è calcolato *pro rata temporis*.

#### 9. Documenti da detenere a bordo

Durante la permanenza nelle acque o in un porto mauriziano, i pescherecci devono sempre tenere a bordo i documenti seguenti:

- a) autorizzazione di pesca;



- b) documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio, recanti:
    - certificato di immatricolazione della nave, con indicazione del numero di registrazione del peschereccio;
    - disegni o descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi;
  - c) ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto riguarda la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità della stiva, un certificato, autenticato da un'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio, che descriva la natura delle modifiche; e
  - d) certificato di navigabilità della nave.
10. Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un'altra nave simile o di una nave sostitutiva appartenente alla stessa categoria di pesca della nave da sostituire, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal caso il computo dei canoni per le navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui al capo III, punto 5, tiene conto delle catture complessive praticate dalle due navi nelle acque mauriziane.

In caso di trasferimento, l'armatore o il suo raccomandatario a Maurizio restituisce l'autorizzazione di pesca da sostituire e Maurizio prepara immediatamente l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza ulteriori indugi all'armatore o al suo raccomandatario al momento della restituzione dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto alla data in cui è restituita l'autorizzazione annullata. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'UE a Maurizio.

Maurizio aggiorna periodicamente l'elenco delle navi autorizzate. Il nuovo elenco è trasmesso senza ritardo all'organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca e all'Unione.

### CAPO III

#### DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

##### 1. Giornale di pesca

Il comandante di un peschereccio dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme alle pertinenti risoluzioni dell'IOTC per i pescherecci con palangari e i pescherecci con reti a circuizione.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nelle acque mauriziane.


Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero, le catture accessorie e i rigetti.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

##### 2. Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando a Maurizio i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nelle acque mauriziane.



I giornali di pesca sono trasmessi secondo una delle modalità seguenti:

- a) in caso di scalo in un porto di Maurizio, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale di Maurizio, che ne conferma il ricevimento per iscritto; una copia del giornale è consegnata alla squadra di ispettori di Maurizio;
- b) se la nave lascia le acque mauriziane senza passare preliminarmente per un porto di Maurizio, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato per via elettronica entro sette giorni civili dall'arrivo in qualsiasi altro porto;
- c) per posta elettronica, all'indirizzo indicato dall'organismo nazionale incaricato del controllo della pesca; o
- d) per fax, al numero indicato dall'organismo nazionale incaricato del controllo della pesca; o
- e) per lettera inviata all'organismo nazionale incaricato del controllo della pesca entro 15 giorni civili dalla data in cui la nave ha lasciato le acque di Maurizio.

Le parti si adoperano per istituire un sistema di scambio elettronico di tutti i dati, al fine di accelerarne la trasmissione.

Il comandante invia copia di tutti i giornali di pesca all'Unione e all'autorità competente del suo Stato di bandiera. Il comandante di una nave dell'Unione operante nell'ambito dell'accordo invia inoltre una copia di tutti i giornali di pesca:

- a) all'Albion Fisheries Research Centre, e
- b) a uno degli istituti scientifici seguenti:
  - i) Institut de recherche pour le développement (IRD);
  - ii) Instituto Español de Oceanografía (IEO);
  - iii) Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Se rientra nelle acque mauriziane nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, la nave è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, Maurizio può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione mancante e adottare nei confronti dell'armatore le misure a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, Maurizio può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Maurizio informa senza ritardo l'Unione di ogni sanzione applicata in tale contesto.

### 3. Monitoraggio periodico delle catture

Prima della fine di ogni trimestre, l'Unione trasmette a Maurizio, per ogni nave dell'Unione autorizzata, i dati relativi alle catture e qualsiasi altra informazione pertinente, compreso lo sforzo di pesca (numero di giorni in mare), per il trimestre precedente o per i trimestri precedenti.

Maurizio trasmette ogni trimestre i dati relativi alle catture delle navi autorizzate dell'Unione, ricavati dai giornali di bordo, nonché qualsiasi altra informazione pertinente.

La coerenza delle serie di dati è analizzata congiuntamente dalle parti, periodicamente e su richiesta di una di esse.

Tali dati aggregati sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte dell'Unione, del computo annuo definitivo di cui al punto 5.

### 4. Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione (ERS)

Le parti si dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione delle catture. Le caratteristiche tecniche pertinenti per le modalità di trasmissione operative devono essere discusse e concordate dalle parti quanto prima possibile. Maurizio informa l'Unione non appena le condizioni di tale transizione siano soddisfatte. Tuttavia, durante il periodo di transizione, continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in materia di dichiarazione delle catture.



#### 5. Computo finale dei canoni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Per ciascuna tonniera con reti a circuizione e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle rispettive dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici di cui al punto 2., quarto paragrafo, lettera b), l'Unione stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente.

L'Unione invia tale computo finale dei canoni contestualmente a Maurizio e all'armatore anteriormente al 31 luglio dell'anno in corso. Maurizio notifica all'Unione il ricevimento del computo e può chiedere all'Unione tutti i chiarimenti che ritiene necessari. In tal caso, l'Unione consulta le amministrazioni nazionali degli Stati di bandiera e gli istituti scientifici dell'Unione e si adopera per fornire a Maurizio eventuali informazioni aggiuntive necessarie. Se del caso, possono essere organizzate apposite riunioni scientifiche congiunte al fine di esaminare i dati relativi alle catture e i metodi utilizzati per il controllo incrociato delle informazioni.

Entro un termine di 30 giorni civili a decorrere dalla data di trasmissione, Maurizio può contestare il computo finale sulla base di documenti giustificativi. In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista. Se Maurizio non presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni civili, il computo finale si considera adottato.

Se l'ammontare del computo finale è superiore all'anticipo di cui al capo II, punto 3, versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo a Maurizio entro il 30 settembre dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere rimborsato all'armatore.

#### CAPO IV

##### SBARCHI E TRASBORDI

È vietato il trasbordo in mare. Il monitoraggio di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di ispettori di pesca mauriziani.

Il comandante di una nave dell'Unione che intenda effettuare operazioni di sbarco o di trasbordo deve notificare a Maurizio, almeno 24 ore prima dello sbarco o del trasbordo, i dati seguenti:

- a) il nome e l'indicativo internazionale di chiamata (IRCS) del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero nel registro dei pescherecci dell'IOTC;
- b) il porto di sbarco o di trasbordo;
- c) la data e l'ora prevista per lo sbarco o il trasbordo;
- d) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3); e
- e) in caso di trasbordo, il nome e l'IRCS della nave ricevente.

Con riguardo alle navi riceventi, almeno 24 ore prima dell'inizio nonché al termine del trasbordo i comandanti delle navi da trasporto riceventi informano l'autorità mauriziana in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro 24 ore compilano e trasmettono a dette autorità la dichiarazione di trasbordo.

L'operazione di trasbordo è oggetto di un'autorizzazione preventiva rilasciata da Maurizio al comandante o al suo raccomandatario entro 24 ore dalla notifica di cui al secondo paragrafo. L'operazione di trasbordo deve essere effettuata in un porto mauriziano autorizzato a tal fine.

Il porto di pesca designato in cui sono autorizzate a Maurizio le operazioni di trasbordo è Port Louis.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle pertinenti sanzioni previste dalla legislazione di Maurizio.

Le parti si impegnano a incoraggiare le navi autorizzate ad aumentare i loro sbarchi a Maurizio, tenendo conto degli aspetti operativi.



## CAPO V

**CONTROLLO**

## 1. Entrata e uscita dalle acque di Maurizio

Ogni entrata o uscita dalle acque mauriziane di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata a Maurizio nelle 12 ore che precedono l'entrata o l'uscita.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

- a) la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
- b) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; e
- c) la presentazione dei prodotti.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica o a un numero di fax comunicati da Maurizio. Maurizio ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica o fax.

Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo elettronico o della frequenza di trasmissione.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque di Maurizio senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.


## 2. Dichiarazione periodica delle catture

Quando una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca opera nelle acque mauriziane, il comandante deve comunicare ogni tre giorni all'autorità di Maurizio le catture effettuate in tali acque. La prima dichiarazione di cattura è trasmessa tre giorni dopo la data di entrata nelle acque mauriziane.

Ogni tre giorni, nel trasmettere le dichiarazioni periodiche delle catture, la nave comunica in particolare:

- a) la data, l'ora e la posizione al momento della dichiarazione;
- b) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
- c) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
- d) la presentazione dei prodotti;
- e) per le tonniere con reti a circuizione:
  - i) il numero di cale condotte a buon fine con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) dall'ultima dichiarazione;
  - ii) il numero di cale condotte a buon fine su banchi liberi dall'ultima dichiarazione;
  - iii) il numero di cale infruttuose; e
- f) per le tonniere con palangari:
  - i) il numero di cale dall'ultima dichiarazione;
  - ii) il numero di ami calati dall'ultima dichiarazione.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure via fax, a un indirizzo di posta elettronica o a un numero di telefono comunicati da Maurizio. Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo elettronico, del numero di telefono o della frequenza di trasmissione.





Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque di Maurizio senza avere trasmesso la dichiarazione periodica di tre giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla pertinente legislazione di Maurizio.

La dichiarazione periodica delle catture deve essere tenuta a bordo per almeno un (anno dalla relativa data di trasmissione.

### 3. Ispezione in in porto o in mare

L'ispezione in porto o in mare, nelle acque mauriziane, di navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori di Maurizio chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo gli ispettori mauriziani comunicano alla nave dell'Unione la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta da ispettori di pesca, che devono fornire prova della loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione.

Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell'Unione solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'attività di pesca, il carico o le attività di sbarco e trasbordo.

Maurizio può autorizzare l'Unione a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisale ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori autorizzati consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione è trasmessa anche all'Unione, come previsto al capo VII.

### 4. Cooperazione nella lotta contro la pesca INN

Al fine di rafforzare la lotta contro la pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell'Unione segnalano la presenza, nelle acque mauriziane, di qualsiasi nave impegnata in attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN, raccogliendo tutte le informazioni possibili riguardo a quanto è stato osservato. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio a Maurizio e all'autorità competente dello Stato membro della nave che ha effettuato l'osservazione, che li trasmette all'Unione o all'organismo da essa designato.

Maurizio trasmette all'Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci impegnati in attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nelle acque mauriziane.

## CAPO VI


### SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

#### 1. Messaggi di posizione delle navi

Le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca operanti nelle acque mauriziane devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ogni messaggio di posizione deve includere le informazioni seguenti:

- a) l'identificazione della nave;
- b) l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un margine di affidabilità del 99 %;



- c) la data e l'ora di registrazione della posizione; e
- d) la velocità e la rotta della nave.

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nelle acque mauriziane è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalle acque mauriziane, che è identificata con il codice «EXI». Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

Ogni messaggio di posizione è trasmesso nel formato di cui all'appendice 2 del presente allegato fino a quando Maurizio sarà in grado di ricevere i rapporti nel formato basato sulla norma di P 1000 del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (CEFACT).

## 2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

I comandanti garantiscono in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della loro navi e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

Le navi dell'Unione con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nelle acque mauriziane. Se già operanti nelle acque mauriziane, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano detto sistema al termine della bordata o lo sostituiscono entro 15 giorni civili. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle acque mauriziane.

Le navi operanti nelle acque di mauriziane con un sistema VMS difettoso devono comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di bandiera e a Maurizio, almeno ogni due ore, e devono fornire tutte le informazioni obbligatorie.

## 3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione a Maurizio

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di Maurizio. I CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza ritardo eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio avviene per via elettronica mediante un sistema di comunicazione protetto.

In caso di interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca che non abbia notificato la propria uscita dalle acque mauriziane, il CCP di Maurizio informa senza ritardo il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione.

## 4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Maurizio verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza ritardo l'Unione in merito a ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla vigente legislazione mauriziana.

## 5. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, Maurizio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a 30 minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi da Maurizio al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio a Maurizio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Il CCP di Maurizio notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al centro di controllo dello Stato di bandiera e all'Unione.



## CAPO VII

## INFRAZIONI

Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni del presente protocollo, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della legislazione mauriziana in materia di pesca può essere sanzionato mediante sanzioni pecuniarie nonché la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca della nave, conformemente a quanto previsto dalla legislazione di Maurizio.

## 1. Trattamento delle infrazioni

Qualsiasi infrazione commessa nelle acque mauriziane da una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità dell'accordo deve formare oggetto di un rapporto di ispezione. La notifica dell'infrazione e le relative sanzioni di cui è passibile il comandante o la società di pesca sono inviate direttamente all'armatore secondo la procedura stabilita nella pertinente legislazione mauriziana. Una copia della notifica è inviata entro 24 ore allo Stato di bandiera della nave e all'Unione.

## 2. Fermo di una nave

Se la legislazione mauriziana in materia di pesca lo prevede per l'infrazione di cui trattasi, le navi dell'Unione in situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l'attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Maurizio.

Maurizio notifica all'Unione e alle autorità dello Stato di bandiera, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica indica i motivi e reca prove documentali a sostegno del fermo della nave, fatti salvi eventuali obblighi giuridici di riservatezza.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Maurizio designa un funzionario incaricato delle indagini e organizza su richiesta dell'Unione, entro un giorno civile dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell'armatore può assistere a tale riunione di informazione.

## 3. Sanzione dell'infrazione — Procedimento transattivo

La sanzione dell'infrazione è fissata da Maurizio in conformità della legislazione nazionale in vigore.

Prima di adire le vie legali, tra le autorità di Maurizio e la nave dell'Unione è avviato un procedimento transattivo al fine di dirimere la questione in via amichevole, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile. Al procedimento transattivo può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. Il procedimento transattivo è concluso al più tardi entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave. L'accordo raggiunto è definitivo e vincolante per tutte le parti interessate. Se il procedimento transattivo, che può includere un procedimento di conciliazione, non consente di giungere a una soluzione, la questione può essere sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale a Maurizio.


## 4. Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

L'armatore della nave in infrazione può depositare presso una banca designata da Maurizio una cauzione bancaria il cui importo, fissato da Maurizio, copra i costi connessi al fermo della nave, alla sanzione pecuniaria stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all'armatore:

- a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
- b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta una sanzione pecuniaria inferiore all'importo della cauzione bancaria.

Maurizio comunica i risultati del procedimento giudiziario all'Unione entro otto giorni civili dalla pronuncia della sentenza.



#### 5. Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto dopo che si sia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata nell'ambito del procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria in conformità della legislazione di Maurizio.

### CAPO VIII

#### IMBARCO DI MARITTIMI

##### 1. Numero di marittimi da imbarcare

Nel periodo di attività nelle acque di Maurizio la flotta dell'Unione imbarca 12 marittimi mauriziani qualificati. Gli armatori delle navi dell'Unione si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi mauriziani.

In caso di mancato imbarco di marittimi mauriziani, gli armatori versano una somma forfettaria equivalente al salario dei marittimi non imbarcati per l'intera durata della campagna di pesca nelle acque di Maurizio. Se la campagna di pesca dura meno di un mese, gli armatori versano il corrispettivo di un mese di salario dei marittimi.

##### 2. Contratti dei marittimi

Il contratto di lavoro è concluso tra l'armatore, o il suo raccomandatario, e i marittimi, eventualmente rappresentati dal loro sindacato, di concerto con Maurizio. Esso stipula in particolare la data e il porto d'imbarco.

Detto contratto garantisce ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile a Maurizio, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

Copia di tale contratto è consegnata ai firmatari.

Ai marittimi mauriziani sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro, sanciti dalla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

##### 3. Salario dei marittimi

Il salario dei marittimi mauriziani è pagato dall'armatore e deve essere fissato prima del rilascio dell'autorizzazione di pesca, di comune accordo tra l'armatore e il suo raccomandatario a Maurizio.

Il salario non può essere inferiore a quello degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

##### 4. Obblighi dei marittimi


Il marittimo si presenta al comandante della nave a cui è stato assegnato il giorno precedente la data di imbarco indicata nel contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell'ora d'imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, il suo contratto si considera nullo e l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. In questo caso l'armatore non è tenuto a versare alcun tipo di sanzione pecuniaria o di pagamento compensativo.

### CAPO IX

#### OSSERVATORI

##### 1. Osservazione delle attività di pesca

Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.



Tale programma di osservazione si conforma alle disposizioni previste nelle risoluzioni adottate dall'IOTC.

Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle navi dell'Unione di stazza inferiore o pari a 100 GT.

## 2. Navi e osservatori designati

Le autorità mauriziane redigono l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono trasmessi all'Unione al momento dell'elaborazione e in occasione di ulteriori aggiornamenti. Le navi dell'Unione designate per ricevere a bordo un osservatore ne devono consentire l'imbarco. Nel redigere tale elenco Maurizio tiene conto della presenza di un osservatore imbarcato, o da imbarcare, nell'ambito di un programma regionale di osservazione. I rapporti degli osservatori relativi alle osservazioni effettuate nelle acque mauriziane sono inviati all'Albion Fisheries Research Centre.

Le autorità di Maurizio comunicano agli armatori interessati il nome degli osservatori designati per l'imbarco sulle loro navi con un anticipo di almeno 15 giorni civili rispetto alla data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

## 3. Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore designato da Maurizio e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità di Maurizio.

## 4. Condizioni di imbarco

Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e da Maurizio.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.


Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

Il comandante adotta tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

A bordo gli osservatori godono di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Essi hanno accesso al ponte e alle apparecchiature di comunicazione e di navigazione della nave, a qualsiasi documento presente a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il giornale di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle loro mansioni.

Il comandante autorizza in qualsiasi momento l'osservatore a:

- a) ricevere e trasmettere messaggi e comunicare con la terraferma e altre navi mediante i sistemi di comunicazione della nave;
- b) prendere, misurare, rimuovere dalla nave e trattenere campioni o esemplari interi di pesce;
- c) conservare campioni ed esemplari interi sulla nave, compresi i campioni e gli esemplari interi detenuti negli impianti di congelazione della nave;
- d) fotografare o registrare le attività di pesca, compresi i pesci, gli attrezzi, le apparecchiature, i documenti, le carte e i registri, e asportare dalla nave le immagini o le registrazioni eventualmente realizzate o utilizzate a bordo della nave. Tali dati sono utilizzati unicamente a fini scientifici, tranne qualora siano espressamente richiesti da Maurizio in casi in cui potrebbero essere utilizzati nell'ambito di un'indagine giudiziaria in corso.



#### 5. Imbarco e sbarco degli osservatori

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

L'armatore o il suo rappresentante comunica a Maurizio, con un preavviso di 10 giorni civili rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non si presenta nel luogo concordato nelle 12 ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. La nave è autorizzata a lasciare il porto e ad avviare le operazioni di pesca.

Se l'osservatore non viene sbarcato in un porto di Maurizio, l'armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell'osservatore durante l'attesa del volo di rimpatrio.

#### 6. Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

- a) adotta tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;
- b) non danneggia né utilizza senza autorizzazione del comandante i beni o le attrezzature presenti a bordo; e
- c) rispetta la legislazione applicabile e le norme di riservatezza con riguardo a tutti i documenti appartenenti alla nave.

#### 7. Compiti dell'osservatore

L'osservatore assolve i compiti seguenti:

- a) raccoglie tutte le informazioni riguardanti l'attività di pesca della nave, con particolare riguardo agli aspetti seguenti:
  - i) gli attrezzi da pesca utilizzati;
  - ii) la posizione della nave durante le operazioni di pesca;
  - iii) i quantitativi o, se del caso, il numero di esemplari catturati per ogni specie bersaglio e per ogni specie associata, compresi quelli relativi alle catture accessorie e accidentali; e
  - iv) la stima delle catture conservate a bordo e dei rigetti;
- b) effettua i campionamenti biologici previsti nell'ambito dei programmi scientifici; e
- c) durante l'attività della nave nelle acque mauriziane, comunica giornalmente via radio, fax o posta elettronica le proprie osservazioni, in particolare il quantitativo di catture e di catture accessorie detenute a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dal CCP di Maurizio.

#### 8. Rapporto dell'osservatore

Prima di lasciare la nave, gli osservatori presentano i rapporti delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

Gli osservatori inviano i loro rapporti a Maurizio, che ne trasmette copia all'Unione, unitamente alle informazioni indicate al punto 7 del presente capo, entro 15 giorni civili dallo sbarco dell'osservatore.



*Appendici del presente allegato*

1. Appendice 1 — Formulario di domanda di autorizzazione di pesca
2. Appendice 2 — Formato del messaggio di posizione VMS

---



Appendice 1

DOMANDA DI LICENZA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

Nome del richiedente: .....

Indirizzo del richiedente: .....

Nome e indirizzo del noleggiatore della nave, se diverso dal richiedente: .....

Nome e indirizzo del raccomandatario a Maurizio: .....

Nome della nave: .....

Tipo di nave: .....

Paese di immatricolazione: .....

Porto e numero di immatricolazione: .....

Identificazione esterna della nave: .....

Indicativo di chiamata e frequenza: .....

Numero di fax della nave: .....

Numero IMO, se del caso: .....

Lunghezza della nave: .....

Larghezza della nave: .....

Tipo e potenza del motore: .....

Stazza lorda della nave: .....

Stazza netta della nave: .....

Numero minimo dei membri d'equipaggio: .....

Tipo di pesca praticata: .....

Specie ittiche di cui è proposta la cattura: .....

Periodo di validità richiesto: .....

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data: .....

Firma: .....





## Appendice 2

## Formato del messaggio di posizione VMS

## COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS RAPPORTO DI POSIZIONE


Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Contenuto
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO alfa-3 del paese
Stato di bandiera	FS	O	Dato relativo al messaggio — Stato di bandiera
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio [ENT, POS, EXI]
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave — numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (Oomm)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

O = Elemento obbligatorio

F = Elemento facoltativo

I formati di trasmissione dei dati possono essere adeguati alle norme UN/CEFACT

17CE2674



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1961 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 agosto 2017**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione <sup>(2)</sup>, le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I A di tale regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha adottato 12 risoluzioni enologia incluse nella decisione del Consiglio del 7 ottobre 2016, tra cui due nuove pratiche enologiche riguardanti l'uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite per l'assorbimento degli aloanisoli e il trattamento del vino con poliaspartato di potassio. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell'Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV.
- (2) Conformemente all'articolo 80, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'autorizzare le pratiche enologiche la Commissione tiene conto della protezione della salute pubblica. L'impiego di additivi alimentari dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Il poliaspartato di potassio non figurava nell'elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tuttavia, l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2017/1399 della Commissione <sup>(4)</sup> per includere il poliaspartato di potassio nel suddetto elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti. Di conseguenza, il trattamento del vino con poliaspartato di potassio può essere ora autorizzato nell'Unione.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GUL 193 del 24.7.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16).


<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2017/1399, del 28 luglio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio (GUL 199 del 29.7.2017, pag. 8).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato come segue:

1) nella tabella sono aggiunte le seguenti righe 57 e 58:

1		2	3
Pratica enologica		Condizioni d'uso	Limiti d'uso
«57	Uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite per l'assorbimento degli aloanisoli	Alle condizioni stabilite nell'appendice 23	
58	Trattamento con poliaspartato di potassio nel vino	Alle condizioni stabilite nell'appendice 24	Limite massimo di 10 g/hl»

2) sono aggiunte le seguenti appendici 23 e 24:

## «Appendice 23

**Prescrizioni per l'uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite**

Lo scopo dell'impiego di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite durante la filtrazione è ridurre il contenuto degli aloanisoli responsabili dell'alterazione dell'odore del vino riducendo il loro contenuto al di sotto della soglia di percezione sensoriale.

*Prescrizioni:*

- il trattamento deve essere eseguito sui vini chiarificati;
- i fogli filtranti devono essere risciacquati e disinfettati prima della filtrazione;
- le zeolite Y-faujasite utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni presenti del Codex enologico internazionale.

## Appendice 24


**Prescrizioni per il trattamento con poliaspartato di potassio nel vino**

Lo scopo dell'aggiunta di poliaspartato di potassio ai vini è contribuire alla stabilizzazione tartarica dei vini.

*Prescrizioni:*

- la dose ottimale di poliaspartato di potassio utilizzata per stabilizzare i vini, anche quelli con un grado di instabilità tartarica elevato, non deve essere superiore a 10 g/hL. A dosi maggiori, la capacità stabilizzante del poliaspartato di potassio (KPA) non migliora e, in alcuni casi, si può produrre un aumento della torbidità del vino;
- nel caso di vini rossi con instabilità colloidale particolarmente elevata si consiglia di effettuare un trattamento preliminare con bentonite;
- il poliaspartato di potassio utilizzato deve essere conforme alle prescrizioni del Codex enologico internazionale.»

17CE2675



## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1962 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2017

**recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'esecuzione dei programmi di attività triennali che hanno avuto inizio il 1° aprile 2015, alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> dovrebbero essere semplificate o chiarite. Allo stesso tempo, è opportuno limitare ulteriormente gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni nazionali.
- (2) Poiché si trovano nella posizione migliore per valutare il rischio effettivo di doppio finanziamento dei vari regimi di aiuto che gestiscono, gli Stati membri dovrebbero stabilire criteri di demarcazione chiari che consentano di distinguere tra le operazioni o le azioni finanziate nel quadro dei programmi di attività triennali e quelle finanziate a titolo di altri strumenti dell'Unione.
- (3) La quota minima del finanziamento dell'Unione assegnato ad ambiti di attività specifici dovrebbe essere stabilita dagli Stati membri interessati, poiché essi si trovano nella posizione migliore per individuare i settori prioritari sensibili nel loro territorio. Al fine di garantire un'attuazione equilibrata delle priorità nel territorio dello Stato membro interessato, tale quota minima dovrebbe applicarsi a tutti i programmi di attività.
- (4) La valutazione dei programmi di attività realizzati precedentemente dalle organizzazioni beneficiarie nel quadro del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 dovrebbe essere inclusa nell'elenco di criteri per la selezione di nuovi programmi di attività.
- (5) A fini di semplificazione, è opportuno autorizzare l'uso di un tasso forfettario per il calcolo delle spese generali.
- (6) Ai fini di una migliore corrispondenza tra le domande di anticipi e la liquidità del beneficiario durante l'esecuzione del programma di attività triennale, è opportuno sopprimere l'obbligo di includere una domanda di anticipo nella domanda di approvazione iniziale.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 611/2014.
- (8) I programmi di attività approvati prima del 1° aprile 2018 dovrebbero continuare a essere disciplinati fino alla scadenza dalle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 applicabili al momento della loro approvazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 2 bis:


«Articolo 2 bis

**Divieto di doppio finanziamento**

Gli Stati membri stabiliscono criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per operazioni o azioni che ricevono un sostegno nell'ambito di altri strumenti dell'Unione.»;

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GUL 168 del 7.6.2014, pag. 55).



- 2) all'articolo 3, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, può essere autorizzata l'esternalizzazione delle attività di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori per le misure di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:»;

- 3) all'articolo 4, paragrafo 1, è soppressa la lettera a);

- 4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

#### **Ripartizione del finanziamento dell'Unione**

Gli Stati membri stabiliscono la quota minima del finanziamento dell'Unione disponibile a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 assegnata agli ambiti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale quota minima si applica a tutti i programmi di attività approvati a norma del presente regolamento nello Stato membro interessato.»;

- 5) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) la valutazione dei programmi di attività eventualmente già realizzati dalle organizzazioni beneficiarie a norma del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione (\*), del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione (\*\*), del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione o del presente regolamento.

(\*) Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16).

(\*\*) Regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 8).»;

- 6) all'articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:

a) la lettera h) è soppressa;

b) è aggiunto il seguente secondo comma:

«Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono decidere se le spese generali sono ammissibili sulla base di un tasso forfettario o dei costi effettivi stabiliti sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.».

#### *Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai programmi di attività che iniziano a decorrere dal 1° aprile 2018 e alle loro procedure di approvazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1963 DELLA COMMISSIONE****del 9 agosto 2017****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 58, paragrafo 4, l'articolo 62, paragrafo 2, e l'articolo 66, paragrafo 4,visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'esecuzione dei programmi di attività triennali che hanno avuto inizio il 1° aprile 2015, alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 <sup>(3)</sup> dovrebbero essere semplificate o chiarite. Allo stesso tempo, è opportuno limitare ulteriormente gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni nazionali.
- (2) Poiché l'anno di attuazione dei programmi di attività ha inizio il 1° aprile, nel contesto delle modifiche dei programmi di attività approvati in caso di fusione di organizzazioni beneficiarie, i programmi di attività distinti delle organizzazioni beneficiarie oggetto della fusione dovrebbero essere gestiti in parallelo fino all'inizio dell'anno di attuazione successivo a quello in cui ha avuto luogo la fusione. Nello stesso contesto, alcune condizioni legate all'accettazione di modifiche delle misure del programma di attività dovrebbero essere adattate per chiarire che la dotazione attribuita all'ambito interessato rimane stabile.
- (3) Ai fini di una migliore corrispondenza tra le domande di anticipo e la liquidità del beneficiario, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire alle organizzazioni beneficiarie di presentare domande di anticipi durante l'esecuzione del programma di attività triennale.
- (4) È opportuno stabilire un importo minimo per la cauzione che deve essere costituita all'atto della presentazione di una domanda di approvazione di un programma di attività al fine di garantire l'attuazione del programma di attività approvato. Le norme in materia di svincolo della cauzione relative agli anticipi entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività dovrebbero essere più flessibili e armonizzate con le norme relative al pagamento dei finanziamenti dell'UE.
- (5) Tenendo conto del fatto che l'obiettivo principale della fissazione di scadenze rigorose per la presentazione di una domanda di pagamento è il rispetto del ciclo annuale di bilancio, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di una maggiore flessibilità nel fissare il termine di presentazione di una domanda di pagamento, a condizione che essi effettuino i pagamenti entro il 15 ottobre dell'anno civile in cui si conclude l'anno di esecuzione del programma di attività.
- (6) Per evitare problemi di liquidità, nel corso di ogni anno di esecuzione del programma di attività dovrebbe essere previsto un sistema di pagamenti parziali per il rimborso delle spese già sostenute.
- (7) Per motivi di semplificazione, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari su base esclusivamente documentale.
- (8) È infine opportuno esprimere in maniera più chiara alcune date relative alla notifica alla Commissione di talune informazioni e i riferimenti incrociati tra alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.<sup>(2)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 95).

- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014.
- (10) I programmi di attività approvati prima del 1° aprile 2018 dovrebbero continuare a essere disciplinati fino alla scadenza dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 applicabili al momento della loro approvazione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie che svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, dette organizzazioni continuano a svolgere i programmi in modo distinto e parallelo fino al 31 marzo dell'anno che segue la fusione.»;

b) al paragrafo 6, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) la dotazione attribuita all'ambito interessato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 rimanga stabile;

d) il trasferimento di una dotazione dalla misura in questione ad altre misure nell'ambito interessato non superi i 40 000 EUR.»;

2) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3

#### Anticipi

1. L'organizzazione beneficiaria può presentare domande di anticipo entro le date stabilite dallo Stato membro.
2. L'importo totale degli anticipi versati per un determinato anno di attuazione di un programma di attività non può superare il 90 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato per tale programma di attività.
3. Lo Stato membro ha la facoltà di fissare un importo minimo per gli anticipi e le scadenze da rispettare per il versamento dei medesimi.

Articolo 4

#### Cauzione da costituire

1. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è pari ad almeno il 10 % del finanziamento dell'Unione richiesto.
2. I versamenti degli anticipi di cui all'articolo 3 sono subordinati alla costituzione di una cauzione, conformemente al capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (\*). L'importo della cauzione è fissato al 110 % dell'importo dell'anticipo.
3. Prima di una data stabilita dallo Stato membro e comunque al massimo entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività, le organizzazioni beneficiarie possono presentare allo Stato membro interessato una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 2. Oltre ai documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), la domanda è accompagnata da una descrizione dettagliata delle fasi del programma di attività che sono state realizzate, suddivisa in base agli ambiti e alle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014. Lo Stato membro controlla tali documenti e svincola la cauzione corrispondente alle spese di cui trattasi al massimo nel corso del secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.

(\*) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).»;





3) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'organizzazione beneficiaria presenta una domanda di finanziamento all'organismo pagatore dello Stato membro nell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione del programma di attività e comunque entro una data che deve essere determinata dallo Stato membro per conformarsi con i requisiti del paragrafo 5.

L'organismo pagatore dello Stato membro può versare alle organizzazioni beneficiarie il saldo del finanziamento unionale corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 9 o della relazione d'ispezione di cui all'articolo 7, che le misure corrispondenti a ciascuna rata dell'anticipo di cui all'articolo 3 sono state effettivamente realizzate.»;

b) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Entro il 15 ottobre dell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione del programma di attività e dopo aver esaminato i documenti a corredo ed effettuato i controlli di cui all'articolo 6, lo Stato membro versa il finanziamento unionale dovuto e svincola l'eventuale cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.»;

4) è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

#### **Pagamenti parziali**

1. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni beneficiarie a chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi nell'ambito del programma di attività.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di due volte nel corso di ciascun anno di esecuzione del programma di attività. Oltre ai documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), le domande sono accompagnate da una descrizione dettagliata delle fasi del programma di attività che sono state realizzate, suddivisa in base agli ambiti e alle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014.

3. I pagamenti relativi alle domande di cui al paragrafo 1 non superano l'80 % della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi nell'ambito del programma di attività per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali nonché le scadenze da rispettare per le relative domande.»;

5) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Gli Stati membri possono effettuare la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari di cui al paragrafo 1, lettera a), su base puramente documentale.»;

6) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Al massimo entro il 31 gennaio che precede l'inizio di un nuovo programma di attività triennale, le autorità competenti comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi.»;

ii) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) alla quota minima del finanziamento unionale assegnata ad ambiti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014, agli obiettivi e alle priorità per il settore oleicolo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento delegato, nonché agli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del suddetto regolamento delegato;

d) alle date di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 5 bis, paragrafo 3, del presente regolamento.»;



b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Entro il 20 ottobre successivo a ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, le autorità competenti trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento, contenente almeno i seguenti elementi:».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica ai programmi di attività che iniziano a decorrere dal 1° aprile 2018 e alle loro procedure di approvazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE2677



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1964 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2017

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda determinate norme relative alle scadenze e alle comunicazioni dei quantitativi oggetto di titoli nel settore del riso**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 223, paragrafo 3, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (<sup>(2)</sup>) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione, inclusi quelli per il riso. Esso stabilisce inoltre norme dettagliate relative alle comunicazioni da parte degli Stati membri alla Commissione.
- (2) È necessario chiarire alcune norme relative alle scadenze, comprese quelle per la comunicazione dei quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari.
- (3) È opportuno includere l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i quantitativi di riso oggetto di titoli, come previsto nel regolamento precedente.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
- (5) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno del regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione (<sup>(3)</sup>) che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 (<sup>(4)</sup>) in relazione alle comunicazioni nel settore del riso.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*


Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se nel presente regolamento è fissato un termine per le procedure, e il primo o l'ultimo giorno cadono di sabato, domenica o in un giorno festivo quale definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71:

a) la data di inizio applicabile è il giorno lavorativo successivo e comincia alle ore 00:00, tenendo conto degli orari di apertura degli uffici;

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione, del 17 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso (cfr. pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale).<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

- b) in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è il giorno lavorativo successivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).»;
- b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
- «4. In deroga al paragrafo 3, se ai fini del presente regolamento si applica una scadenza per la comunicazione dei quantitativi di prodotti oggetto di domande di titoli nell'ambito di un contingente tariffario o per la comunicazione dei quantitativi non utilizzati nell'ambito di un contingente tariffario, la suddetta scadenza ha termine allo scadere dell'ultima ora dell'ultimo giorno, indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo.»;
- 2) è inserito il seguente articolo 19 bis:
- «Articolo 19 bis
- Comunicazioni relative al riso**
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione su base giornaliera:
- a) per quanto riguarda i titoli di importazione diversi da quelli destinati alla gestione dei contingenti tariffari di importazione, i quantitativi totali oggetto dei titoli rilasciati, per origine e per codice di prodotto;
- b) per quanto riguarda i titoli di esportazione, i quantitativi totali oggetto dei titoli rilasciati, per codice di prodotto.»

*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE2678



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1965 DELLA COMMISSIONE****del 17 agosto 2017****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 <sup>(2)</sup> integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione. Esso stabilisce le norme pertinenti per il riso nonché la natura e il tipo di informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione.
- (2) È opportuno includere l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i quantitativi di riso oggetto di titoli, come previsto nel regolamento precedente.
- (3) In occasione della modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 è opportuno allineare un termine utilizzato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto iii), di tale regolamento con la terminologia doganale utilizzata nel codice doganale dell'Unione e fare un riferimento più preciso alla pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1237.
- (5) Poiché la ragione principale per modificare il regolamento delegato (UE) 2016/1237 è di confermare formalmente un obbligo di comunicazione consolidato, e tenuto conto della necessità di garantire continuità e certezza giuridica per le comunicazioni riguardanti il riso, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 è così modificato:

1) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente:


- «iii) i prodotti che sono soggetti al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione conformemente al titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(\*)</sup> e per i quali non è ancora stata presa una decisione finale.

<sup>(\*)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



2) all'articolo 8, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera e bis):

«e bis) per quanto riguarda il riso, i quantitativi di cui all'articolo 19 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239».

*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE2679



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1966 DELLA COMMISSIONE****del 27 ottobre 2017****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 per quanto riguarda la trasmissione delle richieste di assistenza e il seguito dato a tali richieste**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la trasmissione delle richieste di assistenza in materia di recupero fiscale, il seguito dato a tali richieste, l'uso di moduli di richiesta standard e titoli uniformi tra le autorità degli Stati membri e il trasferimento degli importi recuperati in relazione a talune disposizioni in materia di assistenza reciproca della direttiva 2010/24/UE.
- (2) Al fine di garantire che lo Stato membro richiedente sia pienamente informato in merito al seguito dato alle richieste di notifica, è opportuno specificare che l'autorità adita è tenuta a informare l'autorità richiedente in merito alle modalità di notifica.
- (3) Al fine di agevolare il trattamento delle richieste di misure cautelari dovrebbe essere elaborato un modulo standard per la comunicazione delle ragioni e delle circostanze specifiche relative a tali richieste.
- (4) Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno specificare i crediti che possono essere menzionati nel titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito.
- (5) Al fine di agevolare il trattamento delle richieste di recupero, è opportuno adeguare le norme concernenti il tasso di cambio e il trasferimento degli importi recuperati e chiarire con quali modalità dovrebbe essere comunicato un aumento dell'importo del credito.
- (6) La struttura e il lay-out del modulo standard che accompagna la richiesta di notifica e del titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito dovrebbero anch'essi essere adattati per renderli conformi alle esigenze del sistema di comunicazione elettronico e per l'uso futuro nell'ambito di accordi internazionali.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di recupero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 1189/2011 è così modificato:

1. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità adita informa l'autorità richiedente in merito alla data e alle modalità della notifica non appena quest'ultima è stata eseguita, attestando l'avvenuta notifica nel modulo di richiesta rinviato all'autorità richiedente.»


2. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 15*

1. La richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari contiene una dichiarazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE per l'avvio della procedura di assistenza reciproca.

<sup>(1)</sup> GUL 84 del 31.3.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GUL 302 del 19.11.2011, pag. 16).



2. Nel caso di una richiesta di misure cautelari, tale dichiarazione può essere integrata da una dichiarazione che specifichi le ragioni e le circostanze della richiesta, elaborata conformemente al modello che figura nell'allegato III.»
3. L'articolo 16 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Un unico titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito può essere rilasciato in relazione a crediti e persone diversi conformemente al titolo o ai titoli iniziali che consentono l'esecuzione nello Stato membro richiedente.»;
- b) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:
- «3 bis. Se il titolo iniziale di cui al paragrafo 2 o il titolo collettivo di cui al paragrafo 3 contiene diversi crediti, di cui uno o più sono già stati riscossi o recuperati, il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito fa riferimento unicamente ai crediti per il cui recupero è stata chiesta assistenza.
- 3 ter. Se il titolo iniziale di cui al paragrafo 2 o il titolo collettivo di cui al paragrafo 3 contiene diversi crediti, l'autorità richiedente può elencare tali crediti in diversi titoli uniformi che consentono l'esecuzione nello Stato membro adito, conformemente alla ripartizione delle competenze in base al tipo di imposta dei rispettivi uffici di recupero nello Stato membro adito.»;
4. All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell'assistenza in materia di recupero è il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di invio della richiesta. Se tale tasso non è disponibile alla data suddetta, il tasso di cambio utilizzato è l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di invio della richiesta.»;
5. All'articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Se la modifica di cui al paragrafo 2 comporta un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente può trasmettere all'autorità adita una richiesta modificata di recupero o di adozione di misure cautelari.
- Nella misura del possibile, l'autorità adita dà seguito a tale richiesta modificata insieme alla richiesta iniziale dell'autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la richiesta modificata alla richiesta iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla richiesta modificata soltanto se riguarda un importo pari o superiore a quello di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/EU.».
6. All'articolo 23, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
- «Gli importi da trasferire all'autorità richiedente conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/24/EU sono versati a tale autorità in euro, a meno che gli Stati membri non abbiano concordato di trasferire gli importi recuperati in un'altra valuta.
- Il trasferimento degli importi recuperati ha luogo entro due mesi dalla data di esecuzione del recupero, salvo se diversamente concordato dagli Stati membri.».
7. L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
8. L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
9. L'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.






Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**Modulo standard di notifica contenente informazioni sul documento o sui documenti notificati  
(da inviare al destinatario della notifica) <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>**

Il presente documento, elaborato in conformità dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, accompagna il o i documenti notificati dall'autorità competente del seguente Stato: [nome dello Stato adito].

La presente notifica riguarda documenti delle autorità competenti del seguente Stato: [nome dello Stato richiedente] che hanno chiesto assistenza per la notifica, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio.

## A. DESTINATARIO DELLA NOTIFICA

- Nome:
- Indirizzo (conosciuto o presunto):
- Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario:

## B. OBIETTIVO DELLA NOTIFICA

La presente notifica è finalizzata:

- a informare il destinatario in merito al o ai documenti allegati al presente documento
- a interrompere i termini di prescrizione dei crediti menzionati nel o nei documenti notificati
- a confermare al destinatario l'obbligo di versare gli importi menzionati al punto D.

Si noti che, in caso di mancato pagamento, le autorità possono adottare misure di esecuzione e/o misure cautelari al fine di garantire il recupero dei crediti, con eventuali costi aggiuntivi a carico del destinatario.

Lei è considerato il destinatario della notifica in quanto:

- debitore principale
- codebitore
- persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte ed altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente
- persona diversa dal (co)debitore, che dispone di beni appartenenti al (co)debitore o a qualsiasi altra persona responsabile, o abbia debiti nei suoi confronti
- terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone.

(Le seguenti informazioni figureranno soltanto se il destinatario della notifica è una persona diversa dal (co)debitore che detiene beni appartenenti al (co)debitore o a persone tenute al pagamento o debiti nei confronti delle stesse persone o un terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone:

i documenti notificati riguardano crediti derivanti da imposte o dazi per i quali la o le persone indicate di seguito sono tenute al pagamento in quanto:

- debitore principale: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)]
- codebitore: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)]
- persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte ed altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)].

L'autorità richiedente dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente] ha invitato le autorità competenti dello Stato adito [nome dello Stato adito] a eseguire la notifica entro [data]. Si noti che tale data non è specificamente legata ad alcun termine di prescrizione.

<sup>(1)</sup> Gli elementi in corsivo sono facoltativi.

<sup>(2)</sup> Se il presente modulo è trasmesso per via elettronica, la struttura e il lay-out possono essere adattati alle esigenze del sistema di comunicazione elettronico, purché le serie di dati e le informazioni ivi contenute non subiscano modifiche sostanziali.



## C. UFFICIO O UFFICI RESPONSABILI PER IL DOCUMENTO O I DOCUMENTI NOTIFICATI

Ufficio responsabile per i documenti allegati:

- Nome:
- Indirizzo:
- Ulteriori recapiti:
- Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio:


Ulteriori informazioni riguardo  al documento o ai documenti notificati  e/o alla possibilità di contestare gli obblighi possono essere ottenute presso

- il sopra citato ufficio responsabile per il documento o i documenti allegati, e/o
- il seguente ufficio:
  - Nome:
  - Indirizzo:
  - Ulteriori recapiti:
  - Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio:


## D. DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO O DEI DOCUMENTI NOTIFICATI

Documento [numero]

- Numero di riferimento:
- Data di emissione:
- Tipo di documento notificato:
  - Accertamento fiscale
  - Ordine di pagamento
  - Decisione a seguito di un ricorso amministrativo
  - Altri documenti amministrativi:
  - Sentenza/ordinanza di:
  - Altro documento giudiziario:
- Nome del credito o dei crediti in questione (nella lingua dello Stato richiedente):
- Tipo di credito o di crediti in questione:
  - a) dazi doganali
  - b) imposta sul valore aggiunto
  - c) accise
  - d) imposte sul reddito o sul capitale
  - e) imposte sui premi assicurativi
  - f) imposte sulle successioni e sulle donazioni
  - g) imposte e dazi nazionali su beni immobili diversi da quelli sopra menzionati
  - h) imposte e dazi nazionali sull'utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto
  - i) altre imposte e dazi riscossi dallo Stato richiedente o per suo conto
  - j) imposte e dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato richiedente, o per loro conto, con l'esclusione di imposte e dazi riscossi dagli enti locali
  - k) imposte e dazi riscossi da enti locali o per loro conto
  - l) altri crediti di natura tributaria
  - m) restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero



- Importo dei crediti o del credito in questione:
    - Capitale:
    - Penali e sanzioni amministrative:
    - Interessi fino al [data]:
    - Spese fino al [data]:
    - Tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano il credito di cui al punto [x]:
    - Importo totale del credito o dei crediti in questione:
  - Il pagamento dell'importo di cui al punto [x] deve essere effettuato:
    - entro il:
    - entro [numero] giorni dalla data della presente notifica
    - immediatamente
  - Il pagamento deve essere effettuato a favore di:
    - Titolare del conto:
    - Numero di conto bancario internazionale (IBAN):
    - Codice identificativo della banca (BIC):
    - Nome della banca:
  - Riferimento da utilizzare per il pagamento:
  - Il destinatario può rispondere al documento o ai documenti notificati.
    - Ultimo giorno per rispondere:
    - Termine per la risposta:
    - Nome e indirizzo dell'autorità cui può essere inviata la risposta:
  - Possibilità di contestazione:
    - Il termine per la contestazione del credito o del documento/dei documenti notificati è già scaduto
    - Ultimo giorno per contestare il credito:
    - Termine per la contestazione del credito: [numero di giorni]
      - dalla data della presente notifica
      - dall'emissione del documento o dei documenti notificati
      - altra data:
    - Nome e indirizzo dell'autorità cui può essere inoltrata la contestazione:
- Si noti che le controversie relative al credito, al titolo che consente l'esecuzione o a qualsiasi altro documento trasmesso dalle autorità dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente] rientrano nell'ambito di competenza degli organismi competenti dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente], conformemente  all'articolo 14 della direttiva 2010/24/UE.
- Le controversie sono disciplinate dalle norme procedurali e linguistiche in vigore nello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente].
- Si noti che il recupero può avere inizio prima dello scadere del termine entro il quale il credito può essere contestato.
- Altre informazioni:»



## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

**Titolo uniforme che consente l'esecuzione di crediti che rientrano nel campo di applicazione della**  
 **direttiva 2010/24/EU del Consiglio** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

- TITOLO UNIFORME CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DI CREDITI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA  
 DIRETTIVA 2010/24/UE

— Data di emissione:

— Numero di riferimento:

- TITOLO UNIFORME MODIFICATO CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DI CREDITI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA  DIRETTIVA 2010/24/UE

— Data di emissione del titolo uniforme originale:

— Data della modifica:

— Motivo della modifica:

sentenza/ordinanza di [nome dell'organo giurisdizionale] del [data]

decisione amministrativa del [data]

— Numero di riferimento:

Stato che emette il presente documento: [nome dello Stato richiedente]

- Ogni Stato membro dell'Unione europea può chiedere agli altri Stati membri assistenza per il recupero dei crediti non pagati di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/24/UE. Tale direttiva è stata adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 marzo 2010 e deve essere applicata in tutti gli Stati membri dell'UE.

Le misure di recupero adottate nello Stato adito sono basate su:

- un titolo uniforme che consente l'esecuzione conformemente  all'articolo 12 della direttiva 2010/24/UE.

- un titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione conformemente  all'articolo 15 della direttiva 2010/24/UE (per tenere conto della decisione dell'organo competente di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della stessa direttiva).

Il presente documento è il titolo uniforme che consente l'esecuzione (comprese le misure cautelari). Esso riguarda il credito o i crediti menzionati di seguito e non ancora pagati nello Stato richiedente (nome dello Stato richiedente). Il titolo iniziale per l'esecuzione del credito o dei crediti considerati è stato notificato nella misura in cui sia previsto dalla normativa nazionale dello Stato richiedente (nome dello Stato richiedente).

Le controversie relative al credito o ai crediti sono di competenza esclusiva degli organi competenti dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente], conformemente  all'articolo 14 della direttiva 2010/24/UE. Ogni siffatta azione è promossa dinanzi a tali organi conformemente alle norme procedurali e linguistiche in vigore nello Stato richiedente (nome dello Stato richiedente).

**DESCRIZIONE DEI CREDITI E DELLE PERSONE INTERESSATE**

**Identificazione del credito/dei crediti** [numero]


1. Riferimento:

2. Tipo di credito o di crediti in questione:

- a) dazi doganali
- b) imposta sul valore aggiunto
- c) accise
- d) imposte sul reddito o sul capitale
- e) imposte sui premi assicurativi
- f) imposte sulle successioni e sulle donazioni
- g) imposte e dazi nazionali su beni immobili diversi da quelli sopra menzionati

<sup>(1)</sup> Gli elementi in corsivo sono facoltativi.


<sup>(2)</sup> Se il presente modulo è trasmesso per via elettronica, la struttura e il lay-out possono essere adattati alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché le serie di dati e le informazioni ivi contenute non subiscano modifiche sostanziali.



- h) imposte e dazi nazionali sull'utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto
- i) altre imposte e dazi riscossi dallo Stato (richiedente) o per suo conto
- j) imposte e dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato (richiedente), o per loro conto, con l'esclusione di imposte e dazi riscossi dagli enti locali
- k) imposte e dazi riscossi da enti locali o per loro conto
- l) altri crediti di natura tributaria
- m) restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
3. Nome dell'imposta/del dazio in questione:
4. Periodo o data interessati:
5. Data di costituzione del credito:
6. Data a decorrere dalla quale è possibile l'esecuzione:
7. Importo del credito ancora dovuto:
- capitale:
- penali e sanzioni amministrative:
- interessi fino alla data precedente il giorno di invio della richiesta:
- spese fino alla data precedente il giorno di invio della richiesta:
- tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano i dazi o le imposte in questione:
- importo totale del credito in questione:
8. Data di notifica del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato richiedente: (nome dello Stato richiedente)
- Data:
- Data non disponibile
9. Ufficio responsabile dell'accertamento del credito:
- Nome:
- Indirizzo:
- Ulteriori recapiti:
- Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio
10. Ulteriori informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento possono essere ottenute presso:
- l'ufficio sopra indicato
- il seguente ufficio responsabile del titolo uniforme che consente l'esecuzione:
- Nome:
- Indirizzo:
- Ulteriori recapiti:
- Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio

#### Identificazione delle persone interessate nel titolo o nei titoli nazionali che consentono l'esecuzione

- a) Nel titolo o nei titoli nazionali che consentono l'esecuzione è menzionata la persona seguente
- persona fisica       altro
- Nome
- Indirizzo (conosciuto o presunto)
- Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario



Rappresentante legale

— Nome

— Indirizzo (conosciuto o presunto)

— Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario

Motivo della responsabilità:

debitore principale

codebitore

persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a tali imposte, dazi e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente

b) Nel titolo o nei titoli nazionali che consente/consentono l'esecuzione è inoltre menzionata/sono inoltre menzionate la o le persone seguenti:

persona fisica       altro

— Nome:

— Indirizzo (conosciuto o presunto):

— Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario:

Rappresentante legale

— Nome:

— Indirizzo (conosciuto o presunto):

— Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario:

Motivo della responsabilità:

debitore principale

codebitore

persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a tali imposte, dazi e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente

#### **Altre informazioni**

##### **Importo totale del credito o dei crediti**

— nella valuta dello Stato richiedente:

— nella valuta dello Stato adito:

— in euro:»

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO III

## Dichiarazione indicante le ragioni e le circostanze di una richiesta di misure cautelari

Nome della lingua o delle lingue del presente documento	
Dichiarazione indicante le ragioni e le circostanze di una richiesta di misure cautelari <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	
basata su:	Articolo 16 della direttiva 2010/24/UE ...

La presente dichiarazione è collegata alla domanda di misure cautelari

con il seguente riferimento:	Rif. ...
inviata dal seguente Stato richiedente:	
al seguente Stato adito:	

Si trasmettono le seguenti informazioni sulle ragioni e sulle circostanze specifiche della richiesta:

1. Informazioni generali	
	1.1. Il credito/i crediti è/sono oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente che è contestato.
	1.2. Il credito/i crediti è/sono oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente che non è contestato.
	1.3. Il credito/i crediti non è/non sono ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente.
	1.4. Il credito/i crediti non è/non sono contestato/i.
	1.5. Il credito/i crediti non può/non possono più essere contestato/i mediante ricorso amministrativo/dinanzi agli organi giurisdizionali.
	1.6. Il credito/i crediti è/sono contestato/i, ma le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato dell'autorità richiedente consentono di adottare misure cautelari.
2. Documenti giustificativi e/o ragioni	
	2.1. La presente richiesta è accompagnata da un titolo uniforme che consente il recupero nello Stato adito. Nota: tale titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato adito consente inoltre allo Stato adito di adottare misure cautelari (per le richieste basate sulla direttiva 2010/24/UE si veda l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva).


<sup>(1)</sup> Gli elementi in corsivo sono facoltativi. Si propone di eliminare le sottosezioni che non sono selezionate.

<sup>(2)</sup> Se il presente modulo è trasmesso per via elettronica, la struttura e il lay-out possono essere adattati alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché le serie di dati e le informazioni ivi contenute non subiscano modifiche sostanziali.






2.2. La presente richiesta è basata su una decisione amministrativa (allegata) che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato richiedente, in cui figura la seguente valutazione:	
2.2.1. Valutazione amministrativa della necessità di adottare misure cautelari effettuata da:	
nome dell'autorità:	
indirizzo dell'autorità:	
data della decisione:	GG/MM/AAAA
estremi del referente:	
2.2.2. Circostanze	
	Il titolo che consente l'esecuzione è contestato.
	Il credito/i crediti non è/non sono ancora oggetto di un titolo esecutivo.
	La contestazione del credito/dei crediti da parte del debitore è stata già respinta in prima istanza, ma tale decisione non è definitiva.
2.2.3. La presente autorità ha autorizzato l'adozione di misure cautelari nello Stato richiedente, in conformità della legislazione nazionale, in data:	GG/MM/AAAA
2.2.4. Le misure cautelari si considerano giustificate per le seguenti ragioni, che dimostrano l'urgenza della situazione e il rischio che la riscossione e il recupero possano essere impediti o gravemente ostacolati:	
	importo (stimato) elevato del debito (previsto)/debito significativo
	sospetto di frode
	persona/e interessata/e che si rende/rendono insolvente/i
	ristrutturazione di attivi
	alienazione di beni
	tentativo di occultare/nascondere/dissipare attivi
	gestione negligente
	frequenti cambiamenti di residenza
	trasferimento di beni all'estero
	debitore che non ha rispettato precedenti accordi di pagamento
	altri elementi/ragioni: ...
Breve spiegazione (raccomandata): ...	



2.3. La presente richiesta è fondata su una convalida <u>giudiziaria</u> (allegato) del fatto che le misure cautelari sono giustificate:	
2.3.1. Valutazione giudiziaria della necessità di adottare misure cautelari effettuata da:	
nome dell'organo giurisdizionale:	
indirizzo dell'organo giurisdizionale:	
data della decisione:	GG/MM/AAAA
(estremi del referente):	
2.3.2. L'organo giurisdizionale ha deciso:	
	su richiesta unilaterale delle autorità fiscali
	a seguito della contestazione del credito da parte del debitore, di un'altra persona tenuta al pagamento o di un'altra persona soggetta a misure cautelari
2.3.3. L'organo giurisdizionale ha autorizzato l'adozione di misure cautelari nello Stato richiedente, in conformità della legislazione nazionale, in data:	GG/MM/AAAA
2.4. La presente richiesta di misure cautelari si fonda sulle ragioni indicate nel/nei documento/i allegato/i.	
2.5. Le misure cautelari sono giustificate per le seguenti ragioni, che dimostrano l'urgenza della situazione e il rischio che la riscossione e il recupero possano essere impediti o gravemente ostacolati:	
	importo (stimato) elevato del debito (previsto)/livelli di indebitamento significativi
	sospetto di frode
	persona/e interessata/e che si rende/rendono insolvente/i
	ristrutturazione di attivi
	alienazione di beni
	tentativo di occultare/nascondere/dissipare attivi
	gestione negligente
	frequenti cambiamenti di residenza
	trasferimento di beni all'estero
	debitore che non ha rispettato precedenti accordi di pagamento
	altri elementi/ragioni: ...
	Breve spiegazione (raccomandata): ...
3. Altre informazioni	
3.1. Si invitano le autorità dello Stato adito a non informare il debitore o qualsiasi altra persona interessata prima che siano state avviate le misure.	
3.2. Altre informazioni: ...	



**DECISIONE (UE) 2017/1967 DEL CONSIGLIO****del 23 ottobre 2017**

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 84, paragrafo 2, e l'articolo 124,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo spazio economico europeo <sup>(3)</sup> («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.
- (5) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività finanziate attraverso la linea di bilancio 02 04 77 03 inizi dall'11 aprile 2017 anche qualora l'acclusa decisione del comitato misto SEE sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017.
- (6) Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE, purché l'acclusa decisione del comitato misto SEE sia entrata in vigore prima del termine dell'azione preparatoria in questione.
- (7) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che detta cooperazione estesa possa iniziare dall'11 aprile 2017.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

<sup>(1)</sup> GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. IVA



PROGETTO DI

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017

del ...

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:


- (1) È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.
- (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività finanziate attraverso la linea di bilancio 02 04 77 03 inizi dall'11 aprile 2017 anche qualora la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017.
- (3) Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione sia entrata in vigore prima del termine dell'azione preparatoria in questione.
- (4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che detta cooperazione estesa possa iniziare dall'11 aprile 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:

- «13. a) Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dall'11 aprile 2017, alle attività dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2017:
- **Linea di bilancio 02 04 77 03:** "Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa".
- b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
- c) Le spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati EFTA per la loro partecipazione alle attività di cui alla lettera a), la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, sono considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione alle stesse condizioni applicabili alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE e ai sensi della pertinente convenzione o decisione di sovvenzione, a condizione che la decisione del comitato misto SEE n. .../2017 del ... [presente decisione] sia entrata in vigore prima del termine dell'azione preparatoria.
- d) L'Islanda e il Liechtenstein non partecipano a detta azione preparatoria e non contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a).».



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

Essa si applica a decorrere dall'11 aprile 2017.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il


*Per il comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari del comitato misto SEE*

\_\_\_\_\_

(\*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]




## ALLEGATO

Dichiarazione degli Stati EFTA della decisione n. .../2017 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di estendere la cooperazione tra le parti contraenti onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata

La presente decisione estende la cooperazione tra le parti contraenti onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa. Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa non rientrino nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente decisione non estenda l'ambito di applicazione dell'accordo SEE a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non partecipano né contribuiscono finanziariamente all'azione preparatoria.

17CE2681



## DECISIONE (PESC) 2017/1968 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 26 ottobre 2017

**relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (ATALANTA/3/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia <sup>(1)</sup> (Atalanta), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante dell'operazione dell'UE»).
- (2) Il 18 maggio 2016, il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/808 <sup>(2)</sup> che nomina il generale di brigata Robert A. MAGOWAN quale comandante dell'operazione dell'UE.
- (3) Il Regno Unito ha proposto che il generale di divisione Charlie STICKLAND OBE succeda al generale di brigata Robert A. MAGOWAN quale comandante dell'operazione dell'UE.
- (4) Il Comitato militare dell'UE appoggia tale proposta.
- (5) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il generale di divisione Charlie STICKLAND OBE è nominato comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia dal 7 novembre 2017.

*Articolo 2*

La decisione (PESC) 2016/808 è abrogata.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 7 novembre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2017

*Per il Comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

W. STEVENS

<sup>(1)</sup> GUL 301 del 12.11.2008, pag. 33.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2016/808 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 maggio 2016, relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (ATALANTA/2/2016) (GUL 132 del 21.5.2016, pag. 103).





## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1969 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2017

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 7317]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione <sup>(5)</sup> al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione <sup>(6)</sup> allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.


<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).



- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tenere conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1930 della Commissione <sup>(1)</sup> in seguito alla notifica, da parte dell'Italia e della Bulgaria, di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei due Stati membri. L'Italia ha notificato alla Commissione focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone di restrizione intorno alle aziende avicole infette, in conformità alla direttiva 2005/94/CE. La Bulgaria ha notificato alla Commissione un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda di anatre situata nella regione di Dobrich e l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda infetta, in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) Dopo la data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1930, l'Italia ha notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate nelle regioni Lombardia e Veneto. Inoltre, la Bulgaria ha notificato alla Commissione un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nella regione di Haskovo.
- (7) La Bulgaria e l'Italia hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito di questi recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette.
- (8) La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dall'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Le voci relative alla Bulgaria e all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tali Stati membri in relazione a detta malattia. In particolare, negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza nella regione di Haskovo, in Bulgaria, e nelle regioni Lombardia e Veneto in Italia, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.
- (10) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei due Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1930 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 272 del 21.10.2017, pag. 18).




*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

—



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:


«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<b>Regione di Dobrich, comune di Dobrich</b>	
Stefanovo	12.11.2017
<b>Regione di Haskovo, comune di Haskovo</b>	
Uzundjovo	10.11.2017»

b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	7.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	30.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	1.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	31.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	4.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	3.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	3.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	6.11.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	7.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	6.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	8.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878	9.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547	9.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0055) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273174 e E10.147377	15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0056) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106	12.11.2017»

2) la parte B è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<b>Regione di Dobrich, comune di Dobrich</b>	
Stefanovo	Dal 13.11.2017 al 21.11.2017
Bogdan	21.11.2017
Branishte	
Dobrich	
Draganovo	
Opanetz	
Pchelino	
Plachi dol	
Pop Grigorovo	
Slaveevo	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Sokolnik	
Stozher	
<b>Regione di Haskovo, comune di Haskovo, comune di Dimitrovgrad</b>	
Uzundjovo, comune di Haskovo	Dall'11.11.2017 al 20.11.2017
<b>Comune di Haskovo:</b>	20.11.2017»
Alexandrovo	
Dinevo	
Lubenovo	
Nova Nadejda	
Rodopi	
Stamboliiski	
Stoykovo	
Haskovo	
<b>Comune di Dimitrovgrad:</b>	
Brod	
Chernogorovo	
Krepost	
Rainovo	
Voden	
Zlatopole	


b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

**«Stato membro: Italia**


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848	Dal 22.10.2017 al 30.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548	Dal 21.10.2017 al 29.10.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676	Dal 20.10.2017 al 28.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331	Dal 21.10.2017 al 29.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848	30.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548	29.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676	28.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331	29.10.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	Dall'8.11.2017 al 16.11.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	16.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	Dal 31.10.2017 all'8.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	8.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	Dal 2.11.2017 al 10.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	10.11.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	Dall'1.11.2017 al 9.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	9.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	Dal 5.11.2017 al 13.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	13.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	Dal 4.11.2017 al 12.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	Dal 4.11.2017 al 12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	Dal 7.11.2017 al 15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	Dall'8.11.2017 al 16.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	16.11.2017





Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	Dal 7.11.2017 al 15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	15.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	Dal 9.11.2017 al 17.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	17.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878	Dal 10.11.2017 al 18.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878	18.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547	Dal 10.11.2017 al 18.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547	18.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0055) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273174 e E10.147377	Dal 16.11.2017 al 24.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0055) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.27317 e E10.147377	24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0056) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106	Dal 13.11.2017 al 21.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0056) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106	21.11.2017»



## REGOLAMENTO (UE) 2017/1970 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2017

**che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> impone che le misure di conservazione siano adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e delle raccomandazioni comuni degli Stati membri.
- (2) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e tenendo in debito conto gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* — MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.
- (4) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
- (5) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock («il piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituiscia e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. È opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2018 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti al fine di conseguire gli obiettivi del piano.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).



- (6) Secondo il piano, quando i pareri scientifici indicano che lo stock della biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore ai valori di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1139, devono essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha indicato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale (*Gadus morhua*) e dello stock di aringa del Baltico occidentale (*Clupea arenagus*) è al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione riportati nell'allegato II di tale regolamento. È pertanto opportuno che le possibilità di pesca del merluzzo bianco del Baltico occidentale e dell'aringa del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B, del regolamento (UE) 2016/1139, a un livello che tenga conto della diminuzione della biomassa. A tal fine, occorre tener conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP e del piano, in particolare considerando l'effetto previsto delle misure correttive adottate e attenendosi nel contempo agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (7) Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico occidentale, si dovrebbero adottare ulteriori misure correttive. Il mantenimento del fermo di pesca di otto settimane attualmente applicabile continuerebbe a garantire la protezione delle aggregazioni riproduttive di merluzzo bianco. Secondo i pareri scientifici, la pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale contribuisce in misura significativa alla mortalità per pesca globale di tale stock. Tenendo conto dello stato attuale dello stock, è opportuno mantenere talune misure attualmente applicabili in materia di pesca ricreativa. È opportuno applicare un limite giornaliero per pescatore, che dovrebbe essere più restrittivo durante il periodo di riproduzione. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale.
- (8) Per quanto riguarda il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) del Baltico orientale, a causa di cambiamenti nella sua biologia, il CIEM non ha potuto stabilire valori di riferimento biologici. È pertanto opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, fissare il TAC per il merluzzo bianco del Baltico orientale conformemente all'approccio precauzionale, secondo quanto stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si dovrebbe altresì introdurre un fermo di pesca di otto settimane per garantire la protezione delle aggregazioni riproduttive di merluzzo bianco del Baltico orientale nelle sottodivisioni 25-26.
- (9) Inoltre, consentire alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri permetterebbe a un numero limitato di pescatori di continuare le operazioni di pesca e di praticare la pesca di specie diverse dal merluzzo bianco. Risponde quindi a criteri di proporzionalità concedere alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri il diritto di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri.
- (10) Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Botnia, il CIEM ha effettuato una valutazione dello stock sulla base degli ultimi dati e delle informazioni più aggiornate e ha rivisto gli intervalli di mortalità per pesca corrispondenti all'MSY. Malgrado la discrepanza tra gli intervalli di mortalità per pesca stabiliti nei pareri scientifici e quelli stabiliti nel piano, anch'esso basato sui migliori pareri scientifici disponibili al momento della sua adozione, il piano è in vigore e giuridicamente vincolante e dovrebbe pertanto essere seguito per fissare le possibilità di pesca per tale stock. Dato che la biomassa riproduttiva dello stock in questione è superiore al valore di riferimento della biomassa di cui all'allegato II, colonna A, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno fissare il TAC conformemente agli intervalli di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B, di detto regolamento al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento. Inoltre, il TAC per quello stock riguarda ora le sottodivisioni 30 e 31. Poiché il piano non definisce un intervallo per la sottodivisione 31, a quest'ultima si applica l'approccio MSY conformemente ai pareri scientifici.
- (11) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare agli articoli 33 e 34, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono dati alla Commissione.
- (12) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio <sup>(2)</sup> ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità relative ai TAC precauzionali e ai TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15,

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3).



paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che vanificherebbe il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP e comprometterebbe le condizioni biologiche degli stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 dovrebbero applicarsi ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- (13) In base a un nuovo parere scientifico è opportuno fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella zona CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della zona CIEM 2a e della sottozona 4 per il periodo dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (14) Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla busbana norvegese dal 1° novembre 2017. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2018.

#### Articolo 2

#### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.
2. Il presente regolamento si applica altresì alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

#### Articolo 3

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «sottodivisione»: una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio <sup>(2)</sup>;
- 2) «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;
- 3) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- 4) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).



## CAPO II

**POSSIBILITÀ DI PESCA***Articolo 4***TAC e loro ripartizione**

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

*Articolo 5***Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca**

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

*Articolo 6***Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie**

1. Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito in tale articolo.
2. Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.

*Articolo 7***Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24**

1. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.
2. In deroga al paragrafo 1, nel periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 marzo 2018 non possono essere conservati più di tre esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.
3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve misure nazionali più rigorose.

## CAPO III

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 8***Trasmissione dei dati**

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.



Articolo 9

**Flessibilità**

1. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

2. L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10

**Modifica del regolamento (UE) 2017/127**

Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127, la tabella sulle possibilità di pesca relative alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona 3a e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie»	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>		Zona:	3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NOP/2A3A4.)
Anno	2017	2018		
Danimarca	141 819 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	54 949 <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup>		
Germania	27 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	11 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>		
Paesi Bassi	104 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	40 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>		
Unione	141 950 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	55 000 <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup>		
Norvegia	25 000 <sup>(4)</sup>			
Isole Færøer	9 300 <sup>(5)</sup>			
TAC	238 981	Non pertinente	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TAC analitico            Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.            Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.         </div>	

<sup>(1)</sup> Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/\*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

<sup>(2)</sup> Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

<sup>(3)</sup> Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017.

<sup>(4)</sup> Deve essere utilizzata una rete con porta di uscita.

<sup>(5)</sup> Deve essere utilizzata una rete con porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/\*2A3A4), da imputare a questo contingente.


<sup>(6)</sup> Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

Articolo 11

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dell'articolo 10, che si applica a decorrere dal 1° novembre 2017.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MAASIKAS

—



## ALLEGATO

## TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)
Finlandia	69 359		
Svezia	15 240		
Unione	84 599		
TAC	84 599		TAC analitico

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (HER/3BC+24)
Danimarca	2 426		
Germania	9 551		
Finlandia	1		
Polonia	2 252		
Svezia	3 079		
Unione	17 309		
TAC	17 309		TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.






<b>Specie:</b>	Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (HER/3D-R30)
Danimarca	5 045		
Germania	1 338		
Estonia	25 767		
Finlandia	50 297		
Lettonia	6 359		
Lituania	6 696		
Polonia	57 142		
Svezia	76 711		
Unione	229 355		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	Sottodivisione 28.1 (HER/03D.RG)
Estonia	13 392		
Lettonia	15 607		
Unione	28 999		
TAC	28 999		TAC analitico Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

<b>Specie</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32 (COD/3DX32.)
Danimarca	6 521 (*)		
Germania	2 594 (*)		
Estonia	635 (*)		
Finlandia	499 (*)		
Lettonia	2 425 (*)		
Lituania	1 597 (*)		
Polonia	7 510 (*)		
Svezia	6 607 (*)		
Unione	28 388 (*)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(\*) Nelle sottodivisioni 25 e 26, ai pescherecci è vietata la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 90 mm, con reti da imbocco, reti da posta impiglianti e tramagli con apertura di maglia pari o superiore a 90 mm, con palangari di fondo e palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell'attrezzatura da jigging, per pescare questo contingente dal 1° luglio al 31 agosto.

In deroga al primo paragrafo, tale fermo di pesca non si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano in zone in cui la profondità dell'acqua, in base alle coordinate della carta nautica ufficiale, è inferiore a 20 metri. Detti pescherecci provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualunque momento. A tal fine, possono ad esempio essere dotati di un sistema di controllo dei pescherecci o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo, oppure di giornali di pesca su supporto cartaceo unitamente a procedure di ispezione e di sorveglianza stabilite, in linea con il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Gli Stati membri inviano settimanalmente alla Commissione i dati relativi alle catture.



<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24)
Danimarca	2 444 (*)		
Germania	1 194 (*)		
Estonia	54 (*)		
Finlandia	48 (*)		
Lettonia	202 (*)		
Lituania	131 (*)		
Polonia	654 (*)		
Svezia	870 (*)		
Unione	5 597 (*)		
TAC	5 597 (*)		

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.


Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(\*) Ai pescherecci è vietata la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 90 mm, con reti da imbocco, reti da posta impiglianti e tramagli con apertura di maglia pari o superiore a 90 mm, con palangari di fondo e palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell'attrezzatura da jigging, per pescare questo contingente dal 1° febbraio al 31 marzo.

In deroga al primo paragrafo, tale fermo di pesca non si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano in zone in cui la profondità dell'acqua, in base alle coordinate della carta nautica ufficiale, è inferiore a 20 metri. Detti pescherecci provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualunque momento. A tal fine, possono ad esempio essere dotati di un sistema di controllo dei pescherecci o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo, oppure di giornali di pesca su supporto cartaceo unitamente a procedure di ispezione e di sorveglianza stabilite, in linea con il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Gli Stati membri inviano settimanalmente alla Commissione i dati relativi alle catture.

<b>Specie:</b>	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (PLE/3BCD-C)
Danimarca	5 070		
Germania	563		
Polonia	1 061		
Svezia	382		
Unione	7 076		
TAC	7 076		

TAC analitico



<b>Specie:</b>	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F)
Danimarca	18 885 <sup>(1)</sup>		
Germania	2 101 <sup>(1)</sup>		
Estonia	1 919 <sup>(1)</sup>		
Finlandia	23 548 <sup>(1)</sup>		
Lettonia	12 012 <sup>(1)</sup>		
Lituania	1 412 <sup>(1)</sup>		
Polonia	5 729 <sup>(1)</sup>		
Svezia	25 526 <sup>(1)</sup>		
Unione	91 132 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TAC analitico            Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.            Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.         </div>

<sup>(1)</sup> Numero di individui.

<b>Specie:</b>	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/3D32.)
Estonia	1 026 <sup>(1)</sup>		
Finlandia	8 977 <sup>(1)</sup>		
Unione	10 003 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TAC precauzionale         </div>

<sup>(1)</sup> Numero di individui.

<b>Specie:</b>	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SPR/3BCD-C)
Danimarca	25 875		
Germania	16 393		
Estonia	30 047		
Finlandia	13 545		
Lettonia	36 289		
Lituania	13 127		
Polonia	77 012		
Svezia	50 022		
Unione	262 310		
TAC	Non pertinente		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TAC analitico            Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.         </div>

17CE2684



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1971 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 ottobre 2017**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Stephen QUEST  
Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

—



## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio elettronico (cosiddetto «disco a stato solido»), avente dimensioni di circa 100 × 70 × 7 mm, un fattore di forma di 2,5 pollici e una capacità di memorizzazione di 128 GB.</p> <p>Si tratta di un dispositivo elettronico di memorizzazione a base di semiconduttori, progettato con un'architettura a stato solido, con una memoria flash per registrare i dati non volatili e la memoria RAM dinamica (DRAM).</p> <p>È munito di un'interfaccia SATA (Serial Advanced Technology Attachment) che ne consente l'integrazione in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ed è utilizzato come dispositivo di memorizzazione interna dei dati.</p> <p>(Cfr. illustrazione) (*)</p>	8471 70 98	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 c) del capitolo 84 nonché dal testo dei codici NC 8471, 8471 70 e 8471 70 98.</p> <p>Le sue caratteristiche obiettive, quali l'interfaccia SATA, le dimensioni e il fattore di forma sono caratteristiche di un dispositivo del tipo usato principalmente in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, direttamente collegabile all'unità centrale di elaborazione e atto a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema. Si esclude pertanto la classificazione nella voce 8523 come dispositivo a stato solido di memorizzazione non volatile dei dati.</p> <p>Di conseguenza il dispositivo va classificato nel codice NC 8471 70 98 come altra unità di memoria per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.</p>

(\*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



17CE2685



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1972 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 ottobre 2017**

**che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) La sindrome del dimagrimento cronico (CWD) è una TSE che colpisce i cervidi, diffusa nell'America settentrionale. Ad oggi la CWD non è stata segnalata nel territorio dell'Unione, ma nell'aprile 2016 è stata rilevata per la prima volta in Norvegia, in una renna. Di conseguenza la Norvegia ha intensificato il suo programma di sorveglianza della CWD nei cervidi e ha rilevato altri casi della malattia in renne e alci.
- (3) Il 2 dicembre 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi («il parere dell'EFSA» <sup>(2)</sup>). Il parere dell'EFSA fornisce raccomandazioni per l'attuazione di un programma triennale di sorveglianza della CWD nei cervidi in Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Svezia, che sono i paesi dell'Unione e del SEE in cui è presente una popolazione di renne e/o alci. Il parere dell'EFSA sottolinea che gli obiettivi di tale programma triennale di sorveglianza della CWD sono la conferma o l'esclusione della presenza della malattia in paesi dove non è mai stata rilevata e in paesi dove lo è stata (ad oggi solo la Norvegia) al fine di effettuare una stima della prevalenza e della distribuzione geografica della CWD.
- (4) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che ogni Stato membro attui un programma annuale per la sorveglianza delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell'allegato III del medesimo regolamento.
- (5) Sulla base delle raccomandazioni contenute nel parere dell'EFSA, all'allegato III, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero pertanto essere aggiunte disposizioni relative al programma triennale di sorveglianza della CWD in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia. Tali disposizioni dovrebbero essere considerate requisiti minimi che devono essere soddisfatti dagli Stati membri interessati. Tali Stati membri possono tuttavia perfezionare ulteriormente il loro programma di sorveglianza della CWD per adattarlo alle proprie circostanze particolari.
- (6) I protocolli di laboratorio e i metodi di analisi da utilizzare per il programma di sorveglianza della CWD, nonché le misure da adottare a seguito dei test per la CWD, dovrebbero inoltre essere specificati nel capitolo A, parte III, dell'allegato III.
- (7) Come raccomandato nel parere dell'EFSA, il programma triennale di sorveglianza della CWD dovrebbe riguardare, da un lato, cervidi di allevamento e in cattività e, dall'altro, cervidi selvatici e semi addomesticati. Al fine di garantire la certezza del diritto, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere inserite le definizioni di «cervidi di allevamento e in cattività», «cervidi selvatici» e «cervidi semi addomesticati».

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> *Scientific Opinion on Chronic wasting disease (CWD) in cervids*, The EFSA Journal (2017);15(1):46.



- (8) L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione annuale delle loro attività di sorveglianza della TSE. L'allegato III, capitolo B, parte I, sezione A, di tale regolamento stabilisce le informazioni che gli Stati membri devono presentare nelle rispettive relazioni annuali, trasmettendole periodicamente alla banca dati TSE dell'UE e/o includendole in tali relazioni. La parte II del capitolo B prevede che l'EFSA analizzi le informazioni incluse dagli Stati membri nelle rispettive relazioni annuali e pubblichi una relazione annuale sulle tendenze e sulle fonti delle TSE nell'Unione. Le norme di rendicontazione per il programma triennale di sorveglianza della CWD dovrebbero essere inserite nel capitolo B, parte I, sezione A, dell'allegato III, al fine di garantire che i dati ottenuti da tale programma siano trasmessi dagli Stati membri interessati alla banca dati TSE dell'UE e che siano quindi inclusi e analizzati nella relazione di sintesi annuale dell'UE relativa alla sorveglianza della TSE, elaborata dall'EFSA conformemente alla parte II del capitolo B.
- (9) La decisione 2007/182/CE della Commissione <sup>(1)</sup> prevede prescrizioni per uno studio sulla CWD nei cervidi, che è stato realizzato dal 2007 al 2010. Considerato che tale studio è stato completato, e al fine di evitare, per quanto riguarda le definizioni pertinenti per la sorveglianza della CWD, una divergenza tra quelle stabilite nell'allegato I di tale decisione e quelle stabilite dal presente regolamento, la decisione 2007/182/CE dovrebbe essere abrogata. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

La decisione 2007/182/CE è abrogata.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2007/182/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi (GUL 84 del 24.3.2007, pag. 37).





## ALLEGATO

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1. nell'allegato I, al punto 2 si aggiungono le seguenti voci:

- «o) "cervidi di allevamento e in cattività": animali della famiglia *Cervidae* tenuti dall'uomo in un territorio chiuso;
- p) "cervidi selvatici": animali della famiglia *Cervidae* non tenuti dall'uomo;
- q) "cervidi semi addomesticati": animali della famiglia *Cervidae* tenuti dall'uomo, ma non in un territorio chiuso.»;

2. l'allegato III è così modificato:

a) al capitolo A, la parte III è sostituita dalla seguente:

«III. SORVEGLIANZA DEI CERVIDI

**A. Programma triennale di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico (CWD)**

1. Informazioni generali

1.1. Gli Stati membri in cui è presente una popolazione di alci e/o renne selvatici e/o di allevamento e/o semi addomesticati (Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia) svolgono un programma triennale di sorveglianza della CWD nei cervidi, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. I test per la TSE effettuati ai fini di tale programma di sorveglianza vengono eseguiti tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020, ma il prelievo di campioni ai fini del programma può iniziare nel 2017.

1.2. Il programma triennale di sorveglianza della CWD interessa le seguenti specie di cervidi:


- renna della tundra asiatico-europea (*Rangifer tarandus tarandus*),
- renna selvatica finlandese (*Rangifer tarandus fennicus*);
- alce (*Alces alces*),
- capriolo (*Capreolus capreolus*),
- cervo dalla coda bianca (*Odocoileus virginianus*),
- cervo nobile (*Cervus elaphus*).

1.3. In deroga al punto 1.2, uno Stato membro, sulla base di una valutazione del rischio documentata trasmessa alla Commissione europea, può selezionare per il programma triennale di sorveglianza della CWD un sottoinsieme delle specie elencate in tale punto.


2. Modalità del campionamento

2.1. Gli Stati membri di cui al punto 1.1 identificano unità di campionamento primarie (UCP), che coprono tutti i territori in cui sono presenti popolazioni di cervidi, utilizzando almeno gli elementi seguenti:

- a) per i cervidi di allevamento e in cattività, ogni azienda e ogni struttura in cui i cervidi sono tenuti in un territorio chiuso è considerata una UCP;
- b) per i cervidi semi addomesticati, la UCP è definita geograficamente sulla base dei seguenti criteri:
  - i) le aree in cui gli animali selvatici e semi addomesticati di una specie interessata dal programma di sorveglianza si radunano almeno in un determinato periodo dell'anno;



- ii) se una specie non si raduna, le aree delimitate da barriere naturali o artificiali in cui sono presenti gli animali delle specie interessate dal programma di sorveglianza;
  - iii) le aree in cui gli animali delle specie interessate dal programma di sorveglianza sono oggetto di caccia e le aree connesse ad altre attività pertinenti correlate alle specie interessate dal programma di sorveglianza.
- 2.2. Gli Stati membri di cui al punto 1.1 selezionano cervidi di allevamento, in cattività, selvatici e semi addomesticati da sottoporre a test per la TSE utilizzando il seguente metodo di campionamento in due fasi:
- a) nella prima fase, tali Stati membri:
    - i) per i cervidi di allevamento e in cattività:
      - selezionano, in una maniera casuale che garantisca la rappresentatività geografica e, se del caso, tenendo in considerazione i pertinenti fattori di rischio identificati in una valutazione del rischio documentata effettuata dallo Stato membro, 100 UCP da coprire nei tre anni del programma di sorveglianza, o
      - se lo Stato membro non è stato in grado di identificare 100 UCP per i cervidi di allevamento e in cattività, selezionano tutte le UCP identificate;
    - ii) per i cervidi selvatici e semi addomesticati:
      - selezionano, in una maniera casuale che garantisca la rappresentatività geografica e, se del caso, tenendo in considerazione i pertinenti fattori di rischio identificati in una valutazione del rischio documentata effettuata dallo Stato membro, 100 UCP da coprire nei tre anni del programma di sorveglianza, o
      - se lo Stato membro non è stato in grado di identificare 100 UCP per i cervidi selvatici e semi addomesticati, selezionano tutte le UCP identificate.
  - b) Nella seconda fase:
    - i) per i cervidi di allevamento e in cattività:
      - nel corso dei tre anni, uno Stato membro che abbia selezionato le 100 UCP effettua, all'interno di ogni UCP, il campionamento di tutti gli animali appartenenti ai gruppi bersaglio di cui al punto 2.4, lettera a), fino a conseguire l'obiettivo di 30 animali esaminati per UCP. Se per talune UCP non fosse possibile conseguire l'obiettivo dei 30 animali esaminati nel corso dei tre anni a causa delle dimensioni ridotte della popolazione di cervidi, il campionamento degli animali appartenenti ai gruppi bersaglio di cui al punto 2.4, lettera a), può tuttavia continuare in UCP più grandi anche dopo il conseguimento dell'obiettivo dei 30 animali esaminati, allo scopo di raggiungere, ove possibile, un numero totale massimo di 3 000 cervidi di allevamento e in cattività esaminati a livello nazionale nei tre anni del programma di sorveglianza,
      - nel corso dei tre anni, uno Stato membro che abbia identificato meno di 100 UCP effettua, all'interno di ogni UCP, il campionamento di tutti gli animali appartenenti ai gruppi bersaglio di cui al punto 2.4, lettera a), con l'obiettivo di avvicinarsi, ove possibile, a un numero totale massimo di 3 000 cervidi di allevamento e in cattività esaminati a livello nazionale nei tre anni del programma di sorveglianza;
    - ii) per i cervidi selvatici e semi addomesticati:
      - nel corso dei tre anni, uno Stato membro che abbia selezionato 100 UCP effettua, all'interno di ogni UCP, il campionamento di tutti gli animali appartenenti ai gruppi bersaglio di cui al punto 2.4, lettera b), fino a conseguire l'obiettivo di 30 animali esaminati per UCP, al fine di raggiungere il numero massimo di 3 000 cervidi selvatici e semi addomesticati esaminati a livello nazionale nei tre anni,
      - nel corso dei tre anni, uno Stato membro che abbia identificato meno di 100 UCP effettua, all'interno di ogni UCP, il campionamento di tutti gli animali appartenenti ai gruppi bersaglio di cui al punto 2.4, lettera b), con l'obiettivo di avvicinarsi a un numero totale di 3 000 cervidi selvatici e semi addomesticati esaminati a livello nazionale nei tre anni del programma di sorveglianza.



- 2.3. Tutti i cervidi selezionati devono avere più di 12 mesi di età. L'età viene stimata in base alla dentizione, a segni evidenti di maturità o ad altre informazioni affidabili.
- 2.4. I cervidi devono essere selezionati a partire dai seguenti gruppi bersaglio:
- a) per i cervidi di allevamento e in cattività:
- i) cervidi di allevamento o in cattività morti/abbattuti, definiti come cervidi di allevamento o in cattività trovati morti nel territorio chiuso in cui sono tenuti, durante il trasporto o al macello, nonché cervidi di allevamento o in cattività uccisi per motivi di salute/età;
  - ii) cervidi di allevamento o in cattività che presentano segni clinici o malati, definiti come cervidi di allevamento o in cattività che presentano un comportamento anormale e/o disturbi locomotori e/o un cattivo stato generale;
  - iii) cervidi di allevamento macellati che sono stati dichiarati inadatti al consumo umano;
  - iv) cervidi di allevamento macellati considerati adatti al consumo umano se lo Stato membro identifica meno di 3 000 cervidi di allevamento e in cattività appartenenti ai gruppi di cui ai punti da i) a iii);
- b) per i cervidi selvatici e semi addomesticati:
- i) cervidi selvatici o semi addomesticati morti/abbattuti, definiti come cervidi trovati morti nell'ambiente naturale nonché cervidi semi addomesticati trovati morti o uccisi per motivi di salute/età;
  - ii) cervidi feriti/uccisi da predatori o sulle strade, definiti come cervidi selvatici o semi addomesticati investiti da veicoli stradali o treni, o attaccati da predatori;
  - iii) cervidi selvatici o semi addomesticati che presentano segni clinici o malati, definiti come cervidi selvatici o semi addomesticati che presentano un comportamento anormale e/o disturbi locomotori e/o un cattivo stato generale;
  - iv) cervidi selvatici cacciati o cervidi semi addomesticati macellati che sono stati dichiarati inadatti al consumo umano;
  - v) cervidi selvatici cacciati o cervidi semi addomesticati macellati considerati adatti al consumo umano se lo Stato membro identifica meno di 3 000 cervidi selvatici e semi addomesticati appartenenti ai gruppi di cui ai punti da i) a iv).
- 2.5. Nel caso si rilevi la TSE in un cervide, il numero dei campioni prelevati dai cervidi nella zona dove è stata rilevata la TSE deve essere aumentato, sulla base di una valutazione effettuata dallo Stato membro interessato.


### 3. Campionamento e analisi di laboratorio

- 3.1. Per ogni cervide selezionato conformemente al punto 2, viene prelevato e testato per la TSE un campione dell'obex.

Ove possibile viene inoltre prelevato un campione di uno dei seguenti tessuti, elencati in ordine di preferenza:

- a) linfonodi retrofaringei;
- b) tonsille;
- c) altri linfonodi della testa.

Un'emissione dell'obex viene presentata in stato fresco o congelato per un test rapido. L'emissione restante dovrebbe essere fissata. Al momento del prelievo, i linfonodi e le tonsille dovrebbero essere fissati.



Per ogni tipo di campione viene mantenuta congelata una porzione di tessuto fresco fino a quando non viene ottenuto un risultato negativo, nel caso sia necessario effettuare un saggio biologico.

3.2. Fino alla pubblicazione degli orientamenti sui test per la TSE nei cervidi realizzati dal laboratorio di riferimento dell'UE per la TSE, ai fini del programma di sorveglianza della CWD viene utilizzato il seguente metodo di laboratorio:

a) test rapidi:

i test rapidi di cui all'allegato X, capitolo C, punto 4, utilizzati per rilevare la presenza di TSE nell'obex dei bovini o dei piccoli ruminanti sono considerati idonei per rilevare la presenza di TSE nell'obex dei cervidi. I test rapidi di cui all'allegato X, capitolo C, punto 4, utilizzati per rilevare la presenza di TSE nei linfonodi dei bovini o dei piccoli ruminanti sono considerati idonei per rilevare la presenza di TSE nei linfonodi dei cervidi. Gli Stati membri possono anche ricorrere all'immunostochimica ai fini dello screening; a tale scopo superano una prova di idoneità organizzata dal laboratorio di riferimento dell'UE per la TSE;

b) test di conferma:

se il risultato del test rapido è positivo o non conclusivo, il campione viene sottoposto a esami di conferma utilizzando almeno uno dei seguenti metodi e protocolli quali stabiliti nell'ultima edizione del Manuale sulle prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE):

- metodo immunostochimico (IHC),
- Western blot.

Se uno Stato membro non è in grado di confermare un risultato positivo di un test rapido, trasmette i tessuti appropriati al laboratorio di riferimento dell'UE per conferma;

c) caratterizzazione degli isolati:

nel caso venga rilevata la TSE si dovrebbe effettuare un'ulteriore caratterizzazione degli isolati in consultazione con il laboratorio di riferimento dell'UE per la TSE.

3.3. Il genotipo della proteina prionica è determinato per ogni caso positivo di TSE nei cervidi.

Inoltre, per ogni cervide esaminato e risultato negativo alla TSE:

- si determina il genotipo della proteina prionica dell'animale esaminato e risultato negativo alla TSE, o
- si mantiene congelato un campione di tessuto, che può essere l'obex, almeno fino al 31 dicembre 2021 al fine di consentire la genotipizzazione, se ritenuta opportuna.

## B. Altre attività di sorveglianza dei cervidi

Gli Stati membri effettuano una sorveglianza supplementare per il rilevamento delle TSE nei cervidi sulla base di una valutazione del rischio che può tenere in considerazione il rilevamento di una TSE nei cervidi nelle stesse regioni o in regioni limitrofe.

Gli Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A, punto 1.1, possono effettuare la sorveglianza per il rilevamento delle TSE nei cervidi su base volontaria.

Al termine del programma triennale di sorveglianza di cui alla parte A, gli Stati membri di cui al punto 1.1 possono effettuare la sorveglianza per il rilevamento delle TSE nei cervidi su base volontaria.»;

b) al capitolo A, è aggiunta la seguente parte IV:


### «IV. SORVEGLIANZA DI ALTRE SPECIE ANIMALI

Gli Stati membri possono condurre su base volontaria la sorveglianza per il rilevamento della TSE in altre specie animali diverse dai bovini, ovini, caprini e cervidi.»;



- c) al capitolo B, parte I, sezione A, il punto 7 è sostituito dal seguente:
- «7. Negli animali diversi da bovini, ovini e caprini, e nei cervidi diversi da quelli interessati dal programma triennale di sorveglianza della CWD di cui al capitolo A, parte III, sezione A, del presente allegato, il numero di campioni e di casi confermati di TSE per specie.»;
- d) al capitolo B, parte I, sezione A, è aggiunto il seguente punto 9:
- «9. Per gli Stati membri interessati dal programma triennale di sorveglianza della CWD di cui al capitolo A, parte III, sezione A, del presente allegato, la relazione annuale per gli anni 2018, 2019 e 2020 include:
- a) il numero dei campioni di cervidi presentati per le analisi, ripartiti per gruppo bersaglio secondo i seguenti criteri:
    - identificativo dell'unità di campionamento primaria (UCP),
    - specie,
    - sistema di gestione: di allevamento, in cattività, selvatico o semi addomesticato,
    - gruppo bersaglio,
    - sesso;
  - b) i risultati dei test rapidi e di conferma (numero dei risultati positivi e negativi) e, se del caso, delle ulteriori indagini di caratterizzazione degli isolati, il tessuto prelevato, nonché il test rapido e la tecnica di conferma utilizzati;
  - c) l'ubicazione geografica, compreso il paese d'origine dei casi accertati di TSE, qualora non coincida con lo Stato membro che effettua la segnalazione;
  - d) il genotipo e la specie di ogni cervide dichiarato positivo alla TSE;
  - e) se esaminato, il genotipo dei cervidi esaminati e risultati negativi alla TSE.».

17CE2686



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1973 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 ottobre 2017**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato sanitario per tali prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della tutela della salute pubblica e di quella degli animali, i prodotti che, con o senza magazzinaggio, sono trasferiti dall'Unione europea attraverso paesi terzi sono considerati non più conformi alle prescrizioni ad essi applicabili della legislazione dell'Unione. Di conseguenza, la direttiva 97/78/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> prescrive agli Stati membri di provvedere affinché siano eseguiti controlli veterinari sulle partite di tali prodotti introdotti nell'Unione da paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce per gli operatori del settore alimentare norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale, che riguardano anche i prodotti della pesca. Il regolamento (CE) n. 854/2004, inoltre, fissa norme specifiche per i controlli ufficiali da eseguirsi sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. In base ai dettami del regolamento (CE) n. 854/2004, le partite di prodotti di origine animale che vengono introdotte nell'Unione devono essere accompagnate da un documento avente determinati requisiti e sottoposte a controlli ufficiali in conformità a detto regolamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce modelli di certificati sanitari e di documenti per le importazioni di determinati prodotti di origine animale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, fra cui, nell'allegato VI, anche un modello di certificato per le importazioni dei prodotti della pesca.
- (4) Gli Stati membri e le organizzazioni dei portatori di interessi hanno chiesto alla Commissione di stabilire un modello di certificato sanitario per le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi, con o senza magazzinaggio. Tale modello, che dovrebbe essere firmato dall'autorità competente del paese terzo, permetterebbe di armonizzare le informazioni da fornire quando tali partite sono introdotte nel territorio dell'Unione.
- (5) Il modello di certificato sanitario dovrebbe fare specifico riferimento alle disposizioni pertinenti relative alle operazioni di sbarco, scarico e stoccaggio dei prodotti della pesca di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli II e VII, del regolamento (CE) n. 853/2004.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

<sup>(3)</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).



- (6) Il modello di certificato sanitario dovrebbe inoltre essere compatibile con l'impiego del sistema informatico veterinario integrato TRACES <sup>(1)</sup> utilizzato per lo scambio dei certificati sanitari tra i paesi terzi e gli Stati membri.
- (7) È pertanto opportuno stabilire un modello armonizzato di certificato sanitario da firmarsi da parte dell'autorità competente del paese terzo attraverso il quale sono trasferiti i prodotti della pesca prima di essere inviati nell'Unione.
- (8) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

a) è inserito il seguente articolo 6 *quater*:

«Articolo 6 *quater*

**Prescrizioni relative ai controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi, con o senza magazzinaggio**

1. I prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e scaricati, con o senza magazzinaggio, in paesi terzi prima di essere introdotti nell'Unione con diversi mezzi di trasporto sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in questione e compilato conformemente al modello di certificato sanitario che figura nell'allegato VI, appendice VIII.
2. Il paese terzo in cui ha luogo il trasferimento è indicato in un elenco, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004.
3. Se i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 sono scaricati e trasportati presso uno stabilimento di stoccaggio situato nel paese terzo di cui al suddetto paragrafo, lo stabilimento di stoccaggio in questione è indicato in un elenco, come prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.
4. Se i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 sono caricati in una nave battente bandiera di un paese terzo, tale paese terzo è indicato in un elenco, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, ed anche la nave è indicata in un elenco, come prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.

Questa prescrizione non riguarda le navi container utilizzate per il trasporto in container di prodotti della pesca.»;

b) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2018.


<sup>(1)</sup> Decisione 2004/292/CE della Commissione (GUL 94 del 31.3.2004, pag. 63).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017


*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER







I.23. Numero del sigillo/container		I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per:  Consumo umano <input type="checkbox"/>				
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce				
Specie (nome scientifico)	Tipo di trattamento:	Numero/i di riconoscimento/registrazione della/e nave/i (*)	Numero di colli	Peso netto



PAESE

Prodotti della pesca trasferiti in paesi terzi

<p>II. Informazioni sanitarie</p> <p>II.1. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che i prodotti della pesca sopra descritti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sono stati sbarcati e scaricati nel rispetto delle norme igieniche dalla nave o dalle navi ..... riconosciute/registrate (indicare il numero o i numeri di riconoscimento/registrazione e il nome dello Stato membro o degli Stati membri di bandiera) in conformità alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>— se del caso, sono stati conservati in uno o più depositi frigoriferi riconosciuti ..... (indicare il numero o i numeri di riconoscimento) in conformità alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>— se del caso, sono stati caricati nel rispetto delle norme igieniche sulla nave o sulle navi ..... riconosciute (indicare il numero o i numeri di riconoscimento dello Stato membro o degli Stati membri, oppure del paese terzo o dei paesi terzi, e il nome dello Stato membro o degli Stati membri, oppure del paese terzo o dei paesi terzi, di bandiera) in conformità alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>— se del caso, sono stati caricati in un container ..... (indicare il numero del container) o in un autocarro ..... (indicare il numero di targa dell'autocarro e del rimorchio), o in un aereo ..... (indicare il numero del volo) in conformità alle disposizioni di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>— sono accompagnati dal giornale o dai giornali di pesca stampato/i (**) o dalle parti pertinenti di esso/i (**)</li> </ul> <p>(**) È accettato anche il formato elettronico.</p>	<p>II.a. Numero di riferimento del certificato</p>	<p>II.b.</p>						
<p><b>Note</b></p> <p>Parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Casella I.7: Indicare il nome del paese terzo di spedizione.</li> <li>— Casella I.11: Luogo di origine: Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del deposito frigorifero nel paese terzo di spedizione; oppure, qualora la merce non venga conservata in un deposito frigorifero, indicare il nome e il numero di riconoscimento</li> <li>— Casella I.15: Indicare il mezzo di trasporto in partenza dal paese terzo di spedizione. Nel caso delle navi frigorifero/refrigerate, indicarne il nome, il numero di riconoscimento e lo Stato di bandiera; nel caso dei pescherecci indicare il numero di riconoscimento e lo Stato di bandiera. Se come mezzi di trasporto si utilizzano container, autocarri o aerei, riportare le medesime informazioni di cui al quarto trattino della parte II.1.</li> <li>— Casella I.19: Utilizzare i codici appropriati del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane delle seguenti rubriche: 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605, 2106</li> <li>— Casella I.23: Identificazione del container/numero di sigillo: il numero di serie del sigillo deve essere indicato solo se il sigillo è stato apposto sul container sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.</li> <li>— Casella I.28: Tipo di trattamento: specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.</li> </ul> <p>(*) Inclusi, a seconda dei casi, i pescherecci, le navi officina, le navi frigorifere e le navi refrigerate.</p>								
<p>Ispettore ufficiale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nome e cognome (in stampatello):</td> <td style="width: 40%;">Qualifica e titolo:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:»</td> </tr> <tr> <td>Timbro:</td> <td></td> </tr> </table>			Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Data:	Firma:»	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:							
Data:	Firma:»							
Timbro:								

17CE2687



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1974 DELLA COMMISSIONE****del 30 ottobre 2017****che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma del regolamento, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.
- (2) Il 20 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato e modificato la voce dell'elenco relativa alla nave Capricorn soggetta a misure restrittive. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato V del regolamento (UE) 2016/44.
- (3) Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**il capo del Servizio degli strumenti di politica estera*<sup>(1)</sup> GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.<sup>(2)</sup> GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

## ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è così modificato:

la voce:

«1. **Nome:** CAPRICORN

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è valida dal 21 luglio 2017 al 21 ottobre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania.

**Informazioni supplementari**

IMO: 8900878. Il 16 luglio 2017 la nave si trovava al largo di Cipro.»

è sostituita da quanto segue:


«1. **Nome:** CAPRICORN

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è stata prorogata dal comitato il 20 ottobre 2017 ed è valida fino al 18 gennaio 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania.

**Informazioni supplementari**

Inserita nell'elenco il 21 luglio 2017. IMO: 8900878. Il 21 settembre 2017 la nave si trovava in acque internazionali al largo degli Emirati arabi uniti.»

17CE2688



**DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1975 DELLA COMMISSIONE****del 7 agosto 2017****che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano cadmio.
- (2) Il punto 39 dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE esentava l'uso del cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per sistemi di illuminazione e visualizzazione fino al 1° luglio 2014. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 1° gennaio 2013, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.
- (3) I LED con conversione di colore che utilizzano punti quantici presentano vantaggi significativi rispetto alle tecnologie precedenti in termini di efficienza energetica e resa cromatica. L'equilibrio complessivo dell'uso dei punti quantici a base di cadmio nei sistemi di visualizzazione ha un impatto complessivo positivo grazie al loro basso consumo energetico rispetto alle tecnologie alternative attualmente disponibili. Gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione dei punti quantici a base di cadmio nei sistemi di visualizzazione in cui sono usati punti quantici possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.
- (4) L'uso di seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift per uso in sistemi di visualizzazione dovrebbe pertanto essere esentato dal divieto per un periodo di due anni a partire dalla pubblicazione della direttiva delegata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale breve periodo di validità dell'esenzione non dovrebbe avere ripercussioni negative sull'innovazione e sullo sviluppo di prodotti alternativi senza cadmio.
- (5) I LED con punti quantici a base di cadmio per l'illuminazione non sono ancora disponibili sul mercato e i relativi vantaggi potenziali rispetto alle tecnologie esistenti non sono adeguatamente quantificabili, pertanto non si giustifica il rinnovo dell'esenzione per quanto attiene ai sistemi di illuminazione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della direttiva 2011/65/UE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, il punto 39 è sostituito dal seguente:

«39 a)	Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 µg Cd per mm <sup>2</sup> di superficie dello schermo di visualizzazione)	Scade per tutte le categorie il [due anni dopo la pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale]»
--------	--	---



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1976 DEL CONSIGLIO****del 30 ottobre 2017****che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) Il 20 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato e modificato l'iscrizione nell'elenco di una nave soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. MAASIKAS

<sup>(1)</sup> GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.





## ALLEGATO

Nella sezione B (Entità) dell'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio la voce 1 è sostituita dalla seguente:


«1. **Nome:** CAPRICORN

**Alias:** n.d. **già:** n.d. **Indirizzo:** n.d. **Data d'inserimento nell'elenco:** 21 luglio 2017

**Informazioni supplementari**

OMI: 8900878. Inserita in elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso ai porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 20 ottobre 2017 ed è valida fino al 18 gennaio 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania. Il 21 settembre 2017 la nave si trovava in acque internazionali al largo degli Emirati arabi uniti.»

17CE2690



# RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 15 marzo 2016)

Pagina 39, allegato 2, casella 4, prima frase, come rettificato a pagina 201 della GU L 101 del 13.4.2017:

*anziché:* «Se viene richiesto un nuovo rilascio di una ITV, completare questa casella.»

*leggasi:* «Se viene richiesto il rinnovo di una ITV, completare questa casella.»

Pagina 40, allegato 2, casella 10, come rettificato a pagina 202 della GU L 101 del 13.4.2017:

*anziché:* «Descrizione»

*leggasi:* « Descrizione».

Pagina 42, allegato 3, «COPIA PER IL TITOLARE», casella «Nota importante», primo capoverso, come rettificato a pagina 203 della GU L 101 del 13.4.2017:

*anziché:* «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

*leggasi:* «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

Pagina 43, allegato 3, «COPIA PER LA COMMISSIONE», casella «Nota importante», primo capoverso, come rettificato a pagina 204 della GU L 101 del 13.4.2017:

*anziché:* «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

*leggasi:* «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

Pagina 44, allegato 3, «COPIA PER LO STATO MEMBRO», casella «Nota importante», primo capoverso, come rettificato a pagina 205 della GU L 101 del 13.4.2017:

*anziché:* «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

*leggasi:* «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

Pagina 47, allegato 4, casella 2, sotto il titolo, come rettificato a pagina 208 della GU L 101 del 13.4.2017:


*anziché:* «(se diverso da quanto indicato sopra)»

*leggasi:* «(se diverso dal paese indicato sopra) (riservato)».

Pagina 48, allegato 4, casella 4, sotto il titolo, come rettificato a pagina 208 della GU L 101 del 13.4.2017:

*anziché:* «(obbligatorio)»

*leggasi:* «(obbligatorio) (riservato)».



Pagina 48, allegato 4, casella 9, capoverso unico, come rettificato a pagina 209 della GU L 101 del 13.4.2017:

*anziché:* «Descrizione dettagliata delle merci che ne permetta l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale. Occorre inoltre indicare le informazioni relative alla composizione delle merci e ai metodi di analisi eventualmente utilizzati per la loro determinazione, se pertinenti ai fini della classificazione. Le informazioni ritenute riservate devono essere inserite nella casella 8. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni»

*leggasi:* «Descrizione dettagliata delle merci che ne permetta l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale. Occorre inoltre indicare le informazioni relative alla composizione delle merci e ai metodi di analisi eventualmente utilizzati per la loro determinazione, se pertinenti ai fini della classificazione. Le informazioni ritenute riservate devono essere inserite nella casella 10. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni».

Pagina 49, allegato 4, casella 12, titolo, come rettificato a pagina 209 della GU L 101 del 13.4.2017:

*anziché:* «**Altre domande di ITV e altre ITV precedentemente ricevute**»

*leggasi:* «**Altre domande di ITV e altre ITV precedentemente ricevute** (obbligatorio)».

Pagina 50, allegato 4, casella 15, «Nota importante», capoverso unico, seconda frase, come rettificato a pagina 210 della GU L 101 del 13.4.2017:

*anziché:* «Il richiedente accetta che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., presentati nella domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 1, 2 e 8 della presente domanda possano essere divulgati al pubblico attraverso Internet.»

*leggasi:* «Il richiedente accetta che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., presentati nella domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 1, 2, 4 e 10 della presente domanda possano essere divulgati al pubblico attraverso Internet.»

Pagina 50, allegato 4, casella 15, «Nota importante», come rettificato a pagina 210 della GU L 101 del 13.4.2017, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(\*) Se necessario, si prega di continuare su un foglio separato.»

Pagina 51, allegato 5, casella «Nota importante», primo capoverso, come rettificato a pagina 211 della GU L 101 del 13.4.2017:

*anziché:* «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

*leggasi:* «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

17CE2692

### **Rettifica della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276 del 20 ottobre 2010)

Pagina 78, allegato VIII, sezione III, lettera m), punto vii):

*anziché:* «vii) sperimentazioni in ambiente naturale.»

*leggasi:* «vii) open field testing.»

17CE2691



**Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014)

Pagina 362, considerando (80):

*anziché:* «(80) Le imprese di investimento sono autorizzate a prestare servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini dei clienti, senza che sia necessario ottenere informazioni sulle conoscenze e l'esperienza del cliente al fine di valutare l'adeguatezza del servizio o dello strumento finanziario proposto. Poiché tali servizi comportano una riduzione considerevole delle protezioni dei clienti, è opportuno migliorare le condizioni della loro prestazione.»

*leggasi:* «(80) Le imprese di investimento sono autorizzate a prestare servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini dei clienti, senza che sia necessario ottenere informazioni sulle conoscenze e l'esperienza del cliente al fine di valutare l'appropriatezza del servizio o dello strumento finanziario proposto. Poiché tali servizi comportano una riduzione considerevole delle protezioni dei clienti, è opportuno migliorare le condizioni della loro prestazione.»

Pagina 363, considerando (82), ultima linea:

*anziché:* «(82) .... Dovrebbero essere previste opportune garanzie per assicurare che il cliente non subisca perdite se la relazione presenta in modo inaccurato o inesatto la raccomandazione personale, anche per quanto riguarda il modo in cui la raccomandazione fornita è idonea per il cliente e quali sono gli svantaggi della linea d'azione raccomandata.»

*leggasi:* «(82) .... Dovrebbero essere previste opportune garanzie per assicurare che il cliente non subisca perdite se la relazione presenta in modo inaccurato o inesatto la raccomandazione personale, anche per quanto riguarda il modo in cui la raccomandazione fornita è adeguata per il cliente e quali sono gli svantaggi della linea d'azione raccomandata.»

Pagina 408, articolo 25, titolo:

*anziché:* «**Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti**»

*leggasi:* «**Valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti**».

17CE2693

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-101) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 1 2 2 8 \*

€ 15,00

